



*Garante dei diritti delle persone private della libertà personale
della città di Lecce*

Relazione di fine mandato

Maria Mancarella

Premessa

Prima di entrare nel merito della relazione sull'attività da me svolta durante il mio mandato di Garante delle persone private della libertà personale della città di Lecce, al fine di favorire la comprensione dei parametri entro cui tale attività si è svolta, ritengo indispensabile fare una breve e sommaria introduzione su quelli che noi genericamente chiamiamo “i diritti dei detenuti”, sulla loro origine, sui riferimenti normativi nazionali e transnazionali che li hanno definiti e sanciti.

Il lavoro continua nella seconda parte con un'analisi della situazione del carcere di Lecce in questi anni, con un focus sul periodo di grande difficoltà vissuta nella fase calda della pandemia da Covid 19; segue un approfondimento delle attività svolte in qualità di Garante e una breve scheda di alcune esperienze laboratoriali che ho seguito da vicino.

Il lavoro si conclude con una riflessione sul lavoro di ascolto dei detenuti.

In appendice alcuni allegati: i comunicati stampa; le locandine delle attività di sensibilizzazione realizzate in autonomia e in collaborazione con altre associazioni; le tabelle con i dati salienti sulla situazione del carcere di Lecce oggi.

PRIMA PARTE

L'inviolabilità dei diritti della persona umana

La nozione di diritti umani si è sviluppata nel corso di un lungo processo ancora in itinere e affonda le sue radici nella filosofia degli antichi greci e in quella di molte religioni.

Per diritti umani si intendono i diritti di cui ognuno gode unicamente in forza della sua qualità di essere umano, indipendentemente dal colore della pelle e dalla cittadinanza, dalle convinzioni politiche o religiose, dal ceto sociale, dal sesso o dall'età.

Secondo la dottrina del diritto naturale, i diritti umani fondamentali hanno validità precostituita rispetto a qualunque forma di Stato e pertanto non dipendono dalla garanzia di una costituzione nazionale che nel momento in cui viene elaborata o modificata è chiamata al loro rispetto. Lo Stato non può negarli né revocarli e il singolo non può rinunciarvi volontariamente o sotto costrizione. Tuttavia, le prime costituzioni nazionali riconoscevano diritti solo ai cittadini di sesso maschile e solo più tardi, a partire dalla Dichiarazione dei diritti umani e del cittadino in Francia del 1789, gradualmente anche a tutti gli esseri umani.

I diritti umani di *prima generazione*, al centro delle costituzioni nazionali e dei cataloghi dei diritti fondamentali della modernità, erano inizialmente le libertà civili e politiche e includono la libertà di parola, il diritto a un giusto processo, la libertà di religione e i diritti di voto. Essi furono sanciti per primi dalla Carta dei diritti degli Stati Uniti d'America e in Francia dalla Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino nel XVIII secolo, anche se il diritto a un giusto processo risale alla Magna Carta del 1215 e ai Diritti degli Inglesi.

Solo nel corso del XIX secolo con la *seconda generazione* dei diritti si è iniziato a parlare, se pur in modo prudente e limitato, di diritti economici, sociali e culturali, legati all'uguaglianza, riconosciuti dai governi solo dopo la Seconda guerra mondiale.

Nel XX secolo si affacciano i diritti umani di *terza generazione*, quei diritti che vanno al di là del mero aspetto civile e sociale, legati ai principi della solidarietà, del rispetto dell'ambiente, della comunicazione e della sostenibilità economica.

Nel XXI secolo va emergendo la *quarta generazione*, connessa con il formarsi di recenti richieste di protezione dalle nuove tecnologie, quali l'integrità del patrimonio genetico a fronte dei progressi della ricerca biologica; il diritto alle cure palliative, ossia l'accesso a tutti i trattamenti, inclusi i trattamenti che permettano al malato di evitare inutili sofferenze, il diritto al multiculturalismo.

I Diritti Umani, in quanto inalienabili e fondamentali della persona, sono intrinseci alla sua stessa natura; il loro formale riconoscimento, e quindi la legislazione in materia, i vincoli e le tutele, nascono con l'evoluzione della civiltà moderna e grazie all'apporto materiale dei singoli Stati e dei loro legislatori.

Partiamo dunque dal concetto che l'inviolabilità dei diritti della persona esprime l'idea, universalmente riconosciuta, che vi siano alcuni diritti che non possono e non debbono costituire oggetto di lesione, qualunque sia la situazione giuridica da tutelare, e che, pertanto, non possono e non devono essere violati. Questi diritti sono riconosciuti e garantiti dalla Costituzione Italiana e da accordi internazionali che l'Italia ha sottoscritto.

La Costituzione Italiana

La Costituzione Italiana sancisce il riconoscimento e la garanzia da parte della Repubblica dei diritti inviolabili dell'uomo.

Art. 2 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

L'inviolabilità non si riferisce solamente ai diritti che la Costituzione espressamente qualifica come inviolabili, quali la libertà personale, di domicilio, di comunicazione, diritto di difesa, ma si estende ad altri diritti previsti nel testo come la libertà di pensiero, il diritto alla vita, all'unità familiare, il diritto alla salute. Il riconoscimento e la garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo si estendono alle formazioni sociali, ove si svolge la sua personalità: tali formazioni sono riconosciute e garantite a livello costituzionale nella misura in cui consentono e favoriscono il libero sviluppo della persona o meglio nella misura in cui garantiscono la tutela di interessi costituzionalmente rilevanti.

L'inviolabilità non è la semplice garanzia negativa contro indebite intromissioni dell'autorità nella sfera riservata dell'individuo: essa assume il significato di pretesa all'effettivo soddisfacimento delle esigenze primarie della persona. Questo principio è esteso ai detenuti, in quanto l'art.2 tutela anche i diritti inviolabili all'interno delle formazioni sociali, ivi compresi i cosiddetti ordinamenti speciali, tra cui l'ordinamento penitenziario, nei quali il perseguimento delle finalità che caratterizzano il singolo ordinamento non può comportare un sacrificio totale dei diritti delle persone.

Per quanto riguarda l'esecuzione penale, il primo strumento normativo che ha dato attuazione concreta ai principi costituzionali di umanizzazione delle pene e trattamento personalizzato è contenuto nella Riforma dell'Ordinamento Penitenziario del 26 luglio 1975, nella quale il legislatore, richiamando i principi dell'umanità e del rispetto della dignità della persona umana, ha posto al centro dell'esecuzione delle misure restrittive della libertà personale il principio che il detenuto va considerato in primis come " persona ", assicurando che l'esecuzione della pena avvenga nel pieno rispetto dei suoi diritti e della sua dignità personale.

Le disposizioni contenute nell'ordinamento penitenziario riconoscono a tutti i detenuti la titolarità di situazioni soggettive anche e soprattutto nei confronti dell'amministrazione penitenziaria e configurano le aree di intervento del magistrato di sorveglianza, che si caratterizza per il ruolo di garante della legalità nei confronti dell'operato dell'amministrazione stessa.

L'idea che la restrizione della libertà personale possa comportare conseguenzialmente il disconoscimento delle posizioni soggettive, attraverso un generalizzato assoggettamento all'organizzazione penitenziaria, è estranea al vigente ordinamento costituzionale, che si basa sul primato della persona umana e dei suoi diritti.

La dignità della persona sancita dall'Art.3 dalla Costituzione protegge tutto il bagaglio dei diritti inviolabili dell'uomo, che il detenuto conserva anche lungo tutto il corso dell'esecuzione penale.

"Art. 3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale [XIV] e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali."

L'esecuzione della pena e la rieducazione che ne è finalità -nel rispetto delle irrinunciabili esigenze di sicurezza- non possono perciò mai consistere in trattamenti penitenziari che

comportino condizioni incompatibili col riconoscimento della soggettività dei detenuti. Lo stato sociale deve, perciò, fondarsi sui principi di:

- finalità rieducativa e divieto di trattamenti contrari al senso di umanità,
- personalizzazione della responsabilità penale,
- ragionevolezza della pena

tutti sanciti dalla Costituzione

La condizione di detenuto non può portare all'annullamento dei diritti inalienabili, ma li deve preservare a partire da una duplice prospettiva. Se si vuole evitare che le pene degradino a trattamenti contrari al senso di umanità, il detenuto deve essere oggetto di protezione giuridica sia rispetto a quei diritti indipendenti dalla sua situazione di carcerato sia come soggetto di garanzie minime non sopprimibili, nella sfera giuridica condizionata dallo status di detenuto e dalle necessità di esecuzione della pena.

L'art. 27 comma 3° della Costituzione stabilisce, infatti, che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Tali statuizioni di principio, nel concreto operare dell'ordinamento, si traducono non soltanto in norme e direttive obbligatorie rivolte all'organizzazione e all'azione delle istituzioni penitenziarie ma anche in diritti di quanti si trovino in esse ristretti.

Art. 27 La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.

Su questo articolo si è espressa più volte la Corte Costituzionale non solo mettendo in evidenza l'intrinseca interrelazione tra le due proposizioni, "le pene devono tendere alla rieducazione del condannato" e "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità" (1966) ma dichiarando che *"la necessità costituzionale che la pena debba tendere a rieducare, lungi dal rappresentare una mera generica tendenza riferita al solo trattamento, indica invece proprio una delle qualità essenziali e generali che caratterizzano la pena nel suo contenuto ontologico e l'accompagnano da quando nasce, nell'astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue"* (1988).

La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo

Il 10 dicembre 1948 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite approva *La Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo*.

Nata come codice etico giuridicamente non vincolante è diventata nel tempo punto di riferimento di ogni deliberazione nazionale, locale o trattato internazionale sull'argomento. Redatta dalla Commissione dei Diritti Umani (creata dal Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite, composta da membri selezionati sulla base del criterio della rappresentatività geografica e presieduta da Eleanor Roosevelt, vedova del presidente americano Franklin Roosevelt, grande sostenitrice dei diritti fondamentali), venne presentata ufficialmente nel settembre 1948. La sua elaborazione è il frutto della volontà di evitare che gli orrori della seconda guerra mondiale, ancora vivi nelle popolazioni, potessero ripetersi.

La presenza di alcune criticità e divergenze importanti, la distinzione e contrapposizioni in blocchi delle posizioni impedì di far confluire quegli sforzi in una carta internazionale dei diritti legalmente vincolante anche se, probabilmente, fu proprio la sua natura non vincolante a decretarne il successo. Divenne un documento con una forte autorità morale, che enuncia

principi generali che trascendono ogni legislazione internazionale ma nello stesso tempo li includono.

Il Preambolo della Dichiarazione così inizia e termina:

“La noncuranza e il disprezzo per i diritti umani hanno prodotto atti barbarici che hanno oltraggiato la coscienza dell’umanità; l’avvento di un mondo in cui gli esseri umani possono godere di libertà di parola e credo, libertà dalla paura e dalla povertà è stata proclamata come la più elevata aspirazione della gente comune... Tutti gli esseri umani sono nati liberi e con uguali diritti e dignità.”

“L’Assemblea Generale proclama la presente dichiarazione universale dei diritti umani come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo ed ogni organo della società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l’insegnamento e l’educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l’universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.”

Pur essendo una dichiarazione di principi senza valore vincolante per gli Stati membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, di fatto la Dichiarazione ha orientato l’evoluzione del diritto internazionale ed è stata recepita in molte legislazioni nazionali e Trattati internazionali come il “Patto internazionale sui diritti civili e politici” ed il “Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali”.

La Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo fissa alcuni dei principi base per la tutela dei diritti delle persone limitate nella libertà personale e più in generale delle persone che entrano a qualsiasi titolo a contatto col sistema giudiziario e penale del proprio Paese.

Ne richiamiamo alcuni che rappresentano i punti fermi da cui partire per ragionare in termini di tutela e garanzia dei diritti delle persone private della libertà personale.

Art.5 “Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a punizione crudeli, inumani o degradanti”,

Art. 9 “Nessuno individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto, esiliato”,

Art.10 “Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad un’equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta”.

Articolo 11 Comma 1. “Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa.”

“Art. 23 Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta d’impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione. Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro. Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui e alla sua famiglia un’esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario ad altri mezzi di protezione sociale”.

“Art. 26 Ogni individuo ha diritto all’istruzione. L’istruzione dev’essere gratuita {...} l’istruzione elementare dev’essere gratuita, l’istruzione tecnica e professionale dev’essere messa alla portata di tutti e l’istruzione superiore dev’essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito”.

La *Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali* (CEDU), siglata a Roma il 4 novembre 1950 ed entrata in vigore nel 1953, sancisce in modo risolutivo la tutela dei diritti fondamentali della persona: il diritto alla vita, alla libertà, alla sicurezza, il diritto ad un processo equo per chi è sottoposto a procedimenti penali o civili, la proibizione della tortura, nonché l'obbligo per gli Stati membri di rispettare i diritti di ogni essere umano.

Gli istituti europei per la tutela dei diritti dei detenuti

Infrangendo il tabù di una realtà carceraria ammantata di riservatezza ed estraneità rispetto alla società civile, il congresso delle Nazioni Unite adotta il 30 Agosto 1955 la *Risoluzione per la prevenzione del delitto ed il trattamento dei delinquenti*.

Di particolare rilievo nel panorama internazionale per il diritto dei detenuti, la Risoluzione introduce "*Le regole minime per il trattamento dei detenuti*" che riconoscono i principi umani da rispettare e garantire nel trattamento dei detenuti e nella gestione degli istituti penitenziari; una sorta di condizione minima al di sotto della quale non è possibile andare per delineare un sistema compatibile con i valori di umanità e giustizia.

Le regole comprendono più o meno tutti i settori della vita carceraria, dalla pulizia degli ambienti all'igiene personale, al diritto alla salute, al servizio sanitario, alla tutela delle relazioni familiari; essi sono stati ripresi ed integrati con la risoluzione Onu n. 43/173, emanata il 9 dicembre del 1988, che ha dato vita ad un Corpus dei principi per la protezione di tutte le persone in stato di detenzione adottato dal Consiglio d'Europa, che rappresentano una sorta di guida per tutti gli stati membri.

Le *Regole* penitenziarie europee hanno fortemente contribuito allo sviluppo dei diritti dei detenuti, attraverso la garanzia di norme volte ad assicurare un livello soddisfacente di umanità e dignità nei sistemi penitenziari, spesso messi a dura prova dal crescente tasso di sovraffollamento o a causa di condizioni igieniche inadeguate.

Il corpus normativo non costituisce un vincolo dal punto di vista del diritto internazionale, tuttavia, sebbene siano solo Raccomandazioni, esse rappresentano il primo passo, di straordinaria rilevanza, in un contesto di totale assenza di norme di diritto internazionale che riguardano il trattamento dei detenuti. Esse dichiarano che le condizioni di detenzione dei detenuti o delle persone sottoposte a custodia da parte della polizia sono rimesse alla tutela dello Stato, che è, perciò, obbligato a garantire uno standard minimo delle condizioni delle carceri e un livello minimo di protezione e di rispetto della dignità dell'uomo e in particolare dei detenuti, i quali versano in una condizione particolarmente fragile e di delicata vulnerabilità. Le regole approvate sancivano il potere di ogni individuo di ricorrere ad un'istanza nazionale e sovranazionale qualora la violazione dei diritti fosse stata commessa da persone che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali: la strada era ormai aperta per la nascita della *Corte europea dei diritti dell'uomo*, istituita nel 1959 con sede a Strasburgo, che diviene nel 1998 *Corte permanente dei Diritti dell'Uomo*, istituita con il compito di controllare il rispetto della CEDU da parte degli Stati contraenti e gestire le petizioni individuali e inter-statali.

Chiude il percorso la *Convenzione contro la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani e degradanti*, siglata il 10 dicembre 1984 ed entrata in vigore il 26 giugno 1987, che istituisce il *Comitato contro la tortura* competente a verificare l'attuazione della Convenzione negli Stati aderenti all'Onu.

L'art. 1 della Convenzione riconosce al Comitato il potere di verificare, per mezzo di sopralluoghi, il trattamento delle persone private della libertà, al fine di rafforzare, se necessario, «la loro protezione dalla tortura e dalle pene o trattamenti inumani o degradanti»; l'art. 3 impone ad ogni Stato di accertare che le condizioni di vita di ogni detenuto siano compatibili con il rispetto della dignità umana, evitando di creare disagi che si spingano oltre all'inevitabile livello di sofferenza legato allo stato detentivo.

La Corte rappresenta come trattamento inumano:

- la detenzione in un'unica cella di molti reclusi,
- l'impedimento ad uscire dalla cella,
- l'impossibilità di vedere l'esterno e di fare filtrare la luce,
- la permanenza in carcere di persone anziane e malate,
- l'assenza di cure adeguate a salvaguardare la salute e il benessere di ogni detenuto.

In pratica, per stabilire se la persona detenuta stia subendo un trattamento degradante, la Corte ritiene si debbano considerare tre criteri oggettivi:

- a) le condizioni del detenuto,
- b) la qualità delle cure dispensate,
- c) l'opportunità di mantenere lo stato detentivo alla luce delle condizioni di salute del ricorrente.

L'Ordinamento penitenziario italiano

Dal regolamento del 1931 alla grande svolta: la riforma del 1975 e l'umanizzazione della pena

In attuazione ai principi enunciati dalle "*Regole minime per il trattamento dei detenuti*", approvate nel gennaio del 1973 dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa e successivamente modificate con il titolo di "*Regole penitenziarie europee*", l'Italia approva, nel 1975, una riforma che sostituisce definitivamente il regolamento carcerario del 1931 e segna una storica svolta dal punto di vista dei principi ispiratori della legislazione sul penitenziario. Fino a quel momento il carcere era concepito come luogo impermeabile e isolato dalla società libera e il regolamento carcerario improntato ad una filosofia di applicazione della pena che vedeva nelle privazioni e nelle sofferenze fisiche gli strumenti per favorire il pentimento e la rieducazione del reo. L'isolamento trovava espressione nella disciplina dei rapporti con la società esterna -limitati a colloqui, corrispondenza e visite dei prossimi congiunti- peraltro assai restrittiva e aleatoria, in quanto legata al sistema delle ricompense e delle punizioni. Lo stesso valeva per le visite degli istituti penitenziari ad opera di persone estranee all'amministrazione, riservata solo ad un elenco tassativo di personalità pubbliche.

L'impermeabilità del luogo e l'isolamento dalla società trovavano conferma anche nelle strutture architettoniche dei penitenziari, per lo più ispirate al modello del Panopticon di Bentham, e si accompagnavano ad una struttura rigidamente centralizzata e verticistica dell'amministrazione penitenziaria, con una rigida subordinazione del personale di custodia al direttore, che a sua volta dipende dall'amministrazione centrale, dalla quale attende le relative autorizzazioni.

La riforma penitenziaria del 1975 segna una storica svolta, poiché sostituisce definitivamente il regolamento carcerario fascista del 1931, mettendo finalmente in pratica, dopo molti anni, un dettato costituzionale rimasto per molto tempo inattuato.

L'art. 1, comma 1, della legge di riforma stabilisce: *“Il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona”*, e ancora, *“Nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi. Il trattamento è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti.”*

Principio basilare di questa concezione è che la pena possa e debba essere tendenzialmente rieducativa e cioè debba includere una serie di attività e interventi di natura trattamentale, finalizzati al reinserimento sociale del detenuto. Gli elementi del trattamento previsto riguardano: l'istruzione, il lavoro, le attività culturali, ricreative e sportive, nonché gli opportuni contatti con il mondo esterno e i rapporti con la famiglia che si riferiscono, in pratica, a tutti quei diritti inalienabili che i detenuti mantengono in quanto persone anche durante il periodo di detenzione.

Vengono introdotte, al fine dell'osservazione scientifica e del reinserimento sociale del detenuto, figure professionali del tutto nuove all'interno dell'istituzione carceraria. Accanto alla polizia penitenziaria, preposta alla custodia del detenuto e al mantenimento dell'ordine pubblico, compaiono gli educatori, portatori del preciso mandato del trattamento rieducativo, e gli assistenti sociali, curatori della nascente “area penale esterna”, che prende corpo con la previsione delle “misure alternative alla detenzione”.

Il gruppo di osservazione scientifica della personalità è costituito da un nucleo stabile di componenti professionali. Essi corrispondono alle aree di indagine che interessano le esigenze che il soggetto presenta sotto il profilo medico-psicologico, affettivo, educativo e sociale. Tale nucleo è costituito da: il medico, lo specialista, l'educatore e l'assistente sociale, con il direttore dell'istituto, membro e presidente. Ad esso si aggiungono, con contributi diretti o mediati dai componenti stabili, tutti coloro che a vario titolo entrano in relazione con il soggetto.

Tra i compiti che la normativa penitenziaria raggruppa sotto le competenze dell'area educativa troviamo: la cura delle attività di istruzione scolastica e professionale, di quelle lavorative, culturali, ricreative, sportive e in genere miranti al trattamento rieducativo dei condannati e degli internati; l'offerta agli imputati di interventi diretti a sostenere i loro interessi umani, culturali e professionali, e ciò anche attraverso la collaborazione della comunità esterna.

L'art.17 apre infatti le porte del carcere al mondo esterno, stabilendo che la finalità del reinserimento sociale dei condannati e degli internati deve essere perseguita sollecitando la partecipazione all'azione rieducativa di privati e di istituzioni esterne, pubbliche o private; dispone che tutti coloro che sono interessati all'opera di risocializzazione dei detenuti sono autorizzati a frequentare gli istituti penitenziari con il permesso del magistrato di sorveglianza, su parere favorevole del direttore, contribuendo, in tal modo, a promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera.

L'art. 19 si occupa della formazione professionale, intesa come attività istruttiva parascolastica, al fine di favorire il reinserimento sociale del detenuto attraverso l'apprendimento delle tecniche per lo svolgimento di una attività produttiva; incentiva la lettura e la conoscenza, favorendo l'accesso alle pubblicazioni contenute nelle biblioteche degli istituti penitenziari, dicui sollecita l'istituzione.

La disciplina penitenziaria tende, dunque, a favorire l'istruzione (anche professionale), prevedendo alcuni incentivi (economici, concessione di alcuni benefici) volti a stimolare il detenuto allo studio e alla formazione; favorisce e sostiene le attività culturali che contengono l'apertura verso tutte quelle esperienze che contribuiscono alla promozione dell'individuo e allo sviluppo della sua personalità e che vedono la diretta partecipazione dei detenuti, quali, ad esempio, il teatro, lo sport, la redazione di giornali interni, la musica, la pittura.

L'impianto dell'ordinamento penitenziario pone, dunque, alla base del trattamento i valori dell'umanità e della dignità della persona, ai quali fa da corollario l'affermazione del principio della assoluta imparzialità nei riguardi di tutti i detenuti, "senza discriminazioni in ordine di nazionalità, razza, condizioni economiche e sociali, opinioni politiche e credenze religiose" (art. 1, 2° comma o. p.). Il rispetto per la persona si esprime anche nell'abolizione della prassi di indicare i reclusi con il numero di matricola, fatta propria dal Regolamento del 1931, prescrivendo che "*i detenuti e gli internati siano chiamati o indicati con il loro nome*" (art. 1, 4° comma, o. p.).

La riforma sancisce il principio *dell'individualizzazione del trattamento* e per la prima volta introduce e prevede tutte le situazioni in cui è possibile superare il carcere come unica forma di espiazione della pena attraverso l'introduzione delle alternative alla detenzione. La legge prescrive, pertanto, l'osservazione scientifica della personalità di ciascun detenuto, così da costituire un programma individuale, utile nell'assegnare al detenuto il "luogo" in cui scontare la pena (tipo di istituto e sezione).

Al riguardo è esemplificativo l'art. 13, il quale stabilisce: "*Il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto. Nei confronti dei condannati e degli internati è predisposta l'osservazione scientifica della personalità per rilevare le carenze fisiopsichiche e le altre cause del disadattamento sociale. L'osservazione è compiuta all'inizio dell'esecuzione e proseguita nel corso di essa. Per ciascun condannato e internato, in base ai risultati dell'osservazione, sono formulate indicazioni in merito al trattamento rieducativo da effettuare ed è compilato il relativo programma, integrato o modificato secondo le esigenze che si prospettano nel corso dell'esecuzione*".

La legge del '75 introduce, di fatto, due principi molto importanti che riguardano la *discontinuità* e la *flessibilità* della pena: prevede i permessi, che consentono ai detenuti di riallacciare periodicamente i rapporti umani, in particolare quelli familiari; la liberazione anticipata; parla di misure alternative alla detenzione, che vanno dall'affidamento in prova al servizio sociale, alla semilibertà o alla detenzione domiciliare. A gestire tutto ciò sarà la magistratura di sorveglianza in stretta e inedita collaborazione con l'amministrazione penitenziaria.

L'attuazione di tutti i punti della legge non è stata, ovviamente, immediata. Sono dovuti passare molti anni prima che si desse avvio ad una reale, anche se lenta, riforma dei vari apparati delle istituzioni carcerarie, a partire dagli edifici fino al personale qualificato e al trattamento stesso delle pene e dei detenuti.

Le modifiche successive

Negli anni '80 l'attenzione nei confronti della difesa dei diritti umani cresce nell'opinione pubblica e coinvolge anche il carcere e i suoi rapporti con il territorio. Cresce altresì il ruolo del volontariato come ponte tra i detenuti e la società civile, emerge in modo evidente il profondo divario tra legge scritta e le sue reali e concrete possibilità di attuazione dal punto di vista delle

strutture e del personale, cresce l'attenzione a tutti quei problemi che la riforma del '75 non era riuscita ad affrontare e che aveva lasciato irrisolti: primo fra tutti il sovraffollamento, ma anche l'insufficienza e l'inadeguatezza delle strutture carcerarie, le condizioni sanitarie, il limitato ricorso all'area penale esterna.

Alla soluzione di questi problemi, alla volontà di ampliare e approfondire le questioni lasciate aperte dalla riforma, alla consapevolezza che solo un *carcere utile* è quello capace di cambiare le cose e di modificare le situazioni individuali, alla volontà, largamente condivisa in quegli anni, di dar senso e sostanza normativa al dettato costituzionale sulla finalità rieducativa della pena, a tutto questo si ispira la legge 663/1986 che va sotto il nome di legge Gozzini.

Questa legge ha introdotto la detenzione domiciliare e una serie di norme finalizzate all'ampliamento delle misure alternative, tra cui la semilibertà, al fine di consentire lo svolgimento delle attività di cura, di assistenza familiare o di istruzione professionale già in corso nel periodo precedente la carcerazione, da utilizzare anche successivamente al passaggio in giudicato della sentenza. La legge introduce anche i permessi premio, concessi a quei detenuti che non risultano di particolare pericolosità sociale, e la liberazione anticipata, applicabile a ciascun condannato e che consiste nello sconto di quarantacinque giorni per ognisemestre scontato con regolare condotta.

La legge Gozzini permette, dunque, a chi sta in carcere di avviare un graduale percorso di rientro nella società, controllato e con tappe chiare, e a piccoli passi di "allenarsi alla legalità e alla libertà", consente in ogni caso di coltivare la speranza che ci sia sempre un'altra possibilità nella vita.

Dopo l'entrata in vigore della legge, per un lungo periodo si creò un sistema di accesso alle misure alternative contraddittorio e arbitrario: solo il condannato che disponeva di una buona difesa riusciva ad ottenere una misura alternativa, aspettando in carcere la decisione del magistrato di sorveglianza e finendo per scontare, tutta o in parte, la pena inflitta. Tali contraddizioni furono riviste dalla cd. L. Simeone Saraceni (L.27 maggio 1998, n.165), che amplia la possibilità di fruizione delle misure alternative, in particolar modo dell'affidamento in prova al servizio sociale per i condannati fino a tre anni di reclusione ed ha ispirato la legge n. 231 del 1999 che introduce il principio dell'incompatibilità del regime carcerario per i malati di Aids e quelli affetti da altre gravi malattie, in ragione dei maggiori rischi di contagio all'interno delle strutture penitenziarie. La legge si poneva in modo esplicito il raggiungimento di due obiettivi: agire sull'aumento della popolazione carceraria e accrescere la riduzione della recidiva anche perché, già in quel periodo, molti studi dimostravano l'esistenza di una relazione diretta tra le modalità in cui si sconta una pena e la commissione di nuovi reati.

A partire dagli anni '90, il sistema penitenziario italiano è messo a dura prova da una serie di situazioni di emergenza, dal terrorismo alla minaccia mafiosa, che portano ad un incremento del numero dei detenuti e al parallelo aumento delle misure di sicurezza (come l'introduzione del 41-bis) a discapito del trattamento rieducativo e del ricorso alle misure alternative alla detenzione.

La disciplina normativa, introdotta nel 1992 con l'art. 41.bis, ha subito modifiche sostanziali con le leggi n. 279 del 2002 e la legge n.94 del 2009 ed è specificamente regolata da Circolari amministrative.

Come si legge nella Premessa della Circolare Dap del 2 Ottobre del 2017 *sull'Organizzazione del circuito detentivo speciale previsto dall'art. 41 bis O.P.*, si tratta di "una misura di prevenzione che ha come scopo quello di evitare ... contatti e comunicazioni tra esponenti della

criminalità organizzata, detenuti o internati, all'interno degli istituti di pena nonché contatti e comunicazioni tra gli esponenti detenuti delle varie organizzazioni e quelli ancora operanti all'esterno. ... Le disposizioni impartite nelle pagine che seguono ... riguardano le modalità di contatto dei detenuti e degli internati sottoposti al regime tra loro e con la comunità esterna.”

La circolare indica in modo dettagliato le modalità con cui il regime va applicato.

“Il detenuto/internato può ... fruire di colloqui visivi della durata massima di un'ora, nella misura inderogabile di uno al mese da effettuarsi ad intervalli di tempo regolari. Il detenuto/internato può essere autorizzato a fruire di un colloquio telefonico mensile dopo i primi sei mesi di applicazione del regime, in alternativa al colloquio visivo.

I detenuti/internati al 4l bis possono permanere all'aperto per non più di due ore al giorno da trascorrere all'aria aperta o svolgendo attività ricreative/sportive in appositi locali adibiti a biblioteca, palestra e sala hobby.

I cancelli delle camere di detenzione devono rimanere chiusi durante l'intero arco della giornata salvo il tempo necessario alla movimentazione del detenuto/internato.

L'isolamento diurno impedisce al detenuto/internato ogni forma di comunicazione con altri detenuti/internati anche appartenenti al medesimo gruppo di socialità; ove necessario al fine di assicurare l'isolamento il blindato può essere chiuso. L'isolato ... fruisce della socialità e dell'ora d'aria da solo.”

Il presupposto di questo inasprimento è dato dalla constatazione che la detenzione ordinaria non spezza affatto il vincolo associativo e la persistenza di questo vincolo costituisce di per sé un pericolo per la sicurezza pubblica. Che i soggetti posizionati ai vertici delle associazioni mafiose continuino di regola ad esercitare durante lo stato di detenzione le prerogative connesse al loro ruolo è un dato di fatto in qualche modo acquisito nell'ordinamento. Tuttavia, l'estrema afflittività di tale strumento, discendente dalla severità delle restrizioni ma anche dalla durata delle stesse, suscita non pochi interrogativi sul limite della tollerabile compressione di diritti fondamentali, posto che il vigente ordinamento costituzionale si basa sul primato della persona umana e dei suoi diritti inviolabili, il riconoscimento e la garanzia dei quali l'art. 2 Cost. pone tra i principi fondamentali della Repubblica.

Nel giugno del 2000 viene adottato un nuovo Regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario (DPR 30 giugno 2000, n. 230), che si ispira alle “Regole minime per il trattamento dei detenuti” adottate dall'ONU nel 1955 e alle “Regole penitenziarie europee” del Consiglio d'Europa del 1987 e ribadisce la necessità, nonché il dovere, di umanizzare le condizioni di vita dei detenuti.

Il nuovo Regolamento prevede che l'istituto penitenziario debba assicurare l'esistenza di luoghi di pernottamento e di locali comuni per le attività da svolgersi durante il giorno, le singole camere devono essere dotate di finestre che consentano il passaggio dell'aria e della luce, di acqua calda e bidet (in particolare nelle sezioni femminili). Afferma che deve essere data massima attenzione all'alimentazione, poiché si deve tener conto, oltre che delle esigenze dietetiche, anche delle diverse usanze culturali e delle prescrizioni religiose a causa della eterogenea popolazione detenuta: prevede disposizioni apposite per i detenuti stranieri; predispone l'accertamento di eventuali maltrattamenti al momento dell'ingresso in carcere; indica le caratteristiche dei luoghi, interni ed esterni nei quali devono essere effettuati gli incontri con i familiari; dedica ampio spazio al volontariato; autorizza, infatti, l'ingresso in carcere a tutti coloro che dimostrano interesse e sensibilità per la condizione umana dei

sottoposti a misure privative della libertà e che danno prova di concrete capacità nell'assistenza a persone in stato di bisogno.

La legge n.67 del 2014 introduce nel nostro Ordinamento la possibilità di sospendere il processo, nella fase anteriore alla esecuzione della pena, per messa alla prova dell'imputato, nel solco del cosiddetto *probation* giudiziale e sulla falsa riga dell'analoga figura prevista dal rito minorile (D.P.R. n. 448/1988).

La messa alla prova prevista per gli adulti si discosta nettamente da quella minorile. La sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato minorenni mira a limitare le conseguenze di una permanenza nel circuito penitenziario, attivando un percorso di maturazione e cambiamento che, partendo da una riflessione critica del proprio passato, conduca il minore ad allontanarsi dalla scelta deviante, reinserendosi nella vita della collettività. La permanenza in carcere produce quello che Clemmer definisce come processo di *prisonizzazione*, che alimenta e approfondisce l'antisocialità del detenuto, rendendolo sempre più estraneo alla società civile e sempre più aderente alla subcultura della comunità del carcere. L'istituto della messa alla prova previsto dalla legge del 2014, invece, pur partendo dalle difficoltà del sistema penitenziario a causa del drammatico sovraffollamento delle carceri e dalle condanne della Corte europea dei diritti dell'uomo per violazione dell'art. 3 della Convenzione europea, pone l'organizzazione detentiva-penitenziaria italiana nel solco del rigoroso rispetto della dignità umana. In particolare, si colloca nel quadro della necessità di un'approfondito ripensamento del sistema processuale e sanzionatorio, spinto a favorire il ricorso a sanzioni non penali o comunque alternative alla detenzione per realizzare un'equilibrata *de-carcerizzazione*, dedicando particolare attenzione alla riparazione ed alla mediazione tra vittima e reo.

Incongruenze della riforma e boom penitenziario

Negli anni sono emerse ulteriori incongruenze tra i principi della riforma e la sua concreta attuazione. All'interno degli istituti, ad esempio, hanno continuato ad agire numerosi meccanismi farraginosi e preclusivi della fruizione di diritti fondamentali per i detenuti, a partire da quelli che riguardano i controlli sanitari fino ad arrivare ai rapporti con l'esterno - colloqui, visite, telefonate -, i cui passaggi burocratici sono ancora gestiti in modo non univoco e spesso poco efficace. Ciò è riscontrabile soprattutto nei metodi di lavoro utilizzati nei confronti di tossicodipendenti, omosessuali, transessuali, immigrati, giudicabili, giudicati in primo grado, definitivi, trattati, a differenza di quanto si impara nei corsi, in modo indifferenziato e spersonalizzato.

In questi anni tutto il sistema ha vissuto una fase di riassetto delle carriere, in cui il personale è spesso stato inserito in livelli differenti, senza una adeguata preparazione, determinando, così, instabilità organizzativa e scarsa interazione tra gli operatori del mondo penitenziario: addetti alla sorveglianza e figure preposte al trattamento rieducativo quali educatori, assistenti sociali e psicologi.

Non essendoci una cultura specialistica comune tra le diverse figure professionali, ognuno finisce per far riferimento a modelli esterni al contesto, acuendo le difficoltà in termini di collaborazione e determinando una generale perdita di senso e di incisività del proprio operare. Il senso di frustrazione che ne deriva può indurre tutti a perdere fiducia nel proprio lavoro e nella possibilità di riabilitazione del detenuto e di conseguenza ad accentuare un approccio di tipo puramente regolativo e burocratico. Per quanto concerne la polizia penitenziaria, poi, non

c'è stata negli ultimi anni una formazione culturale e professionale adeguata a fornire parametri riqualificanti, da utilizzare nel quadro delle nuove attività trattamentali previste dalla riforma. Tutto ciò si è a volte tradotto in uno sconfinamento in atteggiamenti autoritari, talora violenti: per prevenirli risultano di fondamentale importanza il corretto funzionamento delle strutture, l'efficienza dei servizi e l'adeguata preparazione degli operatori, visto che il carcere, come abbiamo detto, offre continue e pericolose tentazioni di violazione dei diritti.

In sintesi, il quadro delle carceri italiane si presenta oggi in maniera profondamente disomogenea: pochi sono i regolamenti interni regolarmente approvati e vigenti negli istituti, molte e variegata le prassi, vi è carenza di personale di polizia, il sovraffollamento è ormai una caratteristica comune a tutti gli istituti, così come l'elevato numero di tossicodipendenti, nonché l'elevato numero di atti di autolesionismo. Vi è, inoltre, un mancato adeguamento degli istituti (spesso per mancanza di fondi) a quanto richiesto dal nuovo regolamento di esecuzione, problema, questo, che rende impossibile introdurre docce in cella, sbarre che consentano il passaggio di luce naturale, nidi per i figli delle detenute madri, cucine comuni ogni 200 persone, in sostanza tutto ciò di cui hanno pieno diritto i detenuti sulla base del regolamento d'esecuzione del 2000.

Tale situazione si inserisce in un più preoccupante contesto sociale che vede protagonista, negli ultimi anni, un boom penitenziario che non conosce precedenti. A partire dagli anni '90 il numero di persone in stato di detenzione o in attesa di una probabile condanna è cresciuto rapidamente in quasi tutti i paesi nord-occidentali. Tutte le democrazie sviluppate procedono, ormai, alla costruzione di nuove carceri e incrementano le spese destinate alle forze di polizia e al personale carcerario adibito alla custodia.

È cambiato anche il clima culturale e le politiche penali, che vedevano il carcere come strumento di reinserimento sociale, stanno lasciando il campo a politiche che vedono la detenzione esclusivamente come strumento repressivo e incapacitante.

Secondo la concezione emergente la pena deve servire da deterrente e la prevenzione speciale deve limitarsi all'incapacitazione temporanea. Non si chiede al sistema penale di reinserire socialmente il reo: gli si chiede solo di metterlo, almeno per un certo periodo di tempo, in condizioni di non nuocere. Tale fenomeno affonda le sue radici nelle numerose problematiche che i governi occidentali sono chiamati ad affrontare. Oggi, per fronteggiare le masse di migranti ed emarginati, si fa ricorso alle mere misure incapacitanti, al mero contenimento.

Si può, inoltre, osservare un circolo vizioso che sembra aver accelerato con forza nell'ultimo decennio del secolo scorso: si osservano variazioni concomitanti piuttosto chiare tra aumento della popolazione detenuta e condannata, incremento della percezione sociale di insicurezza, inasprimento della domanda sociale di tipo punitivo (fortemente incoraggiata per via politica). Le politiche penali ruotano, infatti, intorno al tema, ormai diventato centrale, della sicurezza. Così, migranti, tossici e minori diventano, a volte, vittime di strumenti incapacitanti, poiché rappresentano nicchie di esclusione sociale in cui il cittadino non ama affatto identificarsi e da cui si sente fortemente minacciato. La parola d'ordine sicurezza interpreta, quindi, un sentimento diffuso e gli fornisce, semplificandone la complessità sociale, una risposta simbolica.

Spesso la pena sembra svincolata da ogni ipotesi di risocializzazione e reinserimento sociale e si ricorre ad essa, invece, in maniera simbolica, invocandone sempre più la severità. Lo scarso utilizzo di misure alternative al carcere a favore del ricorso a scelte di tipo contenitivo e di mero

controllo sembra indicare la loro riduzione a semplici strumenti di controllo sul territorio della crescente popolazione detenuta, che non è possibile o non è più necessario contenere all'interno degli istituti di pena.

3. I diritti dei detenuti

Il diritto ad una vita dignitosa. Il problema dei problemi: il sovraffollamento

In Italia il sovraffollamento è sempre stato uno dei problemi di cui maggiormente ha sofferto il sistema penitenziario. A causa delle condizioni di detenzione provocate dal sovraffollamento, la Corte europea ha una prima volta condannato l'Italia nel 2009, sulla base della proibizione della tortura e a pene e trattamenti inumani e degradanti, di cui all'art. 3 Cedu.

Il caso riguardava un cittadino della Bosnia-Erzegovina detenuto nel carcere romano di Rebibbia per scontare una sentenza di condanna. Il ricorrente invocava i parametri indicati dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura e dei trattamenti inumani e degradanti (CPT) che indicano in 7 metri quadrati la superficie minima auspicabile di cui ciascun detenuto deve poter disporre all'interno della propria cella.

Nella sentenza si legge: "Riferiva il ricorrente che nel corso della sua permanenza nel carcere romano aveva soggiornato in diverse celle, ciascuna di circa 16,20 metri quadrati, che aveva condiviso con altri detenuti. In particolare, il ricorrente si doleva del fatto che dal 30 novembre 2002 al 15 aprile 2003 aveva dovuto dividere la cella con altre cinque persone, ognuna delle quali poteva disporre di una superficie di circa 2,70 metri quadrati, mentre dal 15 aprile al 20 ottobre 2003 aveva condiviso la cella con altri quattro detenuti, disponendo così ciascun detenuto, in media, di una superficie di 3,40 metri quadrati."

La Corte condanna l'Italia per violazione dell'art 3 della Convenzione, che, scrive, "sancisce uno dei valori fondamentali di tutte le società democratiche, ed impone allo Stato di assicurare che le condizioni detentive siano compatibili con il rispetto della dignità umana, che le modalità di esecuzione della pena non sottopongano l'interessato ad un disagio o ad una prova d'intensità superiore al livello di sofferenza che discende, inevitabilmente, dallo stato di privazione della libertà personale, e che, tenuto conto delle esigenze pratiche della reclusione, la salute e il benessere del detenuto siano adeguatamente garantite".

Nonostante lo Stato italiano abbia tentato di arginare il problema, le misure adottate, più idonee a fronteggiare situazioni emergenziali, non si tradussero in riforme strutturali del sistema penitenziario e penale per cui, nel 2013, la Corte condannò nuovamente l'Italia per la violazione dell'art 3 della Convenzione, ritenendo che le condizioni di vita dei detenuti integravano i requisiti necessari per la sottoposizione degli stessi a trattamenti inumani e degradanti

La pronuncia della Corte EDU emessa l'8 gennaio 2013, nota come sentenza Torreggiani dal nome di uno dei ricorrenti, è una pronuncia storica che arricchisce il panorama del diritto penale europeo con significative ricadute nell'ordinamento dello stato convenuto, l'Italia.

Il perdurante fenomeno del sovraffollamento nelle carceri italiane induce la Corte a procedere all'esame congiunto di 7 differenti ricorsi, emettendo una sentenza pilota, strumento cui la Corte ricorre in presenza di ripetuti ricorsi: ne riunisce alcuni valutandoli contestualmente, rinviando poi l'esame dei casi omogenei in relazione ai quali sospende il giudizio.

La ripetitività dei ricorsi delinea, dunque, una violazione sistematica di uno dei diritti tutelati dalla Convenzione da parte dello stato italiano.

Qualora accerti la violazione, la Corte, dopo la pronuncia della sentenza pilota, invita lo stato convenuto ad adeguare la legislazione nazionale alla Convenzione, indicando le misure di carattere generale che il governo è tenuto ad adottare entro un lasso di tempo prestabilito. Decorso infruttuosamente il termine senza che il convenuto abbia adottato le misure in questione, la Corte passerà ad esaminare i ricorsi omogenei, esponendo lo Stato al rischio di ulteriori condanne.

La gestione del sovraffollamento

La prassi e il diritto nazionale contengono, in realtà, un'articolata disciplina in materia, che trova conferma nell'art 6 della legge n. 354 del 26 luglio 1975, la legge sull'ordinamento penitenziario, che recita quanto segue: *“I locali nei quali si svolge la vita dei detenuti e degli internati devono essere di ampiezza sufficiente, illuminati con luce naturale e artificiale in modo da permettere il lavoro e la lettura; aerati, riscaldati ove le condizioni climatiche lo esigono, e dotati di servizi igienici riservati, decenti e di tipo razionale. [...] I locali destinati al pernottamento consistono in camere dotate di uno o più posti”*.

Inoltre, secondo quanto emerge dai rapporti generali del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e dei trattamenti inumani e degradanti (CPT), lo spazio auspicabile per le celle collettive è di ben 4 m² e il problema è ancora più grave se si tiene conto che tutti i servizi e le attività in un carcere sono influenzati negativamente dall'eccessivo numero di detenuti, poiché, se occorre farsi carico di un numero di detenuti maggiore rispetto a quello per il quale l'istituto è stato progettato, la qualità complessiva della vita in un istituto si abbassa, anche in maniera significativa.

La decisione della Corte merita, però, delle precisazioni, in merito alle argomentazioni addotte dalla stessa a sostegno della condanna che testimoniano il complesso iter decisionale sfociato poi nella sentenza.

In primo luogo la Corte afferma che, anche se le misure privative della libertà comportano inevitabilmente alcuni inconvenienti, ciò non fa perdere al detenuto il beneficio dei diritti sanciti dalla Convenzione, anche perché la persona incarcerata ha bisogno di una maggiore tutela proprio per la vulnerabilità della sua situazione e per il fatto di trovarsi totalmente sotto la responsabilità dello Stato. La Corte ricorda pertanto che l'articolo 3 pone a carico delle autorità un obbligo positivo che consiste nell'assicurare che ogni prigioniero sia detenuto in condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana, che le modalità di esecuzione della misura non sottopongano l'interessato ad uno stato di sconforto né ad una prova d'intensità che ecceda l'inevitabile livello di sofferenza inerente alla detenzione.

In secondo luogo la Corte afferma che, sebbene nulla suggerisce che vi sia stata intenzione di umiliare o di degradare i ricorrenti, l'assenza di un tale scopo non può escludere una constatazione di violazione dell'articolo 3, se si tengono anche in considerazione gli ulteriori trattamenti denunciati dai ricorrenti, come la mancanza di acqua calda nonché l'illuminazione e la ventilazione insufficienti nelle celle del carcere in cui si trovavano i ricorrenti.

La Corte pertanto “invita l'Italia a risolvere il problema strutturale del sovraffollamento delle carceri, incompatibile con la Convenzione” e, preso atto dell'alto tasso di sovraffollamento delle carceri, che rappresenta un “problema sistemico risultante da un malfunzionamento cronico proprio del sistema penitenziario italiano”, esorta gli Stati, come l'Italia, che non siano in grado di garantire a ciascun detenuto condizioni detentive conformi all'articolo 3 della

Convenzione, ad agire in modo da ridurre il numero di persone incarcerate, in particolare attraverso una maggiore applicazione di misure punitive non privative della libertà e tramite una riduzione al minimo del ricorso alla custodia cautelare in carcere.

Alle pressanti richieste della Corte, l'Italia risponde con una serie di decisioni:

- a) introduzione della cd. liberazione anticipata speciale, che consente di decurtare 45 giorni per ogni semestre di pena scontata sulla base della prova concreta della partecipazione del condannato all'attività di rieducazione;
- b) il potenziamento delle misure alternative quali l'affidamento in prova per i condannati con pene anche residue fino a 4 anni;
- c) la possibilità di applicare anche più di due volte l'affidamento in prova terapeutico per condannati tossicodipendenti e alcolodipendenti;
- d) la previsione dello spaccio di sostanze stupefacenti di lieve entità come autonoma figura di reato speciale, con l'abbassamento della pena detentiva da sei a cinque anni. Per quanto riguarda gli stranieri, il potenziamento dell'istituto dell'espulsione. Si tratta di interventi deflattivi particolarmente importanti, giacché i tossicodipendenti e gli stranieri rappresentano due delle categorie di detenuti più numerose negli istituti di pena;
- e) le procedure per il controllo elettronico in caso di arresto domiciliare, nonché di esecuzione presso il domicilio di pene detentive non superiori ai 18 mesi
- f) Viene introdotta la "sorveglianza dinamica" o "regime aperto», fondata su separazione degli spazi destinati al riposo da quelli riservati ai momenti di socialità e allo svolgimento delle attività trattamentali. La sicurezza penitenziaria deve essere garantita per il tramite di controlli che seguono le regole proprie della nuova concezione di sorveglianza

Il diritto all'istruzione

Per quanto riguarda il diritto all'istruzione, è ancora una volta la riforma del 1975 a porre particolare attenzione all'aspetto rieducativo della detenzione e agli strumenti utili per raggiungerlo. L'impostazione culturale che ha ispirato il testo dell'Ordinamento Penitenziario è quella di ritenere la detenzione non uno stato definitivo ma uno stato transitorio, un momento in cui il detenuto ha la possibilità di crescere sia a livello personale, sia nei confronti della società. Le norme sull'ordinamento penitenziario e il relativo Regolamento di esecuzione affermano che, poiché tutti hanno diritto ad un percorso scolastico e alla formazione per almeno dodici anni, esso deve essere garantito anche in carcere. A tal fine il Provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria dovrà disporre, di concerto con il dirigente dell'Ufficio scolastico regionale, la dislocazione ed il tipo di corsi da istituire nell'ambito del provveditorato e, sulla base di protocolli d'intesa tra i Ministeri preposti, provvedere all'attivazione, lo svolgimento ed il coordinamento dei corsi di istruzione stabiliti.

Poiché la direzione dell'istituto deve dare la possibilità a tutti di potervi partecipare, anche a chi è già impegnato nel lavoro o in altre attività interne, *è necessario evitare una sovrapposizione delle attività trattamentali e si devono regolamentare i trasferimenti degli studenti reclusi, in quanto il trasferimento resta una delle principali cause che spingono ad abbandonare gli studi.*

Per quanto riguarda la scuola superiore vi è la possibilità di istituirla all'interno dell'istituto penitenziario, con le procedure previste dagli ordinamenti scolastici e *"i più capaci e meritevoli hanno diritto a frequentare l'università.* Per garantire a tutti la possibilità di studiare è prevista l'individuazione, all'interno dell'istituto penitenziario *"i detenuti e gli internati, studenti*

universitari, sono assegnati, ove possibile, in camere e reparti adeguati allo svolgimento dello studio, rendendo, inoltre, disponibili per loro, appositi locali comuni” e possono essere autorizzati a tenere nella propria camera i libri, le pubblicazioni e tutti gli strumenti didattici necessari al loro studio.

L’Ordinamento Penitenziario e il relativo Regolamento di esecuzione prevedono l’organizzazione di corsi di scuola dell’obbligo e di addestramento professionale, mentre per quelli d’istruzione superiore usano un linguaggio meno prescrittivo: *"possono essere istituite scuole di istruzione secondaria"*. Impegnano ciascun istituto penitenziario a costituire una commissione didattica (composta da direttore, responsabile dell’area trattamentale e dagli insegnanti) con il compito di formulare il progetto di istruzione.

L’istruzione in carcere, oltre che un diritto costituzionale, è anche un elemento del "trattamento rieducativo" del condannato, cioè di un programma di interventi da attuare "secondo un criterio di individualizzazione", al fine di “promuovere un processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, nonché delle relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo a una costruttiva partecipazione sociale". Nonostante ciò la normativa penitenziaria non riconosce con chiarezza all’istruzione quella priorità che meriterebbe in quanto diritto costituzionale, così come per il lavoro. In alcuni passi essa sembra essere concepita alla stessa stregua di altre attività "trattamentali", quali quelle sportive e culturali. Se è vero che non si può obbligare degli adulti a recuperare la scolarità non completata, non si può accettare che la frequenza scolastica sia presentata al detenuto come una tra le tante opportunità di trattamento rieducativo, a cui per di più deve spesso rinunciare in caso di coincidenza con l’orario delle attività lavorative.

Con il Decreto interministeriale 12 marzo 2015 *“Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell’autonomia organizzativa e didattica dei Centri Provinciali per l’istruzione degli adulti”* sono state definite le indicazioni per il passaggio della scuola in carcere al nuovo ordinamento dell’istruzione degli adulti, a norma del D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263

Il nuovo assetto organizzativo e didattico vede nei Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA) una tipologia di istituzione scolastica che realizza i percorsi di scuola primaria e di certificazione linguistica (Percorsi di primo livello) e - mediante specifici accordi con le istituzioni scolastiche di secondo grado - i percorsi di istruzione secondaria (Percorsi di secondo livello).

I Percorsi di istruzione di primo livello sono articolati in due periodi didattici e finalizzati:

al conseguimento, al termine del primo periodo didattico (della durata di 400 ore che possono essere incrementate con ulteriori 200 ore in assenza della certificazione conclusiva della scuola primaria), del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione (ex licenza media inferiore);

al conseguimento, al termine del secondo periodo didattico (della durata di 825 ore) della certificazione attestante l’acquisizione delle competenze di base connesse all’obbligo di istruzione ex DM 139/07 relative alle attività ed agli insegnamenti generali comuni a tutti gli indirizzi degli istituti professionali e tecnici (biennio dei citati corsi di scuola media superiore).

Per l’utenza straniera il nuovo assetto didattico prevede lo svolgimento di percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana, finalizzati al conseguimento di una certificazione attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo (art. 4, comma 1, lett. c del Regolamento).La

loro durata è di 200 ore, di cui 20 da destinare ad attività di accoglienza, orientamento ed eventuale rinforzo per consentire agli allievi stranieri di fruire efficacemente del corso di studi. I Percorsi di istruzione di secondo livello sono finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione tecnica, professionale e/o artistica e sono realizzati dalle istituzioni scolastiche presso le quali funzionano i percorsi di istruzione tecnica, professionale ed artistica, collegate ai CPIA mediante specifici accordi.

I Percorsi di secondo livello sono articolati in tre periodi didattici:

- primo periodo didattico finalizzato all'acquisizione della certificazione per l'ammissione al secondo biennio del liceo artistico e/o dei percorsi degli istituti tecnici o professionali, in relazione all'indirizzo scelto dallo studente;
- secondo periodo didattico finalizzato all'acquisizione della certificazione per l'ammissione all'ultimo anno del liceo artistico e/o dei percorsi degli istituti tecnici o professionali, in relazione all'indirizzo scelto dallo studente;
- terzo periodo didattico finalizzato all'acquisizione del diploma di liceo artistico e/o di istruzione tecnica o professionale, in relazione all'indirizzo scelto dallo studente.

Il nuovo sistema, infine, intende valorizzare il patrimonio culturale e professionale della persona, mediante la ricostruzione della storia individuale ed il riconoscimento delle competenze/conoscenze acquisite. Prevede - infatti - che i percorsi di istruzione siano organizzati in modo tale da consentire la personalizzazione dell'iter formativo in base ad un Patto formativo individuale, la cui definizione spetta alla Commissione dei docenti.

Corsi di formazione professionale

Sono organizzati a seguito di accordi con le Regioni, gli Enti locali competenti e le Agenzie formative accreditate dalle Regioni, in base alle esigenze della popolazione detenuta ed alle richieste del mercato del lavoro.

Le Direzioni possono progettare anche attività formative per rispondere ad esigenze del lavoro penitenziario.

La realtà, però, è ben diversa: non si conoscono protocolli d'intesa recenti sulla materia e le commissioni educative non sempre funzionano come dovrebbero.

A causa poi del problema del sovraffollamento, non solo non esistono spazi che consentano lo studio e la concentrazione, ma in alcuni istituti mancano addirittura locali idonei (e anche quelli non idonei) e attrezzature.

Un altro aspetto particolarmente carente è quello relativo all'assenza di una formazione specifica, sia in ingresso che in itinere, degli insegnanti al cui senso di responsabilità è affidato la progettazione e la realizzazione dell'attività didattica. Quando il funzionamento di un servizio viene lasciato alle virtù dei singoli, è inevitabile che non funzioni come dovrebbe.

Studiare all'università

Portare l'Università in carcere, permettendo ai detenuti di studiare e di laurearsi, significa offrire alle persone che vivono in stato di detenzione una nuova opportunità di realizzare il loro potenziale e di riscattare il proprio futuro.

Il diritto dei detenuti a proseguire gli studi fino ad arrivare all'Università è uno di quei diritti espressi e garantiti almeno "sulla carta".

In realtà la riforma dell'ordinamento carcerario del 1975 non parla di un vero e proprio "diritto" ma afferma solo che "è agevolato il compimento degli studi dei corsi universitari ed

equiparati". Il DPR n.431 del 1976 dedica due articoli (il 42 e il 44) agli studi universitari e ribadisce che l'agevolazione debba concretizzarsi in *"opportune intese con le autorità accademiche per consentire agli studenti di usufruire di ogni possibile aiuto e di sostenere gli esami"*; afferma che gli studenti possono essere esonerati dal lavoro, a loro richiesta, che vengono rimborsate loro le spese sostenute per tasse, contributi scolastici e libri di testo e viene corrisposto *"un premio di rendimento nella misura stabilita dal Ministero"*.

Negli anni successivi, si avviano in Italia molte esperienze in differenti istituti attraverso l'impegno di un numero crescente di Università, ma poco cambia sul piano normativo.

Nel 2000, il DPR n. 230 aggiunge un comma all'art.44 e pone l'attenzione sull'esigenza di garantire alcune condizioni che rendano più facile l'impegno per lo studio: *"I detenuti e internati, studenti universitari, sono assegnati, ove possibile, in camere reparti adeguati allo svolgimento dello studio, rendendo, inoltre, disponibili per loro, appositi locali comuni. Gli studenti possono essere autorizzati a tenere nella propria camera e negli altri locali di studio, i libri, le pubblicazioni e tutti gli strumenti didattici necessari al loro studio"*. È un passo avanti ma si usa ancora un linguaggio che mostra la mancata centralità del tema: *"ove possibile"*, *"possono"* essere autorizzati ... nessun reale dovere è in capo ai responsabili degli istituti, sia per le situazioni dei detenuti *"comuni"*, sia, a maggior ragione, per quei detenuti che si trovano in sezioni connotate da esigenze di maggiore controllo (come i vari reparti per *"protetti"*, *"incolumi"*, collaboratori di giustizia, i reclusi nei circuiti dell'alta sicurezza o in 41 bis). L'unica disposizione formulata in termini indicativi, subordinata solamente all'impegno a superare gli esami e al versare in condizioni economiche disagiate, ovvero il rimborso delle spese sostenute per tasse, contributi e libri, non risulta mai applicata, né qualche detenuto studente ha mai ricevuto il previsto premio di rendimento.

In tempi più recenti, nonostante la questione del diritto allo studio universitario continua ad essere all'attenzione di molti, il tema continua ad essere trattato nei termini di una *"agevolazione"* e non di un diritto. L'unica variazione interessante è quella relativa all'art. 42 e riguarda i trasferimenti. Si prospettano due cose importanti: da un lato, l'esigenza di considerare lo studio (dunque anche la non interruzione di percorsi universitari avviati), tra i criteri da tenere in conto per la disposizione di trasferimenti; dall'altro, la necessità di dare risposta entro termini ragionevoli alle richieste di trasferimento per motivi di studio, per poter frequentare un corso di laurea in una università che offra questa opportunità ai detenuti che si trovano in un determinato carcere.

La realtà ancora una volta è, però, molto distante.

La situazione in Italia

La Conferenza Nazionale dei Delegati dei Rettori per i Poli Universitari Penitenziari (CNUPP), istituita presso la CRUI il 9 aprile 2018, rappresenta la formalizzazione del Coordinamento dei responsabili di attività di formazione universitaria in carcere, con l'obiettivo di:

- svolgere attività di promozione, riflessione e indirizzo del sistema universitario nazionale e dei singoli Atenei in merito alla garanzia del diritto allo studio delle persone detenute o in esecuzione penale esterna o sottoposte a misure di sicurezza detentive
- offrire alle persone ristrette opportunità di percorsi universitari in maniera diffusa, anche in aree geografiche in cui oggi esse sono assenti o poco strutturate, affinché il diritto allo studio sia fruibile indipendentemente dall'istituzione penitenziaria in cui chi ne ha interesse si trova recluso.

Vengono perciò definite, partendo dalle buone prassi sperimentate e dalle molte criticità rilevate in ognuna delle esperienze sviluppate negli anni precedenti, delle linee-guida sulle condizioni che – in ogni Ateneo – possono meglio favorire percorsi di studio per questa particolare categoria di studenti, sostenere l’impegno di docenti e funzionari nell’organizzazione delle attività didattiche e delle pratiche amministrative e, non ultimo, favorire l’incontro tra l’universo carcerario e la comunità universitaria nel suo insieme.

Il protocollo d’intesa che definisce le modalità per il confronto permanente tra CNUPP e DAP è siglato nel Settembre del 2019.

La realtà dei Poli Universitari Penitenziari italiani, iniziata più di venti anni fa a Torino, è stata replicata, pur con differenze locali, in numerose altre sedi universitarie.

Nei quattro anni di vita della CNUPP - Conferenza Nazionale Universitaria dei Poli Penitenziari-, gli Atenei aderenti con studenti attivi sono passati da 27 nel 2018/19 a 34 nel 2020/21 più 7 in fase di attivazione; gli Istituti Penitenziari in cui operano i Poli Universitari Penitenziari da 70 a 82; il numero di studenti iscritti da 796 a 1246 .Tra questi dati spicca l’incremento della componente femminile, che passa da appena 28 studentesse nel 2018-19 a 45 nel 2021-22, un calo rispetto al precedente A.A. nel quale erano 64.



MONITORAGGIO CNUPP A.A. 2021/2022

A.A. 2021/22 - UNIVERSITÀ ADERENTI A CNUPP CON ISCRITTI

1	Abruzzo - Università dell'Aquila
2	Abruzzo - Università di Teramo
3	Abruzzo - Università Gabriele D'Annunzio di Chieti e Pescara
4	Calabria - Università di Catanzaro - Magna Grecia
5	Calabria - Università della Calabria
6	Campania - Università della Campania "Luigi Vanvitelli"
7	Campania - Università di Napoli Federico II
8	Emilia-Romagna - Università di Bologna
9	Emilia-Romagna - Università di Ferrara
10	Emilia-Romagna - Università di Parma
11	Lazio - Università di Cassino e del Lazio Meridionale
12	Lazio - Università Roma Tre
13	Liguria - Università di Genova
14	Lombardia - Università di Brescia
15	Lombardia - Università di Milano
16	Lombardia - Università di Milano-Bicocca
17	Marche - Università "Carlo Bo" di Urbino
18	Piemonte - Università di Torino
19	Puglia - Università del Salento
20	Sardegna - Università di Cagliari
21	Sardegna - Università di Sassari
22	Sicilia - Università di Catania
23	Sicilia - Università di Messina
24	Sicilia - Università di Palermo
25	Toscana - Università di Firenze
26	Toscana - Università di Pisa
27	Toscana - Università di Siena
28	Toscana - Università per stranieri di Siena
29	Trentino-Alto Adige - Università di Trento
30	Umbria - Università di Perugia
31	Veneto - Università di Padova
32	Lazio - Università di Roma Tor Vergata
33	Lazio - Università di Roma La Sapienza
34	Lazio - Università della Tuscia

Tabella 1

A.A. 2021/22 - UNIVERSITÀ ADERENTI A CNUPP IN FASE DI ATTIVAZIONE

1	Emilia-Romagna - Università di Modena e Reggio Emilia
2	Marche - Università di Macerata
3	Piemonte - Università del Piemonte orientale "Amedeo Avogadro"
4	Puglia - Politecnico di Bari
5	Puglia - Università di Bari
6	Puglia - Università di Foggia
7	Sicilia - Libera Università della Sicilia Centrale "KORE" di Enna

Tabella 2

A.A. 2021-2022 - NUMERO STUDENTI PER ISTITUTI

1	Abruzzo - L'Aquila	11	47	Lombardia - Vigevano	6
2	Abruzzo - Lanciano	1	48	Lombardia - Voghera	1
3	Abruzzo - Pescara	6	49	Marche - Fossombrone	18
4	Abruzzo - Sulmona	21	50	Piemonte - Asti	2
5	Abruzzo - Teramo	13	51	Piemonte - Novara	1
6	Calabria - Castrovillari	1	52	Piemonte - Saluzzo	25
7	Calabria - Catanzaro	28	53	Piemonte - Torino	29
8	Calabria - Cosenza	10	54	Puglia - Lecce	15
9	Calabria - Laureana di Borrello	1	55	Puglia - Taranto	1
10	Calabria - Vibo Valentia	1	56	Sardegna - Alghero	8
11	Calabria - Paola	6	57	Sardegna - Cagliari Uta	4
12	Calabria - Rossano	12	58	Sardegna - Nuoro	8
13	Campania - Benevento	1	59	Sardegna - Oristano	8
14	Campania - Napoli Secondigliano	60	60	Sardegna - Sassari	10
15	Campania - Pozzuoli	6	61	Sardegna - Tempio Pausania	27
16	Campania - S. Maria Capua Vetere	1	62	Sicilia - Augusta	14
17	Emilia-Romagna - Bologna	45	63	Sicilia - Caltagirone	13
18	Emilia-Romagna - Castelfranco Emilia	1	64	Sicilia - Catania Bicocca	6
19	Emilia-Romagna - Ferrara	3	65	Sicilia - Catania Piazza Lanza	4
20	Emilia-Romagna - Parma	35	66	Sicilia - Enna	1
21	Emilia-Romagna - Reggio Emilia	1	67	Sicilia - Giarre	1
22	Emilia-Romagna - IPM Bologna	4	68	Sicilia - Messina	10
23	Friuli-Venezia Giulia - Tolmezzo	2	69	Sicilia - Noto	2
24	Lazio - Cassino	12	70	Sicilia - Palermo Pagliarelli	10
25	Lazio - Civitavecchia Casa circondar.	11	71	Sicilia - Palermo Ucciardone	3
26	Lazio - Frosinone	13	72	Sicilia - Siracusa	6
27	Lazio - Paliano	2	73	Toscana - Arezzo	1
28	Lazio - Rieti	1	74	Toscana - Firenze Mario Gozzini	1
29	Lazio - IPM Roma "Casal del Marmo"	1	75	Toscana - Firenze Sollicciano	4
30	Lazio - Roma Rebibbia	23	76	Toscana - Livorno	14
31	Lazio - Roma Rebibbia femminile	12	77	Toscana - Massa	3
32	Lazio - Roma Rebibbia III casa	3	78	Toscana - Pisa	14
33	Lazio - Roma Rebibbia N. Complesso	53	79	Toscana - Porto Azzurro	26
34	Lazio - Velletri	12	80	Toscana - Prato	30
35	Lazio - Viterbo	25	81	Toscana - San Gimignano	45
36	Liguria - Genova Marassi	22	82	Toscana - Siena	1
37	Liguria - Genova Pontedecimo	10	83	Toscana - Volterra	27
38	Liguria - La Spezia	1	84	Trentino-Alto Adige - Trento	2
39	Liguria - Sanremo	3	85	Umbria - Spoleto	25
40	Lombardia - Bollate	61	86	Umbria - Terni	13
41	Lombardia - Brescia Canton Mombello	1	87	Veneto - Padova Casa circondariale	3
42	Lombardia - Brescia Verzano	2	88	Veneto - Padova Casa di reclusione	40
43	Lombardia - Milano S. Vittore femminile	1	89	Veneto - Rovigo	2
44	Lombardia - Monza	5	90	Veneto - IPM Treviso	1
45	Lombardia - Opera	76	91	Veneto - Verona	1
46	Lombardia - Pavia	9			

Tabella 4

La costituzione della CNUPP ha permesso agli Atenei impegnati a garantire il diritto agli studi universitari per le persone private della libertà personale di agire in maniera coordinata e interloquire sia con il sistema universitario sia con quello penitenziario. Le interazioni avviate con il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, in particolare con la Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento del DAP, ha permesso di siglare nel settembre del 2019 un protocollo d'intesa che definisce le modalità per il confronto permanente tra CNUPP e DAP. Nel 2021 sono state emanate le *Linee guida sui percorsi di studio universitario delle persone in esecuzione pena e sulle modalità di collaborazione tra le Università, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria e gli Istituti Penitenziari*.

Obiettivi della CNUPP nel prossimo futuro sono:

- migliorare la qualità della formazione delle persone detenute impegnate in percorsi di studio universitario, anche attraverso modelli didattici innovativi; è in corso una prima sperimentazione per adottare strumenti per la didattica a distanza anche oltre la pandemia;
- migliorare le performances degli studenti (diminuzione degli abbandoni, incremento degli esami sostenuti e del numero dei laureati);
- lavorare al raccordo con l'istruzione secondaria superiore all'interno degli Istituti e Università.
- Impegni sono inoltre previsti sul fronte della formazione del personale dell'Amministrazione Penitenziaria (polizia penitenziaria e operatori dell'area trattamentale), nonché per lo sviluppo di attività di ricerca sulle problematiche carcerarie.

La presenza delle Università nei luoghi di detenzione ha, in questo senso, una profonda valenza culturale per la più ampia riflessione sul significato della pena e dell'esecuzione penale; può

consentire di trasformare la detenzione da un tempo “sospeso” a un periodo fecondo, in cui il cittadino condannato possa intraprendere percorsi formativi anche di alto livello, che gli consentano di investire sul proprio capitale umano - strumento indispensabile per ridurre i rischi di recidiva - con benefici sia per il singolo che per la società. (Dal Comunicato stampa dell’Università del Salento sull’avvenimento)

Il diritto al lavoro. Il lavoro penitenziario da obbligo a privilegio

L'art. 15 dell'ordinamento penitenziario, legge 26 luglio 1975 n. 354, individua il lavoro come uno degli elementi cardine del trattamento rieducativo stabilendo che, salvo casi di impossibilità, al condannato e all'internato è assicurata un'occupazione lavorativa.

Nel nuovo regolamento del 2018, svolgere un'attività lavorativa diventa una condizione principale che deve essere sempre incoraggiata, in quanto, essendo il lavoro un elemento costitutivo nella nostra società, potrebbe favorire quel processo di reinserimento sociale di cui tanto si discute. L'intento del legislatore è quello di spingere il detenuto o l'internato a svolgere un lavoro qualificato e professionale, richiesto sul mercato del lavoro esterno. A tal proposito *«Il lavoro penitenziario non ha carattere affittivo ed è remunerato» [...] «l'organizzazione e i metodi di lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società libera»*. In più, il lavoro deve tener conto delle preferenze e delle attitudini personali, nonché delle attività svolte precedentemente. Il lavoro penitenziario - obbligatorio per i condannati - non viene più considerato come un fattore di ulteriore afflizione, piuttosto dovrà rispettare appieno i principi legati al reinserimento sociale. 128 Le ore di lavoro non possono superare i limiti stabiliti dalla legge e deve essere garantito il riposo festivo e la tutela previdenziale. Non viene riconosciuto il diritto alle ferie.

Nel nuovo OP il lavoro penitenziario, ad eccezione di quello in semilibertà, può esser svolto o come lavoro presso l'amministrazione penitenziaria, oppure come lavoro presso imprese pubbliche e private (ex art.21). Il lavoro esterno - ex art.21 OP - è un beneficio concesso dal direttore dell'istituto di pena, che consiste nella possibilità di uscire dal carcere per svolgere un'attività lavorativa, anche autonoma, oppure per frequentare un coro di formazione professionale. La L.8 marzo 2001, n.40 ha introdotto la possibilità di ammettere al lavoro esterno le madri di bambini di età inferiore ai 10 anni (o i padri, se la madre è impossibilitata), per prestare assistenza ai figli (art.21 bis OP). Possono accedervi: gli imputati - previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria - i condannati e gli internati per reati diversi da quelli previsti all'art.4 bis OP, i condannati per i reati previsti all'art.4bis O - dopo l'espiazione di un terzo della pena e di non oltre 5 anni - i condannati all'ergastolo, dopo l'espiazione di almeno dieci anni. Gli altri possono accedervi solo in presenza di determinate condizioni previste dalla legge. L'ammissione al lavoro esterno deve essere prevista nel programma di trattamento.

Per quanto riguarda l'aspetto retributivo, la legge non parla di retribuzione ma di mercede e remunerazione, stabilendo che le mercedi siano equitativamente stabilite in misura non inferiore ai due terzi delle tariffe sindacali.

Ne abbiamo parlato a Lecce il 17 Giugno 2019 nell'Auditorium del Museo Castromediano in un incontro sul tema del lavoro in carcere, con particolare riferimento al lavoro di pubblica utilità, organizzato dalla C.C. Borgo San Nicola di Lecce.

Il tema del lavoro in carcere è di particolare rilevanza. Risorsa “rara” già fuori, nella società, il lavoro

è , dentro, un obiettivo particolarmente ambito ma molto difficile da raggiungere.

Durante l'incontro sono state analizzate tutte le potenzialità, ma anche tutte le criticità di una modalità di lavoro destinato ai detenuti, il lavoro di pubblica utilità, che la Riforma dell'Ordinamento Penitenziario del 2018 ha scelto di incentivare.

Riporto qui il mio intervento.

Sentiamo parlare e leggiamo alternativamente di “lavoro carcerario”, “lavoro dei detenuti”, “lavoro penitenziario”, come fossero sinonimi; anche la letteratura di tipo scientifico, sociologico o giuslavorista, utilizza una di queste espressioni senza darne una definizione, esplicitarne il contenuto o indicarne l'ambito di applicazione. In realtà sono espressioni che contengono profonde differenze.

Proviamo a chiarirne l'ambito semantico di riferimento.

Fino alla grande Riforma del '75, l'espressione più utilizzata anche in letteratura per indicare tutti quei rapporti di lavoro presenti negli istituti penitenziari, che vedono i detenuti in qualità di prestatori di lavoro, è stata “lavoro carcerario”.

A partire dal 1975, però, lo stesso termine “carcere” scompare quasi completamente sia dai testi della legge di riforma n.354, sia dai successivi Regolamenti attuativi, quasi a voler eliminare ciò che la parola richiamava con il suo riferimento alla radice latina del termine, il verbo coercere, costringere, rinchiodere, che evocava un luogo chiuso, marcato da afflizione, punizione, segregazione. Qualcosa che, in quel contesto di riforma, appariva in contrasto con i nuovi orientamenti che attribuivano alla pena una finalità principalmente rieducativa.

In realtà la parola “carcere” e il corrispondente aggettivo rimangono soprattutto nel linguaggio comune e non scompaiono del tutto neppure nella letteratura per indicare sia gli istituti penitenziari che tutto ciò si riferisce alla pena detentiva.

Successivamente all'emanazione dell'Ordinamento Penitenziario, l'espressione “lavoro carcerario” viene percepita per così dire come antiquata ma soprattutto come inadeguata ad esprimere il senso della complessità delle situazioni cui si riferiva, poiché limitava il suo raggio di riferimento al solo rapporto di lavoro posto in essere all'interno degli istituti penitenziari, lasciando fuori tutti quei rapporti di lavoro che si svolgono all'esterno o sono prestati da soggetti beneficiari di una misura alternativa alla detenzione.

Buona parte della dottrina, da quel momento, ha preferito adottare l'espressione “lavoro dei detenuti”, ritenendola più adeguata e inclusiva di molte delle situazioni che caratterizzano i rapporti di lavoro e le attività svolte dai soggetti in esecuzione penale, non solo dentro il carcere ma anche all'esterno, sia per il tempo strettamente necessario alla prestazione dell'attività lavorativa, sia nelle situazioni di semilibertà.

In realtà l'espressione “lavoro dei detenuti” non comprende tutta la casistica esistente: non rientrano nella nozione di “lavoro dei detenuti” tutte quelle situazioni che vedono coinvolti come prestatori di lavoro detenuti in affidamento ai servizi sociali e quindi formalmente “scarcerati”, il lavoro di pubblica utilità e tutte quelle forme di lavoro prescritte, con finalità rieducativa e risarcitoria, in sostituzione della pena detentiva.

Anche per questi motivi, numerosi autori hanno ritenuto più corretto utilizzare l'espressione “lavoro penitenziario” che consente di includere in questa definizione la maggior parte delle occorrenze possibili.

L'espressione è mutuata dalla definizione utilizzata nel Libro bianco sull'organizzazione e la gestione delle lavorazioni penitenziarie che parla di “prison work” (prizen weark) e lo definisce

come “l’attività intrapresa da una persona sottoposta a misure di restrizione della libertà” e quindi non necessariamente di tipo detentivo.

Rientrano, infatti, in questa definizione i rapporti di lavoro riguardanti i detenuti beneficiari di una misura alternativa alla detenzione. Possono, infine, rientrare a buon diritto nella categoria del lavoro penitenziario tutte quelle forme di lavoro prestate da soggetti condannati alla pena del lavoro sostitutivo o al lavoro di pubblica utilità, anche se in questo caso il riferimento alla parola “lavoro” è in senso lato, trattandosi di attività prestate a titolo gratuito a favore di istituzioni, associazioni o cooperative.

Pur essendo quella inclusiva, anche questa espressione lascia fuori alcune situazioni, anzi nello specifico non vi fa esplicito riferimento: non distingue tra coloro che sono sottoposti alla misura cautelare della custodia in carcere, e coloro che si trovano nelle case di reclusione, in quanto condannati a sentenza definitiva; non fa menzione di chi è sottoposto alle misure di sicurezza né degli internati nelle case di lavoro e nelle colonie agricole o comunque sottoposti a misura di sicurezza detentiva. Non rileva, infine, la diversa natura del datore di lavoro, che potrà essere tanto la stessa amministrazione penitenziaria, un’impresa pubblica o privata, o una cooperativa. È chiaro dunque che quando parliamo di lavoro riferendoci alla realtà penitenziaria dobbiamo comunque e sempre aggiungere un’altra parola, un aggettivo che lo connoti e lo definisca: è un po’ come diceva Troisi nella famosa scena dell’Annunciazione, *“scusate, ma è possibile che a Napoli solo lavoro non se ne trova, sempre co’ n’ata parola vicina addà sta”*.

Nel caso dei detenuti il linguaggio ancora una volta marca profondamente la differenza tra il lavoro svolto da chi è in stato di libertà e il lavoro dei detenuti che, appunto, ha bisogno sempre di un’altra parola vicino.

Eppure l’art. 27 della Costituzione non consente alcun dubbio al riguardo: “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato” e l’Ordinamento Penitenziario afferma che il trattamento (cioè l’insieme delle azioni che devono favorire il reinserimento sociale) del condannato deve (sarebbe meglio dire dovrebbe) essere svolto principalmente mediante il lavoro, che deve essere assicurato al detenuto e deve essere remunerato.

Già nella sua vecchia formulazione, l’art. 20 dell’O.P. comma V dispone che l’organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario debbano riflettere quelli del lavoro nella società libera, al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolare il loro reinserimento sociale.

È, dunque, un lavoro quanto più possibile simile a quello prestato nella società esterna quello che il Legislatore ha previsto, ritenendo che solo in questo modo avrebbe potuto essere uno strumento utile per il reinserimento del detenuto nella società, una società fondata sul lavoro.

Non è sempre stato così: per lungo tempo il lavoro dei detenuti è stato considerato non riconducibile alla categoria del rapporto di lavoro di diritto comune. Una tale assimilazione era impedita dalla natura stessa dell’attività lavorativa in carcere, a lungo considerata parte costitutiva della pena e come tale finalizzata essenzialmente all’afflizione del detenuto.

Considerato un’attività tipica della condizione schiavile, il lavoro era inquadrato, nella Roma imperiale, tra le sanzioni previste dal diritto “penale” che, pur non privando il reo della vita, produceva una vera e propria *capitis deminutio* del reo, ovvero la perdita del proprio status civile di libero e implicava la perdita dei beni e di ogni capacità giuridica.

La condanna era quella che potremmo chiamare ai lavori forzati, il lavoro rappresentava l’essenza stessa della pena.

Sia tra i Greci che tra i Romani accanto ai Tribunali era presente l'ergastulum, (dal greco ergastérion), cioè un luogo di lavoro, bottega, laboratorio, nel quale vi era la perfetta sovrapposizione della sanzione criminale al concetto di «destinazione ad un luogo di lavoro», secondo un'idea che sarà accolta anche molto tempo dopo.

Abbandonato durante il medioevo, sostituito da condanne esemplari e spettacolari, è solo in età moderna che il binomio lavoro e carcere diviene inscindibile.

Nell'Inghilterra elisabettiana e nell'Olanda della prima metà del XVII secolo nascono le case di correzione, le house of corrections, basate sull'utilizzo del lavoro come elemento di correzione ma in realtà con la funzione di calmierare il salario libero, controllare la forza lavoro, educare e ammaestrare intere generazioni di lavoratori a bassissimo costo.

È in questo momento che carcere e lavoro si legano fortemente tra loro. Il carcere si trasforma in una realtà produttiva assai simile alle fabbriche per organizzazione del lavoro e modalità produttiva, nel mentre le fabbriche diventano istituti sempre più totalitari, non dissimili da altre istituzioni quali le scuole, gli ospedali, le carceri.

Le case di correzione si diffusero nel resto d'Europa (Germania, Austria, Francia e in alcune zone dell'Italia), sul modello di quelle inglesi e olandesi, trovando nel limitato e tardivo sviluppo del manifatturiero e nel diffondersi dell'etica protestante basata sul lavoro una solida base ideologica alla crescita del lavoro all'interno degli istituti correzionali. Il lavoro, pur gestito spesso in maniera improduttiva, venne reso obbligatorio anche in alcune carceri vere e proprie, destinate ad ospitare gli autori di reati anche gravi.

Il legame tra carcere e lavoro cominciò ad incrinarsi già dalla fine del XVII secolo.

Nel tempo, lo sviluppo industriale e la scarsa produttività del lavoro penitenziario avevano trasformato progressivamente le work house in vere e proprie "house of terror". La loro funzione non era più quella di utilizzare la forza lavoro internata, quanto quella di reprimere la povertà e fungere da deterrente a condotte di tipo delinquenziale o anche solo immorali e il lavoro era diventato solo uno strumento di intimidazione e controllo.

Negli Stati italiani, soprattutto in quelli più sviluppati, si moltiplicarono, in tutto il XVIII secolo, i tentativi di utilizzare produttivamente la manodopera reclusa.

A Milano vengono costruiti un ergastolo e una casa di correzione; nel 1786 in Toscana la pena di morte fu sostituita con i lavori forzati, nel mentre nel Regno di Napoli, in un contesto ancora largamente feudale, le condizioni delle carceri, affollatissime, rimanevano particolarmente gravi e la forza continuava instancabilmente a decimare i poveri.

Pur privo di una adeguata redditività economica, il lavoro penitenziario rimase presente in molte forme in tante realtà carcerarie italiane sempre come lavoro coatto, privo di redditività, finalizzato al disciplinamento dei corpi e delle menti piuttosto che alla loro rigenerazione.

Solo nel 1889, i lavori forzati furono eliminati dal nostro ordinamento, ma si continuò a ritenere il detenuto non un lavoratore a pieno titolo, ma (cito) "un "lavorante", ovvero un soggetto in punizione che si preferisce non resti inoperoso".

La "Carta del lavoro carcerario" del 1931, con i suoi principi ispiratori della disciplina del lavoro dei detenuti, sostanzialmente non muta le prescrizioni previste dal precedente regolamento carcerario del 1891. Il lavoro è visto come fattore rieducativo o di redenzione morale, in grado di ridurre la pigrizia, regolarizzare la vita del reo e distrarlo da cupe meditazioni. Permane il collegamento stretto tra lavoro e pena, mentre, dal punto di vista economico, si passa dalla gratificazione per il lavoro svolto alla mercede, utilizzando un concetto di reciprocità solo apparente.

L'utilizzo del termine "mercede", in sostituzione di "retribuzione", termine ancora oggi utilizzato per definire l'onerosità del lavoro svolto nella società libera, rappresenta una delle contraddizioni presenti nel sistema di definizione dei rapporti all'interno delle relazioni carcerarie. Ancora una volta è il linguaggio a marcare la differenza. Da una parte il legislatore ha inteso riconoscere e valorizzare la dimensione "reale" del lavoro penitenziario, che in ipotesi di gratuità sarebbe rimasto del tutto simile al lavoro forzato, ma lo fa utilizzando un altro termine, ovvero "mercede", a voler evidenziare la differenza fra le due forme di remunerazione del lavoro, segnando quasi l'impossibilità a equiparare il lavoro penitenziario a quello generale del lavoro nell'impresa.

La grande svolta nella regolamentazione del lavoro penitenziario è rappresentata dalla riforma dell'Ordinamento Penitenziario del '75, che rappresentò lo storico passaggio dal concetto di lavoro carcerario in funzione strettamente punitiva a quello di lavoro carcerario inteso come elemento cardine di un più generale trattamento rieducativo. Proprio a tal fine, la legge stabilisce che, l'organizzazione del lavoro penitenziario debba riflettere quella del lavoro presente nella società libera, prescrive che debba essere remunerato e che non debba avere carattere affittivo.

Il lavoro è perciò obbligatorio ma non costrittivo: più che un obbligo del detenuto, sembra essere un dovere delle Amministrazioni penitenziarie che devono impegnarsi nel soddisfare tale necessità. Il c. 2 dell'art. 15 della L. n. 354 del 1975 recita «Ai fini del trattamento rieducativo, salvo casi di impossibilità, al condannato e all'internato è assicurato il lavoro».

Il lavoro cui la legge fa riferimento rimane, tuttavia, tutto nella dimensione della subordinazione e dell'eterodirezione; la forma del lavoro autonomo, pur prevista accanto a quello subordinato alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria o alle dipendenze di terzi, non è articolata in modo adeguato e rimane una modalità eccezionale di esecuzione del lavoro penitenziario.

I contenuti della riforma sono stati arricchiti negli anni da ulteriori leggi e da sentenze della Suprema Corte che ne hanno ampliato e rafforzato la portata.

L'art. 6 della Legge Gozzini del 1986 sostituiva completamente l'originario l'art. 21 (modalità di lavoro) della legge n. 354/1975, dando un contributo importante soprattutto in materia di lavoro all'esterno e di retribuzione, mentre la legge n. 296 del 1993 incentivava la qualificazione professionale della forza lavoro detenuta attraverso l'apertura del carcere ad imprese private, incaricate, a fianco di aziende pubbliche, di tenere corsi di formazione professionale e di organizzare direttamente il lavoro penitenziario.

Nel 2000, infine, la legge Smuraglia (legge 22 giugno 2000 n. 193), al fine di favorire lo sviluppo del lavoro penitenziario, guarda in direzione delle cooperative sociali, non solo invogliando le imprese ad assumere detenuti grazie agli sgravi e ai contributi, ma anche sostenendole nella ricerca di una soluzione ai tanti limiti imposti dal sistema carcerario, che vanno a penalizzare chi investe nel lavoro penitenziario.

La premessa dell'intervento riformatore, tuttavia, è che il lavoro penitenziario, se svolto con le modalità del lavoro libero, quindi senza alcun aiuto statale, ha esigue possibilità di essere minimamente redditizio e di sopravvivere. In realtà da sempre esso soffre di un cronico e gravissimo problema di effettività, determinato principalmente dallo scarso sviluppo del mercato del lavoro penitenziario, sia in termini di numero di posti lavorativi che di qualità dell'offerta.

Le modifiche all'ordinamento apportate dal decreto 124 dello scorso settembre sono tante, ma non hanno modificato sostanzialmente la disciplina in merito.

Il cambiamento più significativo sembra essere quello relativo all'introduzione di un nuovo art., il 20-ter, che disciplina dettagliatamente il lavoro di pubblica utilità, sino a ora diffuso solo come sanzione penale sostitutiva.

A prima vista, il lavoro di pubblica utilità sembra uno degli strumenti maggiormente idonei a realizzare la finalità rieducativa della pena. L'idea che "il lavoro nobilita l'uomo" può essere assunta, senza eccessive difficoltà, come filo conduttore di un percorso trattamentale ispirato ai principi di individualizzazione e risocializzazione. Ciò nonostante, il lavoro di pubblica utilità per molto tempo non ha conosciuto un'applicazione significativa, almeno sotto il profilo strettamente quantitativo.

In realtà la considerazione delle difficoltà del lavoro penitenziario in termini di effettività, accompagnata dalla fiducia nell'alta valenza risocializzante delle attività lavorative di pubblica utilità, aveva già indotto la Commissione Giostra a valorizzare questa forma di lavoro che sembrava riuscire a tenere insieme le due diverse esigenze.

Il decreto n.124/2018 riprende l'idea della Commissione ma non va nella stessa direzione.

La difformità più evidente è connessa con la sua collocazione: il LPU, previsto in origine come modalità di lavoro all'esterno, viene ora raffigurato come un elemento del trattamento e quindi 'sganciato' dal lavoro all'esterno; il suo ambito di operatività viene ampliato e il lavoro potrà svolgersi anche all'interno degli istituti con la partecipazione anche di detenuti che non hanno i requisiti per essere ammessi al lavoro all'esterno ex art. 21; rimangono le limitazioni all'accesso alla partecipazione a tali programmi, lasciando un'ampia discrezionalità al magistrato di sorveglianza nella valutazione circa l'ammissione al programma.

Scompare, invece, completamente, qualunque riferimento a un possibile aumento dello sconto di pena riconosciuto a titolo di liberazione anticipata per coloro che 'proficuamente' partecipano a tali progetti.

A fronte di una auspicata maggiore attenzione, espressa nella sua relazione da parte del Garante Nazionale nei confronti del lavoro penitenziario, ai percorsi di formazione professionale, all'inserimento all'interno degli Istituti lavorazioni di aziende piccole, medie e grandi attraverso incentivi fiscali, al sostegno al lavoro esterno attraverso l'applicazione di misure alternative, la situazione continua ad essere di segno opposto a quella da lui e da molti auspicata.

La realtà ci dice che solo 18.404 delle 60.002 persone presenti nelle carceri italiane svolgono un lavoro, il 31% meno di un terzo. La stragrande maggioranza dei detenuti lavoratori presta la propria attività per la stessa Amministrazione penitenziaria e, per lo più, all'interno dell'istituto. Secondo i dati pubblicati da Antigone nel maggio 2019, vi sono attualmente ben 17 istituti (pari al 20%) in cui non ci sono lavoratori alle dipendenze di soggetti diversi dall'amministrazione. L'82% di queste 18mila persone lavora alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria, ma non percepisce un salario intero (il termine carcerario è mercede), poiché l'orario effettivo non supera le due o tre ore giornaliere e si lavora solo per alcuni mesi l'anno, per ruotare con altri e permettere a più persone di lavorare. A conti fatti, alla fine del mese, dopo aver sottratto la quota per il mantenimento (3,62 euro al giorno, cioè 108,6 euro al mese), la mercede spettante alla persona detenuta è intorno a 200 o 300 euro mensili.

I lavori negli istituti carcerari sono in genere lavori a bassa qualifica; vanno dalla pulizia delle sezioni, alla distribuzione del vitto, ad alcune mansioni di segreteria e alla "manutenzione ordinaria delle carceri" (Mof).

I lavori svolti all'esterno sono pochi e svolti prevalentemente in modalità sostanzialmente gratuita. I detenuti che lavorano sono definiti lavoranti, non lavoratori, a sottolineare la separazione tra dentro e fuori.

Da obbligo coercitivo, parte integrante della pena, come è stato per molti secoli, il lavoro penitenziario, divenuto per una breve stagione dovere dell'Amministrazione e in un certo qual modo un *diritto* per il detenuto, sembra oggi diventato un *privilegio* di pochi che rischia di tornare ad essere uno strumento di controllo più che di risocializzazione. Un privilegio da elargire a chi adeguatamente si conforma alle regole carcerarie, un premio da concedere in un sistema ordinato di turnazioni la cui interruzione, del tutto necessaria, va inserita in un sistema di giustizia distributiva che non prevede, al momento della sua interruzione, alcuna forma risarcitoria.

Il diritto alla salute

Nella Costituzione italiana il diritto alla salute della persona umana è qualificato come diritto fondamentale dall'art. 32; sempre nella Costituzione è fatto obbligo alla Repubblica di tutelarlo e di offrire cure gratuite agli indigenti. Quale diritto fondamentale nelle tradizioni costituzionali dei Paesi europei, il diritto alla salute è, poi, espressamente riconosciuto dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea all'art. 35 ed è presente, in via interpretativa, negli articoli 2, 3 e 8 della C.E.D.U.

Il diritto alla salute di coloro che si trovano in condizione di privazione della libertà trova quindi tutela e garanzia quale diritto inviolabile della persona, ma, in carcere, incontra numerosi limiti sia per quanto riguarda l'organizzazione dei servizi sanitari sia per le esigenze di tutela di altri interessi legati allo stato di detenzione, come le esigenze di sicurezza, che spesso diventano primarie rispetto al diritto di tutela della salute.

Il diritto alla salute, dunque, si configura come valore costituzionale supremo ascrivibile all'integrità psico-fisica della persona e, in quanto tale, non può essere compromesso neppure da esigenze finanziarie che, se pur nel bilanciamento dei diversi interessi, non possono determinare la compressione del nucleo irriducibile del diritto alla salute delle persone detenute, diritto protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana.

L'assistenza sanitaria in carcere e il riordino della medicina penitenziaria

La responsabilità della gestione e l'organizzazione dei servizi sanitari interni agli Istituti penitenziari rimane incardinata nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria fino alla fine degli anni '90, periodo in cui cresce un movimento di opinione a favore del passaggio delle competenze al Sistema sanitario nazionale. Un movimento che, partendo dall'esperienza di singoli e passando attraverso le associazioni di volontariato attive nelle carceri, arriva a coinvolgere Enti locali, sindacati, autorità politiche.

Si arriva così al Decreto Legislativo 22 giugno 1999, n. 230 di riordino della medicina penitenziaria, a norma dell'articolo 5, della legge 30 novembre 1998, n° 419 che, ispirandosi all'art. 32 della Costituzione, sancisce il passaggio del personale sanitario e delle risorse dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria al Sistema Sanitario Nazionale.

Il decreto così recita:

Articolo 1 Diritto alla salute dei detenuti e degli internati

1. I detenuti e gli internati hanno diritto, al pari dei cittadini in stato di libertà, alla erogazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, efficaci ed appropriate, sulla

base degli obiettivi generali e speciali di salute e dei livelli essenziali e uniformi di assistenza individuati nel Piano sanitario nazionale, nei piani sanitari regionali ed in quelli locali.

2. Il Servizio Sanitario Nazionale assicura, in particolare, ai detenuti ed agli internati: a) livelli di prestazioni analoghi a quelli garantiti ai cittadini liberi; b) azioni di protezione, di informazione e di educazione ai fini dello sviluppo della responsabilità individuale e collettiva in materia di salute; c) informazioni complete sul proprio stato di salute all'atto dell'ingresso in carcere, durante il periodo di detenzione e all'atto della dimissione in libertà; d) interventi di prevenzione, cura e sostegno del disagio psichico e sociale; e) l'assistenza sanitaria della gravidanza e della maternità, anche attraverso il potenziamento dei servizi di informazione e dei consultori, nonché appropriate, efficaci ed essenziali prestazioni di prevenzione, diagnosi precoce e cura alle donne detenute o internate; f) l'assistenza pediatrica e i servizi di puericultura idonei ad evitare ogni pregiudizio, limite o discriminazione alla equilibrata crescita o allo sviluppo della personalità, in ragione dell'ambiente di vita e di relazione sociale, ai figli delle donne detenute o internate che durante la prima infanzia convivono con le madri negli istituti penitenziari.

3. Ogni Azienda unità sanitaria locale, nel cui ambito è ubicato un istituto penitenziario, adotta un'apposita Carta dei servizi sanitari per i detenuti e gli internati. Ai fini della predisposizione della Carta dei servizi sanitari le Aziende unità sanitarie locali e l'amministrazione penitenziaria promuovono consultazioni con rappresentanze di detenuti ed internati e con gli organismi di volontariato per la tutela dei diritti dei cittadini.

4. I detenuti e gli internati conservano l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale per tutte le forme di assistenza, compresa quella medico – generica.

5. Sono iscritti al Servizio sanitario nazionale gli stranieri, limitatamente al periodo in cui sono detenuti o internati negli istituti penitenziari. Tali soggetti hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai cittadini liberi, a prescindere dal regolare titolo di permesso di soggiorno in Italia.

6. I detenuti e gli internati sono esclusi dal sistema di compartecipazione alla spesa delle prestazioni sanitarie erogate dal Servizio sanitario nazionale

Con decreto del Ministero della Sanità e del Ministero della giustizia del 20.4.2000, venivano individuate le tre Regioni: Toscana, Lazio e Puglia, nelle quali avviare la fase sperimentale da concludersi il 22 novembre 2000, data prorogata al 30 Giugno 2002.

Dal 1 Aprile del 2008 la salute delle persone detenute diviene formalmente e definitivamente una competenza del Servizio sanitario nazionale, portandosi dietro tutti i vantaggi ma a volte acuendone le criticità.

L'attribuzione della sanità penitenziaria alle competenze del Servizio Sanitario Nazionale sembra aver realizzato una svolta, rimasta, fino a questo momento, in larga parte simbolica, almeno nella misura in cui pretende di estendere ai soggetti ristretti un modello di tutela pensato e realizzato per i soggetti liberi. Nella quotidianità della detenzione permangono sostanziali criticità che ostacolano una piena affermazione dell'equivalenza delle cure, principio cardine della riforma stessa.

Il problema centrale, dunque, con riferimento alle persone reclusi, è quello della prevalenza delle esigenze di sicurezza, che creano una situazione di limitazione dell'espressione del diritto alla salute inteso come valore supremo e, in special modo, del diritto ai trattamenti sanitari, che si traduce nella richiesta dell'ottenimento di trattamenti di miglior livello rispetto a quelli che gli operatori sono in grado di fornire; nel diritto a vivere in un ambiente salubre; nel rifiuto di

trattamenti sanitari non imposti dalla legge; nel diritto a lasciarsi morire; nel diritto a rifiutare ogni forma di accanimento terapeutico.

Con specifico riferimento alla posizione del detenuto, l'esigenza della sicurezza in concreto può determinare una limitazione nella fruizione di tutti i diritti in questione, principalmente in ordine alla possibilità di scegliere il luogo della cura, che è effettuata dall'amministrazione penitenziaria e dall'autorità giudiziaria tenendo conto proprio delle esigenze di sicurezza nonché dell'adeguatezza o meno del servizio sanitario penitenziario rispetto al caso concreto. Nel contesto di detenzione, la peculiarità della situazione è tale che il detenuto rispetto al libero cittadino è limitato in quanto per lui esiste una:

- impossibilità di scegliere il luogo di cura: è un diritto per il cittadino. L'Amministrazione penitenziaria e l'Autorità giudiziaria scelgono per il detenuto. –
- limitazione del diritto alla scelta del medico curante. Per il detenuto invece è "obbligatorio" rivolgersi alle cure dei medici penitenziari. Se ha possibilità economiche la legge offre possibilità alternative.

Queste limitazioni sono motivate da ragioni di sicurezza che, se pur "ragionevoli", restringono di molto la tutela del diritto alla salute, che ha a che vedere anche con il rifiuto dei trattamenti sanitari non imposti dalla legge, che discende a contrario dall'art. 32 c.p.v., sul diritto a lasciarsi morire, sul divieto di accanimento terapeutico e sul diritto all'ambiente salubre.

Data la particolare condizione della persona detenuta, costretta entro l'istituto di pena, il diritto alla salubrità dell'ambiente dovrebbe, invece, avere maggior rilievo: partendo dal presupposto che salute e vita in un ambiente insalubre sono oggi considerate incompatibili, visto che la vita in carcere si svolge (in questo caso) prevalentemente in un ambiente interno, negli istituti di pena deve essere assicurata una condizione che non contraddica tali esigenze.

Il diritto all'ambiente salubre emerge, perciò, come diritto a vivere in un ambiente "degnamente e dignitoso" per una persona umana o, più semplicemente, come diritto a vivere una vita "degnamente di un essere umano".

È proprio a questi principi che si richiamano, almeno sulla carta, le disposizioni dell'ordinamento penitenziario che riguardano le modalità di realizzazione dei nuovi edifici penitenziari, che devono, ad esempio, assicurare la differenziazione tra locali di soggiorno e di pernottamento (artt. 5 e 6 O.P.), ma anche, più in generale, le prescrizioni rivolte a salvaguardare la salute del detenuto e a contenere le cause che potrebbero determinare il crearsi di un ambiente insalubre, quali quelle relative al vestiario e al corredo da fornire a ciascun detenuto (art. 7 O.P.), all'uso dei servizi igienici e alle forniture di oggetti necessari alla pulizia personale (art. 8 O.P.), alle caratteristiche dell'alimentazione e alla somministrazione del vitto (art. 9 O.P.), alla permanenza all'aria aperta per un determinato tempo giornaliero (art. 10 O.P.). Nella realtà di quasi tutti gli istituti penitenziari, invece, il diritto alla salvaguardia della salute e alla cura delle persone ristrette incontra notevoli difficoltà e ostacoli. Proviamo a evidenziarne alcuni.

I tempi della risposta al bisogno: il rapporto (numerico) tra medico di reparto e pazienti è inadeguato e può creare problemi al verificarsi di alcune circostanze: generalmente si fa riferimento ai casi in cui si presentino due (o più) urgenze contemporaneamente oppure alle chiamate notturne. Accade non di rado che, intervenuto per primo il personale di sorveglianza, sia interpellato un infermiere che, in caso di effettiva necessità dell'intervento, provvede a coinvolgere il medico di guardia che, se impegnato con altra emergenza o distante dal luogo del richiesto intervento, non può intervenire in tempi rapidi ed efficaci.

La continuità terapeutica: l'attivazione di un sistema nazionale di cartelle cliniche digitalizzate, già previsto nel D.P.C.M. del 2008 e ormai da tempo nell'agenda politica, non può più essere rinviato. Attualmente, la cartella clinica informatizzata per i detenuti esiste in Emilia Romagna e, in via sperimentale, in Toscana. I vantaggi derivanti dalla digitalizzazione delle cartelle cliniche sarebbe molteplici e di notevole impatto: si abbatterebbero costi di natura monetaria (spese di fotocopiatura, spese per la ricomposizione del fascicolo cartaceo ex novo in caso di dispersione di materiale o danneggiamento, costi da affrontare per effettuare nuovamente visite o esami di cui non si rinverrebbero i referti medici) e si eviterebbero ritardi nella trasmissione delle cartelle nonché i rischi (di salute) connessi all'eventuale perdita di documentazione importante.

Un profilo problematico inerente la continuità terapeutica è rilevabile nelle procedure seguite per consentire l'ingresso nell'istituto penitenziario del medico di fiducia del detenuto, procedure che rendono, in molti istituti, l'utilizzazione di un medico di fiducia esterno come medico curante una pratica impossibile, sia per i tempi molto lunghi per ottenere il permesso sia perché l'autorizzazione viene interpretata come permesso di ingresso valido per una sola visita del medico di fiducia e ogni volta si deve ripetere lo stesso, lungo, iter.

L'esigenza di offrire assistenza psicoterapica: se il sostegno psicologico è garantito al soggetto detenuto attraverso l'opera dell'educatore, degli esperti e a volte dei volontari, non è nei fatti garantita l'assistenza psicoterapica, che consenta a tutti i detenuti che soffrono di disagi profondi, pregressi e/o connessi allo stato detentivo, di intraprendere un percorso individualizzato e scandito da incontri periodici, a orario definito, nell'ambito del quale un operatore specializzato si occupi precipuamente della persona e delle sue fragilità.

Il problema della tutela della salute delle persone detenute è un problema congenito. Sappiamo che il carcere è un'istituzione patogena, a prescindere da tutte le problematiche sanitarie, per via della reclusione, della ristrettezza degli ambienti di vita, dell'impossibilità di svolgere attività motoria significativa.

Il principio generale che l'assistenza sanitaria in carcere sia equivalente a quella esterna è un principio sacrosanto, che bisogna perseguire. Oggi la sfida più importante per la sanità penitenziaria, così come per la medicina territoriale, è il potenziamento degli strumenti della telemedicina, come richiesto pure dal Pnrr al Sistema sanitario nazionale, strumenti che consentono di migliorare, attraverso l'uso di nuove tecnologie, l'assistenza sanitaria dei detenuti.

La salute mentale in carcere

Nonostante la salute sia un diritto umano e costituzionale garantito per tutti i cittadini, indipendentemente dalle loro condizioni, valido "fuori" e "dentro" le mura, la salute mentale in carcere è ancora un'area particolarmente critica e in grande sofferenza, da parte di tutti.

Proprio per tutte le cose che abbiamo detto fin qui, carcere e la salute mentale sono in realtà incompatibili, pertanto le persone affette da gravi problemi psichiatrici dovrebbero scontare la pena in luogo diverso dal carcere. In carcere dovrebbero rimanere i detenuti affetti da patologie meno gravi, ai quali deve essere garantita una adeguata cura. Va inoltre ricordato che la salvaguardia della salute mentale non coincide con l'assistenza psichiatrica, per quanto importante essa sia: l'invito è a predisporre un ambiente sufficientemente adeguato a mantenere l'equilibrio psichico delle persone detenute e a non aggravare lo stato di chi già soffre di disturbi, assicurando in primo luogo condizioni dignitose di detenzione e il rispetto dei diritti umani fondamentali.

Con la riforma del 1975, scompare il vecchio manicomio giudiziario, rinominato Ospedale Psichiatrico Giudiziario (O.P.G.): cambia il punto di vista sul detenuto che da soggetto prevalentemente da punire passa a persona principalmente da curare. Sono previste anche misure che accompagnino il detenuto nel passaggio alla vita libera, con la previsione di periodi di semilibertà per consentirgli la partecipazione ad attività di tipo riabilitativo.

Il 1978 è l'anno della grande riforma Basaglia: con la legge 180 si chiudono ufficialmente gli Ospedali Psichiatrici e si definiscono le norme per il passaggio dei pazienti psichiatrici alle strutture del territorio previste dalla legge.

La svolta epocale si è avuta nel 2003, quando la Corte costituzionale, sentenza n. 253, stabilisce che il ricovero in O.P.G. non deve essere utilizzato in modo automatico e rigido, come un obbligo di legge, ma va personalizzato e valutato nel percorso terapeutico del singolo detenuto. Nel 2008 con il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria, per riconoscere gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari come parte integrante della medicina penitenziaria e di conseguenza incaricare le Regioni di prevedere percorsi riabilitativi per i pazienti dimissibili dal regime carcerario.

Abbiamo, però, dovuto aspettare fino al 31 marzo 2015 per la chiusura degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (O.P.G.) mentre è ancora in atto la lenta transizione alle Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza (REMS), previste dalla legge di riforma, da attivare attraverso una collaborazione tra il Ministero di Giustizia e il Ministero della Salute.

Cosa sono e come funzionano le REMS

Le REMS sono strutture sanitarie adibite all'accoglienza di autori di reato ritenuti infermi o seminfermi di mente, nonché socialmente pericolosi, alla luce dei criteri delineati dall'art. 133 c.p. Sono vere e proprie istituzioni deputate alla riabilitazione dei soggetti ospitati, mediante l'attuazione di progetti individuali, nelle quali l'attenzione primaria è posta alla malattia psichiatrica piuttosto che al reato e alla pena.

La gestione interna è di esclusiva competenza sanitaria mentre la parte perimetrale è affidata al servizio di vigilanza e sicurezza organizzato dalle singole Regioni in accordo con le Prefetture. Ogni modulo dell'area abitativa prevede massimo 20 posti letto e deve esserci uno spazio verde esterno dedicato agli ospiti che risponda a determinati requisiti di sicurezza. L'équipe è multidisciplinare con presenza nella struttura 24 ore su 24. Nel corso del percorso clinico giudiziario il giudice deve svolgere la funzione di garante e supervisore e deve fare in modo che le esigenze di controllo e sicurezza restino ben distinte da quelle di cura e protezione.

Alla data di settembre 2022 sono attive in Italia 30 REMS e ospitano pazienti detenuti. In realtà i posti disponibili sono pochi a fronte di una richiesta di gran lunga superiore che crea, spesso, lunghe liste d'attesa e determina una situazione molto pregiudizievole per i detenuti, che vengono lasciati in attesa di destinazione ad una residenza anche per lunghi periodi, aggravando le loro condizioni di salute e sottoponendo ad uno stress terapeutico e gestionale gli istituti che li ospitano, già oberati da mille difficoltà.

Nella tabella l'elenco delle Rems per regione.

Regione	Comune		Capacità
Abruzzo	 L'Aquila	Barete	20
Basilicata	 Matera	Pisticci	10
Calabria	 Cosenza	Santa Sofia d'Epiro	21
Campania	 Caserta	Calvi Risorta	20
	 Avellino	San Nicola Baronia	20
Emilia-Romagna	 Bologna	Bologna	14
	 Parma	Sorbolo Mezzani	10
	 Reggio Emilia	Reggio Emilia	30
Friuli-Venezia Giulia	 Trieste	Aurisina	2
	 Pordenone	Maniago	2
	 Udine	Udine	2
Lazio	 Frosinone	Ceccano	20
	 Frosinone	Pontecorvo	11
	 Roma	Palombara Sabina	20+20
	 Roma	Subiaco	20
Liguria	 Genova	Genova Prà	20
	 La Spezia	Calice al Cornoviglio	20
Lombardia	 Mantova	Castiglione delle Stiviere	160
Marche	 Pesaro e Urbino	Monte Grimano Terme	16
Piemonte	 Torino	San Maurizio Canavese	20
	 Cuneo	Bra	18
Puglia	 Brindisi	Carovigno	18
	 Bari	Spinazzola	20
Sardegna	 Cagliari	Capoterra	16
Sicilia	 Catania	Callaghirone	20+20
	 Messina	Naso	20
Toscana	 Pisa	Volterra	28+2
Trentino-Alto Adige	 Trento	Pergine Valsugana	10
Veneto	 Verona	Nogara	40

Molti dubbi e criticità sono ancora presenti nell'organizzazione di tali realtà anche perché non ci sono degli standard nazionali ai quali riferirsi e nemmeno un monitoraggio del loro andamento. Il personale non ha sempre una formazione specifica che richiederebbe la particolare tipologia di paziente.

Il rischio è che nel loro interno si riformi un microsystema di tipo carcerario gestito però da personale socio – sanitario. Questo può portare a confusione e ad una gestione poco adeguata.

Il diritto a professare la propria religione

La riforma del '75 apporta delle modifiche anche per quanto concerne la religione, infatti, per la prima volta, si riconosce la libertà di culto dei detenuti. Il nuovo regolamento di esecuzione - DPR 30 giugno 2000, n.230, all'art.58 del regolamento esecutivo, prevede che: *“I detenuti e gli internati hanno diritto a partecipare ai riti della loro confessione religiosa purché compatibili con l'ordine e la sicurezza dell'istituto e non contrari alla legge, secondo le disposizioni del presente articolo. È consentito ai detenuti e agli internati che lo desiderino di esporre, nella propria camera individuale o nel proprio spazio di appartenenza nella camera a più posti, immagini e simboli della propria confessione religiosa. È consentito, durante il tempo libero, a singoli detenuti e internati di praticare il culto della propria professione religiosa, purché non si esprima in comportamenti molesti per la comunità. Per la celebrazione dei riti del culto cattolico, ogni istituto è dotato di una o più cappelle in relazione alle esigenze del servizio religioso [...] «Per l'istruzione religiosa o le pratiche di culto di appartenenti ad altre confessioni religiose, anche in assenza di ministri di culto, la direzione dell'istituto mette a disposizione idonei locali. La direzione dell'istituto, al fine di assicurare ai detenuti e agli internati che ne facciano richiesta [...] si avvale dei ministri di culto [...]*

Il diritto alla religione e alla sua manifestazione è dunque garantito, anche limitato dalle regole ed esigenze specifiche del carcere e delle sue logiche di sorveglianza, gestione dell'ordine e della sicurezza.

Il novero delle confessioni religiose presenti nei nostri penitenziari è molto ampio e comprende, oltre a coloro che professano le grandi religioni storiche (cattolicesimo, islamismo, buddismo, induismo), anche un consistente numero di stranieri dediti a culti spesso definiti “minori”, come i testimoni di Geova, o gli evangelici. In genere, al momento dell’ingresso in istituto, durante le procedure di registrazione dell’ufficio matricola, ai nuovi detenuti viene posta la domanda sul credo di appartenenza. Ciò avviene, oltre che per finalità statistiche, per valutare eventuali incompatibilità con altre persone detenute o per altre esigenze (ad esempio alimentari) derivanti dalla propria religione.

Se, in base alla normativa precedentemente citata, vengono formalmente riconosciuti ai detenuti i diritti legati alla sfera religiosa, si può notare che non è propriamente così sul piano del loro effettivo godimento perché, in realtà, vi sono differenze e discriminazioni. La prima si realizza nella disparità tra la disciplina dell’esercizio del culto cattolico e di tutti gli altri culti e, più in generale, tra l’esercizio dei culti che hanno delle intese con lo Stato italiano e quelli che non le hanno.

Pur essendo assicurata per tutti i culti, l’assistenza religiosa è, in realtà, garantita solo per il culto cattolico con la presenza di un Cappellano in ogni istituto. Per i culti diversi dalla religione cattolica, i ministri possono accedere negli istituti penitenziari secondo due diverse modalità:

- se si tratta di confessioni religiose che hanno stipulato un’intesa con lo Stato Italiano, i ministri possono entrare negli istituti “senza particolare autorizzazione” e secondo quanto previsto dalle leggi che hanno recepito le singole intese, ai sensi dell’art. 58 del Regolamento di esecuzione della legge 354/75. Attualmente, le Confessioni che hanno stipulato un’intesa con lo Stato Italiano sono: Tavola valdese, Assemblee di Dio in Italia, Chiesa evangelica luterana, Unione delle comunità ebraiche, Chiesa cristiana avventista, Sacra arcidiocesi ortodossa d’Italia, Chiesa apostolica, Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni, Unione buddhista italiana, Istituto buddista italiano “Soka Gakkai”.
- Per i ministri di culto di confessioni che non hanno stipulato alcuna intesa con lo Stato è invece necessario un nulla osta rilasciato ad personam dall’Ufficio culti del Ministero dell’interno.

Negli ultimi anni è notevolmente aumentata la presenza di detenuti stranieri, soprattutto di fede islamica, e, in proporzione, è cresciuta la richiesta di assistenza religiosa islamica. L’Islam non ha un’organizzazione unitaria e per l’accesso degli imam negli istituti penitenziari si segue la stessa procedura prevista per i ministri di culto di confessioni religiose, richiedendo il nulla osta del Ministero dell’interno.

Il 5 novembre 2015 è stato siglato un Protocollo d’Intesa tra il DAP e l’UCOII (Unione delle Comunità ed Organizzazioni Islamiche in Italia). Il Protocollo però non ha carattere di esclusività nell’ambito dei rapporti con i ministri del culto islamico, vi sono infatti imam autorizzati dal Ministero dell’interno che non aderiscono all’UCOII.

Una minoranza di detenuti stranieri di fede ortodossa è seguita da propri sacerdoti. I rapporti tra lo Stato Italiano e la Sacra arcidiocesi ortodossa d’Italia sono regolati dalla legge 30 luglio 2012 n. 126 per cui vescovi e sacerdoti possono accedere senza particolare autorizzazione negli istituti penitenziari. (dal sito del Ministero di Giustizia)

Ancora una volta, però, la realtà degli istituti penitenziari è ben diversa.

La prima discriminazione, infatti, si realizza nella disparità tra la disciplina dell'esercizio del culto cattolico e di tutti gli altri culti e, più in generale, tra l'esercizio dei culti che hanno delle intese con lo Stato italiano e quelli che non le hanno, che non godono delle stesse libertà.

Per chi non è cattolico, pregare in prigione diventa difficile per la mancanza di luoghi dedicati a culti non cattolici a causa dell'assenza di spazi dedicati; anche dove ci sono, il servizio non sempre è garantito per mancanza di personale. In alcune carceri i musulmani fanno insieme solo la preghiera del venerdì, in altre pregano a gruppi nelle sezioni, in altre ancora hanno a disposizione solo la cella.

Un altro tema particolarmente sensibile è legato alle autorizzazioni per l'ingresso in carcere degli Imam. La forte impronta preventiva in chiave "anti-radicalizzazione" del Protocollo d'Intesa tra il DAP e l'UCOII ha fatto sì che in moltissimi istituti i detenuti siano privi di una guida spirituale e questo fa sì che i detenuti si affidino ad imam improvvisati, scelti tra gli stessi detenuti.

Il diritto a svolgere attività culturali

Le attività culturali sono uno dei pilastri del percorso trattamentale del detenuto e, come previsto nell'ordinamento, il loro fine ultimo è quello di promuovere il reinserimento sociale delle persone detenute, attraverso la creazione di un progetto comune che favorisca i rapporti tra detenuti, contribuisca alla creazione di un clima pacifico, eviti la marginalizzazione dell'individuo rispetto al contesto esterno, favorendo il suo futuro reinserimento sociale.

L'Ordinamento vigente parla di tre aree di intervento: la cultura come occasione di crescita personale e come esperienza di apprendimento e conoscenza; lo sport quale strumento finalizzato a promuovere il benessere e l'integrità psico – fisica, l'acquisizione di abilità motorie e l'abbattimento delle tensioni indotte dalla detenzione; le attività ricreative come occasioni di socializzazione e di espressione della creatività e delle abilità personali.

Svolgere attività culturali all'interno degli istituti penitenziari è una realtà ormai consolidata che non riceve, tuttavia, un'attenzione adeguata da parte dell'Amministrazione penitenziaria. L'organizzazione di laboratori ed esperienze in questo campo è lasciata, nella maggior parte dei casi, alla creatività, disponibilità e capacità gestionale di associazioni e volontari esterni. Pur nella variabilità inevitabile, le attività più diffuse sono il teatro, lo yoga e i laboratori di lettura e scrittura. Nel 2017 su un numero di detenuti pari a 58.163, solo il 25% era coinvolto in un'attività culturale. (dati Associazione Antigone)

Il diritto a mantenere relazioni familiari significative

La detenzione raffigura un evento traumatico per il soggetto e la solitudine e la lontananza dai propri familiari costituiscono il più delle volte la causa di un crollo psicofisico, con la conseguenza di un inevitabile sgretolamento delle competenze emotivo-sentimentali. L'ingresso in carcere abbassa l'autostima, produce e amplifica un senso di insicurezza che può condurre ad una progressiva disorganizzazione della personalità. In poche ore è necessario abbandonare le normali abitudini di vita, il lavoro, gli affetti più cari per divenire un membro di una comunità sconosciuta, alle cui regole bisogna rapidamente abituarsi. La possibilità di mantenere contatti stabili e duraturi con il mondo esterno è fondamentale per i detenuti per contrastare gli effetti dannosi del carcere.

Il vigente OP individua nella famiglia il soggetto prioritario verso cui il detenuto ha diritto di rapportarsi e la considera una risorsa fondamentale nel percorso del suo reinserimento sociale. L'art.65: afferma: «... ogni sforzo deve essere fatto per assicurarsi che i regimi degli istituti siano regolati e gestiti in maniera da [...] mantenere e rafforzare i legami dei detenuti con i membri della loro famiglia e con la comunità esterna, al fine di proteggere gli interessi dei detenuti e delle loro famiglie».

Inoltre, l'art.18, comma 5, OP stabilisce che può essere autorizzata nei rapporti con la famiglia, e in casi particolari con terzi, una corrispondenza telefonica, che diventa uno strumento di fondamentale importanza per il mantenimento dei rapporti con la famiglia. Nel mantenimento dei rapporti familiari riveste importanza anche la corrispondenza epistolare. L'art. 18 OP ammette la corrispondenza epistolare senza limiti quantitativi e qualitativi, sia per la posta in arrivo sia per la posta in partenza.

Il mantenimento di buone relazioni familiari contribuisce a ridurre il tasso di recidiva e il sostegno delle famiglie e dell'ambiente di provenienza aiuta il reinserimento nella comunità. Il mantenimento di contatti regolari con il genitore in carcere è, infine, fondamentale per lo sviluppo dei bambini, per le loro opportunità di vita e per arginare la possibilità che essi, crescendo, vengano a loro volta in contatto con l'area penale. Nel caso di detenzione di uno dei due genitori, i figli mantengono il diritto alle relazioni con entrambi i genitori e non devono essere discriminati.

Per tutelare i bambini e gli adolescenti che vivono la condizione di avere padre, madre o entrambi i genitori in carcere, il 21 marzo 2014 è stato sottoscritto dal Ministro della Giustizia, dall'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza e dall'Associazione Bambinisenzasbarre la Carta dei figli dei genitori detenuti, documento unico in Europa, che afferma i diritti fondamentali del minore il cui genitore sia recluso.

La Carta impegna il sistema penitenziario all'accoglienza dei minori e istituisce un Tavolo permanente per il monitoraggio sull'attuazione dei suoi principi. Tra i punti fondamentali è sancito che il mantenimento della relazione familiare costituisce un diritto del bambino, al quale va garantita la continuità di un legame affettivo fondante la sua stessa identità e un dovere/diritto del genitore di mantenere la responsabilità e continuità del proprio stato.

Nonostante alcune circolari DAP del 2010 e del 2015 introducessero già per i detenuti di media sicurezza la possibilità di utilizzare schede telefoniche per effettuare le chiamate attraverso i telefoni mobili “senza ricorrere ad apposite richieste e lunghe attese” e quella di utilizzare collegamenti audiovisivi, via Skype o mediante “la piattaforma Microsoft Lync” per “permettere ai detenuti di mantenere e sviluppare relazioni familiari il più possibile normali”, tutto ciò avveniva, prima del marzo 2020, soltanto in pochissimi istituti, utilizzati come esperienza pilota.

L'arrivo e l'esplosione della pandemia con l'interruzione repentina e drastica di ogni contatto con l'esterno (interrotta ogni attività; sospeso l'ingresso dei volontari; interrotti i colloqui in presenza con i propri familiari) cambiò all'improvviso tutto. Il dramma dei primi giorni fu presto attutito dai cambiamenti introdotti nelle comunicazioni con la famiglia e con l'ingresso, per la prima volta in modo diffuso e massiccio, della tecnologia in carcere.

Le telefonate con la famiglia aumentarono così come il monte-minuti di conversazione mentre le videochiamate via Skype o tramite WhatsApp sostituirono i colloqui, consentendo anche a parenti che abitano molto lontano di rivedere i propri cari.

Con la fine delle norme di sicurezza nelle carceri si è, purtroppo, tornati al regime precedente, fatto di poche telefonate e pochi contatti con i familiari. Si torna a una telefonata da dieci minuti alla settimana, si cancella WhatsApp, rimane Skype ma con limiti e distinguo.

Il numero limitato di telefonate inevitabilmente incoraggia il “mercato illecito” di telefoni cellulari all’interno degli istituti, il più delle volte i telefoni sono acquisiti illegalmente dai detenuti allo scopo di contattare i propri cari.

I detenuti che di recente provengono dalla libertà sono abituati, come ognuno di noi, a vivere con il telefono cellulare in mano e a sentire i propri familiari più volte al giorno. Interrompere completamente questa possibilità finisce per aggiungere soltanto una ulteriore sofferenza per i detenuti, allontanando inutilmente la vita intramuraria da quella esterna.

A questo proposito sono ormai molti gli studiosi e le associazioni che ritengono che non vi siano ragioni per impedire, almeno ai detenuti definitivi per i quali non vi siano ragioni di sicurezza ostative, l’uso del personale telefono cellulare, opportunamente “bloccato” e abilitato a comporre esclusivamente i numeri autorizzati per un numero di chiamate limitate da effettuare nei tempi ritenuti più opportuni.

La Francia e l’Inghilterra hanno da poco approvato un piano che prevede in via sperimentale l’installazione di un telefono all’interno delle celle in alcuni istituti penitenziari. I telefoni saranno abilitati a fare chiamate solo a determinati numeri di familiari e le conversazioni verranno registrate e monitorate per scoprire eventuali violazioni. Le telefonate saranno a carico del detenuto ma potranno avvenire in ogni momento del giorno e della notte.

La detenzione femminile

In una società ancora maschio-centrica non poteva fare eccezione il carcere: se possibile il carcere lo è ancor più. È questa la fotografia che appare dal report di Antigone sulle donne in carcere in Italia, La situazione delle carceri femminili in Italia, pubblicato l'8 marzo 2023.

Poche da sempre, al 31 Gennaio 2023 le donne rappresentano il 4,6% della popolazione detenuta in Italia (2392 su 51.403), una percentuale stabile, con piccole oscillazioni, dagli anni '90. Quanto al grado di giudizio, i dati di Antigone, riferiti al 2018, ci dicono che il 34% delle detenute non ha mai ricevuto una condanna definitiva e questa percentuale cresce se guardiamo i dati riferiti alle donne straniere: su 904 in carcere, 381 sono solo imputate, circa il 42,14%.

Le donne costituiscono un'esigua minoranza in tutti i paesi d'Europa e questo pone le varie amministrazioni penitenziarie di fronte agli stessi problemi, soprattutto per quanto riguarda i criteri di raggruppamento delle detenute. La scelta che si pone è tra pochi istituti, adeguatamente attrezzati, ma che mettono a rischio la possibilità delle donne detenute di stare vicino alla famiglia, oppure molte unità più piccole, strutturate come sezioni, in istituti maschili, meglio distribuite nel territorio ma con opportunità ridotte.

L'Italia sembra aver scelto quest'ultima opzione. Gli istituti di esclusiva detenzione femminile sono solo quattro: Pozzuoli, Roma "Rebibbia", Trani, Venezia "Giudecca"; per il resto, la detenzione femminile è affidata a reparti ad hoc, 52 in tutto, all'interno di carceri maschili.

Istituti femminili	Presenze al 31 Gennaio 2023
Pozzuoli	133
Roma Rebibbia	302
Trani	40
Venezia La Giudecca	74
Totale	549 su una popolazione di 2392 pari al 23%

La condizione delle donne in carcere è stata a lungo ignorata da norme e principi internazionali, particolarmente sotto il profilo della specificità dei bisogni, dalle relazioni familiari alla cura dei figli.

I motivi sono vari, a partire dalle categorie di detenute che affollano gli istituti. Si tratta di donne vissute in contesti di povertà, con un bagaglio di vita segnata da violenze e abusi, molto spesso recidive e colpevoli di atti di microcriminalità, con condanne inferiori ai tre anni.

C'è da considerare poi le condizioni degli istituti. Il 63,2% delle celle ospitanti donne nelle carceri visitate dall'Osservatorio Antigone è dotato di bidet così come previsto dal regolamento penitenziario, il 5,3% non lo è, mentre per il 31,6% il dato non è disponibile. Almeno il 15,8% degli istituti che ospitano donne non hanno un servizio di ginecologia, e nel 26,3% manca un servizio di ostetricia. E soprattutto, nelle carceri ospitanti bambini, non è sempre presente un pediatra, così come volontari che si occupano di accompagnare all'esterno i bambini che dormono in istituto.

Ci sono due approcci riferiti ai provvedimenti restrittivi, analizzati in un report dell'Organizzazione mondiale della sanità: da una parte il *Justice Model*, secondo cui non bisogna diversificare il trattamento in base al genere, in nome della formale uguaglianza fra

uomo e donna e il *Care Model* che si basa sul concetto di “maggiore vulnerabilità” e minore pericolosità sociale della donna. Per questo, Il Care Model considera positivo differenziare l’esecuzione penale femminile da quella maschile, predisponendo spazi adeguati che siano, ove possibile, il meno somiglianti possibile alle carceri.

Le detenute madri e i bambini galeotti

La possibilità di far entrare i figli in carcere con la madre è prevista dalla legge n. 354/1975. La misura era pensata per evitare il distacco madre-bambino, poi, negli anni, sono stati modulati degli istituti alternativi attraverso due modifiche legislative, che hanno ridefinito i limiti di pena per le madri autrici di reato fuori dal carcere, a seconda dell’età del bambino.

Alle detenute madri è rivolta la legge 8 marzo 2001 n. 40, la cosiddetta “Legge Finocchiaro”, che introduce la “detenzione domiciliare speciale” e l’“assistenza all’esterno dei figli minori”, nel tentativo di superare definitivamente la logica custodialistica del carcere, e la legge n. 62/2011, meglio nota come legge sulla riforma dell’Ordinamento Penitenziario.

In quest’ultima il legislatore ha introdotto nuove disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori, nel corso del processo penale e durante l’esecuzione della pena. La legge prevede, tra l’altro, l’aumento da tre a sei anni dell’età del bambino al di sotto della quale non può essere disposta o mantenuta la custodia cautelare della madre in carcere (o del padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole), salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza; la possibilità di espiare anche un terzo della pena o i 15 anni per le ergastolane presso un ICAM o nella propria abitazione o presso case di famiglia protette in caso di impossibilità di disporre di una propria abitazione. La legge prevedeva che il Ministro di Giustizia, *senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica*, potesse stipulare con gli enti locali convenzioni volte ad individuare strutture idonee a essere utilizzate come Case famiglia protette.

Consentendo alle madri di tenere presso di sé i figli fino all’età di tre anni, la legge, in realtà, preserva prioritariamente la relazione madre-bambino, a scapito dell’interesse del bambino a non crescere in un ambiente non adatto come quello carcerario; il bambino infatti si trova a vivere in una realtà circoscritta, alterata e distorta, che non rispecchia la vera realtà oltre le sbarre. Il bambino ha il diritto di vivere la propria infanzia in un ambiente in cui riesca ad esprimere a pieno i suoi bisogni, desideri e comportamenti che gli sono peculiari. Una volta raggiunto il limite di età previsto dalla legge, il bambino viene catapultato in una quotidianità lontana da quella vissuta fino a quel momento insieme alla madre.

Gli ICAM (Istituti a Custodia Attenuata per detenute Madri) previsti dalla legge non sono la migliore soluzione al problema: la soluzione più adeguata al problema sembra essere la Casa Famiglia Protetta, una struttura destinata ad ospitare solo donne agli arresti domiciliari e i loro bambini: le misure restrittive e le regole della detenzione qui si applicano solo alle donne, non c’è personale di polizia, c’è solo il controllo esterno. Se un bambino vuole invitare un amico o fare una festa può farlo liberamente. La legge che le ha istituite recita testualmente “senza oneri finanziari per lo Stato”, a totale carico quindi degli Enti locali. In Italia ne esistono solo due: una a Roma e una a Milano.

Il 21 marzo 2014 è stata firmata, per la prima volta in Europa, la Carta dei figli dei genitori detenuti che «riconosce formalmente il diritto di questi minorenni alla continuità del proprio legame affettivo con il genitore detenuto e, al contempo, ribadisce il diritto del medesimo alla

genitorialità». La Carta è il risultato del protocollo d'intesa fra il Ministro della Giustizia, l'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza e dal Presidente dell'associazione Bambinisenzasbarre, volto a promuovere i diritti dei minori, e istituisce un tavolo permanente composto dai rappresentanti dei tre soggetti firmatari, per monitorare periodicamente l'attuazione dei punti previsti dalla Carta (Art. 8).

L'11 dicembre 2019, a firma dall'onorevole Paolo Siani e altri, è stata presentata la proposta di legge 2298 - "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori". La proposta di legge punta a promuovere il modello delle case famiglia e a escludere che le madri con figli conviventi di età inferiore ai 6 anni finiscano in carcere, prevedendo l'assoluto divieto di applicazione di custodia cautelare in carcere per la donna incinta. La legge, approvata dalla Camera dei deputati ma decaduta in seguito alla fine della legislatura, ha ripreso nel mese di febbraio 2023 il suo cammino che ci auguriamo sia completato in tempi brevi.

Il tema della genitorialità per le donne detenute rimane al centro dell'attenzione, sostenuto sia dai dati esperienziali di chi frequenta il carcere per lavoro o volontariato, sia dalle ricerche condotte nel contesto del penitenziario. È necessario perciò ripensare alle soluzioni riguardanti donne detenute con figli piccoli, visto che gli ICAM, (Istituto a Custodia Attenuata per donne Madri detenute) hanno mostrato la loro inadeguatezza come strutture adeguate alla tutela dei diritti dei minori e dei genitori. Occorre creare e implementare case-famiglia protette, strutture quindi comunitarie e non istituzioni totali.

Il panorama attuale presenta una cristallizzazione del modello degli ICAM come risposta unica alla questione dei figli piccoli delle persone detenute (solo madri), con l'aggravante della scelta politica e legislativa di aumentare la istituzionalizzazione dei minori incolpevoli reclusi, dai 3 anni della normativa pre-esistente ai 6 anni (in custodia cautelare) e ai 10 (in esecuzione pena). Al momento in Italia sono attivi 4 ICAM. Milano, Venezia, Torino, Avellino. L'ICAM di Sassari, inaugurato più di otto anni fa per un costo complessivo di circa 400 mila Euro, è situato ad una quarantina di chilometri da Cagliari, a circa 30 km dal più vicino ospedale, collegato da una strada impervia piene di curve e d'inverno spesso ghiacciata. Il continuo deteriorarsi per il mancato utilizzo dell'Istituto ne rende difficile anche la destinazione alla soluzione di altre necessità.

Le case-famiglia protette sono due, a Milano esiste una struttura, nata da un progetto dell'Associazione CIAO avviato nel 2010 su richiesta delle istituzioni penitenziarie che chiedevano disponibilità ad accogliere le madri detenute con i loro bambini, e riconosciuta, nel 2016, come casa famiglia protetta (così come previsto dalla legge 62/2011) grazie alla stipula di una Convenzione tra l'associazione CIAO, il Comune di Milano, il Provveditorato Regionale della Amministrazione Penitenziaria e l'adesione del Tribunale e del Tribunale di Sorveglianza di Milano.

A partire da marzo 2017 è nato il servizio "Casa di Leda", Casa protetta per donne detenute con figli minori, volto ad assicurare il benessere dei bambini e a sostenere le madri nelle loro funzioni genitoriali, gestito in ATI da Associazioni e Cooperative, che può ospitare sei donne con otto bambini fino ai dieci anni di età.

A questo si aggiungono i 13 Asili Nido all'interno dei reparti comuni femminili.

Tutto il sistema di accoglienza delle madri detenute con i loro figli ICAM pone una questione di discriminazione dei padri detenuti e probabilmente un problema di incostituzionalità, visto che l'art. 3 sancisce l'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, senza – tra le altre -

distinzioni di sesso La diversità di trattamento riservata ai padri detenuti ha, in realtà, radici in una visione stereotipata del femminile in carcere e non solo. Si parte dal presupposto che il desiderio di cura rimanga caratteristica specifica delle donne e non prende, pertanto, in considerazione le legittime esigenze della popolazione carceraria maschile, generando più di una discriminazione nei confronti della paternità ristretta. In realtà tutto l'ordinamento italiano sembra accogliere una visione normativa centrata sul diverso ruolo di cura e assistenza dei figli tra il padre e la madre: l'approccio sembra accogliere l'idea che la madre sia la depositaria, per così dire naturale, della responsabilità e del diritto alla cura e all'assistenza dei propri figli, lasciando al padre un ruolo residuale di supplenza, *“se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre”*.

Nonostante le premesse e i principi che hanno ispirato le leggi, la carcerazione non è stata eliminata: l'accesso alle case famiglia protette è molto limitato perché gli oneri di spesa finora non sono stati a carico dello Stato ma degli Enti locali. Tanti bambini continuano a vivere in carcere, a conoscere il mondo in situazioni del tutto inappropriate e vergognose. Eppure i numeri sono esigui e per risolvere il problema ci vorrebbe veramente poco.

Tab.n.1

<i>31 dic</i>	Detenute con figli	Bambini in carcere
<i>2015</i>	49	50
<i>2017</i>	51	56
<i>2018</i>	47	52
<i>2019</i>	44	48
<i>2020</i>	30	33
<i>2022</i>	16	17
<i>2023</i>	15	17
<i>31 gennaio</i>		

Tab. n.2

<i>31 Gennaio 2023</i>	Minori in carcere
<i>ICAM Lauro (AV)</i>	9
<i>ICAM San Vittore</i>	3
<i>ICAM Venezia</i>	2
<i>ICAM Torino</i>	1
<i>Sez. nido Rebibbia Rma</i>	1
<i>C.C. Lecce</i>	1
<i>TOTALE</i>	17

Nella sezione femminile della Casa Circondariale di Lecce è in questo momento presente una donna con una figlia di 2 anni e mezzo, ospitata in una zona del carcere separata dalle altre donne detenute: si tratta di uno spazio separato, non una sezione nido vera e propria, nel quale sono sistemati una culla, un fasciatoio e dei giochi per bambini. Da gennaio 2023 la piccola frequenta il nido, grazie ad una sinergia tra l'Associazione di volontariato Fermenti lattici, che provvede all'accompagnamento della bimba, e il Comune che l'ha accolta in un nido della città.

5. Le figure di garanzia

5.1 La magistratura di sorveglianza

La magistratura di sorveglianza è nata con la legge di riforma penitenziaria 26 luglio 1975 n. 354, attuativa dell'art. 27 Cost. e l'entrata in vigore dell'ordinamento penitenziario che ha segnato il passaggio da un sistema sanzionatorio retributivo ad un modello di esecuzione penitenziaria che si fonda sul recupero sociale del condannato.

Nell'ordinamento penitenziario la funzione di garanzia è attribuita ai giudici di sorveglianza, con riferimento a due organi distinti: il Magistrato di sorveglianza e il Tribunale di sorveglianza. Presso ogni distretto di corte d'Appello e per ogni circoscrizione territoriale di sezione distaccata di Corte d'Appello è costituito un *Tribunale di sorveglianza*, composto da un collegio di 4 membri, per due magistrati ordinari, uno dei due deve essere il magistrato di sorveglianza sotto la cui giurisdizione è posto il condannato per garantire una conoscenza diretta della situazione dell'interessato, e due giudici non togati, professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia nonché docenti esperti in scienze criminalistiche. Il tribunale è competente per la concessione e revoca delle misure alternative, quali affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare speciale, semilibertà, la liberazione condizionale, la revoca o cessazione dei suddetti benefici, nonché delle riduzioni di pena e del rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione delle pene detentive (artt. 146, 147 numeri 1 e 2 c.p). Le ordinanze del Tribunale sono soggette al ricorso per cassazione.

Diversamente dal tribunale, l'ufficio di sorveglianza è un organo monocratico costituito su base pluricircondariale e ha funzioni che sono assai diverse da quelle del tribunale.

La figura del giudice di sorveglianza, organo giudiziario che si occupa della sorveglianza sull'esecuzione della pena con poteri giurisdizionali e amministrativi, è stata introdotta per la prima volta dal codice penale e di procedura penale del 1930, sotto la spinta di un movimento di pensiero che ha consentito di conferire al giudice il potere di controllare l'esecuzione in tutti i suoi aspetti, compresa l'attuazione delle pene detentive.

Nella riforma del 1975 la conferma del principio che l'esecuzione penale debba svolgersi con garanzie di carattere giudiziario al pari dell'amministrazione della giustizia ha riportato al centro dell'attenzione la presenza di un giudice che eserciti questa funzione in modo specifico. Questa disposizione segna le premesse per una nuova concezione della figura del giudice, chiamato ad assicurare il rispetto della legge anche nell'esecuzione delle sanzioni penali, attraverso il controllo non solo degli istituti di prevenzione e di pena ma anche della conformità alla legge e ai regolamenti di tutti gli aspetti dell'esecuzione penale. A tal fine, tutti i detenuti possono entrare direttamente in contatto con lui attraverso la presentazione di istanze o reclami anche orali.

Il magistrato di sorveglianza approva il programma di trattamento penitenziario che deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto; se nel programma ravvisa elementi che costituiscono violazione dei diritti del condannato o dell'internato, lo restituisce, con osservazioni, al fine di una nuova formulazione; impartisce inoltre disposizioni dirette ad eliminare eventuali violazioni dei diritti dei condannati e degli internati.

Decide sui reclami dei detenuti concernenti l'osservanza delle norme riguardanti l'attribuzione della qualifica lavorativa, la mercede e la remunerazione nonché sulle condizioni di esercizio

del potere disciplinare, la costituzione e la competenza dell'organo disciplinare, la contestazione degli addebiti e la facoltà di discolta; ha titolo a prendere decisioni sui permessi, sulle licenze ai detenuti semiliberi, sulle modifiche relative all'affidamento in prova al servizio sociale e alla detenzione domiciliare, sulla riduzione di pena per la liberazione anticipata ed esprime motivato parere sulle proposte e le istanze di grazia concernenti i detenuti.

Il magistrato di sorveglianza svolge funzioni ispettive di vigilanza e controllo, è chiamato a conoscere i problemi degli istituti e deve stabilire con gli operatori penitenziari e detenuti un rapporto di leale collaborazione tale da consentire di assumere il ruolo di garante dei diritti dei ristretti.

I Reclami e le denunce

A differenza delle richieste dei detenuti relative agli aspetti quotidiani della vita detentiva (ad esempio, la richiesta di essere trasferiti in altro istituto, di essere coinvolti nell'istruzione o di essere assunti, la richiesta di utilizzare per un tempo prolungato la biblioteca, ecc.), nei penitenziari per reclami si intendono tutti gli esposti e le richieste presentate da, o per conto di, persone private della libertà personale contro decisioni, azioni o mancanza di azione ufficiali relative in particolare a: cattiva condotta del personale, protezione inadeguata da altre persone private della libertà che possono causare loro danni, cattive condizioni materiali, mancanza di attività o insufficiente fornitura di assistenza sanitaria ... Le denunce, invece, si qualificano come tali indipendentemente dalla gravità dei problemi denunciati e dal fatto che possano costituire o meno un maltrattamento.

Il reclamo generico è uno strumento di tutela giurisdizionale dei diritti dei detenuti e degli internati avente come precisa finalità quella di portare a conoscenza i motivi di doglianza della vita carceraria, sollecitando così gli interventi necessari per la rimozione degli effetti lesivi derivanti da atti illegittimi o da fatti illeciti dell'amministrazione.

Il diritto al reclamo costituisce un sistema di garanzie dei detenuti e internati affinché sia assicurato un pieno rispetto dei loro diritti e interessi. L'art. 35 ord. penit. prevede per questi soggetti una generica possibilità di rivolgere istanze o reclami da indirizzare non solo al magistrato di sorveglianza ma ad altri soggetti quali il direttore dell'istituto, nonché agli ispettori, alle autorità giudiziarie e sanitarie in visita all'istituto, al Presidente della giunta regionale, al Capo dello Stato attraverso la presentazione di istanze scritte od orali.

La norma accomuna in un'unica previsione due istituti diversi: il reclamo volto a lamentare la violazione di una posizione soggettiva giuridicamente rilevante e l'istanza finalizzata ad una particolare richiesta indipendentemente dalla lesione di un diritto o interesse. I reclami al pari delle istanze, possono essere predisposti in forma verbale o scritta, inoltrati anche in busta chiusa con la dicitura "riservata".

Il magistrato di sorveglianza è l'organo per eccellenza di garanzia della tutela dei diritti dei ristretti, ma le modalità attraverso la quale esplica tale funzione porta a considerare la necessità di istituire una nuova figura all'interno dell'ordinamento atta a collaborare con il magistrato di sorveglianza per garantire l'effettiva tutela dei diritti.

I fattori che inducono a formulare tale conclusione sono molteplici; in primis tale concezione può imputarsi ad un ridotto organico della magistratura di sorveglianza tale per 76 cui, a fronte di un aumento del carico di lavoro, l'attività ispettiva è la prima ad essere sacrificata, rimanendo marginale. Inoltre è da considerare che questo carattere marginale, sia il risultato di una scelta consapevole da parte di numerosi magistrati di sorveglianza per salvaguardare al massimo il senso di appartenenza ad un apparato della magistratura che tende ad isolarsi con la

conseguenza che il loro ingresso negli istituti, al solo scopo ispettivo, si riduce e che i detenuti utilizzano la possibilità di incontrarlo solo per ricevere informazioni circa la concessione di permessi e misure alternative.

Ci sono settori sottratti anche parzialmente al controllo continuativo di un organo esterno all'amministrazione penitenziaria ed altri in cui tale controllo ha modo di effettuarsi e che l'istituzione di una figura esterna non giurisdizionale e complementare al giudice di sorveglianza sia un'opportunità per dar atto all'effettività della tutela. Ovvero il Garante dei diritti dei detenuti.

5.2 Dal Difensore civico al Garante dei detenuti

Norberto Bobbio, nel saggio del 1964 "Sul fondamento dei diritti dell'uomo", afferma che «il problema principale dei diritti è quello non di giustificarli ma di proteggerli». Proprio per questo motivo è stata istituita una vera e propria figura, in Italia e in altri stati europei, in grado di tutelare a tutti gli effetti i diritti della persona privata della libertà personale. Tale figura è il garante dei diritti del detenuto. Prima di poter parlare di garante, soprattutto del garante italiano, ripercorriamo innanzitutto le sue origini.

All'epoca non si parlava ancora di garante ma dell'Ombudsman. L'Ombudsman nacque in Svezia, seppur le sue tracce sono rintracciabili già un secolo prima, quando il Re di Svezia, Carlo XII, fuggendo in Turchia, venne a conoscenza del "Qudi al Quadat", il cui compito era quello di assicurare il rispetto del diritto Islamico da parte degli ufficiali.

Il compito principale dell'Ombudsman era quello di verificare l'applicazione delle leggi e dei regolamenti dei giudici e degli ufficiali e solo a partire dalla seconda metà dell'Ottocento diventò un organo della Pubblica Amministrazione e difensore del cittadino contro ogni abuso. Poteva dunque accogliere reclami e richieste dei cittadini nei confronti della Pubblica Amministrazione, svolgere indagini ed esprimere critiche.

Ben presto la figura dell'Ombudsman si diffuse in molti paesi europei come Finlandia, Danimarca, Gran Bretagna, Portogallo e Spagna, seppur con nomi e compiti differenti.

Vennero però rilevati dei punti in comune tra tutti questi paesi rispetto alla funzione dell'Ombudsman. Innanzitutto, aveva il compito di accogliere i reclami e le richieste dei cittadini, in caso di abusi da parte della Pubblica Amministrazione; poi aveva il compito di svolgere delle indagini; e infine la facoltà di esprimere delle critiche, fare raccomandazioni.

In alcuni stati però ci si rese conto che la figura dell'Ombudsman non bastava a garantire la tutela dei diritti di alcune categorie di cittadini, come i detenuti, i minori o anche i malati, e venne esplicito come si necessitasse di una figura atta a salvaguardare singolarmente i diritti di codeste categorie.

Soprattutto in riferimento alla detenzione, si credeva che la Pubblica amministrazione non potesse entrare in merito a situazioni penitenziarie e dunque si iniziò a parlare di Prison Ombudsman.

Il garante dei detenuti, che svolge una funzione specifica all'interno dell'istituzione penitenziaria esiste solo in Inghilterra e in Scozia. Esso è dotato di ampi poteri di ispezione e di tutela dagli abusi dell'amministrazione, ciò nonostante, la sua nomina è ministeriale e risente del clima governativo.

Nei paesi scandinavi, incaricato dal Parlamento e prevista all'interno delle carte costituzionali, vi è la figura del garante. Esso è collegiale in Finlandia e Svezia, e diviso in dipartimenti in

Danimarca, fattore che facilita la salvaguardia dei soggetti ristretti nella libertà, in quanto un intero dipartimento è dedicato proprio a loro.

In alcuni paesi continentali come Francia e Lussemburgo non esiste una figura specifica che si occupi di detenuti; in altri invece, come Germania e Olanda, esistono delle figure indipendenti atte a supervisionare i luoghi di detenzione. Nell'area Est, la figura dell'Ombudsman è istituita dalle carte costituzionali. È un organo collegiale che si occupa della tutela e della promozione dei diritti fondamentali; inoltre è previsto che un dipartimento o dei singoli funzionari abbiano le competenze necessarie di materie penitenziarie. Infine, nei paesi mediterranei come Grecia, Spagna e Italia, la figura dell'Ombudsman ha caratteristiche differenti ma comunque segue la linea di un modello che potrebbe essere «imperniato sulla dialettica tra figura generale e particolare, tra livello nazionale e locale.»

5.3 La nascita ed evoluzione della figura del Garante delle persone private della libertà personali

L'istituzione della figura dei Garanti dei diritti delle persone private della libertà personale a livello comunale, provinciale e regionale, rappresenta una delle novità degli ultimi anni in materia penitenziaria e in particolare nel campo del riconoscimento dei diritti dei detenuti; è il risultato di un lungo processo di emersione del carcere dall'invisibilità e dal silenzio che lo circondavano, iniziato solo negli ultimi decenni del secolo scorso e ancora in corso.

"Il Garante è un organo di garanzia che, in ambito penitenziario, ha funzioni di tutela delle persone private o limitate della libertà personale. Istituito per la prima volta in Svezia nel 1809 con il compito principale di sorvegliare l'applicazione delle leggi e dei regolamenti da parte dei giudici e degli ufficiali, nella seconda metà dell'Ottocento si è trasformato in un organo di controllo della pubblica amministrazione e di difesa del cittadino contro ogni abuso. Questa figura, con diverse denominazioni, funzioni e procedure di nomina, è presente in 22 paesi dell'Unione europea e nella Confederazione Elvetica." (www.giustizia.it)

In Italia, dopo una prima fase di istituzione della figura dei difensori civici in molte città negli anni '70 e '80, è solo nel 1998 che, in occasione del Cinquantesimo anniversario della "Dichiarazione universale dei diritti umani", viene presentata ai due rami del Parlamento una proposta di legge per l'introduzione del difensore civico delle persone private della libertà personale viene presentata nei due rami del Parlamento, affossata dal parere negativo della Commissione Lavoro nel 2002.

Nel 2003, anche grazie al proficuo e incessante dibattito sul tema portato avanti dal Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura e da Antigone che, in attesa di una normativa nazionale e quasi come anticipazione-sperimentazione di essa, il Comune di Roma, sindaco Veltroni, istituisce il primo Garante dei diritti dei detenuti.

Negli anni successivi, anche in seguito all'approvazione da parte del Consiglio d'Europa, nel 2006, delle "Nuove regole penitenziarie europee" che articolano ulteriormente la materia della salvaguardia dei diritti dei detenuti attraverso la prescrizione di un'autorità indipendente di controllo che abbia maggiori poteri, (poteri illimitati d'ispezione, possibilità di parlare in privato con i detenuti, ecc.) e che sia articolato a livello sia nazionale che locale (e con pari poteri entrambi), molte città sede di Istituti penitenziari, molte Regioni istituiscono e nominano un Garante per i diritti delle persone private della libertà personale.

Il 27 febbraio del 2009 con la legge n. 14 è riconosciuta ai Garanti "comunque denominati" la facoltà di visita degli istituti penitenziari senza autorizzazione, successivamente esteso alle

camere di sicurezza delle forze di polizia e ai Centri di permanenza per il rimpatrio degli stranieri privi di regolare titolo di soggiorno.

È un grande passo avanti che consentirà, anche grazie all'impegno della Conferenza Nazionale dei Garanti territoriali, nata nel 2008, l'istituzione nel dicembre 2013 del Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, l'approvazione nel 2015 del Regolamento Struttura e composizione dell'Ufficio del Garante nazionale, la definizione dei Compiti e poteri del Garante nazionale e, infine, la nomina nel 2016 del Collegio e la costituzione dell'Ufficio che lo renderanno operativo.

Il Garante è un'istituzione pubblica non governativa e indipendente; non è un organismo giudiziario ma agisce in modo complementare rispetto alla Magistratura; è un meccanismo preventivo che interviene sulle situazioni al fine di contribuire a ridurre i profili di problematicità; agisce di propria iniziativa e autonomamente; opera un monitoraggio su tutti i luoghi di privazione della libertà tramite un sistema regolare di visite; ha libero e non annunciato accesso ai luoghi, autonomamente scelti, alle informazioni e alle persone con cui può svolgere colloqui riservati senza controllo visivo o auditivo.

5.4 Le tappe della breve storia della Figura del Garante

Di seguito una breve storia della figura del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, con riferimento alla situazione italiana ma con uno sguardo all'Europa.

PRIMA DELLA NASCITA (fino al 2003)

- 1809 (6 giugno): SVEZIA Nasce la prima figura istituzionale al mondo di difensore civico: l'Ombudsman Parlamentare Svedese (*Parliamentary Commissioner*);
- 1862: ITALIA Regio Decreto 413 recante il Regolamento generale per le Case di pena del Regno;
- 1919 (17 luglio): FINLANDIA Istituzione difensore civico della Finlandia (*Parliamentary Ombudsman of Finland*);
- 1948 (10 dicembre): ONU Approvazione della "Dichiarazione universale dei diritti umani" che tra l'altro fissa alcuni principi-base per la tutela delle persone sottoposte a misure privative della libertà;
- 1949: EUROPA Istituzione del Consiglio d'Europa come organizzazione sopra-nazionale di tutela dei diritti; (con il progressivo allargamento a est, il Consiglio d'Europa ridefinirà parzialmente il proprio mandato politico, ponendosi come "garante della sicurezza democratica basata sul rispetto dei diritti dell'uomo, della democrazia e dello Stato di diritto");
- 1950 (4 novembre): EUROPA Siglata a Roma, da parte del Consiglio d'Europa, la "Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali" (in vigore dal 1953);
- 1953: DANIMARCA Istituzione del difensore civico della Danimarca (*Control-lore dell'Amministrazione militare e civile*);
- 1955 (30 agosto): ONU Risoluzione, "Regole minime per il trattamento dei detenuti" (Ginevra);
- 1956: GERMANIA Istituzione difensore civico della Repubblica Federale Tedesca (*Commissione per le petizioni del Bundestag*); (nel 1959 sarà istituito anche il *Military Ombudsman*);

- 1959: EUROPA Istituita a Strasburgo la "Corte europea dei Diritti dell'Uomo";
- 1962: EUROPA Risoluzione del Consiglio d'Europa sui diritti elettorali, civili e sociali delle persone detenute;
- 1962 (22 giugno): NORVEGIA Istituzione del difensore civico della Norvegia (*Parliamentary Commissioner*);
- 1965: ONU Convenzione sull'eliminazione della discriminazione razziale;
- 1966: ONU "Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici";
- 1967: GRAN BRETAGNA Istituzione del difensore civico della Gran Bretagna (*Parliamentary Commissioner*);
- 1972 (14 marzo): GERMANIA Una sentenza del tribunale Costituzionale tedesco riconosce la vigenza del principio di legalità anche nelle fasi esecutive del processo penale e sottomette l'esecuzione della pena al controllo giudiziale. Da questo momento vengono introdotti nelle legislazioni nazionali di diversi paesi europei i giudici dell'esecuzione penale: prima in Italia con la figura del *Magistrato di Sorveglianza* e poi anche in Francia (1972), Germania (1976), Portogallo (1976), Spagna (1979). Purtroppo, negli anni seguenti si è visto come tali giudici finissero per svolgere funzioni meramente tecnico-giudiziarie senza essere garanti della legalità e quindi nasce l'esigenza di introdurre il "garante dei diritti dei detenuti", una figura in grado di ridurre l'opacità del carcere a vantaggio di una sua maggiore trasparenza;¹
- 1973: FRANCIA Istituzione del difensore civico della Francia;
- 1973 (19 gennaio): emanazione delle "Regole minime standard per il trattamento dei detenuti";
- 1975: EUROPA Raccomandazione del Consiglio d'Europa che invita gli Stati membri a istituire un *Ombudsman*;
- 1974-1976: ITALIA Fase costituente dei difensori civici regionali. La Regione Toscana istituisce il primo difensore civico d'Italia sia pur con poteri ancora molto limitati e poco incisivi: non è previsto l'intervento d'ufficio; molta parte dell'attività si svolge "fuori competenza" e si fonda sulla capacità di persuasione del difensore civico stesso;
- 1976: PORTOGALLO Istituzione difensore civico del Portogallo (*Provedor de Justica*);
- 1977: AUSTRIA Istituzione difensore civico dell'Austria (*Ombudsman Board*);
- 1977: EUROPA A Ginevra nasce l'Associazione per la Prevenzione della tortura (APT);
- 1978: SPAGNA Istituzione difensore civico della Spagna (*Defensor del Pueblo*);
- 1978-1980: ITALIA Implementazione dei difensori civici regionali anche in Campania (1978), Umbria (1979), Lombardia (1980), Lazio (1980): il difensore civico acquista maggiore incisività anche grazie ad una serie di modifiche "di fatto" dell'attività degli uffici;
- 1980-1985: ITALIA Nuove leggi regionali (Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Emilia Romagna) consentono di caratterizzare con maggior enfasi il difensore civico come organismo necessario per la tutela non giurisdizionale dei diritti; viene riconosciuta l'iniziativa d'ufficio e inizia a costituire responsabilità disciplinare la mancata collaborazione dei funzionari con il difensore civico;
- 1980: IRLANDA Istituzione del difensore civico dell'Irlanda (*Ombudsman*);
- 1981: OLANDA Istituzione del difensore civico dell'Olanda (*Ombudsman*);
- 1984: ONU Dichiarazione sulla lotta alla tortura e pene/trattamenti degradanti (che non si limita agli aspetti legati alla salvaguardia dell'integrità fisica);
- 1985: EUROPA Raccomandazione del Consiglio d'Europa che non solo riconosce l'importanza del ruolo svolto dalla figura dell'*Ombudsman* ma, soprattutto, ne sottolinea la

funzione di garante dei diritti dell'uomo (invocando, a questo proposito, un ampliamento e rafforzamento dei poteri reali di tale organo);

- 1987: POLONIA Istituzione del difensore civico della Polonia (*Commissario per i diritti dei cittadini*);
- 1987 (12 febbraio): EUROPA Emanazione delle "Regole penitenziarie europee" (Raccomandazione del Consiglio d'Europa);
- 1987 (26 novembre): EUROPA A integrazione della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo e dopo 10 anni dalla nascita del Comitato svizzero contro la tortura (APT), il Consiglio d'Europa sigla anche la "Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti";
- 1988: ONU Corpus di principi per la protezione di ogni persona;
- 1988 (28 marzo): VENETO La Regione Veneto istituisce il difensore civico (che però diviene operativo solo nel 1997);
- 1989: EUROPA Costituito nel quadro del Consiglio d'Europa e sulla base della Convenzione del 1987, diviene operativo il Comitato europeo per la prevenzione della tortura (CPR); Kirker viene eletto primo rappresentante del CPT;
- 1990: ONU Risoluzione "Principi di base per il trattamento dei detenuti"; "Regole minime standard delle Nazioni Unite per le misure non custodiali" (o "Regole di Tokio");
- 1990: ITALIA Legge 142/90² sulle autonomie locali che introduce la facoltatività di nomina del difensore civico da parte dei Comuni e delle Province; e Legge 241/90 sul procedimento amministrativo che, codificando regole vincolanti per la pubblica amministrazione, allarga i poteri di intervento del difensore civico;
- 1990-1991: EST Istituzione dei difensori civici della Croazia (*Ombudsman*), della Romania (*Avvocato del Popolo*) e della Slovenia (*Ombudsman*);
- 1992: EUROPA Risoluzione del Parlamento Europeo che all'art. 5 prevede la cooperazione con i Difensori Civici degli Stati membri;
- 1992: EUROPA Il Trattato di Maastricht prevede che le questioni relative al settore di recente creazione della Giustizia e degli Affari Interni vengano trattate nel rispetto della "Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali";
- 1992 (28 giugno): ESTONIA Istituzione del difensore civico della Estonia (*Chancellor of Justice*);
- 1993: UNGHERIA Istituzione del difensore civico dell'Ungheria (*Parliamentary Commissioner Office*);
- 1994: LITUANIA Istituzione del difensore civico della Lituania (*Seimas Ombudsman*);
- 1994 (marzo): EUROPA Il Parlamento Europeo istituisce l'"European Ombudsman Institute" (E.O.I.);
- 1995: EUROPA Jacob Soderman eletto primo Mediatore europeo;
- 1995: MALTA Istituzione del difensore civico di Malta (*Ombudsman*);
- 1995 (22 marzo): BELGIO Istituzione del difensore civico del Belgio (*Collegio federale di mediatori francofoni e fiamminghi*);
- 1996: LETTONIA Istituzione del difensore civico della Lettonia (*Latvian National Human Rights Office*);
- 1996: EUROPA Il Mediatore europeo istituisce una rete di collegamento tra i difensori civici nazionali e gli organi corrispondenti negli Stati membri;
- 1997: GRECIA Istituzione del difensore civico della Grecia (*Greek Ombudsman*);

- 1997: EUROPA il Trattato di Amsterdam stabilisce che uno dei principi fondamentali dell'Ue è il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;
- 1997 (ottobre): EUROPA Istituzione del "Commissario per i Diritti dell'Uomo" (che, a differenza della Corte Europea, non ha poteri giurisdizionali né facoltà di accogliere ricorsi individuali ma ogni anno propone un rapporto sullo stato della tutela dei diritti umani negli Stati aderenti al Consiglio d'Europa);
- 1998: ITALIA Presentata la proposta di legge di Antigone per l'introduzione del difensore civico delle persone private della libertà personale in occasione del Cinquantesimo anniversario della "Dichiarazione universale dei diritti umani"; depositata in entrambi i rami del parlamento dai Senatori Salvato, Manconi, Russo Spena, Follieri, Fassone, Scopelliti, Fumagalli Carulli, Milio, Meloni, Perruzzotti, Nieddu (Atto Senato n. 3744) e dall'onorevole Pisapia (Atto Camera n. 5509);
- 1998: ONU Statuto di Roma istitutivo della "Corte penale internazionale" che definisce tutta una serie di garanzie a favore di indagati e imputati;
- 1998 (30 ottobre): PADOVA Convegno (Università di Padova): "Il difensore civico nella tutela dei detenuti"
- 1998 (14 dicembre): ITALIA Progetto di legge su istituzione del Garante nazionale (n. 5509; Pisapia);
- 2000 (dicembre): EUROPA la Commissione europea, il Consiglio ed il Parlamento firmano la "Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea" ;
- 2001 (1 giugno): ITALIA Proposta di legge su istituzione difensore civico penitenziario (XIV Legislatura, Camera dei Deputati, n. 411; Pisapia, Bertinotti, De Simone, Deiana, Gianni, Giordano, Mantovani, Mascia, Russo Spena, Valpiana, Vendola);
- 2001 (4 dicembre): REPUBBLICA SLOVACCA Istituzione del difensore civico della Repubblica Slovacca (*Public Defender of Rights*);
- 2002 (20 aprile): ITALIA La Commissione lavoro dà parere negativo sulla proposta di istituire il difensore civico delle persone private della libertà personale;
- 2002 (22 aprile): ITALIA Approvato a Montecitorio un emendamento della Lega che stravolge il testo sul reato di tortura;
- 2002 (22 luglio): EUROPA Decisione del Consiglio dell'Unione Europea che istituisce un programma quadro sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (AGIS);
- 2002 (4 ottobre): ITALIA Proposta di legge su difensore civico penitenziario (XIV Legislatura, Camera dei deputati, n. 3229; Mazzoni);
- 2002 (29 ottobre): ROMA Convegno (Roma): "Tra custodi e custoditi. Il difensore civico nelle carceri"; in particolare intervento del prof. Franco Della Casa ("Il Difensore Civico delle persone private della libertà personale");
- 2002 (4 novembre): ITALIA Proposta di legge su difensore civico penitenziario (XIV Legislatura, Camera dei Deputati, n. 3344; Finocchiaro, Bonito, Carboni, Grillini, Leoni, Lucidi, Mancini, Siniscalchi);
- 2002 (12 novembre): ROMA Seduta straordinaria del Consiglio comunale a Rebibbia ove il sindaco Veltroni annuncia l'intenzione di istituire entro un anno la figura del Garante;
- 2003 (febbraio): EUROPA Entra in vigore il Trattato sull'Unione Europea (modificato dal trattato di Nizza);
- 2003 (19 febbraio): EUROPA Libro Verde della Commissione Europea "Garanzie procedurali a favore di indagati e imputati in procedimenti penali nel territorio dell'Unione Europea";

- 2003 (10 marzo): EUROPA Parere di Mauro Palma (componente italiano del Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura, CPT) "Un difensore civico per chi è dietro le sbarre" in occasione della pubblicazione del rapporto del comitato (CPT) sulla visita effettuata in Italia tre anni prima;
- 2003 (aprile): ROMA Due detenuti (un marocchino di vent'anni e un disagioato psichico di quarant'anni), nel carcere romano di Rebibbia, si tolgono la vita nell'arco di 24 ore di distanza l'uno dall'altro; nel corso del 2002, secondo la stima più prudente (quella dell'amministrazione penitenziaria) i detenuti che si sono tolti la vita sono stati 52 e 108 sono stati i morti per cause naturali (al punto che i suicidi in carcere sono 15-20 volte più frequenti di quelli fuori dal carcere);

1.1.1 DOPO LA NASCITA

1.1.2 (2003-2007)

-
- 2003 (14 maggio): ROMA In attesa di una normativa nazionale e come anticipazione-sperimentazione di essa, il Comune di Roma istituisce il primo Garante dei diritti dei detenuti;
 - 2003 (22 maggio): ROMA Articolo di Luigi Manconi su *Repubblica* dal titolo "Un Garante a tutela dei detenuti" ove si commenta l'approvazione del Garante a Roma e si sottolinea come "il Garante delle persone private della libertà personale, appena istituito dal consiglio comunale di Roma, può svolgere un ruolo di vigilanza e di verifica delle condizioni di detenzione: e in particolare – se pensiamo alle morti da cui siamo partiti – delle condizioni di salute dei reclusi. Ruolo che – qualora venisse approvata una normativa nazionale in materia – assumerebbe connotati assai incisivi e potrebbe avere effetti davvero importanti. Quella figura, infatti, può assicurare una effettiva terzietà e indipendenza rispetto all'amministrazione penitenziaria: e può risultare utile proprio in ragione della peculiare delicatezza del sistema di rapporti interni al carcere. [...] Ne consegue che il Garante ha quale compito primario, in piena coerenza con la tradizione della difesa civica, l'attività di mediazione. Ovvero, l'allentamento delle tensioni, la creazione di uno spazio comune di incontro e di relazione [...] A questi poteri va affiancato un meccanismo sanzionatorio non tradizionale. Per capirci: in primo luogo, una strategia di persuasione e, in secondo luogo, [...] una dichiarazione di biasimo, che non escluda – nei casi più gravi – l'attivazione di un procedimento disciplinare. E' evidente, anche dai particolari connotati dei meccanismi di sanzione, la finalità innanzitutto preventiva e propositiva del Garante";
 - 2003 (9 ottobre): FIRENZE Istituzione del Garante dei detenuti del Comune di Firenze;
 - 2003 (6 ottobre): LAZIO Istituzione del Garante dei detenuti della Regione Lazio;
 - 2003 (19 ottobre): ROMA Nomina di Manconi come Garante del Comune di Roma;
 - 2004 (26 gennaio): BOLOGNA Istituzione Garante del Comune di Bologna;
 - 2004 (7 giugno): TORINO Istituzione Garante del Comune di Torino;
 - 2004 (27 novembre): BOLOGNA Convegno (Bologna) "Di là dal muro. Donna in carcere: dal desiderio alla pratica";
 - 2004 (16 dicembre): MILANO Istituzione Garante della Provincia di Milano;
 - 2005 (7 febbraio): PIEMONTE Proposta di legge regionale (Piemonte) su istituzione dell'Ufficio del Garante Regionale;
 - 2005 (14 febbraio): LOMBARDIA Istituzione Garante della Regione Lombardia;
 - 2005 (28 febbraio): NUORO Istituzione Garante del Comune di Nuoro;

- 2005: SICILIA Istituzione Garante della Regione Sicilia;
- 2005 (14-15 ottobre): MILANO Convegno europeo su “Il Garante e la tutela dei diritti delle persone limitate nella libertà” (organizzato dalla Provincia di Milano in collaborazione con l’Associazione Antigone);
- 2006: EUROPA Approvazione da parte del Consiglio d’Europa delle “Nuove regole penitenziarie europee” che articolano ulteriormente la materia della salvaguardia dei diritti dei detenuti attraverso la prescrizione di un’ autorità indipendente di controllo che abbia maggiori poteri (p. es.: poteri illimitati d’ispezione, possibilità di parlare in privato con i detenuti, ecc.) e che sia articolato a livello sia nazionale che locale (e con pari poteri entrambi);
- 2006 (6 giugno): BRESCIA Istituzione Garante del Comune di Brescia (10 gennaio 2006 nomina di Mario Fanfani);
- 2006 (18 luglio): PUGLIA Istituzione Garante della Regione Puglia;
- 2006 (24 luglio): CAMPANIA istituzione Garante della Regione Campania;
- 2006 (1 agosto): REGGIO CALABRIA Istituzione Garante del Comune di Reggio Calabria;
- 2006 (21 settembre): PISA Istituzione Garante del Comune di Pisa;
- 2006 (10 ottobre): UMBRIA Istituzione Garante della Regione Umbria;
- 2007 (13 Marzo): SASSARI Istituzione Garante del Comune di Sassari;
- 2007 (4 giugno): FERRARA Istituzione Garante del Comune di Ferrara;
- 2008: istituita la Conferenza nazionale dei Garanti territoriali;
- 2009 (27 febbraio): la legge n. 14 riconosce ai Garanti “comunque denominati” la facoltà di visita degli istituti penitenziari senza autorizzazione, successivamente esteso alle camere di sicurezza delle forze di polizia (art. 2bis, comma 1, lett. b, d.l. 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 2012, n. 9) e ai Centri di permanenza per il rimpatrio degli stranieri privi di regolare titolo di soggiorno (art. 19, comma 3, decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, come modificato dalla legge di conversione 13 aprile 2017, n. 46);nel 2008
- 2013 (23 dicembre), DL n. 146 istituisce il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale;
- 2015 (11 marzo) Decreto n. 36 Regolamento Struttura e composizione ufficio **del Garante nazionale delle persone detenute o private della libertà personale**;
- 2016 (18 maggio) Circolare - Compiti e poteri I del Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale;
- 2018 (27 luglio) Conferenza dei Garanti territoriali delle persone private della libertà, approvato nuovo Regolamento;
- 2018 (Giugno) Nomina Garante dei diritti delle persone private della libertà personale della città di Lecce.

A oggi, marzo 2023, i Garanti territoriali sono 61 a fronte di 382 Istituti Penitenziari, la Basilicata è al momento l’unica Regione che non ha ancora nominato il Garante regionale dei diritti della persona. Nel Gennaio del 2021 è stato istituito il Garante unico che sostituisce, accorpandole, altre figure di tutela nei settori della disabilità, dell’immigrazione, dell’amministrazione, cancellando di fatto le due figure statutarie del Garante dell’infanzia e del Difensore civico. La carica è al momento priva di nomina.

Garanti locali regione Puglia

- Garante regionale Puglia
 - Nominativo: *Piero Rossi*
 - E-mail: *sezione.legislazione.garanzia@consiglio.puglia.it*
 - Telefono: *0805403937- 0805405775*
 - Indirizzo: *Via Gentile n.52, Japigia Bari*
 - Pagina web

- Garante provinciale Brindisi
 - Nominativo: *Valentina Farina*
 - E-mail:

- Garante comunale Lecce
 - Nominativo: *Maria Mancarella*
 - E-mail: *garante.diritti@comune.lecce.it*
 - Telefono: *0832682206*
 - Indirizzo: *Comune di Lecce Palazzo caraffa, via Rubichi n.16 - lecce*
 - Pagina web

- Garante comunale San Severo
 - Nominativo: *Maria Rosa Lacerenza*
 - E-mail: *garante detenuti@comune.san-severo.fg.it*
 - Telefono: *0882339214 - 0882339243*
 - Indirizzo: *Piazza Municipio, 1 - 71016 San Severo?*

- Garante comunale Trani
 - Nominativo: *Elisabetta de Robertis*
 - E-mail: *garante.privatiliberta@comune.trani.bt.it*
 - telefono: *3493726024*
 - Indirizzo: *Via Tenente Luigi Morrico, 2 - 76125 - Trani (BT)*

5.4 Funzione e compiti del garante territoriale

Il Garante territoriale per le persone private della libertà personale è una autorità di controllo della legalità nei luoghi di detenzione, dotata di autonomia ed indipendenza, cui il singolo detenuto può rivolgersi per ottenere l'effettiva tutela dei propri diritti.

È una figura di promozione dei diritti che si muove nel contesto locale al fine di realizzare i diritti delle persone private della libertà personale. Si tratta dunque di una specie di collante tra il "dentro" e il "fuori", in cui grande rilievo assumono i suoi rapporti con gli enti locali, con l'amministrazione penitenziaria, la magistratura, le forze di polizia, le forze politiche nazionali e locali, i sindacati, le associazioni di categoria, le Ong.

Il Garante territoriale per le persone private della libertà personale ha funzioni di osservazione e di vigilanza, promuove iniziative e iniziative di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti umani delle persone private della libertà personale e della umanizzazione della pena detentiva anche in collaborazione con altri soggetti pubblici competenti in questo settore.

Il Garante comunale è l'anello di congiunzione tra le realtà di privazione della libertà, in particolare il carcere, e la città. Il suo ruolo è di garanzia, osservazione e dialogo rispetto alla salvaguardia di diritti e comportamenti conformi alla legge. Particolare attenzione viene rivolta ai diritti fondamentali, in particolare al diritto alla salute, al senso di umanità che deve caratterizzare tutte le pene e alla finalità rieducativa dei trattamenti imposti al condannato.

I suoi ambiti di intervento specifici si possono individuare in: visite periodiche di controllo sui luoghi di detenzione; individuazione ed ascolto dei problemi di un detenuto; pressione sull'amministrazione; collaborazione con l'amministrazione; dichiarazione pubblica di denuncia delle violazioni. Il ruolo di garanzia funge da ponte di dialogo e collaborazione anche con l'amministrazione penitenziaria, il Tribunale di Sorveglianza, le autorità regionali della salute e altre autorità territoriali.

Il Garante delle persone private della libertà personale opera in tutti i luoghi di detenzione o privazione della libertà personale quali il carcere, gli istituti penali per i minori, le comunità terapeutiche, le case di cura, i centri di accoglienza dei migranti, le strutture sanitarie dove vengono compiuti trattamenti sanitari obbligatori, le camere di sicurezza della Questura.

Ha compiti di osservazione e monitoraggio delle condizioni di vita in questi luoghi e sollecita, se necessario, un intervento da parte delle istituzioni competenti; promuove iniziative di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti umani delle persone private della libertà personale e della umanizzazione della pena detentiva

Le persone detenute o internate hanno diritto di chiedere un colloquio con i garanti per esporre questioni e situazioni di difficoltà personale o legata all'ambiente di detenzione.

Nelle città dove non sia presente la figura del Garante Comunale, a livello territoriale è possibile rivolgersi solo al Garante regionale con la conseguente difficoltà, da parte di quest'ultimo di far fronte, in tempi brevi, alle richieste ricevute.

La presenza di una figura più vicina territorialmente e con competenze territoriali rende concretamente possibile la finalità comune di ascolto dei problemi della popolazione detenuta e consente una efficace e tempestiva risposta.

Il suo ruolo non si differenzia da quello del garante nazionale, in effetti svolge prettamente funzioni di vigilanza, tramite delle visite periodiche all'interno degli istituti, grazie alle quali può: ascoltare i detenuti e rilevare eventuali violazioni o problemi; sensibilizzare l'opinione pubblica sui diritti umani e umanizzazione della pena. Inoltre, si occupa della tutela dei diritti fondamentali come, ad esempio, il diritto alla salute, e di tutti gli altri diritti che dovrebbero essere garantiti ai detenuti ai fini riabilitativi.

Ovviamente il ruolo del garante è un ruolo assai complesso. Non è sicuramente facile confrontarsi con l'opinione pubblica e battersi costantemente per i diritti di coloro che trasgrediscono dal normale funzionamento della società. È un mestiere quindi che implica una grande maturità professionale, che non tutti riescono a possedere. Ecco spiegato perché non tutti possono personificare la figura del garante e anche perché la maggior parte dei garanti hanno alle spalle una professione come quella dell'avvocato, dell'insegnante, dell'ex magistrato di sorveglianza.

Nel grafico vengono indicati i requisiti necessari affinché un individuo possa rappresentare la figura del garante: quindi la residenza nel comune e in Italia, la competenza in ambito giuridico, nei diritti umani e nelle attività sociali e soprattutto la garanzia di probità, indipendenza, obiettività, competenza e capacità di esercitare le proprie funzioni. C'è anche da dire che talvolta sono presenti dei casi in cui seppur il cittadino posseda tutti i requisiti per poter

diventare garante, non può per delle incompatibilità che riguardano l'esercizio di funzioni pubbliche nei settori di giustizia e di sicurezza pubblica, condanne definitive o provvedimenti restrittivi della libertà, incarichi amministrativi-politici elettivi...

In merito alla sua nomina, il garante può essere nominato tramite l'elezione del consiglio comunale o per nomina sindacale. Il suo mandato dura dai 3 ai 5 anni a seconda della discrezione dell'organo politico che conferisce la nomina. «Il mandato quinquennale è la modalità selezionata nella maggior parte dei comuni.» In Italia l'unica eccezione fatta è quella rispetto alla provincia di Bolzano, in quanto la carica segue quella da Consigliere comunale.

Seppur tutti i dibattiti che si sono avuti sul tema del garante, ad oggi tale figura non è ancora presente in molti dei paesi italiani.

Le figure presenti sul territorio che rivestono il ruolo del Garante comunale dei diritti delle persone private della libertà sono, ad un primo sguardo, oggettivamente eterogenee per diversi motivi.

In primo luogo, si può notare un'eterogeneità di background professionali: tra questi vi sono infatti avvocati, accademici, ex magistrati di sorveglianza e operatori collegati a diverso titolo al mondo penitenziario (volontari, ex insegnanti, religiosi, ex detenuti, ecc.).

Ulteriori differenze sono poi rilevabili nelle modalità di esercizio del ruolo. Tali modalità possono essere influenzate, da una parte, dalle diverse funzioni che gli atti istitutivi assegnano ai Garanti e, dall'altra parte, dalle risorse – economiche e di personale – attribuite a ciascun Garante. Quest'ultimo dato non va sottovalutato: alcuni Garanti hanno a disposizione maggiori mezzi in quanto sono soggetti a retribuzione o a rimborso spese e sono coadiuvati da collaboratori, mentre altri svolgono il ruolo in autonomia e a titolo volontario, senza alcun tipo di retribuzione e sostegno.

Marzo 2023 REGIONE	N. Comuni con Istituti penitenziari per adulti	Presenza Garante Regionale	N. Garanti territoriali	N. Garanti territoriali al 2021
Lombardia	15	X	7	6
Piemonte	12	X	12	12
Veneto	7	X	6	6
Campania	14	X	2	1
Calabria	11	X	3	2
Sicilia	21	X	1	1
Lazio	9	X	1	1
Sardegna	9	X	5	4
Emilia-Romagna	10	X	6	6
Abruzzo	8	X	--	--
Trentino Alto Adige	2	X	1	1
Toscana	14	X	10	8
Puglia	10	X	3	3
Liguria	5	X	1	--
Marche	5	X	--	--
Friuli Venezia Giulia	5	X	3	2
Molise	3	X	--	--
Basilicata	3	--	--	--
Umbria	4	X	--	--
Valle d' Aosta	1	X	-	--
Totale	168	19	61	53

Come possiamo notare, il numero dei garanti per regione e gli istituti penitenziari non combaciano.

I Garanti, inoltre, non hanno la stessa fisionomia istitutiva, hanno mandati differenziati sia a livello di estensione che di durata, derivano da nomine di organismi diversi, quando dispongono di personale non sempre è selezionato personalmente dalla figura di garanzia, hanno a disposizione risorse e possibilità operative molto diverse tra loro.

La carica di Garante per la maggior parte dei casi è svolta a titolo gratuito, e quindi non prevede una retribuzione, salvo alcuni casi in cui è concesso un rimborso spese o un'indennità. In questo modo si minimizza seppur formalmente la figura del garante e il suo lavoro non viene considerato degno di questo nome. Ovviamente non si pretende una retribuzione, in quanto molte delle persone che ricoprono la figura di garante hanno alle loro spalle una professione già avviata, ma ciò non toglie una qualche forma di ricompensa per il difficile lavoro a cui sono esposti sarebbe corretta.

Nonostante i numerosi fattori di positività che hanno caratterizzato la loro attività, quella dei Garanti territoriali non possiede ancora le caratteristiche di un sistema anche a causa dell'assenza di una normativa nazionale che individui le caratteristiche e i principi fondamentali in ordine alla loro nomina dei Garanti territoriali e ne disegni, sia pure in termini essenziali, lo status.

La loro forza è rappresentata dal fatto che essi hanno adottato un approccio reticolare, agiscono con mentalità cooperativa e spirito di condivisione contribuendo in questo modo a ricomporre il variegato quadro della loro costituzione e della loro azione in modo meno variabile e frammentato.

Seconda Parte

Il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale della Città di Lecce

Incipit

Nell'aprile del 2018 ho iniziato il mio lavoro come Garante dei diritti delle persone private della libertà personale della Città di Lecce. Non era semplice cominciare. Negli anni del mio lavoro di docente universitaria ero entrata in carcere numerose volte: avevo conosciuto parecchi giovani detenuti iscritti all'Università di Lecce, che incontravo in carcere per consentire loro di sostenere gli esami di Sociologia; avevo partecipato come responsabile dell'équipe che aveva il compito di formare il primo nucleo di detenute che avrebbero dato vita ad una delle esperienze più interessanti di reinserimento lavorativo delle detenute, Made in carcere; avevo più di una volta incontrato gruppi di detenuti per parlare con loro di temi a loro molto cari, come i rapporti familiari, le relazioni con i figli, l'amore recluso.

Ero stata in carcere, ma non lo conoscevo realmente: i luoghi attraversati, le persone incontrate appartenevano ad uno *spazio di mezzo* nel quale l'istituzione si presenta al cuore e alla mente di chi la incontra con l'abito della festa, dando di sé un'immagine che, l'avrei scoperto molto presto, non la rappresenta realmente.

Nei primi mesi ho imparato ad orientarmi non solo nell'istituzione con le sue regole, i suoi ruoli, funzioni, il suo organigramma, ma anche nel senso più letterale del termine. Il carcere di Lecce è una cittadella, fatta di strade, di edifici, di corridoi lunghi, molto lunghi, nei quali non è facile orientarsi. Ho imparato ad orientarmi anche nel complicato mondo delle leggi e degli ordinamenti, che scandiscono la vita di un gran numero di persone che vivono e ruotano intorno al mondo della detenzione. Ho studiato, ho incontrato tante persone, dentro e fuori dal carcere, in un percorso di incontri conoscitivi con le Autorità istituzionali, finalizzati alla costruzione di una rete di relazioni sinergiche con il territorio. Durante gli incontri, avvenuti in clima di grande cordialità, sui temi della tutela del detenuto e dei suoi diritti fondamentali, sono emersi importanti spunti per la costruzione di un sistema ottimale di sinergie istituzionali. In tutte le persone che ho incontrato ho trovato grande sensibilità e una disponibilità operativa finalizzata alla attuazione della piena funzione rieducativa della pena, anche attraverso la realizzazione di iniziative rivolte al reinserimento sociale dei soggetti interessati. Ho incontrato il Prefetto, il Vescovo, la Responsabile del Tribunale di Sorveglianza di Lecce, la Direttrice della Casa Circondariale Borgo San Nicola, i due vice Direttori, il Capo Area trattamentale, il Comandante della Polizia Penitenziaria, la Responsabile dell'Area sanitaria.

Il 23 maggio 2018 ho incontrato i primi detenuti durante l'incontro organizzato dall'ITES Olivetti, che nel carcere ha attivato un corso nel settore Tecnico Economico con indirizzo "Amministrazione, finanza e Marketing" (AFM): un Open Day per presentare ai detenuti la scuola, i suoi percorsi, le sue finalità. È stata un'occasione importante per presentarmi e per ascoltare. Un episodio in quella circostanza mi ha particolarmente colpito: un'insegnante con una lunga esperienza di insegnamento in carcere andava in pensione e approfittava di quella occasione per salutare i suoi allievi, che le hanno consegnato una lettera di ringraziamento semplice, sincera e profondamente emozionante.

In quella circostanza ho sentito, toccato con mano quanto sia importante in quel contesto la capacità di entrare in comunicazione diretta non solo con la mente dei propri allievi ma soprattutto con la loro anima, con i loro sentimenti, con la loro esperienza di vita reclusa. Quell'insegnante era stata in quegli anni il loro punto di riferimento, la loro finestra sul mondo e quei detenuti, tutti uomini fatti, grandi e grossi, erano stati i suoi "ragazzi", perché chiunque studia è un "ragazzo", perché è per loro e con loro che lei ha provato a superare le tante difficoltà incontrate. Ha sempre pensato "andiamo avanti", anche quando la paura (che) di generare un'aspettativa, un desiderio, sapendo che sarebbe andato frustrato, le suggeriva di fermarsi, di limitarsi a svolgere il programma, a fare il suo dovere di "brava insegnante".

Pochi giorni dopo sono entrata nel carcere, quello vero, quello delle sezioni dove i detenuti trascorrono la gran parte del tempo. Da quel momento è iniziato un percorso che non si è mai interrotto, nonostante i primi anni del mio mandato siano stati attraversati da eventi personali (da luglio ad ottobre del 2019 un evento traumatico ha impedito gravemente i miei spostamenti costringendomi ad una sospensione della presenza in carcere) e collettivi che hanno reso complessa e difficile il mio lavoro di Garante e in particolare la mia attività di sostegno ai detenuti.

Svolgo il mio lavoro di Garante da 5 anni, alla fine di questo percorso importante, difficile ma ricchissimo di esperienze di riflessioni, di conoscenza e di sentimenti, è inevitabile farsi domande e cercare delle risposte.

In questa parte della relazione vorrei provare ad analizzare la vita del carcere per come l'ho conosciuta e riflettere sulle cose che ho visto e che ho imparato, e quindi raccontare la mia esperienza.

La comunicazione

Parto dalle prime cose che ho imparato sin dai primi giorni della mia presenza in carcere: ho imparato, anzi ho toccato con mano, quanto sia importante il sistema di comunicazione che i componenti di una organizzazione utilizzano per interagire tra loro. È da lì che bisogna partire, perché è in quel sistema che si costruiscono e si stereotipizzano i ruoli, si definiscono i rapporti, si strutturano e si cristallizzano le relazioni.

La lingua del carcere

Una delle cose che ho scoperto e che ho dovuto imparare, se pur a volte con meraviglia e fatica, è che esiste una lingua del carcere, fatta di parole che ascoltiamo comunemente quando sentiamo parlare di carcere, che ascoltiamo, che leggiamo: le parole dette in carcere, quelle scritte sui documenti, parole di uso comune, parole che nessuno pronuncia più, parole sconosciute, i cui significati non sono sempre chiari e univoci.

Una lingua fatta di parole infantili, anzi infantilizzanti, *"perché in prigione si è costretti a tornare bambini, subordinati al permesso degli adulti per poter fare qualunque cosa, dalla doccia alla spesa, in un cammino di deresponsabilizzazione che confligge in modo macroscopico con le supposte finalità "rieducative" della pena."*(Capriccioli, Alessandro. Tre metri quadri (Storie) (Italian Edition) (p.75). People. Edizione del Kindle), frutto di un'idea di carcere che concepisce e persegue recupero e rieducazione attraverso l'obbedienza e la sottomissione ai regolamenti e all'istituzione. L'esatto contrario dell'esercizio della

responsabilità, che dovrebbe essere invece il presupposto della reintegrazione dei detenuti nella collettività.

Le parole di uso comune

Partiamo dal linguaggio comunemente utilizzato, che apparentemente non fa distinzione tra due coppie di parole: *carcere e detenuto* da una parte; *prigione e prigioniero* dall'altra.

Nella terminologia tecnico-giuridica spesso si utilizzano esclusivamente il termine carcere mentre per definire la condizione di un condannato o di una persona trattenuta si utilizza il termine "detenuto".

La parola "carcere" deriverebbe dal latino *carcer*, che ha radice dal verbo *coercio* (che letteralmente significa costringere) dal quale deriva il significato di luogo dove si restringe, si rinchiede, si punisce. Il suo primo significato fu quello di "recinto". In un secondo tempo assunse quello di "prigione", intesa come costrizione o luogo nel quale rinchiedere soggetti privati della libertà personale. Il termine "prigione" deriva dal latino *prehensio*, l'azione di prendere nel senso di catturare; la parola prigioniero si usa prevalentemente per indicare la condizione di chi è fatto prigioniero dai nemici o di chi subisce una carcerazione per motivi politici.

Quando invece vogliamo sottolineare l'alto potenziale delinquenziale di una persona ed enfatizzare la sua pericolosità usiamo la parola *galera* e i suoi derivati: ti sbatto in galera, faccia da galeotto.

Chiudere in cella chi ha commesso reati e buttare la chiave non è solo uno slogan, ma è tutto un modo rassicurante e liberatorio di concepire l'esecuzione della pena.

Le parole di chi vive dentro, le parole di chi vive fuori.

Le parole su cui cominciamo a ragionare hanno a che vedere con lo SPAZIO e con la principale distinzione, la primaria separazione generata dall'esistenza stessa del carcere: il dentro e il fuori.

Le prime parole da cui partire sono allora: CELLA vs CAMERA

Cella - Nei conventi o nelle carceri, stanza piccola e nuda

Camera - Stanza di un edificio per abitazione

Da quando il carcere non è più il luogo di occultamento delle azioni di pena inflitte ai condannati ma è diventato luogo della riabilitazione, il tema dello spazio, della sua destinazione e del suo utilizzo è diventato di primaria importanza, generando, quasi come contraddizione intrinseca, la necessità di spazi sempre più ampi per garantire nello stesso tempo contenimento e riabilitazione.

Una contraddizione che ci obbliga a ridiscutere l'idea del carcere come unica risposta a tutte le forme di trasgressione. Il tema, come già notava il garante nazionale, non è quello di depenalizzare o addirittura legalizzare condotte e comportamenti irregolari, ma quello di situare all'interno di spazi diversi le sanzioni comminate per ciascun comportamento trasgressivo.

In realtà ogni riferimento a forme di privazione della libertà genera sempre, e correttamente, domande e riflessioni sul perché ciò avvenga, sui fondamenti che legittimano l'esercizio del potere di disporre della vita e della libertà delle persone; ci si interroga sul come avvenga, definendo e verificando le situazioni materiali nelle quali si realizza tale privazione; ci si interroga poco sul dove tutto questo di fatto accade o debba accadere.

"Lo spazio dell'attuazione della privazione della libertà non sembra essere oggetto di attenzione" sia esso quello di un carcere, di una caserma, di un aereo, di una nave, di un luogo

altro prestato all'uso, in cui accogliere persone condannate in via definitiva, in attesa di essere giudicate o trasferite in altro luogo, anche madri con figli di età inferiore ai tre anni.

Nell'immaginario di molti il primo sinonimo di carcere è cella: più un concetto, più un simbolo che un luogo fisico, di cui si conosce in genere molto poco e si immagina in modi e con caratteristiche spesso molto lontane dalla realtà.

Occorre subito fare una distinzione: l'ordinamento Penitenziario non parla di celle. La legge italiana parla di locali di pernottamento e di soggiorno.

La parola cella è usata invece nel Regio Regolamento per gli istituti di prevenzione e pena del 1931 fino al 1975, anno della riforma dell'Ordinamento Penitenziario che lo sostituisce definitivamente, introduce la definizione di camera di pernottamento, dando indicazioni precise sulle sue caratteristiche e dotazioni (camere singole, camere multiple).

La recente riforma (decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124) – su tale punto applicabile dal 31 dicembre 2021 – ha lodevolmente esplicitato con norma che il Regolamento di esecuzione prevedeva già e cioè che nelle camere di pernottamento «i servizi igienici, adeguatamente aerati, sono collocati in uno spazio separato, per garantire la riservatezza».

SALETTA

Saletta - Diminutivo di sala, locale spazioso destinato a usi di riunione, rappresentanza.

Nel carcere è un luogo, un po' più ampio di una cella, nel quale, a ore prestabilite del giorno, è possibile ritrovarsi in gruppo per fare giochi, soprattutto quello delle carte, e altro. Spesso spoglio non incoraggia l'esercizio della socialità.

SOCIALITÀ

Socialità - l'insieme dei rapporti tra gli individui che fanno parte di una società o di un ambiente determinato

In carcere indica il tempo da trascorrere in compagnia all'infuori delle attività di lavoro o di studio, per esempio nel momento della cena. Ai detenuti è concesso di fare socialità nelle celle, riunendosi in piccoli gruppi. Si consuma il pasto insieme, si offre qualcosa del cibo portato dai familiari, si chiacchiera. Si può fare socialità anche nella saletta, se non è stata adibita a cella a causa del sovraffollamento.

I luoghi fuori dello spazio dentro

Il PASSEGGIO

Passeggio - Movimento di persone che camminano per svago

Il cortile per il passeggio è un luogo importante nella vita delle persone detenute soprattutto nella prospettiva del percorso di osservazione e reinserimento sociale e pone in evidenza l'importanza del cortile come luogo dove le persone detenute possano recuperare il rapporto con il proprio corpo, possano fare effettivo esercizio fisico all'aperto, incontrarsi, comunicare e avere una positiva evoluzione nell'aggregazione sociale con le altre persone detenute e con gli operatori del settore.

L'articolo 10 dell'Ordinamento Penitenziario, così come modificato dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 123, aumenta le ore d'aria a quattro al giorno e dispone che “la permanenza all'aperto avvenga in modo organizzato in spazi attrezzati per lo svolgimento di attività ludico-sportive e alla presenza di operatori penitenziari e di volontari».

I cortili dovrebbero essere spaziosi e fruibili in tutte le stagioni. Le persone detenute dovrebbero poter allungare lo sguardo su aree verdi, alberi e vegetazione: la stimolazione visiva – non

bisogna dimenticare – è parte integrante del mantenimento delle capacità psico-fisiche della persona.

L'ARIA

Ha molteplici significati, indica l'orario o il luogo ma anche l'azione del "socializzare" fuori dalla "sezione"; in realtà sono spesso luoghi spogli, privi di protezione dalle intemperie e di verde, con muri molto alti: dei quadrati o dei rettangoli lungo i quali i detenuti vanno avanti e indietro, impegnati in un via vai, graziosamente chiamato "passeggio". La mattina c'è più spazio, perché alcuni detenuti sono impegnati in altre attività, qualcuno fa footing, correndo sempre attorno al perimetro del campo.

L'aria aperta, che in carcere si chiama semplicemente aria, ha un tempo fisso: l'espressione frequente è, infatti, l'ora d'aria, anche quando le ore sono molte di più (attualmente sono 4). L'aria aperta in carcere è in realtà un'aria chiusa in una scatola con cinque lati di cemento e uno aperto dal quale si può vedere il cielo come dentro la cornice di un quadro.

L'INTERCINTA

È una parola pressoché inesistente nella lingua italiana.

In carcere l'intercinta è quello spazio che separa le aree detentive dal muro di cinta. È la zona cuscinetto, un confine tra il dentro e il fuori. È situata all'interno del carcere, ma, non essendo accessibile ai detenuti, è in realtà da loro considerata un fuori, anche se chi entra in un Istituto solo per visitarlo già si sente dentro varcato il muro.

Proprio per questo suo essere un luogo esterno ma nello stesso tempo interno al carcere, è uno spazio sempre più frequentemente utilizzato per dare un'impropria attuazione al lavoro esterno, previsto dall'articolo 21 o.p.: l'ossimoro del lavoro esterno/interno. Si tratta di un paradosso che, se da una parte consente di favorire l'uscita delle persone detenute dalla sezione, dall'altra utilizza e favorisce l'idea di un falso fuori, uno spazio di interazione tra il mondo chiuso e separato del carcere e quello della vita sociale libera; dà l'illusione di una apertura al mondo reale che tuttavia non è in grado di favorire una riconnessione con la realtà sociale nella sua complessità.

Chi lavora viene chiamato lavorante, la ricompensa mercede, parole desuete che ha un senso solo nel carcere. I soldi non possono circolare, neanche 1 euro, sarebbe motivo di rapporto, vengono sempre depositati sul libretto personale.

Talvolta l'intercinta diventa un reale luogo di comunicazione con il fuori, quello vero, mettendo a contatto i due mondi, quando attiva esperienze produttive di imprese esterne che si aprono alla città.

In Italia vi sono numerose esperienze di questo tipo: cito per tutte:

Il ristorante "InGalera" della Casa di reclusione di Bollate è ben noto alla cittadinanza e occorre una prenotazione con grande anticipo per trovarvi posto; il "Teatro dell'Arca", raggiungibile sia dalle persone detenute che dal pubblico esterno, è situato nell'intercinta della Casa circondariale "Marassi" di Genova.

A Roma, nel complesso penitenziario di Rebibbia, il muro di cinta del carcere è stato aperto per realizzare una panetteria dove lavorano le persone detenute e un negozio dove sono in vendita i prodotti dell'azienda agricola e del caseificio.

I GIARDINETTI

Una soluzione frequentemente utilizzata per favorire il lavoro esterno dei detenuti è rappresentata dalle attività di pubblica utilità (attività appunto e non lavoro), che alcuni detenuti

svolgono sulla base di Protocolli siglati con le Amministrazioni Comunali, per la cura e la pulizia dei giardini, appunto il lavoro nei giardinetti.

Per ovviare la mancanza di una retribuzione, la Cassa ammende ha stanziato circa tre milioni di euro per la copertura nel 2019 di circa 2500-3000 sussidi. Ancora una volta, le parole sono importanti: si tratta infatti di un sussidio e non di una retribuzione, che non prevede quindi né contributi previdenziali, né gli altri istituti propri di un salario.

Per le Municipalità si tratta di un lavoro ottenuto gratuitamente, per i detenuti di un lavoro sottopagato, per la Cassa ammende di erogazione di sussidi.

LA FINESTRA

La 'finestra' non è un luogo, è solo un'apertura verso l'esterno, è l'assenza di una barriera che rende il mondo esterno accessibile alla vista esclusivamente nei suoi aspetti naturali. Una finestra 'a scacchi', concepita per non consentire ad occhi esterni di volgere lo sguardo all'interno a tutela della riservatezza di chi vi è ospitato e impedendo la vista di ciò che è fuori. A questo proposito, nella sua relazione il Garante Nazionale ha ripetuto la raccomandazione di non utilizzare come camere di pernottamento ambienti con finestre completamente schermate. "Per tutte le persone detenute e ancor più per coloro che trascorrono molta parte del tempo – in alcuni casi la quasi-totalità – all'interno della propria stanza, la finestra costituisce l'unico luogo 'autorizzato' da cui è possibile configurarsi il mondo esterno, da cui si può guardare il cielo, forse la cima di qualche albero, sprazzi di quella realtà da cui si è doverosamente separati, a seguito delle accuse o delle condanne che gravano su di loro. È solo dalla finestra della loro stanza di pernottamento che per la gran parte della giornata l'aria può entrare o uscire dalla camera, insieme alla luce naturale. I multi-strati riducono tutto ciò; se il numero di strati aumenta, l'aria e la luce si allontanano e si rischia di diminuire molte capacità fisiche, visive in particolare, di chi è ristretto. Soprattutto sparisce quel senso di 'fuori' e di 'dopo'."

Le parole magiche

TRATTAMENTO

Trattamento - Applicazione di determinati metodi e processi a cui si sottopone un materiale o un prodotto per conseguire determinati effetti.

Nell'ordinamento penitenziario questa parola ha tutt'altro significato: significa che nei confronti del condannato è in atto un trattamento rieducativo, anche se la scelta stessa di questa parola ha con sé un che di taumaturgico e rimanda a una visione del detenuto come di persona da, che deve essere monitorata attraverso l'osservazione scientifica e "trattata" con particolari interventi di riabilitazione (istruzione, lavoro, religione, attività culturali, ricreative e sportive). A causa del sovraffollamento il "trattamento" riguarda purtroppo un numero ridotto di detenuti.

SINTESI

Sintesi - Procedimento o atto conoscitivo, che, partendo da elementi semplici e parziali, giunge a una conoscenza complessa e unitaria.

Si tratta di una relazione che sintetizza l'osservazione scientifica della personalità e del comportamento del detenuto durante il trattamento. Viene fatta da un'apposita équipe (educatore, assistente sociale, ispettore comandante ed eventuali altre figure) ed è necessaria al Magistrato di Sorveglianza per valutare se concedere dei benefici (permessi premio e misure alternative: semilibertà, affidamento ai servizi sociali o lavorativi...). Si tratta un evento atteso, temuto ma misterioso nella sua composizione,

COLLOQUIO

Colloquio - conversazione tra due persone o più (ma sempre poche), di solito su argomenti di qualche importanza]

Per i detenuti questa parola non ha nulla della spontaneità, del senso di libertà che accompagna le conversazioni tra persone che sono fuori, al contrario è un evento programmato, rigidamente contingentato ma particolarmente atteso. I detenuti hanno diritto a 6 ore mensili di colloquio con familiari o congiunti, di regola della durata di 1 ora. Il tempo di un sorriso, di un abbraccio, di un bacio e il colloquio è già finito e comincia l'attesa del prossimo.

Le parole che nessuno sa

PORTAVITTO

È una parola che non esiste nel vocabolario: troviamo solo "portavivande" - cesta, carrello atto a trasportare, conservandoli caldi, cibi già pronti

Il portavitto distribuisce colazione, pranzo e cena. Non è un lavoro faticoso, ma è impegnativo perché bisogna riuscire a distribuire porzioni di vitto uguali per tutti.

C'è qualche detenuto che non prende il pasto "al carrello" perché preferisce cucinarselo in cella col fornello da campeggio, allora qualche volta capita che chieda al portavitto di passare un piatto a un amico di un'altra cella, ma senza farsene accorgere perché è vietato.

NUOVO GIUNTO

Espressione utilizzata esclusivamente nel carcere e riferita alla persona appena arrestata, che deve essere immatricolata e poi portata in sezione e in cella. Esiste un Servizio Nuovi Giunti, un'attività di accoglienza che prevede visita medica, colloquio e presidio psicologico. Già la definizione mette in evidenza che si è entrati in un mondo diverso, in cui ha inizio l'adattamento a una nuova vita e anche il lessico usuale dovrà essere abbandonato.

Il primo giorno (Da Sillabari dal carcere, a cura del laboratorio di scrittura di Rebibbia, in "A buon diritto", rivista telematica dell'Associazione per le libertà) :

"Cammino per un lungo corridoio con un grande sacco nero in spalla e uno più piccolo in mano; dentro, la roba che la guardia giù in matricola mi ha permesso di tenere e portare nel reparto. Scortato dall'agente che con passo svelto mi fa strada, mi sento confuso, ripenso alle formalità sbrigative in matricola, all'indifferente efficienza con cui mi hanno fatto spogliare e rivestire, mi hanno assegnato al reparto e dato la fornitura (lenzuola, coperte, ecc.) con l'ammonimento: "Non te le perdere e non le rovinare, se no ti verranno addebitate".

I sacchi pesano, mi viene un po' di fiatone mentre seguo l'agente, ma non è solo per la fatica. È la prima volta che entro in un luogo come questo. Chissà dove mi mettono? Chi troverò in cella?

"Sbrigati!" mi dice l'agente. E io allungo il passo: corridoio ampio, cancello, corridoio più stretto, altro cancello e ancora corridoio. Di fronte all'ultimo cancello con sopra la scritta G 9 ci fermiamo. Sono quasi contento di essere finalmente arrivato. Dall'altra parte del cancello vedo avvicinarsi un altro agente (di turno all'atrio) con una grande chiave d'ottone, con cui apre il cancello. Entro nell'atrio e saluto educatamente, lui mi dà un'occhiata fugace e mi risponde a mezza bocca. Sarà stufo di aprire e chiudere 'sto cancello. Mi dicono di posare i sacchi e di aspettare in un angolo. Li sento parlare: "questa è piena... questa è da 6... primo piano no, ecco, qua... cartellino... scrivano...". Guardo il soffitto, le ragnatele ondeggiavano vicino a una finestra aperta; su delle mensole, dei trofei di tornei di calcio. Sento chiamare il mio nome: "Devi andare alla sezione A, cella 7. Prendi questo cartellino e dallo al collega alla rotonda".

Arrivo al n. 7 e aspetto che l'assistente venga ad aprire la cella. Intanto un ragazzo si avvicina alle sbarre: "Vieni dalla libertà?". Gli faccio cenno di sì."

Le parole che nessuno dice

SPESINO

Colui che raccoglie gli ordinativi di spesa effettuati dai vari detenuti (ovviamente chi se lo può permettere) e distribuisce poi le cose acquistate suddivise in giornate a seconda del genere.

SCOPINO

Scopino - sinonimo regionale di spazzino: l'addetto alla spazzatura delle strade.

È l'addetto alla pulizia degli spazi comuni: docce, corridoi, salette... Il lavoro è svolto a turno dai detenuti, per dare a tutti la possibilità di lavorare, e prevede l'utilizzo di manodopera detenuta in art. 21 per i lavori di manutenzione ordinaria dei fabbricati, chiamati con il relativo acronimo MOF.

Ho lasciato volutamente per ultima la parola che più mi ha colpito che più di ogni altra testimonia come il linguaggio mostri, in modo inequivocabile, come la società concepisce la pena detentiva.

DOMANDINA

Domandina - diminutivo di "domanda", quesito /richiesta scritta

La domandina è il modulo 393 dell'Amministrazione Penitenziaria, col quale i detenuti devono comunicare le loro esigenze all'Amministrazione. Si imbuca in un apposito contenitore dal quale lo scrivano del reparto la preleva e la consegna al capoposto di giornata, che, dopo averla visionata, la timbra controfirmandola e la porta di persona alla Direzione, che, a sua volta, decide di autorizzare o no la richiesta. In altre carceri è l'agente di sezione che, durante la conta serale, ritira dalle celle domandine e posta.

Si fa la domandina per ogni cosa, a cominciare dall'acquisto di prodotti nella lista del sopravvitto, per telefonare ai parenti a casa, parlare con l'avvocato, chiedere un colloquio con l'educatore, l'assistente sociale, il cappellano; oppure per ordinare libri in biblioteca, recuperare un oggetto al casellario, avere il modulo del telegramma da spedire, ecc... Insomma, senza domandina non si può avere nulla, perché il detenuto può solo chiedere e aspettare di ottenere e non c'è nulla che possa essere dato per acquisito: ogni volta, anche più volte, si deve ripetere la richiesta, che può essere accettata o respinta, ignorata o persa.

È una parola "graziosa", da asilo infantile, ma rappresenta l'emblema di un sistema che nega l'assunzione di responsabilità e rende dipendenti dall'autorità.

In realtà molte delle parole su cui abbiamo ragionato sono dei diminutivi dal suono grazioso (saletta, scopino, spesino...) Parole che richiamano in modo contraddittorio da una parte l'infanzia e la sua giocosità e dall'altra la tristezza di un luogo di cura per malati. In tutti e due i casi esse rimandano ad un mondo il cui linguaggio esprime non solo sottomissione, mancanza di autonomia e dipendenza dall'autorità, ma anche spersonalizzazione e perdita di dignità.

Scriveva Tortora alla compagna durante la sua detenzione: "Sapessi cos'è l'umiliazione di dover scrivere ogni cosa, una lametta da barba, una lozione, un telegramma che verrà letto prima, in fondo a una domandina". Si dice proprio così, come all'asilo."

Il lavoro dei detenuti nel carcere di Lecce

Lavorare nel carcere e per il carcere

In carcere, l'unica alternativa rispetto a una vita spesso vuota, snervante, priva di senso è il lavoro. Quello più facilmente raggiungibile è quello interno, nelle tante attività che sono necessarie per il funzionamento dell'istituto, che diventa vitale per far passare la giornata e per guadagnare qualche soldo. Senonché, anche il lavoro in carcere è un lusso: nel senso che, banalmente, i soldi per far lavorare tutti non ci sono e dunque le persone sono costrette a lavorare a rotazione.

La richiesta più frequente che in questi anni ho ricevuto, per uno strano paradosso, veniva spesso da persone che nella loro vita fuori dal carcere avevano lavorato poco e male.

In carcere sono possibili tre tipologie di lavoro: il lavoro intra-murario alle dipendenze dell'amministrazione penitenziario; il lavoro intra-murario alle dipendenze di terzi (le c.d. lavorazioni) ed il lavoro extra-murario, che è garantito dagli istituti del lavoro all'esterno, e dalla semi-libertà.

Di fatto è la prima tipologia di lavoro a farla da padrona, non solo nel carcere di Lecce, ma in tutto il complesso degli istituti penitenziari italiani.

Il *lavoro intra-murario* si configura come una tipologia di occupazione di tipo domestico nel senso che i servizi e i prodotti risultanti sono da considerarsi tutti come funzionali allo svolgimento e all'organizzazione della vita carceraria stessa. In Italia questa tipologia è quella che conta la maggiore quota percentuale sul totale dei lavoratori detenuti.

Al 31 dicembre 2022 i detenuti nelle carceri italiane che lavorano erano 19.907, il 38,8% dei 51mila reclusi: ben 17.209 alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, 86,4%, 2.608 alle dipendenze di cooperative esterne, 945 lavorano all'esterno del carcere.

All'interno di questa categoria di lavoro rientrano attività come la pulizia delle sezioni, la distribuzione del vitto, addetti alle cucine, lavandai, mansioni di segreteria e scrittura di documenti e reclami per altri detenuti, quasi tutte attività di scarsa qualificazione, che non offrono quindi alcuna occasione di apprendimento e formazione spendibili nel mercato del lavoro libero, ma hanno un unico pregio quello di poter essere potenzialmente aperti a tutti i detenuti. Le Amministrazioni penitenziarie, tuttavia, non avendo fondi sufficienti a far lavorare tutti, sono solite creare una turnazione tra i reclusi in modo da coinvolgere quanta più popolazione possibile, anche al costo di ridurre il lavoro individuale a brevi periodi o poche ore. Vi è poi un'altra tipologia di lavoro interno, alle dirette dipendenze dell'AP., che ha invece caratteristiche di maggiore continuità e professionalità, ed è quello che si svolge all'interno del sistema MOF (Manutenzione Ordinaria Fabbricati) cioè tutti quei servizi di piccola manutenzione di idraulica, carpenteria, elettricità ed altro, che consentono ai detenuti di guadagnare per un lungo periodo una cifra più adeguata e permettono di coltivare o imparare qualcosa che potrebbe diventare il mestiere da utilizzare nella futura libertà.

Complessivamente il numero di detenuti che riesce ad usufruire di questa preziosa possibilità è veramente poco: solo 333 detenuti, quasi tutti uomini (310), che rappresentano ben l'84,5% di tutti i detenuti che lavorano a qualunque titolo.

Per il lavoro penitenziario intramurario alle dirette dipendenze dell'A.P., un aspetto importante ma molto controverso è quello relativo alla scelta e alle modalità di assegnazione che ne rappresentano il punto cruciale. La normativa dice che, qualora non siano richieste particolari capacità e competenze per svolgere una determinata attività, i criteri per l'assegnazione siano

stabiliti utilizzando alcuni criteri: il grado di anzianità di disoccupazione, i carichi familiari, le esperienze pregresse nel settore e le possibilità del soggetto di utilizzare l'esperienza dopo la liberazione. Si creano quindi delle liste di collocamento, generali e per qualifica o mestiere. La legge 296 del 1993 ha eliminato la discrezionalità lasciata all'A.P. nell'assegnare il lavoro ad un determinato detenuto, eliminando anche la logica premiale che non si conforma alla concezione del lavoro come diritto. Per questo motivo la cessazione del rapporto di lavoro, tranne per i lavori turnanti, può avvenire unicamente per inadempienze o irregolarità comprovate commesse durante lo svolgimento del lavoro, non come sanzione disciplinare per atti compiuti fuori del momento lavorativo.

Paradossalmente questa tipologia di lavori finisce per risultare quella meno utile allo scopo ultimo del lavoro penitenziario e cioè la rieducazione e la risocializzazione; a causa dei suoi contenuti ordinari e quotidiani, questi lavori difficilmente sono in grado di fornire competenze e pratiche spendibili sul mercato del lavoro libero. Inoltre il rapporto particolare e specifico che si configura tra amministrazione penitenziaria e detenuto complica ulteriormente le cose e rende ancor più complicato per il detenuto lavoratore rivendicare e vedere riconosciuti i propri diritti. Ne è un esempio lampante la storia del diritto alla NASpI da parte dei detenuti involontariamente disoccupati per effetto della turnazione. Il diritto alla NASpI, riconosciuto in caso di cessazione dell'attività di lavoro svolta dai detenuti all'esterno del carcere, alle dipendenze di datori di lavoro diversi dall'Amministrazione penitenziaria, non lo è attualmente nel caso di lavoro all'interno delle strutture penitenziarie.

La storia origina dal messaggio dell'Inps n. 909 del 5 marzo 2019 che sospende l'erogazione del trattamento indennitario recuperando una sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Pen. I, n. 18505 del maggio 2006, secondo la quale *«l'attività lavorativa svolta dal detenuto all'interno dell'Istituto penitenziario ed al medesimo assegnata dalla Direzione del carcere non è equiparabile alle prestazioni di lavoro svolte al di fuori dell'ambito carcerario e, comunque, alle dipendenze di datori di lavoro diversi dall'Amministrazione penitenziaria. Detta attività, infatti, ha caratteri del tutto peculiari per la sua precipua funzione rieducativa e di reinserimento sociale e per tale motivo prevede la predisposizione di graduatoria per l'ammissione al lavoro ed è soggetta a turni di rotazione ed avvicendamento che non possono essere assimilati a periodi di licenziamento che, in quanto tali, danno diritto all'indennità di disoccupazione».*

Da qui la decisione dell'Istituto previdenziale che avvisa che *«ai soggetti detenuti in Istituti penitenziari, che svolgano attività lavorativa retribuita all'interno della struttura ed alle dipendenze della stessa, non può essere riconosciuta la prestazione di disoccupazione in occasione dei periodi di inattività in cui essi vengano a trovarsi. È fatto salvo, invece, il diritto dei medesimi soggetti detenuti presso Istituti penitenziari alla indennità di disoccupazione da licenziamento nel caso in cui il rapporto di lavoro si sia svolto con datori di lavoro diversi dall'Amministrazione penitenziaria»*

In questi anni molti tribunali del lavoro si sono espressi contro tale decisione, condannando l'INPS al pagamento dell'indennità, ma ciò non ha prodotto alcuna modifica nella decisione presa.

Un comportamento discriminatorio è assolutamente contrario a quanto ha affermato la Corte Costituzionale nella sentenza n. 158 del 22 maggio 2001 (in continuità con le pronunce del 1984, del 1988 e del 1999). A proposito del diritto del detenuto che lavora alle dipendenze dell'A.P. di godere delle ferie, la Corte, pur riconoscendo *«le peculiarità derivanti dalla*

inevitabile connessione tra profili del rapporto di lavoro e profili organizzativi, disciplinari e di sicurezza, propri dell'ambiente carcerario», ha affermato che «né tale specificità, né la circostanza che il datore di lavoro possa coincidere con il soggetto che sovrintende alla esecuzione della pena, valgono ad affievolire il contenuto minimo di tutela che, secondo la Costituzione, deve assistere ogni rapporto di lavoro subordinato (...) La Costituzione sancisce chiaramente (art. 35) che la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni», e (all'art. 36, terzo comma) che qualunque lavoratore ha diritto anche alle «ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi», garanzia che vale ad assicurare il soddisfacimento di primarie esigenze del lavoratore, fra le quali in primo luogo la reintegrazione delle energie psichiche».

Nel carcere di Lecce nessun detenuto che lavora alle dipendenze dell'A.P. da tempo percepisce l'indennità di disoccupazione.

Arredare il carcere: la falegnameria

Il carcere di Lecce, infine, dispone di un laboratorio di falegnameria molto attrezzato, in funzione da tempo: strano ma frequente paradosso questo, visto che gli arredi del carcere, quelli che utilizzano i detenuti nelle loro celle ma anche quelli che utilizzano gli operatori nelle piccole stanze dove avvengono i colloqui, sono vecchi, malandati e insufficienti.

Le attività si erano fermate per le modifiche necessarie per ammodernare e rendere adeguato il laboratorio a produrre armadi, tavoli, sedie e sgabelli in legno per i 190 istituti presenti sul territorio nazionale. Il progetto, reso possibile dal progetto 'Milia', finanziato tramite il Pon Inclusione 2014-2020 e finalizzato al recupero e al rafforzamento delle competenze delle persone recluse e all'acquisizione di professionalità richieste dal mercato del lavoro, ha proprio l'obiettivo di creare opportunità di inclusione attiva delle persone in 'esecuzione penale'. Sono stati selezionati e sono nella fase finale dell'addestramento 110 detenuti della casa circondariale di Lecce insieme ai 75 della casa di reclusione di Sulmona.

I cinque corsi formativi sono alle battute finali: dopo gli esami per il conseguimento degli attestati di qualifica seguiranno le attività di tirocinio.

In attesa del completamento delle attività di formazione dei nuovi falegnami, il laboratorio ha ripreso la sua attività e in essa sono impegnati 7 detenuti, uomini e italiani.

Lavorare nel carcere ma non per il carcere

Lavorare in carcere fa sicuramente bene: i detenuti che lavorano, principalmente quelli alle dipendenze di attività lavorative gestite in carcere da Cooperative esterne, che è la forma di lavoro che più si avvicina a quello svolto all'esterno del carcere, vivono meglio la loro condizione. Lavorando, i detenuti possono sostenere la famiglia e i figli economicamente, riducendo il rischio di povertà e aumentando le possibilità di istruzione dei figli minori; sentono di valere per loro, di avere ancora un ruolo nel contesto familiare e sviluppano un atteggiamento più positivo verso se stessi e il contesto in cui sono costretti a vivere.

Secondo il recente studio "Valutare l'impatto sociale del lavoro in carcere" promosso da Fondazione E. Zancan, Compagnia di San Paolo, Fondazione Con Il Sud con il patrocinio del ministero della Giustizia, i benefici del "lavoro autentico e abilitante" sono tanti: significativa diminuzione della depressione, minore incidenza dell'obesità, riduzione dei farmaci consumati e delle visite mediche, diverso atteggiamento nei confronti della pena e minori rischi di violenza. Con un doppio vantaggio: il tasso di recidiva scende e la produttività sale.

Molti studi ormai hanno dimostrato come lavorare durante il periodo della detenzione, in modo stabile in attività professionalizzanti, abbia effetti molto positivi da più punti di vista: migliora la qualità della vita delle persone reclusi, aumenta l'occupabilità dei detenuti al momento del rientro nella società, diminuisce sensibilmente la recidiva.

È quello che abbiamo potuto verificare visitando e parlando con i detenuti e le detenute impegnate in un lavoro con queste caratteristiche.

Nella C.C. Borgo San Nicola, ormai da tempo, sono presenti alcune realtà lavorative che rappresentano un'esperienza importante in grado di offrire ad alcuni detenuti e detenute (ahimè troppo poche) la possibilità di imparare un mestiere, guadagnare per potersi mantenere e aiutare, se necessario, la famiglia, ma anche di vivere una vita quanto più possibile vicina a quella fuori dal carcere: alzarsi al mattino, far colazione, mettersi in ordine, uscire per andare a lavorare in un contesto di socialità, tornare in sezione e completare lì la giornata.

Per chi non ha provato la privazione della libertà tutto questo è a volte fonte di noia, stress, irritazione; per i detenuti e le detenute è invece fonte di tranquillità, soddisfazione, occasione di socialità, strumento di autonomia e autorealizzazione.

Il lavoro come rigenerazione: Made in carcere

Il carcere di Lecce è la sede del marchio Made in Carcere nato nel 2007, grazie a Luciana Delle Donne, fondatrice di Officina Creativa, una cooperativa sociale non a scopo di lucro, che produce manufatti confezionati da donne ai margini della società, alle quali viene offerto un percorso formativo con lo scopo del loro reinserimento nella società lavorativa e civile. Le detenute coinvolte hanno la possibilità di imparare un lavoro e mantenersi o mandare i soldi a casa.

Il brand si presenta da subito come un'esperienza capace di dare un "seconda opportunità" alle donne che vi lavorano e ai tessuti utilizzati, tutti esclusivamente di scarto, sottratti al loro destino di andare al macero.

In questo modo "*MADE IN CARCERE prova ogni giorno a contaminare la società economica e civile, attraverso la promozione e la diffusione del nostro modello di "economia rigenerativa". Un modello di impresa etica, basato su principi di rigenerazione e consapevolezza delle persone emarginate, a tutela dell'impatto ambientale e dell'inclusione sociale, determinando così nel tempo un cambiamento sistemico su tutto il territorio.*

Protagonisti del nostro sogno sono Donne, Uomini e Minori in stato di detenzione, o sottoposti a limitazioni della libertà personale, che quindi vivono in una condizione di disagio e marginalità. Viene offerta loro l'opportunità di acquisire delle competenze tecniche e professionali, per poi lavorare e percepire un regolare stipendio ma, soprattutto, costruire consapevolezza e dignità." (dal sito di Made in carcere)

Made in carcere occupa 9 detenute, due sono straniere, assunte con regolare contratto dopo un breve periodo di formazione. L'Atelier, come lo chiamano, è una piccola oasi situata in un'ala dell'edificio in cui sono allocate le due sezioni femminili, luminosa e confortevole, per quanto possa esserlo un carcere, dotata di una cucina, nella quale le detenute posso preparare o comunque scaldare il cibo, una zona pranzo, dove consumare il pasto in gruppo, una piccola stanza adibita a palestra, una zona relax e un bagno.

L'impresa ha una sede fuori dal carcere, a Lequile, dove sono occupati 5 detenuti uomini, e altre esperienze nelle carceri di Trani e di Matera e tra un po' anche a Taranto.

Con Fondazione per il Sud, Officina creativa sta portando avanti il Progetto BIL – Benessere Interno Lordo, che coinvolge 65 soggetti in stato di detenzione e 8 partner di progetto, dislocati in 3 Regioni del Sud Italia – Puglia, Campania e Basilicata.

Le attività lavorative hanno coinvolto negli anni 250 persone in stato di detenzione, con una recidiva quasi pari a zero.

Il Progetto replica il modello di “economia rigenerativa” sviluppato attraverso il brand sociale Made in Carcere, con il risultato di creare nuovi posti di lavoro, *“trasferire le proprie competenze e la propria esperienza ad altre cooperative ed associazioni, e valutare l’impatto sociale che queste attività generano su più livelli – individuale, comunitario ed ambientale”*.

Il lavoro come rigenerazione: il Laboratorio Linkem/Tiscali

L’esperienza del laboratorio di rigenerazione dei router danneggiati o restituiti dai clienti che hanno cessato il contratto con Linkem nasce nel carcere “Borgo San Nicola” durante il periodo della pandemia. Con grande disponibilità ed efficienza, nei primissimi momenti di chiusura totale del carcere, Linkem venne incontro alle difficoltà dell’istituto, non preparato ad affrontare l’aumento delle telefonate e l’introduzione delle videochiamate, autorizzate durante il lockdown per sopperire al blocco dei colloqui in presenza, installando gratuitamente e in tempi rapidissimi le postazioni necessarie. È stato in quel periodo che nacque l’idea di attrezzare un laboratorio per far tornare a nuova vita, reimmettendoli sul mercato, i *router* vecchi e danneggiati, che non avevano altra destinazione che il macero, grazie alle competenze meccaniche e informatiche acquisite dagli ospiti della casa circondariale.

Al momento lavorano all'interno degli spazi allestiti nel carcere 10 detenuti, tutti uomini e italiani, mentre altri 2 sono stati impiegati all'esterno, nei centri Linkem di Lecce e Taranto.

Il lavoro come nutrimento generativo: Social Food Corporation

Il laboratorio gastronomico è stato ideato e lanciato nel 2019 dall’imprenditore Davide De Matteis nell’ex carcere minorile di Lecce, dove lavorano detenuti a fine pena, in accordo con il Ministero della Giustizia che ha messo a disposizione l’ex carcere minorile di Lecce. Il Laboratorio ha diverse linee produttive e apparecchiature di ultima generazione, punta su filiera corta, rispetto del territorio, tutela dell’ambiente e della salute, ingredienti per lo più di origine biologica e del territorio pugliese, ricette tradizionali ed elaborate ad hoc. Si producono confetture, conserve, sughi, pane, frollini, pasticcicotti, cioccolato, latte di mandorla e tanti altri prodotti salati e dolci, come anche la “Colomba 300mila per l’Ucraina” in limited edition (solo 100 pezzi), confezionata con i colori dell’Ucraina, la cui vendita contribuirà alla raccolta di fondi da destinare all’Unicef per l’Ucraina.

Attualmente i detenuti coinvolti sono quattro, tutti uomini e italiani.

Il lavoro come nutrimento generativo: il Forno della ditta Quattro Settembre

È un’attività molto avviata, produce pane di tutti i tipi e altri prodotti da forno, vi lavorano 7 uomini italiani. Il pane appena sfornato è acquistato e distribuito a tutti i detenuti ma soprattutto venduto in molti supermercati e negozi della zona. Nei locali grandi e ben attrezzati c’è un profumo di pane fresco che si spande per tutto il corridoio.

Riporto il commento meravigliato e divertito di un acquirente che scopre che il pane che mangia regolarmente è prodotto nella Casa Circondariale di Lecce *“Mangio questo ottimo pane tipo*

Matera. Guardo l'etichetta e leggo Casa Circondariale Lecce. Ecco, questo è il compito educativo che dovrebbe avere il carcere. Dare una seconda possibilità a chi ha sbagliato. Cosa c'è meglio di una professione manuale per trovare una seconda via, nuova, alla prossima vita fuori dalle sbarre? Imparate questa splendida arte (lo è stata per i miei avi) e mettetela da parte per quando sarete nuovamente liberi. Liberi come il pane, il cibo di tutti, da sempre sulle tavole di tutti senza distinzione di ceto. Buona nuova vita, con le mani sporche solo di farina.”

Il lavoro come nutrimento generativo: L'orto e le coltivazioni della Cooperativa Semi-liberi
Nello spazio tra il carcere vero e proprio e le mura di cinta, nella zona che chiamano appunto inter-cinta, vi sono ampie distese di terreno che da una parte offrono allo sguardo una prospettiva profonda e, almeno in alcuni mesi dell'anno, colorata di verde, dall'altra si prestano ad essere utilizzate per attività agricole. È quello che già dal 2016 la Cooperativa Semi-liberi ha fatto con il Progetto per la coltivazione e trasformazione di ortaggi in carcere, finanziato da Cassa per le ammende, producendo pomodori e ortaggi da vendere all'esterno e consumare all'interno. Dopo un lungo periodo di interruzione, l'orto comincia a riprendere vita: 2 detenuti della Cooperativa hanno ripreso le coltivazioni in attesa del finanziamento, anche questa volta di Cassa per le Ammende, con il quale il numero dei detenuti lavoratori aumenterà notevolmente.

Lavorare fuori dal carcere

Questa tipologia di lavoro carcerario è quella su cui il legislatore italiano ha maggiormente puntato, sin dalla grande riforma del '75, nella certezza che il lavoro sia la strada maestra per combattere e sconfiggere la segregazione dell'istituzione carceraria. Si tratta dell'unico lavoro che, almeno nella maggior parte dei casi, ha un'organizzazione, dei tempi di lavoro, una legislazione e un guadagno del tutto simile a quello svolto dalle persone libere: lo scarto è minimo.

Il lavoro extra-murario può essere concesso in virtù di due normative: quella del lavoro all'esterno e quello della semi-libertà. Dal punto di vista formale il primo istituto rientrerebbe nel novero delle modalità trattamentali, mentre il secondo si configura, come già esposto sopra, come una modalità alternativa di detenzione. Dal punto di vista applicativo e sostanziale, però, finiscono per coincidere quasi interamente. Entrambi danno il via ad un rapporto di lavoro di natura privatistica, che soggiace alla stessa legislazione giuslavorista di tutti gli altri lavori liberi in termini di retribuzione, ferie, diritti sindacali e orari di lavoro, dove ovviamente la fruizione di alcuni di questi diritti deve essere adeguata alla condizione carceraria.

Il lavoro extra-murario può essere concesso in virtù di due normative: quella del lavoro all'esterno e quello della semi-libertà. Dal punto di vista formale il primo istituto rientra nel novero delle modalità trattamentali, il secondo si configura come una modalità alternativa di detenzione

I due istituti si distinguono, invece, per quanto riguarda la concessione e la cessazione del rapporto di lavoro.

Il lavoro all'esterno viene concesso dalla direzione dell'Istituto penitenziario e successivamente confermato dal Magistrato di Sorveglianza a tutti i detenuti condannati con i limiti stabiliti dal I comma dell'art 21 della 203/1991. *“I detenuti e gli internati possono essere assegnati al lavoro all'esterno in condizioni idonee a garantire l'attuazione positiva degli scopi previsti dall'articolo 15. Tuttavia, se si tratta di persona condannata alla pena della reclusione*

per uno dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell'articolo 4bis, l'assegnazione al lavoro all'esterno può essere disposta dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena e, comunque, di non oltre cinque anni. Nei confronti dei condannati all'ergastolo l'assegnazione può avvenire dopo l'espiazione di almeno dieci anni.”

Per quanto riguarda la *semilibertà* il lavoro è previsto come condizione necessaria per potervi accedere. La *semilibertà* viene concessa, dopo una valutazione del percorso rieducativo seguito dal condannato, da parte del Tribunale di Sorveglianza, sulla base delle potenzialità di rieducazione che il lavoro individuato offre.

Il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti e organizzazioni di assistenza sociale o volontariato, di durata non inferiore ai dieci giorni o non superiore a sei mesi, per un massimo di 6/8 ore settimanali. Se sganciato completamente dalla pena e utilizzato come elemento del trattamento, si differenzia dal lavoro esterno e perde molta della sua forza emancipatrice.

Nel carcere di Lecce lavorano in *semilibertà* 17 detenuti uomini, 1 con un lavoro indipendente, gli altri 16 con un rapporto di lavoro dipendente; di questi uno solo è straniero. 6 detenuti, 5 uomini e 1 donna lavorano sulla base all'art. 21 e 1 uno solo è impegnato in un lavoro di pubblica utilità.

Studiare nel carcere di Lecce

L'importanza della scuola in carcere è un elemento presente da tempo: già nel 1891 il “Regolamento generale degli stabilimenti carcerari e dei riformatori governativi” affidava all'istruzione il compito di correggere il detenuto, colmando i vuoti causati dall'ignoranza e dalla mancanza di educazione.

Nella C.C: di Lecce è presente l'ITES Olivetti, con alcune classi inquadrate nell'ordinamento della formazione degli adulti. Il corso si sviluppa nel settore Tecnico Economico con indirizzo “Amministrazione, finanza e Marketing” (AFM) ed è inserito nella rete del Centro Provinciale Istruzione Adulti (CPIA) di Lecce.

L'offerta formativa consente di garantire il diritto all'istruzione anche alle persone adulte e permette il recupero delle carenze nella formazione di base con un'offerta formativa completa; la crescita socio – culturale; approfondimenti e anche eventualmente una riconversione professionale per chi ha già un diploma; la ripresa degli studi per coloro che hanno interrotto il proprio percorso formativo giovanile; un auspicabile reinserimento nel mondo del lavoro.
(dal sito dell'ITIS Olivetti)

Il contesto giuridico di riferimento per questo ordinamento è rappresentato dal DPR 263/12 e successive Linee guida attuative (2015).

Il percorso dell'Indirizzo tecnico economico dell'istruzione degli adulti è un percorso denominato di II° Livello, che si articola in tre periodi:

il 1° Periodo didattico (primo biennio) finalizzato all'acquisizione delle competenze e della certificazione necessaria per l'ammissione al secondo periodo (secondo biennio)

il 2° Periodo didattico (secondo biennio) finalizzato all'acquisizione della certificazione necessaria per l'ammissione al quinto anno.

il 3° Periodo didattico (quinto anno) finalizzato all'acquisizione del diploma d'istruzione tecnica.

I percorsi di istruzione di secondo livello sono progettati per Unità di Apprendimento (UDA) intese come “un insieme autonomamente significativo di conoscenze, abilità e competenze” correlate ai livelli e ai periodi didattici. Tali Unità di Apprendimento rappresentano il necessario riferimento per il riconoscimento dei crediti che possono essere fruiti per ciascun livello anche in due anni scolastici e sono organizzati in modo da consentire la personalizzazione del percorso, in conformità al Patto Formativo Individuale che viene stilato per ogni anno di corso. I percorsi di secondo livello hanno un orario complessivo pari al 70% di quello previsto dal corrispondente ordinamento degli Istituti Tecnici con riferimento all'area di istruzione generale e alle singole aree dell'indirizzo, nel nostro caso AFM.

I detenuti che nell'a.s. 2020/21 hanno frequentato la scuola in carcere sono presentati nella tabella che segue

	<i>Detenuti (M) iscritti</i>	<i>Detenute (F) iscritte</i>	<i>Detenuti (M)che hanno superato il livello</i>	<i>Detenute (F) che hanno superato il livello</i>	<i>% successo</i>	<i>% successo F</i>
<i>Alfabetizzazione detenuti stranieri</i>	40	7	23	5	57,5	71,4
<i>1° livello 1° periodo</i>	46	-	16	-	-	-
<i>1° livello 2° periodo</i>	10	-	-	-	-	-
<i>2° livello 1° periodo</i>	72	6	12	-	16,7	-
<i>2° livello 2° periodo</i>	36	7	11	2	30,5	28,6
<i>2° livello 3° periodo</i>	2	-	2	-	100,0	-
<i>Totale 226</i>	206	20	48	7	23,3	35,0

Come si può chiaramente vedere il fenomeno dell'abbandono è grave e coinvolge prevalentemente i detenuti italiani che rappresentano la quasi totalità degli studenti del 1 e 2 livello. I pochissimi che arrivano in fondo, frequentando l'ultimo anno che porta poi all'acquisizione del titolo, non abbondano. I motivi sono tanti: primo fra tutti l'incompatibilità degli orari scolastici con l'attività lavorativa, sicuramente più appetibile per i tanti motivi che abbiamo già detto; la discontinuità delle attività didattiche causata dalla soppressione di giornate di scuola per l'impossibilità ad assicurare il servizio di vigilanza da parte della Polizia Penitenziaria; una diffusa sensazione dell'inutilità della scuola, soprattutto per quella parte della popolazione carceraria in posizione giuridica ancora non definitiva, che sente pertanto la sua presenza nel carcere di Lecce provvisoria e spesso ingiusta.

Anche a sostegno dei detenuti studenti, nel carcere di Lecce sono presenti 4 biblioteche, una per ogni reparto, nelle quali vi è un numero non precisato di libri, non pochissimi, molto vari: non tutte le biblioteche hanno un responsabile, in genere un detenuto che svolge quel lavoro gratuitamente, per cui il prestito è molto difficile.

I libri su cui studiare sono forniti dalla scuola e/o dagli insegnanti in copia. Non ci sono o non vengono utilizzati fondi regionali, provinciali o comunali per il loro acquisto. Studiare è poi quasi impossibile: le sezioni sono luoghi del tutto inadatti allo studio, chiassosi, movimentati, senza spazi in cui isolarsi, concentrarsi e studiare.

Durante la pandemia, ha funzionato un sistema di didattica a distanza rivolto solo ai detenuti maturandi. Se pur con mille difficoltà, dovute a problemi di collegamento e alla cronica carenza di personale della polizia penitenziaria, l'esperienza è stata utile ed ha consentito ai detenuti di mantenere un contatto con i docenti e di completare il percorso di studio.

Le difficoltà che studenti e docenti devono affrontare in carcere sono tante e non sempre di facile e immediata soluzione. Le possiamo così riassumere:

- Il primo nodo da affrontare è quello dei *finanziamenti* indispensabili per rendere attuativo il protocollo d'intesa, con cui il MIUR e il Ministero di Giustizia da tempo si sono impegnati a collaborare, per perseguire il diritto costituzionale all'istruzione come leva di pieno reinserimento sociale dei detenuti. Per fare un esempio le risorse per garantire il contributo da erogare ai detenuti che frequentano la scuola in carcere sono ferme al 1989

- È necessario *migliorare e ampliare l'offerta formativa scolastica* per garantire anche ai detenuti la libera scelta dell'istituto scolastico da frequentare (I Percorsi di istruzione di secondo livello sono finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione tecnica, professionale e/o artistica)

- Il tema del *diritto alla connettività* in carcere non può più essere rinviato; è necessario proseguire sulla strada intrapresa durante la pandemia, evitare che il suo superamento provochi un ritorno indietro, come di fatto sta succedendo. L'obiettivo è quello di garantire ai detenuti, in particolare ai detenuti studenti, la possibilità di accedere alla rete come fonte di informazione

- È necessario *garantire la conciliabilità tra lavoro e studio* anche con la previsione di corsi pomeridiani per gli studenti lavoratori. L'alternativa scuola-lavoro favorisce la rinuncia allo studio

- *Libri di testo*: è necessario sollecitare le Regioni per ottenere fondi per il loro acquisto, stabilire contatti con i comuni per l'utilizzo dei bonus libri

- Creare *luoghi idonei allo studio*, migliorare quelli esistenti e renderli più fruibili per tutti i detenuti. Prevedere sale studio in ogni sezione.

- Occorre rendere *le biblioteche più attrezzate e accessibili*: le biblioteche devono essere uno spazio di informazione, formazione, svago, facilmente fruibili da parte dei detenuti (studenti e non) e di coloro che lavorano in carcere. Occorre formare detenuti in grado di svolgere il ruolo di bibliotecari in carcere

- È necessario trovare soluzioni praticabili per superare le difficoltà legate al tema della *separatezza tra detenuti di circuiti diversi* e nei fatti incompatibili, che rende più complessa e difficile l'organizzazione didattica.

Tra le tante problematicità e criticità con cui la scuola in carcere si scontra ogni giorno, grazie all'impegno di tanti docenti che svolgono il loro lavoro con serietà, determinazione, impegno e, perché no, anche con amore verso la professione, vi sono anche alcune esperienze di eccellenza, che, nel mare magnum delle difficoltà, ci fanno ben sperare o quanto meno non ci fanno scoraggiare nel perseguire i nostri obiettivi.

Una di queste è stata realizzata nel periodo giugno-luglio 2020, durante il primo periodo della pandemia. Già la scelta del periodo estivo è di particolare rilevanza: da giugno, ma ancor più dal mese di luglio, il carcere si svuota delle presenze esterne: insegnanti, volontari, laboratori di vario tipo concludono le loro attività e scompaiono. Il carcere torna ad essere popolato solo da coloro che ne fanno parte, a vario titolo.

Il corso di formazione estivo, denominato "Creatività e Inclusione in carcere" modulo "Creare con la stampante 3D", è stato realizzato dal prof. Antonio Dell'Anna (Esperto), dalla prof.ssa Maria Chiara Marzo (Tutor) e dalla prof.ssa Orietta Epifani (valutatrice) ed ha coinvolto 13 detenute frequentanti l'ITES Olivetti sezione femminile. Il gruppo ha avuto a disposizione 5 stampanti 3D e ha lavorato con interesse e impegno straordinari. Sono stati 10 giorni di lezione per un totale di 30 ore.

Gli obiettivi del corso erano:

- conoscere la Manifattura Additiva e la Fabbricazione Digitale;
- sviluppare abilità sociali e competenze digitali volte a migliorare l'impiegabilità e a facilitare la reintegrazione sociale;
- acquisire conoscenze che favoriscano l'emancipazione.

Le detenute coinvolte erano molto diverse tra loro per età, formazione di base, esperienze di vita. Il lavoro pertanto è stato organizzato in modo da consentire la partecipazione di tutte le partecipanti, in relazione alle proprie possibilità e competenze.

Durante il corso sono state realizzati due tipi di oggetti di materiale idrosolubile PLA: Visiere Anti Covid e semplici oggetti composti da solidi regolari: parallelepipedi, sfere, cilindri, ecc. intersecati tra loro per creare oggetti tipo: lampade, timbri, imbuti, scritte di varie dimensioni, tazze, ecc. Il successo è stato notevole, il progetto ha avuto una grande visibilità e ha portato la scuola alla vittoria del Primo "Premio Nazionale Scuola Digitale" per scuole per adulti. La premiazione è avvenuta alla presenza del Ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, il 14 dicembre 2021, a DUBAI nell'ambito dell'EXPO 2020.

All'evento erano presenti da remoto la direttrice della Casa Penale, dott.ssa Valentina Meo Evoli, la Dirigente dell'ITES Olivetti presso la casa Penale, prof.ssa Patrizia Colella, altri docenti, il personale amministrativo e alcuni rappresentanti della Polizia penitenziaria. Con gioia e soddisfazione ho partecipato anch'io.

Nonostante la gioia e la soddisfazione per il riconoscimento ricevuto, insegnanti e allieve non nascondono la presenza di numerose difficoltà: le procedure del Ministero della Giustizia che riguardano la sicurezza dei detenuti rendono complessa e farraginoso ogni tappa; la difficoltà dei collegamenti in internet, considerati sempre una eccezione e mai un normale strumento per lavorare meglio e di più; le complesse e lunghe pratiche per avere le autorizzazioni a far partecipare in diretta una delle detenute all'evento, se pur in collegamento online e senza mostrare il viso. Tutte difficoltà, tuttavia, superate con pazienza, buona volontà e un pizzico di testardaggine, che non guasta mai.

Gli studenti universitari detenuti a Lecce

Al momento nel Carcere di Lecce sono iscritti all'Università 13 studenti, 9 appartenenti al circuito della media sicurezza e 4 a quello dell'alta sicurezza, ci sono poi 3 studenti che continuano a studiare, ma attualmente non sono in carcere perché liberati o perché sono in misura alternativa. I Dipartimenti coinvolti sono ben 7 su 8, i Corsi di Studio sono 8 nello specifico

erano stati chiamati a lavorare e, ancora una volta, tra lo studio e il lavoro inevitabilmente i detenuti scelgono il lavoro.

Anche studiare in biblioteca non è semplice: anche se, come già detto, tutte le sezioni sono provviste di biblioteca è difficile poterle utilizzare per consentire ad almeno 2 detenuti studenti di studiare in tranquillità, perché molto spesso, per mancanza di spazi adeguati, la biblioteca è utilizzata per lo svolgimento di attività extra-scolastiche (corsi di formazioni) e incontri di varia natura.

Il sostegno dei tutor

Uno studente universitario qualsiasi ha tanti modi per informarsi, fare le sue scelte, confrontarsi con i docenti, gli amministrativi, i colleghi per affrontare e risolvere tutte le difficoltà. Quelli che non risiedono a Lecce, non frequentano le aule e gli studi dei docenti hanno un telefonino sempre con sé, che consente loro di assumere tutte le informazioni necessarie.

Un detenuto studente non ha nulla di tutto ciò: nessuno strumento, occasione, possibilità per assumere informazioni. Senza un ponte tra il carcere e il mondo dell'Università, per uno studente detenuto è assolutamente impossibile fare qualunque cosa: avere cognizione del piano di studi per poter scegliere le discipline da sostenere, conoscere i programmi, le date degli appelli. Non può avere informazioni sui testi, attingere notizie e contenuti aggiuntivi ogni volta che affronta un tema, un argomento nuovo, ogni volta che incontra una parola di cui non conosce bene il significato.

Questo significa che senza la presenza assolutamente indispensabile di un tutor che svolga questo compito, che faccia da sponda, da tramite tra i due mondi, un detenuto fa molta fatica a studiare e ad andare avanti nel percorso.

L'università ha conferito un solo incarico ufficiale, identificando la figura del Referente Amministrativo d'Ateneo che lavora a stretto contatto con la delegata del Rettore, componente della CRUPP (Conferenza Rettori Università Polo Penitenziario). Se pur con una certa discontinuità è presente in carcere una volontaria individuata dal gruppo di lavoro tra gli studenti che hanno svolto il tirocinio con la Garante.

A sostegno degli studenti universitari detenuti sono presenti, anche prima della costituzione del Polo Penitenziario, due volontarie che da tempo si occupano dei detenuti studenti, fino a poco tempo fa di quelli che frequentano la scuola, ora anche di quelli che frequentano l'Università.

Un altro problema che crea una difficoltà aggiuntiva è quello della grande diffidenza, non solo e non tanto delle autorità penitenziaria, quanto della Polizia penitenziaria e della Magistratura di sorveglianza nei confronti dell'uso di tutti quegli strumenti telematici, che, invece, potrebbero agevolare e rendere più proficuo il rapporto tra studenti e docenti e farli studiare meglio e di più. Un esempio per tutti: le chiavette USB con dentro riassunti di testi, video registrati da docenti, schemi di lezione possono essere visionate dopo lunghe procedure di autorizzazione, a volte tanto lunghe da non consentire al detenuto di poter sostenere l'esame nella data concordata.

Si comprende facilmente, dunque, come tutti questi problemi rendano lo studio molto disagiata e abbiano generato nell'ultimo anno un certo malumore tra i detenuti, dovuto alla delusione per il mancato raggiungimento di quegli obiettivi che sembravano a portata di mano, almeno così erano presentati, ma che nel tempo non hanno trovato la strada giusta per essere raggiunti. In questo ultimo anno ho ricevuto numerose lamentele in tal senso, che ho

sistematicamente riportato alla Referente, ma che, nonostante il grande grandissimo impegno profuso, non hanno sortito gli effetti voluti.

Per l'A.A. 2022/23 c'erano state ben 20 preiscrizioni, nessuna delle quali si è al momento concretizzata. I motivi sono vari: 10 detenuti sono stati nel frattempo trasferiti (quello dei trasferimenti che non tengono conto in alcun modo delle necessità del detenuto studente è un problema molto grave); alcuni di loro risultano ancora iscritti presso altri Atenei, per cui è necessario attivare e portare a compimento la pratica di rinuncia agli studi, prima di effettuare l'iscrizione; altri non hanno maturato la loro scelta; altri ancora sono stati scoraggiati dal sentire comune degli altri studenti, che, a causa di tutto quello che abbiamo detto, si sentono delusi e in alcuni casi hanno abbandonato l'idea.

Tra le soluzioni possibili per rendere agevole e concretamente realizzabile il desiderio di molti detenuti di studiare, per costruirsi un futuro professionale per il dopo detenzione, per migliorare le proprie conoscenze, per rendere più sostenibile la vita in carcere vi è certamente la necessità di:

- rendere possibile i collegamenti internet per la frequenza a distanza dei corsi universitari, o la visione di lezioni registrate.
- prevedere spazi idonei dedicati esclusivamente allo studio ma anche alla frequenza di lezioni e seminari
- sostenere con fondi specifici i Poli Universitari per consentire la copertura di borse di studio da destinare a giovani laureati nelle funzioni di tutor
- rendere meno rigide, là dove possibile, le separazioni tra detenuti di circuiti diversi
- organizzare attività di orientamento all'offerta formative
- completare la copertura nazionale dei Poli universitari penitenziari
- ipotizzare la presenza in ogni regione di un istituto penitenziario dedicato che raccolga i detenuti studenti universitari offrendo spazi, strumenti

Il grande fardello della salute: il carcere genera malattia

Le infermerie presenti nei reparti di detenzione sono sempre affollate: le richieste di parlare con un medico, di fare esami o indagini sono numerose. La preoccupazione per la propria salute è uno dei temi che più frequentemente affrontiamo nei colloqui. Non sapere cosa succede, non poter intervenire immediatamente e con le modalità che si ritengono più efficaci, dover sempre far riferimento e sottostare, per qualunque problema, ai tempi dell'organizzazione: dover aspettare che il medico ti visiti, che la medicina arrivi, che ci siano le condizioni per il trasferimento in ospedale per effettuare un'indagine o per un intervento, senza sapere quando avverrà e se avverrà, rende il detenuto particolarmente ansioso.

La volontà di curare la propria malattia, per i detenuti stranieri, comporta poi la fatica di farsi riconoscere nei propri bisogni anche a causa della difficoltà nell'esprimersi o nel farsi comprendere, alcune volte di trovare concretamente i farmaci disponibili o la possibilità di una diagnosi più approfondita della propria malattia.

Le parole dei tanti detenuti con cui in questi anni ho parlato, confermano quello che numerose ricerche sugli effetti che la reclusione produce sul corpo incarcerato hanno riscontrato e rafforzano l'idea che la detenzione generi l'insorgenza di patologie riconducibili a processi di

somatizzazione da stress, problemi del sonno (i ritmi del sonno-veglia sono spesso alterati, durante la notte i controlli, che necessariamente la polizia penitenziaria deve effettuare, sono fonte di grave disturbo anche per le modalità con cui, a volte, sono effettuati); a questi vanno aggiunti i disturbi mentali e dell'umore, i disturbi e le alterazioni della sessualità indotti dal regime di privazione.

Nel 2021 il Report dell'Associazione Antigone riportava dati allarmanti: in Italia il 70% dei detenuti fuma, quasi il 45% è obeso o sovrappeso, oltre il 40% è affetto da una patologia psichica, il 14,5% da malattie dell'apparato gastrointestinale, l'11,5% da malattie infettive e parassitarie, circa il 53% dei nuovi detenuti è stato valutato a rischio suicidio. Dati che portano Antigone ad affermare che *"il carcere è un luogo malsano"*, abitato da persone che hanno spesso bisogno, anche a causa dei contesti di provenienza, di interventi di cura rilevanti e urgenti, che non trovano risposta adeguata al loro diritto alla cura, per i troppi ostacoli presenti e per la scarsa attenzione e gli scarsi investimenti che la politica dedica al loro superamento.

Non ho dati precisi sulla situazione nel carcere di Lecce ma quello che ho visto, ascoltato, verificato in questi anni conferma quello che scrive Antigone. Ho visto detenuti ingrassare notevolmente fino a diventare obesi, perdere i denti e non poterli sostituire perché questo non è previsto (il dentista presente in carcere può solo curarli e al massimo estrarli, non sostituirli), non riuscire più a dormire, aspettare tempi lunghissimi per visite specialistiche non effettuabili in struttura, attendere un mese per avere un medicinale acquistato personalmente (l'acquisto dei medicinali viene fatto mensilmente per problemi legati all'organizzazione e alla carenza di personale e spesso la farmacia centrale ASL è sprovvista del farmaco richiesto), attendere..., attendere..., attendere, senza una prospettiva certa dei tempi dell'attesa.

La privazione della libertà condiziona la salute del detenuto costretto a vivere in ambienti insalubri e ad accettare le scelte effettuate dall'amministrazione penitenziaria sia in merito alle strutture che ai professionisti da cui dipendono le cure, senza sapere se la soluzione ci sarà e quando arriverà.

Per questo, non solo ma anche a Lecce, si riscontrano situazioni per le quali, paradossalmente, l'entrata in carcere porta le persone ad occuparsi di più, o di nuovo, della propria salute e per questo porre domande di assistenza e di cura.

Da qui le domande di visite mediche, di farmaci e di cure, diventano moltissime e sono anche la spia di un disagio psicologico, caratterizzato da una sorta di sindrome persecutoria, caratterizzata da sospettosità e tendenza a sentirsi svalorizzato, insultato e minacciato, generato dalla permanenza in carcere e indotto dal:

- grave senso di insicurezza per sé e per i propri familiari, frutto dell'isolamento prodotto dalla carcerazione;
- la passività dovuta all'inattività, all'assenza di stimoli, alla solitudine e al perenne stato di attesa;
- dall'essere tormentati dal pensiero dominante dall'incertezza e della paura per l'esito dei propri processi (molti detenuti privi di mezzi economici fanno fatica a trovare un legale);
- la convivenza forzata e dalla promiscuità;
- la precarietà delle condizioni igieniche;
- la sostituzione delle sostanze stupefacenti con farmaci che accompagnano e sostengono, almeno in parte, gli effetti sia fisici e sia psicologici connessi con l'astinenza.

Per questi motivi, il carcere stesso si presenta come il grande malato che genera e produce malattie. I casi di suicidio o di tentato suicidio sono solo il più eclatante segnale dello star male, sia fisico che psicologico.

Anche la vista e l'udito subiscono gravi variazioni. A causa della cattiva illuminazione e della limitazione dello sguardo dovuta alla presenza di griglie alle finestre, spesso il detenuto è condannato ad avere la vista corta; in prigione lo sguardo perde la funzione di sostegno della parola, l'occhio non è più al servizio dell'espressività del discorso e diviene, così, una finestra sulla sua intimità. Anche l'udito, insieme all'interpretazione del mondo mediante i suoni, subisce notevoli modificazioni. L'udito, al contrario, si acuisce e diventa esasperato, fino a mantenere il detenuto sempre in una difficile e problematica condizione di allarme. (Daniel Gonin, *Il corpo incarcerato*)

Per chiudere questa parte vorrei riportare un brano del diario di Edoardo Albinati, *Maggio selvaggio. Un anno di scuola in galera*, nel quale l'autore racconta la sua esperienza di insegnante nel carcere di Rebibbia. Dopo averlo letto, ho pensato che non avrei saputo e forse potuto dirlo meglio, ho rivisto, risentito i tanti detenuti che, in questi anni, hanno aperto il loro cuore, raccontato la loro sofferenza, descritto la mortificazione, il senso di degrado fisico e morale in cui sentono di essere sprofondata e da cui non riescono a pensarsi fuori.

Qualche giorno fa in una locanda di Sarajevo bevendo Stock ho spiegato cosa succede al fisico degli uomini che vivono in galera. Per prima cosa gli si abbassa la vista, e questo accade per vari motivi: principalmente perché non c'è più niente da vedere, nulla che meriti di essere guardato, interpretato, ammirato. L'organo si indebolisce anche per la povertà e lo squallore degli oggetti che gli tocca percepire: muri di cemento, corridoi bui o a tratti alternati accecanti, forme che non sono forme ma ostacoli, sbarramenti, zone di cecità programmata. Mancanza totale di novitas et conspicuitas et varietas: a che servono pupille acute se non c'è mai nulla di interessante da vedere? Gli uomini potrebbero camminare anche bendati lungo gli eterni corridoi e nella loro cella, rinchiusi, muoversi usando solo le mani. Lo sguardo perde subito la profondità, dato che il panorama più lontano e aperto si trova al massimo a trenta, cinquanta metri di distanza, e normalmente è un muraglione, oltre il quale non si percepisce altro che l'infinita concavità del cielo, dove l'occhio sprofonda e langue la sua penosa sete di forma. Questo antimondo non ha bisogno a lungo del senso corporale più mondano e comincia gradualmente a eliminarlo. Cunicolo di talpe, il Quinto angolo. Diventa inutile persino farsi gli occhiali e se qualcuno ce li ha è per guardare guardare la televisione, che, a questo punto, rimane l'unico buco da cui sprizzano cose mutevoli, una fontanella di colori e immagini, anche se piatte, meglio di niente o forse peggio, perché confonde maledettamente i piani della realtà e li lascia scivolare (millimetri e chilometri, formiche e dinosauri) su due spanne di vetro. L'attenzione si trasforma in fissazione. Al posto della vista innocente subentra un pensiero sinistro, maniaco, l'occhio si fa ruvido e debole, smorto, oppure schizza da tutte le parti alla ricerca di pericoli e scappatoie che non ci sono. I detenuti hanno spesso gli occhi più umidi del normale, più affondati del normale, due volte più spalancati degli altri uomini. Vogliono sempre tenere la luce accesa, anche in una giornata piena di sole. Tracciando lettere su un foglio o sulle lavagne bianche si mettono a una distanza innaturale dalla superficie. Raramente colgono un insieme. Non si aspettano niente. Si abituano a pensare le cose invece che a vederle e dopo un po' non le pensano più come realmente sono o non le pensano affatto.

Poi ci sono i guai ai denti, anch'essi al limite incerto tra soma e psiche, come una sottile frontiera simbolica, un delicato filare di avorio che i guai del carcere scompigliano e

decimano. I denti si ammalano, si scalgano, dondolano negli alveoli, cadono, i detenuti implorano il dentista di levarglieli, sia quelli malati sia quelli che potrebbero restare in bocca qualche anno ancora: come si rasano a zero il cranio, così vogliono radersi al suolo la bocca. E non pensarci più. Dente che manca non duole. Un uomo con i suoi denti in bocca è ancora un uomo a tutti gli effetti, valido, giovane, resta attaccato alla vita come quei trapezisti che si reggono nel vuoto mordendo la fune, ma nello spirito autopunitivo che affligge alcuni prigionieri, i quali sembra vogliano cooperare fatalmente alla propria demolizione, è celato il desiderio irresistibile di non essere più uomini. Di non essere salvati comunque. Si comincia da lì, dalle mascelle. A quarant'anni un uomo sdentato somiglia a un vecchio, anzi, è vecchio, la sua bocca sguarnita biascica le consonanti, succhia a fatica la coscia di pollo dopo averla sfilacciata. Le labbra s'introflettono, il mento si appuntisce come nelle caricature di Bosch e Leonardo. Le droghe assunte per decenni hanno la loro parte nello smantellamento di questo tratto del volto. L'alimentazione fa il resto.

Lo sdentato è un intoccabile, praticamente uno spettro, dato che la sua vita se n'è andata coi molari e i canini, i crimini, gli anni scontati, i ricordi, gli incisivi messi in fila indiana. Poi ci sono le malattie della pelle. (Albinati, Edoardo. Maggio selvaggio. Un anno di scuola in galera (Italian Edition) . Rizzoli libri. Edizione del Kindle)

La salute mentale

Un discorso a parte va fatto per i problemi relativi alla salute mentale dei detenuti. La situazione a Lecce è particolarmente complessa, me ne sono reso conto subito.

Il giorno 5 luglio 2019, presso la casa Circondariale “Borgo San Nicola” di Lecce, ho partecipato alla prima riunione del Tavolo paritetico permanente per la prevenzione del rischio suicidario, istituito presso il carcere sulla base della Circolare DAP del 2 Maggio 2019 su “Interventi urgenti in ordine all’acuirsi di problematiche in tema di sicurezza interna riconducibili al disagio psichico”

Il tavolo era chiamato a riflettere sul tema della salute mentale in carcere in un momento particolarmente difficile per la vita carceraria, per i tassi di sovraffollamento in ascesa, per la presenza di suicidi di detenuti e di atti di aggressività e violenza sia nei confronti di altri detenuti che degli operatori di polizia penitenziaria.

Accanto alla Direttrice del carcere, dott.ssa Rita Russo, e al Capo Area trattamentale, dott. Fabio Zacheo, hanno partecipato all’incontro la Presidente del Tribunale di Sorveglianza, dott.ssa Silvia Dominioni; la Magistrata di sorveglianza, dott.ssa Ines Casciaro; la dott. Cinzia Vergine, Coordinatrice Ufficio Gip; il Dirigente del DSM, dott. Serafino De Giorgi; il dott. Giuseppe Gennaro e la dott.ssa Cristina Mendrano, responsabili dell’ambulatorio psichiatrico dell’Area Sanitaria Penitenziaria; i dott. Antonio Santoro e Giampaolo Mastropasqua, medici della ATSM (Articolazione per la tutela della salute mentale); la dott.ssa Paola Ruggeri, Direttrice dell’UDEPE di Lecce; la dott.ssa Cinzia Conte, referente per l’area educativa.

L’attenzione si è concentrata sulle condizioni generali di vita delle persone in detenzione, in particolare sul fatto che la carcerazione per sua natura, comprimendo profondamente i diritti individuali fondamentali e in particolare il diritto alla salute, compromette fortemente la salute mentale dei detenuti, fino a divenire essa stessa generatrice di forme più o meno gravi di disagio psichico. Tra le criticità è emerso come la chiusura degli OPG sia avvenuta in assenza di un progetto globale di trattamento dei pazienti autori di reato, senza essere stata accompagnata da

un'adeguata revisione delle normative, e come tutto ciò finisca per condizionare la possibilità di realizzare adeguati percorsi di cura.

Dal tavolo sono emerse le molteplici problematiche che riguardano la salute mentale dei detenuti, fortemente compromessa dalle condizioni di vita detentiva, e le grandi difficoltà che il sistema carcerario e sanitario incontrano nell'affrontarle. Se pur da posizioni differenti, tutti i partecipanti al tavolo hanno espresso il grande disagio e le notevoli difficoltà per i tanti ostacoli che ne impediscono il corretto funzionamento.

Nella Casa Circondariale erano presenti in quel momento una Sezione intramuraria psichiatrica, unica in Puglia, nata dall'accordo tra il DSM dell'Asl di Lecce e l'Amministrazione penitenziaria, dotata di 20 posti letto destinati a coloro che prima della riforma erano destinati agli OPG, e di un Servizio di psichiatria penitenziaria che svolge la sua attività all'interno delle sezioni detentive.

Paradossalmente il Carcere di Lecce, proprio per il suo essere un carcere da tempo attrezzato e attento ai problemi della psichiatria penitenziaria, ha finito per scontare le carenze di un sistema più ampio che finisce per scaricare le sue inadempienze su chi è già impegnato nell'affrontare i tanti problemi legati alla salute mentale in carcere.

Sin da allora è emerso come la presenza di una sezione psichiatrica intramuraria ha prodotto un aumento dei detenuti con gravi patologie, che continuano ad essere inviati a Lecce e che, non potendo essere accolti nell'ATSM spesso al completo, devono essere tenuti nelle sezioni ordinarie con tutti i problemi, a volte gravissimi, che ne derivano.

Tutto questo a fronte di una carenza di risorse, in particolare di tipo medico psichiatrico (i bandi pubblici per la selezione di psichiatri vanno spesso deserti), che non consente di gestire la complessità della situazione e i tanti eventi critici continuamente presenti. Da tempo, ha affermato il dott. De Giorgi, si chiede alla sanità pubblica, in particolare all'area di psichiatria penitenziaria, di garantire di più pur con sempre meno risorse, facendo ricadere sul sistema psichiatrico penitenziario problemi e difficoltà di altra natura.

In realtà, come ha affermato il Comitato nazionale per la bioetica della presidenza del Consiglio nella sua relazione su Salute mentale e assistenza psichiatrica in carcere (Marzo 2019), il carcere e la salute mentale sono incompatibili e la presa in carico delle persone ristrette con disturbo psichiatrico dovrebbe avvenire al di fuori del carcere, nel territorio, limitando la cura psichiatrica in carcere alle persone con disturbi minori o al ristretto numero di coloro per cui non sia possibile applicare un'alternativa alla carcerazione a fine terapeutico. Si veda a questo proposito la recente sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato *"l'illegittimità costituzionale dell'art. 47-ter, comma 1-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354 nella parte in cui non prevede che, nell'ipotesi di grave infermità psichica sopravvenuta, il tribunale di sorveglianza possa disporre l'applicazione al condannato della detenzione domiciliare anche in deroga ai limiti di cui al comma 1 del medesimo art. 47-ter."* (Sentenza n. 99, 19/4/2019)

Nel tempo la situazione è andata peggiorando fino a deteriorarsi. Al momento a causa di una drastica riduzione del numero di medici psichiatri, la capienza è stata ridotta a 5- 7 persone massimo: di fatto la struttura ne può accogliere solo due.

Diventa perciò particolarmente rilevante continuare ad evidenziare da una parte la necessità di migliorare la qualità di vita delle persone detenute anche attraverso una più efficace assistenza psichiatrica, trattando la malattia mentale alla stessa stregua di quella fisica, e dall'altra lavorare nella direzione di un potenziamento di progetti e percorsi terapeutici alternativi al carcer, che

garantiscono in modo più efficace il diritto fondamentale alla salute, anche mentale, dei detenuti e contribuiscono in modo determinante alla prevenzione del rischio di recidiva.

Esperienze di lavoro con i detenuti condannati per condotte violente verso la famiglia o per violenza di genere.

Nell'ambito delle attività messe in campo dall'art. 13 bis dell'Ordinamento Penitenziario che prevede il trattamento dei detenuti condannati per condotte violente verso la famiglia o violenza di genere, nel carcere di Lecce è stato avviato un percorso rivolto a questo tipo di detenuti, inizialmente nei confronti di un unico gruppo, come progetto pilota, poi successivamente rivolto a due gruppi.

I partecipanti sono detenuti che, all'interno di un elenco di persone sulla base delle caratteristiche previste dalla legge, tipo di reato commesso e fine pena residuo, hanno deciso di partecipare all'esperienza.

Le attività previste, realizzate a cadenza di due in settimana, sono articolate in fasi: una fase di valutazione della situazione di partenza attraverso la misurazione di alcune variabili, per poter fare una verifica al termine del lavoro; una fase di lavoro di gruppo, preceduta da colloqui individuali con gli esperti di riferimento.

I gruppi, guidati da esperti hanno accompagnato i detenuti nel percorso di consapevolezza, facendo attenzione a far sentire i partecipanti accolti e liberi di parlare, tenendo conto che in molti casi si tratta della prima volta in cui si trovano a parlare del reato e degli eventi che li hanno portati in carcere. Il percorso di riflessione è stato preparato da un lavoro sulla comunicazione e sulle capacità di gestirla senza essere aggressivi. Si è poi lavorato sulle storie di vita, con l'ausilio di altri esperti che si occupavano di identificare quelli che erano gli eventi significativi nel percorso di vita di ciascuno dei partecipanti, a prescindere dal reato.

Un gruppo ha lavorato sull'empatia, che la letteratura scientifica dice essere tipicamente un costrutto molto carente in questi soggetti. Chi mette in atto comportamenti particolarmente violenti all'interno di una relazione affettiva è in genere particolarmente concentrato su sé stesso, su quei pensieri e sulle sue reazioni piuttosto che su quelle degli altri, risultando carente nella capacità di entrare nei panni dell'altro.

A volte la partecipazione nasce con l'obiettivo strumentale di poter chiedere al Magistrato di sorveglianza di valutare l'esperienza ai fini della concessione di un qualche beneficio in questi casi il primo risultato che ci aspetta è proprio quello di farla diventare un'occasione per cominciare a mettere un piccolo seme di riflessione e di consapevolezza.

La psicologa che coordina la realizzazione di queste attività ci dice che alla fine del percorso tutti sanno qualcosa in più, in termini di ascolto sia di sé stessi e degli altri: aumenta la loro la capacità di ascolto e di autoriflessività, ma anche la capacità di comprendere come l'altro possa sentirsi, quale possa essere il peso dei nostri gesti e delle nostre parole, ma anche una forma di consapevolezza rispetto ai propri limiti, agli aspetti della propria personalità, delle esperienze di vita che hanno influito negativamente nella vita.

I soggetti maltrattanti mostrano con più facilità di riuscire a mettersi in discussione. Per gli autori di reati, quali l'abuso soprattutto intra familiare, la situazione è un po' più complessa, richiede più tempo. Non è facile perché la negazione è parte importante e va rispettata. Si tratta spesso di persone che hanno raggiunto un equilibrio interno proprio attraverso la negazione e la difficoltà sta proprio nel rompere il muro.

Le attività culturali e la presenza del volontariato

Quando il mondo “fuori” incontra il mondo “dentro”

Non è facile definire cosa e quali siano le attività che possiamo definire *culturali*. Certamente in carcere lo sono tutte quelle che provano ad aprire un varco nel muro di solitudine umana, di silenzio interiore, di chiasso insensato e superficiale che riempie inutilmente le giornate, di rabbia violenta e autodistruttiva, di povertà, per fare entrare la bellezza. La bellezza dell'arte, della poesia, della scrittura, del teatro, della vita che scorre fuori dal carcere e che molti detenuti non conoscono da lungo tempo.

In questi anni ho potuto toccare con mano come tutto questo sia di vitale importanza per le persone detenute e come, ogniqualvolta noi liberi realizziamo in carcere un'esperienza di incontro, di conoscenza, di riflessione su temi che ci coinvolgono reciprocamente, ogni volta siamo noi ad ampliare le nostre conoscenze, a migliorare la nostra capacità di riflettere, ad allargare il nostro sguardo sul mondo, più di quanto non lo facciano i detenuti cui noi rivolgiamo i nostri sforzi.

Questo tipo di attività si realizza in tutti gli istituti penitenziari quasi esclusivamente grazie alla disponibilità delle direzioni e della polizia penitenziaria, che logisticamente le rende possibili, e grazie al lavoro di tante persone, associazioni, istituzioni che organizzano e realizzano esperienze in modo quasi sempre gratuito e volontario.

In questi cinque anni ho visto, ascoltato, parlato con tante persone che hanno realizzato esperienze culturali nel carcere di Lecce: alcune brevi, alcune di più lungo e ampio respiro; alcune hanno incontrato l'interesse dei detenuti, altre meno. Tutte comunque accolte con interesse, come un'occasione, purtroppo ancora per un numero limitato di detenuti, di confrontarsi con il mondo fuori dalle mura, un momento di scambio, di conoscenza reciproca. Mi sarebbe difficile fare un vero e proprio censimento. Vorrei però citare alcune persone: l'avv. Lorenzo Ria, responsabile della distribuzione dei beni di prima necessità ai detenuti in difficoltà economiche; Padre Angelo il Cappellano che cura lo spirito e sostiene il corpo di tanti detenuti che accompagna anche fuori dal carcere; le volontarie che si occupano con dedizione a amore filiale dei detenuti studenti, le prof. Melina Errichi e Marisa Del Giudice, le giovani volontarie Giulia Valente e Raffaella Papa, il cui lavoro silenzioso e discreto ma efficace e proficuo, ha consentito e continua a consentire a tanti detenuti e detenute di vivere in carcere sentendosi meno soli, accompagnati da affetto, sostegno e aiuto. A volte sembrano piccole cose, gesti semplici che generano azioni e interazioni forti e potenti.

Insieme a loro vorrei ringraziare tutte le persone e le tante associazioni che in questi anni hanno speso parte del loro tempo per organizzare attività di solidarietà e sostegno attraverso raccolta fondi per l'acquisto di beni di prima necessità, di strumenti e attrezzi per il tempo libero, libri e giornali, da donare ai detenuti: non riuscirei mai a ricordarli tutti e tutte in questi pochi righi. Vorrei però fermare la mia attenzione su alcune esperienze di più lungo e ampio respiro che ho potuto seguire e conoscere meglio. Mi scuso con tutte le altre.

Laboratorio Stabile Mondo Scritto del Collettivo Rosa dei Venti ideato e condotto da Luisa Ruggio

Dal 2017 la piccola biblioteca della sezione R del carcere è diventata uno spazio libero di lettura, scrittura, allegria, per un gruppo di detenuti che hanno iniziato insieme a Luisa Ruggioun percorso di riflessione, di conoscenza sé, di scambio di esperienze e di ricordi, che, attraverso un processo di scrittura teatralizzata, hanno prodotto la realizzazione di quattro Studi, portati all'attenzione di un pubblico sempre molto interessato nel teatro della casa circondariale.

In questa biblioteca è nato il Laboratorio Stabile Mondo Scritto del Collettivo Rosa dei Venti, fondato nel 2017 da 16 lettori detenuti insieme alla scrittrice e giornalista pugliese Luisa Ruggio, che lo ha guidato fino al 2020, anno in cui l'esperienza si è chiusa.

In questo spazio, presidio di bellezza, vissuto e nutrito da attività laboratoriali (sino all'emergenza pandemica) quattro giorni a settimana, il Collettivo ha dato vita al Laboratorio Stabile di Lettura e Scrittura Creativa Mondo Scritto. In collaborazione con la Direzione della Casa Circondariale e con la ricerca fotografica di Veronica Garra, il laboratorio si è svolto nella biblioteca, nella sala cinema della sezione maschile e nel teatro dell'Istituto ed è stato inteso come un'Accademia fatta di libri viventi e storie da salvare e raccontare.

Lettura, Scrittura, Cineforum, Training del narratore sono stati alcuni dei viaggi intrapresi dal Collettivo la Rosa dei Venti, che ha esordito nel teatro del carcere presentando agli studenti di alcuni istituti scolastici del Salento gli Studi "Corpo Scritto - reading teatralizzato sul tema del ritratto dell'Altro"; "Mittente/Destinatario", una riflessione sulla lettera d'amore e sulla parola scritta, in seguito alla quale è stata avviata la convenzione tra il carcere di Lecce e il Polo Bibliomuseale del Salento per il reinserimento lavorativo dei detenuti nel ruolo di bibliotecari della nuova sezione della storica Biblioteca Bernardini; "Vide Cor Meum", "123: La Bella e la Bestia" e la Processione teatralizzata "Madonne e Maddalene" dedicata alle madri delle persone private della libertà.

Nel 2018 RaiTre ha dedicato al progetto un docufilm, trasmesso nell'ambito del programma "Prima dell'alba" a cura di Salvo Sottile.

Il libro dedicato all'esperienza, conclusasi con la sospensione delle attività per l'emergenza covid, è in stesura e sarà pubblicato nel 2024 con le sceneggiature degli Studi, i diari di bordo e gli interventi degli artisti ospiti del Festival Invisibile, prodotto in forma di campus intramurario durante le estati del progetto.

Poche parole in più per l'esperienza di Madonne e Maddalene, di cui porto ancora con me l'emozione straziante. Un corridoio di fiori freschi da attraversare a piedi nudi muovendo i passi della Passione e dei Perdoni, cuori sacri, simboli densi di poesia e spiritualità, che in carcere diventano evidenza, silenzi monastici e gesti lenti: i detenuti-autori del Collettivo Rosa dei Venti tornano scalzi per raccontare la Passione dei poveri cristi, quelli che storicamente hanno offerto i propri passi nelle processioni della Settimana Santa. Un evento unico, senza repliche, che scandisce il tempo della rinascita attraverso le parole che riscattano ogni invisibile cuore umano.

Laboratorio di teatro attivato dalla Accademia Mediterranea dell'Attore (AMA)

Papillon teatro è il progetto di formazione e promozione teatrale che AMA realizza da quattro anni nella Casa Circondariale di Lecce.

Obiettivi del progetto sono:

– l'arricchimento dei percorsi educativi dei detenuti attraverso processi di apprendimento orientati soprattutto allo sviluppo di nuove competenze comunicative e creative, individuali e di gruppo;

– il miglioramento della sala teatro, attrezzandola con servizi tecnici di base (palco, fondale quinte, videoproiettore, ring, tappeto di danza e connessione wifi) per rispondere ai bisogni di tipo artistico ed educativo dei detenuti e per effettuare una programmazione di eventi. Questo per rafforzare le connessioni tra detenuti e pubblico esterno attraverso la creazione di un luogo identitario e culturale, nel quale poter programmare attività di laboratorio, spettacolo e ricerca. Le attività sono il corso biennale di formazione per allievi attori con due incontri settimanali e la rassegna di spettacoli DENTRO IL TEATRO aperta anche al pubblico esterno (dal sito di AMA).

Quest'anno il laboratorio ha preso due strade: la prima ha coinvolto il gruppo di attori giunto al suo secondo anno di pratiche teatrali; la seconda è riservata agli allievi-esordienti alla loro prima esperienza.

A giugno, gli attori-detenuti del secondo anno andranno in scena con lo spettacolo scritto da loro, "Madre, ammirami", risultato di un percorso di riflessione sul tema dell'essere genitore. Anche quest'anno il laboratorio ha aperto le porte alla cittadinanza, con la formula delle lezioni aperte, che hanno offerto al pubblico il senso del lavoro che si andava facendo, promuovendo momenti di interazione e di conoscenza.

Il lavoro dei partecipanti al primo anno del progetto parte dalla lettura di *Novecento* di Baricco. Come lo scorso anno, alla lezione aperta ha partecipato un piccolo gruppo di studenti tirocinanti. Riporto alcuni brani delle riflessioni che sono nate dalla partecipazione a queste esperienze.

"21 Marzo 2023, primo giorno di primavera, la giornata è piovosa, grigia, non proprio caratteristica della stagione che sta iniziando ma sicuramente adatta al luogo in cui io e la mia collega ci stiamo dirigendo: la Casa Circondariale Borgo San Nicola di Lecce.

Ancora nessuna delle due sa quanto ricca di gioia, proprio come la primavera, sarà l'esperienza che stiamo per vivere ... ci siamo accomodate in una saletta attrezzata con banchi e sedie, ordinatamente posti un registro scolastico e una cassa. Veniamo accolte da grandi sorrisi e occhi incuriositi... c'è tanta gente, siamo venuti tutti per assistere ad una lezione aperta del Laboratorio di Attività Teatrale, I ragazzi che si esibiranno sono una dozzina, c'è un po' di emozione nell'aria da parte loro ma anche da parte nostra. "

"Durante il laboratorio di teatro il pubblico è salpato verso un viaggio complesso, ha avuto la possibilità di conoscere chi su quella nave ci era ormai salito da tempo. Il pubblico ha sbirciato il contenuto delle loro valigie, ma solo perché avevano deciso di lasciarle aperte.

"La loro interpretazione è toccante, divertente, ricca di passione. Si balla si ride si suona e si piange. Sì, perché alla fine della loro lezione decidono di aprirsi a noi e di farci leggere i loro pensieri, teoricamente indirizzati al mare, quello che, per adesso, non potranno vedere, dandoci anche la possibilità di rispondere, leggendo e ascoltando avidamente ogni nostro pensiero a riguardo. Ed è in quel momento di intimità che ho vissuto un'esperienza unica e formativa che mi ha aiutato a sentirmi più vicina ad una realtà molto distante. Un momento difficile da descrivere soprattutto per me, nuova a queste emozioni."

"Guardando ognuno di loro mettere in scena il proprio "Novecento", emerge l'importanza di svolgere laboratori culturali di questa dimensione, che, attraverso un percorso ben strutturato e un'organizzazione solida, promuovono lo sviluppo personale e umano di uomini che trovano nel teatro un faro che punta verso una direzione più consapevole e luminosa."

Laboratorio “Arte in libertà ... oltre le sbarre” coordinato dall’Ufficio Integrazione Disabili dell’Università del Salento

Ideato dagli studenti del Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo dell’Ateneo salentino (Dipartimento che ha anche finanziato l’acquisto dei materiali), il progetto ha visto l’organizzazione di alcuni laboratori di arte-terapia, che hanno condotto alla realizzazione di un murale.

Nell’ambito del progetto, promosso in collaborazione con la Casa Circondariale di Borgo San Nicola, attraverso un percorso condiviso da studenti e detenuti è stato realizzato un murales su cui campeggia il messaggio “Uno spiraglio di luce in una mente buia. Ora mi sento più libero!”. Dopo i primi incontri in presenza, il progetto si è spostato online per il subentrare dell’emergenza sanitaria. A luglio ha ripreso in presenza le attività più operative. Il lavoro di realizzazione del murale è iniziato il 2 luglio 2020 e il bellissimo murales, realizzato sulla parete del cortile interno della sezione infermeria della Casa Circondariale di Lecce, è la sintesi rappresentativa delle emozioni dei detenuti: immagini, disegni e frasi elaborate dagli stessi durante il ciclo di incontri con gli studenti dell’Università.

Sull’esperienza una studentessa di Psicologia di Unisalento ha realizzato un docufilm, montato da una studentessa del corso di laurea DAMS.

Il contrasto tra le pareti grigie delle celle, spesso scrostate, annerite dalla muffa, bagnate dalle infiltrazioni di acqua, e la luminosità del murale realizzato sotto il portico del cortile è stridente, fa risaltare ancora di più la tristezza degli ambienti in cui vivono i detenuti.

Le foto appese ai muri delle celle, gli arredi logori, i pochi spazi liberi (le celle sono piccole hanno metrature ai limiti delle indicazioni della CEDU) che quasi tutti provano a personalizzare come possono, creano una strana bellezza desolata e senza gioia, disincantata e piena di rabbia. In questo mondo grigio risaltano, sulle pareti dei lunghi corridoi che portano ai reparti delle sezioni maschili, i bellissimi, enormi murales che nel 2017 un detenuto ucraino ha regalato a chi vive e lavora nel carcere. Sono immagini che raccontano di orizzonti azzurri, ampi, luminosi, diversi. Raccontano la nostra terra, il suo mare, i suoi colori: un altro modo per far entrare “dentro” il mondo “fuori”, da parte di chi dentro ci deve necessariamente stare.

Le attività a sostegno dei bambini progettate e realizzate dall’Associazione Fermenti lattici

Dal 2016 l’associazione Fermenti Lattici si occupa di migliorare il sistema di accoglienza per i minori in visita presso l’Istituto Penitenziario della città, in stretta collaborazione con la direzione penitenziaria e attivando numerose cooperazioni con associazioni del territorio.

Cito alcune di queste attività:

- Accoglienza dei minori in visita ai genitori detenuti: per tutto l’anno, tre volte a settimana, gli operatori dell’Associazione sono presenti nella sala d’attesa del I Blocco per condurre attività di promozione della lettura e laboratori tematici con i bambini e i genitori in attesa di colloquio. L’attività è volta a mitigare l’impatto dell’accesso in carcere da parte dei minori attraverso occasioni ricreative pensate per i più piccoli. Qui è stata allestita la piccola biblioteca “Giallo, Rosso e Blu”, uno spazio per i minori in visita, dismesso durante la pandemia e attualmente in riallestimento;
- Allestimento della ludoteca in stanza nei pressi dell’area colloqui delle sezioni maschili. La sala è stata arredata e dotata di giochi per l’infanzia; è destinata ai colloqui di 1-2 famiglie per volta che a turnazione prenotano lo spazio;

- Nella sala lettura della biblioteca del reparto femminile sono stati acquistati nuovi arredi (poltrone, tavolo, sedie) per arricchire lo spazio che le detenute utilizzano per leggere e per altre attività;
- Sono stati acquistati e allestiti due tavoli in legno con panchine nell'area verde a ridosso della zona colloqui in previsione di organizzare incontri ricreativi all'aperto insieme alle famiglie con minori in occasione dei colloqui o anche per pianificare occasioni di incontro extra-colloquio;
- Sono state organizzate numerose occasioni per consentire alle madri detenute (ma anche alle nonne) di trascorrere del tempo con i loro bambini al di là del calendario ordinario di colloqui. Durante questi appuntamenti i nuclei familiari hanno potuto leggere insieme un libro, mettere a dimora piante e fiori, visitare una piccola mostra di illustrazioni, partecipare a laboratori;
- Quando l'emergenza ha impedito l'accesso ai nostri operatori, è nato il laboratorio "per corrispondenza", spazio di lettura e creazione di contenuti video con le mamme detenute. Ogni settimana, grazie alla collaborazione degli agenti, abbiamo consegnato un "kit" contenente albi illustrati, le indicazioni per un laboratorio da realizzare in autonomia e i materiali necessari per farlo. Da questo laboratorio sono nati videoracconti, filastrocche, audiolibri e disegni destinati ai minori che in quel momento non potevano incontrare le loro mamme.

A questo indirizzo è possibile visionare un video con un esempio di queste attività: <https://www.youtube.com/watch?v=XCGJs7C7A4Q>. Nell'ambito di questo intervento sono stati donati ai bambini anche libri e albi illustrati; volumi venivano consegnati alle mamme che a loro volta provvedevano a spedirli come regalo ai propri bambini;

- Laboratori di teatro per tutta la famiglia: occasioni di incontro nella sala teatro del carcere per circa 20 nuclei familiari coinvolti in un percorso teatrale genitori-bambini;
- Feste e Spettacoli di teatro: nel corso degli anni sono stati organizzati spettacoli di teatro per tutta la famiglia e giornate di festa in collaborazione con Comunità Speranza, che promuove la Festa della Befana, Festa del Papà e Festa della Mamma in carcere;
- Workshop per detenute: sono stati organizzati workshop di lettura ad alta voce e laboratori per l'autoproduzione di prodotti per la cura del corpo

Attualmente l'associazione si sta occupando dell'unica minore che vive in carcere con la madre detenuta nell'Istituto leccese, la accompagna quotidianamente al nido e la coinvolge in attività ricreative con altri bambini presso le biblioteche di comunità cittadine.

Le "feste" di Comunità speranza

Comunità Speranza è un'Associazione di volontariato penitenziario, operante sul territorio di Lecce e provincia dal 1996: si pone come punto di riferimento delle problematiche connesse alla questione carceraria e al rapporto che intercorre tra detenuto e comunità esterna, svolge attività tese a favorire il reinserimento sociale dell'individuo, sia nel corso dell'esperienza detentiva, che dopo la sua conclusione.

In linea con le sue finalità e grazie alla collaborazione con le Istituzioni penitenziarie ed il Comune di Lecce, l'Associazione ha realizzato il progetto di inclusione sociale denominato ASILO, operativo da oltre 13 anni.

Tale percorso progettuale è rivolto alle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, detenute nella Casa Circondariale di Lecce al fine di promuoverne ed a valorizzarne

i diritti. Il progetto si attua presso la struttura denominata Villa Adriana, una ex scuola rurale concessa in comodato d'uso gratuito dal Comune di Lecce che, riadattata in mini appartamenti, concede accoglienza a detenuti in permesso premio ed al loro nucleo familiare, a familiari fuori sede per effettuare colloqui in carcere, sostegno a detenuti in misure alternative alla detenzione, nonché una prima assistenza al momento della scarcerazione a detenuti italiani e stranieri, privi di riferimenti familiari.

L'ospitalità, subordinata alla concessione dei benefici da parte delle Istituzioni Penitenziarie, è accessibile a tutte le persone ristrette e prevede una programmazione attenta delle presenze, nel rispetto dei singoli programmi di trattamento. La durata dei permessi varia dai 3 ai 10 giorni, a seconda della situazione giuridica e comportamentale della detenuta o detenuto.

Durante il periodo di permanenza, le famiglie hanno la possibilità di fruire della cucina per la preparazione di pasti in autonomia, di spazi privati in cui poter godere di momenti di privacy familiare ma anche di spazi collettivi da condividere con altri utenti dell'Associazione.

L'Associazione rappresenta ad oggi l'unico ente in tutta la provincia ad offrire questo genere di accoglienza a titolo gratuito nonché l'unica struttura laica sul territorio comunale che offre il servizio di accoglienza e rappresenta un'opportunità per detenuti che, pur essendo meritevoli di accedere ai benefici previsti dall'Ordinamento penitenziario, sono privi di riferimenti familiari ed abitativi in loco, situazione di svantaggio che potrebbe pregiudicarne l'accesso.

Tra le attività all'interno della Casa Circondariale di Lecce, posso segnalare i colloqui di sostegno al percorso di trattamento e di risocializzazione del ristretto, incontri con detenuti stranieri per il superamento delle difficoltà linguistiche, burocratiche, materiali e di contatto con i familiari, attività laboratoriali nella sezione femminile.

Per mantenere ed incentivare i rapporti con i familiari Comunità Speranza organizza, da oltre venti anni, annuali appuntamenti in occasione della befana ai figli dei detenuti, la festa del papà, la festa della mamma. Iniziative della durata di tre pomeriggi che, a turno, consentono agli ospiti delle varie Sezioni un importante momento d'incontro con i figli in un clima gioioso ed in un contesto che per l'occasione si adatta all'esuberanza dei bambini che possono rapportarsi, anche fisicamente, con il genitore in maniera informale, senza barriere, e dialogare e giocare con lui in un clima sereno e di festa.

Durante gli incontri, organizzati in collaborazione con il cappellano e con l'Associazione "Fermanti lattici", vengono attivate iniziative di animazione, offerti gadget, dolci, come le tradizionali "calze della Befana" e i sacchetti di cioccolatini per la festa del papà e della mamma.

Come Garante ho frequentemente collaborato con Comunità Speranza nella realizzazione di molte delle sue iniziative; nella stanza messa a mia disposizione, ho incontrato i parenti dei detenuti che chiedevano di parlare con me; i detenuti in permesso o in misura alternativa. Ciò ha contribuito a far sì che l'Associazione stessa divenisse nel tempo un importante punto di riferimento per gli enti pubblici e privati che operano nel settore, nonché per le famiglie dei detenuti; uno spazio di socializzazione per favorire il graduale reinserimento del detenuto e la sua integrazione nel territorio, superando la barriera tra il "dentro e fuori".

Il carcere di Lecce alla prova dell'emergenza pandemica

Nel marzo del 2020, dopo che da poco avevo ripreso la mia normale attività, sospesa prima e rallentata poi a seguito di un intervento che aveva reso i miei spostamenti prima impossibili e poi molto difficoltosi, l'emergenza coronavirus ha drammaticamente paralizzato questa volta non solo il mio lavoro ma il lavoro e la vita di tutti.

Il coronavirus è entrato nelle nostre vite all'inizio silenziosamente, da lontano, sembrava qualcosa che non ci avrebbe riguardato, per poi esplodere in modo talmente forte da provocare un trauma generale: ha reso tutti impotenti, costringendoci a rimanere confinati nelle nostre abitazioni.

Nel carcere è stato tutto amplificato: in un mondo chiuso, che aveva come unico spiraglio di luce il contatto con chi dall'esterno entrava sistematicamente a portare notizie, affetti, cibo per il corpo e per la mente, l'interruzione di questo scambio è stato come spegnere all'improvviso l'interruttore, lasciando tutti al buio e alla solitudine.

L'emergenza sanitaria che ne è derivata ha portato con durezza alla ribalta la situazione delle persone ristrette che si sono trovate all'improvviso a vivere una condizione di totale chiusura e isolamento, ma nello stesso tempo ha acceso i riflettori sulla tematica della tutela dei loro diritti e della illegittimità di una loro temporanea compressione.

L'emergenza sanitaria ha colpito in modo particolare la popolazione carceraria anche se, quando la pandemia era alle porte e mostrava già la sua pericolosità, il carcere era rappresentato come l'unico luogo sicuro e i media offrivano al pubblico uno sguardo sulla situazione carceraria che finiva per essere profondamente distorto.

La strategia messa in atto nell'immediatezza è stata, perciò, quella più facile e in linea con l'idea del carcere come luogo sicuro: isolare, chiudere in modo ermetico il carcere e i detenuti

Con un decreto l'otto marzo 2020 il Presidente del Consiglio ha vietato ogni tipo di attività in carcere: troppo alto il rischio di contagi

Di colpo furono

- sospesi i colloqui con i familiari e gli avvocati, già ridotti nelle settimane precedenti
- bloccati i trasferimenti
- annullati e revocati i permessi
- chiusa la scuola e ogni altra attività culturale e sportiva
- interdetto l'ingresso dei volontari

Privi di notizie, di mascherine e gel, senza un piano di controlli sanitari sugli operatori penitenziari, l'otto e il nove marzo l'illusione del carcere isola sicura crolla miseramente sotto colpi tragici delle rivolte che hanno coinvolto 6.000 detenuti, con 14 morti tra i detenuti, più di 40 agenti feriti, la distruzione di intere sezioni, l'evasione di 72 detenuti dal Carcere di Foggia. Dobbiamo al grande senso di responsabilità e alla forza d'animo mostrata dai detenuti nell'affrontare quei momenti, sostenuta dalla professionalità e dall'impegno di tanti Direttori e Direttrici, di molta parte del Corpo di Polizia penitenziaria se, in un momento di grande difficoltà organizzativa e sordità politica, in molti istituti penitenziari in realtà non è successo nulla, anzi in molti casi i detenuti hanno sostenuto le scelte della Direzione e tranquillizzato i loro familiari.

Il **12 marzo 2020**, con una Circolare, il Ministero autorizza l'ingresso e l'utilizzo in carcere degli *smartphone* e del collegamento via Skype, fino a quel momento assolutamente banditi, che hanno consentito la ripresa dei colloqui con i familiari, con gli avvocati e anche con la Garante.

È una rivoluzione, è forse uno dei pochi risultati positivi che la pandemia sembra in grado di lasciare, strumenti che sono stati di grande aiuto e che tutti abbiamo auspicato non scomparissero, come di fatto è avvenuto.

La mia prima preoccupazione è stata quella di inviare a tutta la popolazione carceraria di Lecce un messaggio di vicinanza, di sostegno e di rammarico per non poter essere presente in carcere, in un momento così drammatico, di non poter essere lì ad ascoltarli, ad accogliere le loro richieste e ad aiutarli ad affrontare le difficoltà.

“Per sopperire all’assenza fisica, in questi giorni, mi sono impegnata nel far sentire la mia presenza e il mio sostegno rispondendo alle mail dei vostri parenti, che mi scrivono per segnalare difficoltà e ritardi, comunicando con alcune operatrici/ori dell’area trattamentale, dando voce alle vostre esigenze e necessità in tutte le sedi possibili.

Sento comunque il desiderio e il dovere di farvi arrivare la mia voce attraverso questo messaggio che sarà affisso nelle bacheche di tutte le sezioni, grazie alla disponibilità della dott.ssa Russo che ringrazio.

Come prima cosa voglio esprimere a tutti e a tutte voi la mia solidarietà e vicinanza. Attraverso i vostri racconti mi avete permesso di affacciarmi nelle vostre vite, conoscere i vostri problemi, i vostri sentimenti; è stata ed è per me un’esperienza importante e profonda e di questo vi ringrazio.

Vivere in condizioni di restrizione ed esclusione rende sicuramente più angoscianti e penose le conseguenze degli interventi restrittivi emessi, se pur sulla base di legittime e gravi motivazioni. Non poter più incontrare i vostri cari, i vostri compagni e compagne di vita, i genitori, i figli, le figlie è fonte di grande dolore, anche se sapete bene che l’obiettivo è proteggere voi e loro da ogni possibile occasione di contagio. La salute viene prima di tutto e so che su questo la vostra disponibilità è totale.

So che la Direzione della C.C. di Lecce sta facendo il massimo sforzo per garantire una corretta informazione relativamente alle decisioni prese dal Governo e dalla Direzione dell’Amministrazione Penitenziaria, per migliorare l’utilizzo dei colloqui telefonici e garantire la corretta applicazione del Decreto ma so anche che il vostro comportamento è stato ed è esemplare.

Nei momenti di maggiore difficoltà, quando in gioco c’è la sicurezza, la salute e la vita di tutti e tutte, è necessario mostrare forza d’animo, fermezza e senso di responsabilità. voi ne avete dato prova.

Per quello che è nelle mie possibilità sono a disposizione vostra e delle vostre famiglie, se pur attraverso i canali virtuali; continuerò a interagire con tutte le istituzioni che si occupano di detenuti e in particolare mi attiverò nei confronti del Tribunale di Sorveglianza per sollecitare tempi veloci di esamina delle vostre istanze e, nello stesso tempo, rappresentare al meglio le vostre necessità ed esigenze. Mi auguro di poter essere da voi al più presto, continuerò ad essere con voi, anche da lontano. Un caro saluto a tutte e a tutti”

In quelle stesse ore in molti istituti penitenziari italiani scoppiava una rivolta violenta, drammatica, scatenata della paura per i primi contagi di Covid-19 nelle celle sovraffollate, dove non era possibile mettere in atto alcuna profilassi per proteggersi dal virus, ma anche per la

sospensione dei colloqui e delle altre attività disponibili per i detenuti. Muoiono quel giorno stesso nove detenuti e tre nel giro di poche ore. La peggiore strage carceraria nella storia Repubblicana Italiana ma anche una delle peggiori in tutta Europa.

Sono passati tre anni da quella tragedia, molti dubbi rimangono sulle reali dinamiche e sulle cause di quella strage: come succede spesso in Italia non abbiamo fatto abbastanza per dare verità e giustizia su quei morti.

Certamente la paura del contagio e la rabbia per le misure prese dalle autorità carcerarie per contenerlo (la sospensione dei permessi premio, del regime di semilibertà e dei colloqui con i familiari avvenne senza alcuna forma di preavviso e di spiegazione), misure vissute come l'ennesima ingiustizia, visto che il contagio poteva diffondersi anche attraverso gli operatori e la polizia penitenziaria, che in carcere continuavano ad andare, hanno generato quella reazione. Di difficile comprensione è stata anche la sospensione delle attività fuori dal carcere mentre tante persone potevano ancora andare a lavorare o accedere al telelavoro.

Anche a Lecce, l'emergenza Covid19 in tutta la sua gravità ha evidenziato, esasperandoli, i tanti problemi rinviati, sottovalutati, non risolti, di cui soffrono tutti gli Istituti penitenziari. Coloro che vivono in condizioni di restrizione ed esclusione soffrono inevitabilmente in modo più angosciante e penoso le conseguenze degli interventi restrittivi volti, se pur per legittime motivazioni, a limitare o sospendere sia le occasioni di incontro con i familiari sia la presenza dei volontari, importante ponte con l'esterno; il rischio è l'isolamento, che può portare alla disperazione.

Nella lettera affermavo come fosse *“indispensabile mettere gli istituti penitenziari nelle condizioni di garantire a tutti i detenuti e le detenute il diritto a comunicare con i loro cari, anche giornalmente, per telefono o tramite l'utilizzo di video chiamate e sollecitare i Tribunali di sorveglianza affinché con rapidità dessero risposta alle richieste di detenzione domiciliare, favorendo l'utilizzo di misure alternative per chi sta scontando la parte finale della pena”*.

La situazione nel carcere di Lecce è stata, in quella circostanza così difficile, composta e adeguata alla gravità dei fatti.

Nel carcere di Lecce già nella prima metà di marzo, grazie all'intervento tempestivo ed efficiente di Linkem che ha provveduto all'installazione di numerose antenne con i relativi router (il carcere non era assolutamente attrezzato tecnicamente a reggere l'aumento delle telefonate e l'introduzione delle videochiamate), è stato possibile allargare il numero di telefonate e colloqui Skype fino a coprire quasi tutta la settimana.

Attivato il servizio, ho potuto riprendere, se pur con qualche difficoltà legata al numero altissimo di videochiamate dei detenuti con i loro familiari, le attività dello sportello di ascolto dei detenuti che ne facevano richiesta.

La risposta legislativa

Il 17 marzo 2020 viene varato il Dl n.17, Cura Italia: gli art. 123 e 124 si riferiscono al carcere:

- ✓ Art. 123: semplifica l'applicazione della legge 199 del 2010 ma la restringe eliminando alcuni reati e la complica, con il ricorso al braccialetto elettronico, di difficile reperimento
- ✓ Art. 124: riguarda i semiliberi, prevede licenze fino al 30 giugno 2020, prorogate e ancora in *prorogatio*. Questo consente di liberare interi reparti occupati dai semiliberi e crea spazi da utilizzare per le nuove esigenze.

Il **22 marzo 2020**, così scrivevo al Garante nazionale che ci chiedeva continui aggiornamenti.

“A oggi, grazie al costante, continuo e umano rapporto da tempo stabilito dalla direttrice Dott. Rita Russo con tutti i detenuti e le detenute, anche tenendo conto di quanto succede intorno a noi, le condizioni di vita nel carcere di Lecce non hanno subito un particolare peggioramento. Tutti /e i/le detenuti/e hanno accettato, senza sollevare particolari obiezioni, di sospendere i colloqui visivi con i loro parenti, nella consapevolezza che questo sacrificio avrebbe avuto effetti positivi e protettivi nei confronti della loro salute e di quella dei loro cari.

Questa consapevolezza ha sempre guidato tutte le interlocuzioni che personalmente la direttrice ha avuto, sin dai giorni terribili delle sommosse, con tutti i/le detenuti/e nelle singole sezioni. L’atteggiamento dei detenuti e delle detenute in tutti i momenti, anche quelli più complicati e difficili, è stato sempre particolarmente comprensivo e partecipativo; un comportamento “esemplare” che, questa mattina, la Direttrice ha premiato, conferendo a tutti un formale encomio.

Una emittente locale Telerama ha oggi reso pubblica una lettera giunta al Direttore da parte di una detenuta che, con grande senso di responsabilità, dice “mi rivolgo a lei per lanciare l’hashtag #iorestoincarcere. ... Abbiamo capito che le misure di emergenza applicate sono state dettate dall’esigenza di tutelare la nostra salute e quella dei nostri cari” e chiede che “i Tribunali di Sorveglianza concedano con velocità quei benefici che spettano a molti di noi e che servirebbero a svuotare un po’ gli istituti penitenziari che sono ormai al collasso”.

Certo, nonostante questo grande risultato, ottenuto grazie alla disponibilità e al lavoro capillare di tutti coloro che operano nel Carcere di Lecce e, in particolare, alla grande competenza e umanità della sua Direttrice, le difficoltà sono tante.

Concessione domiciliari

Il carcere di Lecce è ancora particolarmente sovraffollato e il Tribunale di Sorveglianza non ha mostrato, fin qui, particolare celerità nel dar seguito alle richieste avanzate, relativamente ai domiciliari dei detenuti in condizioni previste dalla legge. La Presidente da me sentita ripetutamente, pur disponibile, lamenta un sovraccarico di lavoro che non consente tempi rapidissimi. Lunedì 9 marzo ha avuto nella C.C. un colloquio con una rappresentanza dei detenuti durante il quale ha garantito loro attenzione e sollecitudine, nel rispetto delle norme. Per quanto riguarda i semiliberi, purtroppo, poiché all’interno del Tribunale non si è raggiunta una uniformità di decisione, siamo di fronte al paradosso che mentre alcuni detenuti hanno potuto usufruire della possibilità di rimanere a dormire fuori dal carcere, i detenuti ai quali è stata rigettata l’istanza si sono visti annullare anche gli effetti benefici della semilibertà e sono ora ristretti in permanenza in carcere.

Il personale preposto, al momento in ranghi particolarmente ridotti per effetto della riduzione del personale, alcuni sono a casa per ferie, congedo parentale o per gli effetti della legge 104, così come previsto dal Decreto, ha al momento fatto una ricognizione, individuando solo 49 detenuti in condizioni di poter usufruire della misura, per i quali sarà necessario istruire una pratica, inviarla al tribunale e attendere le sue decisioni.

A questo proposito non posso che rinnovare l’assurdità di un dispositivo che limita, al di là di ogni ragionevole necessità, la possibilità di avanza istanza anche a chi ha avuto, nell’arco di un anno, un semplice e a volte banale provvedimento disciplinare e lascia comunque alle lungaggini dei Tribunale l’ultima parola.

Un problema aggiuntivo si porrà per quei detenuti che non hanno una famiglia o comunque un luogo fisico in cui scontare la pena, per loro abbiamo già allertato le Associazioni di volontariato, soprattutto cattolico e il Comune per cercare soluzioni alternative. Non sarà

facile tenendo conto che non si tratterà solo di accoglierli ma sarà necessario anche sostenere tutte le spese per il loro mantenimento.

Il **primo aprile 2020** il procuratore Generale della Corte di Cassazione, Giovanni Salvi, ribadisce che il carcere è e deve rimanere l'*ultima ratio* ed esorta i Procuratori Generali ad incentivare l'uso di alternative. In realtà in molti Tribunali di Sorveglianza gli art. del Cura Italia hanno avuto difficile e scarsa applicazione. I provvedimenti che hanno consentito a un certo numero di detenuti di lasciare il carcere in misure alternative sono stati emanati sulla base delle leggi previgenti, su valutazione del magistrato e per motivi di salute.

In una Nota al Garante Nazionale, l'8 aprile 2020, evidenziavo come non vi fossero grandi risultati come effetto del dl n. 10 del 17 marzo 2020. La situazione della concessione delle misure alternative da parte del Tribunale di Sorveglianza di Lecce era, a quella data, la seguente: erano usciti dal carcere n. 21 detenuti, 13 con detenzione domiciliare e 8 con affidamento in prova al servizio sociale. Solo in 9 casi (4 in affidamento in prova al S.S., 4 in detenzione domiciliare e 1 in semilibertà), tuttavia, per effetto del dl 18/2020, negli altri 12 si trattava in realtà di istanze presentate al Tribunale di sorveglianza prima del coronavirus.

Situazione contagi

Al momento non vi sono detenuti/e positivi/e al Covid 19. La detenuta, trasferita nel Carcere di Lecce il 7 marzo e successivamente risultata positiva, è al momento ricoverata presso l'ospedale Vito Fazzi di Lecce. È accertato che non ha avuto alcun contatto con altre detenute.

Prevenzione contatto

Fuori dal cancello del Blocco 1 è stata installata una tenda pre triage, al momento priva di personale.

Gli operatori, sia dell'area trattamentale che della polizia penitenziaria, sono dotati di mascherine e guanti, se pure in quantità particolarmente ridotte. I detenuti non hanno, finora, alcun tipo di presidio di protezione individuale. La direttrice ne ha autorizzato l'invio da parte delle famiglie dei detenuti/e.

Rapporti con le famiglie

I detenuti/e possono fare 4 telefonate settimanali: i colloqui telefonici si svolgono regolarmente grazie alla disponibilità e alla comprensione di tutti, visto l'elevato numero di detenuti/e; i 31 cellulari che consentiranno le videochiamate destinati a Lecce sono arrivati, verranno ritirati lunedì mattina, ma sono chiaramente assolutamente insufficienti per una popolazione di più di 1000 persone.

Un problema particolarmente rilevante è dato dal costo delle telefonate che, nonostante le assicurazioni del provveditorato relativamente all'attuazione della disposizione che garantisce la copertura delle spese, sono ancora a carico dei detenuti/e. Naturalmente per molti la situazione è grave, sia per chi è privo di famiglia e di forme di sostentamento economico sia per chi non riesce a ricevere regolarmente contante da parte dei familiari, a causa della sospensione dei colloqui.

L'assenza di liquidità in cassa creerà, poi, un ulteriore problema, poiché impedisce la copertura delle spese postali, al momento ancora a carico dei detenuti/e, da parte della Casa Circondariale appena questo sarà concretamente possibile (al momento non lo è).

Per abbreviare i tempi di consegna dei pacchi, di fatto l'unico canale reale di comunicazione tra detenuti e famiglie, è necessario che la spedizione possa essere fatta non solo attraverso il servizio Poste italiane, che presenta tempi lunghissimi di trasporto e ora anche di ritiro visto

che gli uffici postali chiudono alle 12, ma anche da corrieri privati che possano garantire tempi più adeguati. Anche i costi dei pacchi in partenza sono ancora a carico dei detenuti/e.

I detenuti/e di Lecce stanno affrontando con consapevolezza le difficoltà, sostenuti/e dalla disponibilità dimostrata in questa circostanza dalla Direttrice, dal personale e dalla polizia penitenziaria.

È importante, perciò, far pressione sull'amministrazione centrale affinché siano accelerate le procedure che consentano agli istituti penitenziari di essere messi nelle condizioni di sostenere le spese sia delle telefonate che del servizio postale.

Il mio contributo, in questa emergenza, è in realtà molto limitato. In questa drammatica situazione, non potendo recarmi in Carcere, provo a far sentire la mia presenza e il mio sostegno attraverso i parenti che mi scrivono e si rivolgono a me per segnalare difficoltà e ritardi, attraverso alcune operatrici dell'area trattamentale, con le quali ho stabilito una relazione più stretta, attraverso i mezzi di comunicazione che so essere da loro seguiti. In questi giorni ho sentito Pietro Rossi, Garante regionale per la Puglia.”

Il ruolo del Garante Nazionale e della rete dei Garanti

Nell'assenza quasi totale di informazioni dei primi giorni, forse dei primi mesi, è stata di grande sostegno la presenza del Garante Nazionale che subito, l'11 marzo 2020, inizia la pubblicazione di un Bollettino a lungo giornaliero, poi settimanale, che consente un costante e puntuale aggiornamento sia della situazione e dei contagi tra i detenuti, nelle RSA, particolarmente colpite, e nei Centri per il rimpatrio dei migranti.

Un lavoro importante, che ha consentito un monitoraggio giornaliero, è stato a lungo unica fonte di informazione dal basso, realizzato grazie anche al lavoro della Rete dei Garanti territoriali, regionali, provinciali e comunali.

Il Bollettino ha terminato la sua pubblicazione il 5 giugno 2020.

Altrettanto fondamentale è stato il lavoro capillare, complesso e spesso nascosto dei tanti Garanti comunali, che, in quei giorni difficili, sono rimasti accanto ai detenuti e ai loro familiari, per i quali finivano per essere spesso l'unica fonte di informazione.

La didattica a distanza

7 maggio 2020

Il divieto d'ingresso in carcere di docenti e volontari ha interrotto anche il percorso di formazione e crescita culturale, che è per i detenuti e le detenute uno degli strumenti più efficaci nel processo di responsabilizzazione e sviluppo della personalità. Negli anni l'esperienza attivata nella C.C. di Lecce, così come le tante presenti in tutta Italia, ha dimostrato come una buona formazione culturale abbassi notevolmente la recidiva, predisponga la persona detenuta ad un cambiamento di vita e favorisca il suo reale reinserimento nella società civile e nel mondo del lavoro.

L'emergenza sanitaria coronavirus ha portato all'attenzione della popolazione libera, spesso del tutto ignara, i problemi delle carceri italiane: dal sovraffollamento e dalle condizioni igieniche alla salute, dalla rigidità ad accedere alle misure alternative alle sofferenze di una popolazione detenuta senza prospettive di effettivo reinserimento sociale, alle difficoltà di una scuola che in carcere non riesce ad utilizzare appieno tutte le sue potenzialità.

Ed è a causa delle necessarie restrizioni messe in atto per motivi sanitari che i detenuti e le detenute che nel corso dell'anno hanno seguito le lezioni si sono ritrovati/e, anche a Lecce, improvvisamente nell'impossibilità di terminare il loro percorso didattico, privati/e del contatto

con i/le docenti e con i/le volontari/e, significativo ponte verso l'esterno. Una interruzione particolarmente grave che rischia di vanificare il grande lavoro fatto per investire sulla cultura, sull'istruzione come veicolo per il reinserimento sociale, mettendo in pericolo il concreto diritto delle persone detenute allo studio e alla formazione.

In primo momento le difficoltà organizzative, la carenza di personale e di spazi adeguati, ma anche i pregiudizi che da sempre impediscono l'ingresso della tecnologia in carcere, hanno reso difficoltoso la ripresa delle lezioni nella modalità a distanza, così come è successo in tutte le scuole d'Italia.

La soluzione facile ma poco efficace, utilizzata da moltissimi istituti, di inviare agli studenti materiale cartaceo, come libri o fotocopie non ha dato a Lecce, come in altre parti d'Italia, risultati adeguati. L'assenza di un rapporto diretto, la mancanza del contatto con il /la docente, il non poter comunicare e scambiare non solo conoscenze ma esperienze, sentimenti, preoccupazioni, vita quotidiana, che è la vera essenza della relazione educante, ha reso questa modalità assolutamente inefficace e spesso inutile.

Certamente organizzare la didattica a distanza in carcere non è stata una cosa semplice, in quel momento solo pochi Istituti (circa 20 a livello nazionale) ci sono riusciti, quasi sempre in modo parziale, senza riuscire a raggiungere tutta la platea degli studenti.

Grazie alla costanza, alla caparbia della Dirigente dell'Istituto Olivetti di Lecce, all'impegno dei docenti, alla disponibilità della Direttrice e del personale penitenziari da giovedì 7 maggio la DaD nella C.C. di Lecce ha avuto inizio con una lezione prova per consentire la ripresa delle lezioni. Anche se l'esperienza coinvolgeva solo due classi, una nella sezione maschile e una in quella femminile, come Garante dei diritti delle persone private della libertà personale non ho potuto che gioire di questo, anche se timido, riavvio del percorso formativo e, in comunicato stampa, ho inviato i miei auguri agli studenti, alle studentesse e agli insegnanti coinvolti.

I detenuti e le detenute frequentanti l'ultimo anno del Corso ad indirizzo tecnico economico che, in un'aula adeguata alle esigenze di sicurezza previste dalle disposizioni ministeriali, hanno ricominciato a studiare sono stati 10 (5 per classe), solo per tre giorni in settimana. In videoconferenza hanno (se pur tra mille difficoltà di collegamento, di presenza degli agenti per garantire la sicurezza...) seguito le lezioni dei loro docenti, interagito con loro e hanno completato con il loro supporto il percorso di studi fino all'esame di maturità.

Forse non era molto ma è stato un grande segnale.

Con l'introduzione del collegamento Skype è stato possibile consentire agli studenti universitari di riprendere i loro contatti con i professori e ricominciare a sostenere gli esami. Nel mese di maggio 4 di loro hanno sostenuto, con ottimo risultato, un esame che, per due di loro, era anche l'ultimo.

Poco si è invece riusciti a fare con gli/le studenti seguiti dal CPIA, in tutto 74: 37, tutti detenuti stranieri che frequentano il corso di Alfabetizzazione alla lingua italiana e 37, 26 detenuti e 11 detenute, che frequentano la scuola media. Per loro è stato possibile solo l'invio in due trame di indicazioni di studio e materiale didattico in fotocopia senza alcun riscontro positivo.

Anch'io, in qualità di Garante, in attesa di poter riprendere i colloqui nella Casa Circondariale, continuavo a comunicare con i detenuti tramite posta, con avvocati e familiari dei/le detenuti/e attraverso la posta elettronica e su appuntamento via Skype.

La ripresa dei colloqui

A partire dal **25 maggio 2020** nella C.C. Borgo San Nicola di Lecce, finalmente, è stato possibile riaprire colloqui dei detenuti e delle detenute con i loro familiari. La scelta della Direzione prevedeva un mix di colloqui in presenza, videochiamate via Skype e colloqui telefonici, articolati in questo modo: 2 colloqui in presenza al mese, 1 ogni 15 giorni; 2 telefonate a settimana e 4 incontri su Skype al mese della durata di 30 minuti. Chi non fa colloqui in presenza potrà effettuare 3 telefonate a settimana, fermo restando i 4 colloqui via Skype.

Per i colloqui con gli avvocati si è scelto di mantenere il collegamento via Skype, naturalmente a richiesta, tutti i giorni compreso il sabato di mattina, il mercoledì anche di pomeriggio.


I colloqui in presenza, della durata di un'ora, prevedevano il contatto con un solo familiare nelle salette destinate a quest'uso, (appositamente riattrezzate) con l'utilizzo sui tavoli di una struttura trasparente parafiato, al fine di superare il problema di distanziamento fisico.

La grande delusione: l'inverno 2021

Dopo l'illusione, vissuta nell'estate del 2020, che il peggio fosse passato e che si poteva pensare di ricominciare a vivere, l'acuirsi delle ondate pandemiche durante l'inverno 2021 ripropose tutti i problemi e le difficoltà che avevamo vissuto nella prima ondata. Per alcune cose fu meno traumatico, sapevamo già cosa fare, come rapportarci con le difficoltà, per altre invece fu più complesso e difficile.

Il perdurare della pandemia ha messo in evidenza, in modo esasperato, la gravità dei problemi presenti negli istituti penitenziari che, pur nella consapevolezza acquisita, non sembravano per nulla avviati ad una possibile soluzione. Primo fra tutti il sovraffollamento. Anche se l'Italia fino a quel momento sembrava essere riuscita a contenere il contagio negli istituti di pena, la questione non poteva più essere elusa. Il nostro Paese si mostra ancora una volta cronicamente incapace (vedi la sentenza Torreggiani) di garantire spazi adeguati a ogni carcerato e questa, oltre a essere una violazione dei

diritti umani, diventa anche una questione di salute pubblica. Negli istituti penitenziari italiani la popolazione era arrivata a livelli di guardia: al 29/02/2020 i detenuti erano 61.230, scesi a 57.846 nel marzo, per scendere ancora alla fine del 2020, 53.329 e nel luglio del 2021, 53.129. Nel carcere di Lecce, in realtà, la popolazione detenuta ha subito nei primi mesi della pandemia poche variazioni: dopo un leggero calo, dalla fine del 2021, il numero dei detenuti torna presto a crescere, non solo a Lecce, e pian piano molte cose sono tornate come prima.



Il ruolo del Garante durante la pandemia

Durante gli anni difficili della pandemia le difficoltà e i problemi dei detenuti si sono amplificati, le richieste di colloquio e di interventi sono sempre state numerose. Se pur con molta cautela e attenzione, tranne i periodi più caldi del contagio o nei momenti di crescita del numero degli ammalati in carcere, come Garante, autorità di controllo della legalità nei luoghi di privazione della libertà, anello di congiunzione tra il “dentro” e il “fuori”, ho continuato ad esercitare durante tutta la pandemia le funzioni di osservazione e di vigilanza, ponendo particolare attenzione alla tutela dei diritti fondamentali, in particolare al diritto alla salute delle persone ristrette.

Per fare questo è stato mantenuto un dialogo costante con la direzione del carcere, per monitorare e verificare la disponibilità dei presidi sanitari previsti, la situazione dei contagi, gli interventi della Magistratura di Sorveglianza in relazione alla concezione delle misure alternative. Come garante, grazie anche alle relazioni già stabilite con molti familiari dei detenuti, ho potuto:

- sostenere le famiglie che si sono rivolte alla Garante preoccupate per la salute dei loro cari, fornendo informazioni sulla situazione e facendo da tramite tra il carcere e i contesti familiari;
- informare la cittadinanza, tramite comunicati stampa sull’andamento dei contagi prima e dei vaccini poi;
- mantenere i contatti con la rete dei garanti territoriali attraverso un confronto continuo, particolarmente utile per sostenere le scelte della direzione o fornire indicazioni utili a rendere le azioni più efficaci.

Di particolare utilità si è rivelata, durante tutto il periodo della pandemia e delle restrizioni, la pagina Fb del Garante delle persone private della libertà di persona, da me creata e utilizzata per dare informazioni costanti e puntuali sull’andamento dei dati, notizie relative alle numerose emergenze che in questi anni si sono verificate, aggiornando i familiari che la seguivano sulle iniziative prese e sui loro effetti.

Soprattutto nei periodi di chiusura al mondo esterno, quando la solitudine in carcere diventava angoscia, era importante mantenere accesi i riflettori sulle difficoltà che si vivevano negli

istituti carcerari, per far sì che la pandemia non rimanesse un'esperienza bruttissima ma passeggera ma diventasse un'occasione per ripensare a nuove prospettive di applicazione della pena detentiva, per re-inventarsi politiche orientate alla rieducazione del condannato e alla tutela della dignità della persona.

In molti dibattiti, in presenza e da remoto, il mio intervento è sempre stato finalizzato a chiedere che il futuro del sistema penitenziario non tornasse a essere quello del passato. Ho evidenziato:

- come la pandemia abbia messo in luce, più di quanto non fosse già a conoscenza di tutti coloro che operano nel carcere, la vulnerabilità sociale in particolare di quella parte della popolazione detenuta, presente in carcere per minime condotte devianti e priva di riferimenti esterni per alternative al carcere;
- l'importanza di utilizzare le nuove tecnologie per garantire una istruzione più efficace;
- l'importanza di garantire una informazione costante con l'esterno;
- come la pandemia abbia amplificato le difficoltà legate alla gestione della salute in carcere, un problema già gravemente presente nella vita di molti detenuti e detenute;
- l'utilità e l'importanza di utilizzare la tecnologia, fino a quel momento rifiutata in quanto considerata veicolo di insicurezza.

Dalla fine del 2021, la vita sociale è ripartita, pur con qualche difficoltà, ma il carcere e i detenuti sono rimasti, e lo sono ancora oggi, un mondo dimenticato.

In realtà molte delle speranze nate e cresciute durante questo periodo sono andate presto disilluse. Alcuni aspetti della vita in carcere sono cambiati ma purtroppo molto poco. La funzione salvifica della tecnologia, salutata da tutti come la vera rivoluzione in carcere, è svanita ben presto e ciò che è rimasto è veramente molto poco. L'unico risultato positivo di cui i detenuti continua a godere, dopo il ritorno alla normalità (che per il carcere ha significato tornare ai problemi di sempre, con poche soluzioni e tante difficoltà in più) è stata la possibilità di effettuare videochiamate attraverso l'utilizzo di Skype. Per il resto nessuna innovazione, nessun ristoro, nessun finanziamento aggiuntivo, nulla o quasi.

La collaborazione con Unisalento

Il tirocinio con gli /le studenti del Cds in Sociologia di Unisalento

Dal 2019 fino ad oggi, senza interruzione, ho accolto 4 gruppi di studenti del Corso di laurea in Sociologia, indirizzo Crimine e devianza, nello svolgimento delle attività di tirocinio formativo, previsto nel loro piano di studio.

È stata per me un'esperienza importantissima, un'occasione per tornare a confrontarmi con le giovani generazioni, per offrire loro un'occasione di conoscenza, di rispetto nei confronti di una realtà, di un mondo, di persone conosciute spesso solo attraverso il filtro deformante degli stereotipi con cui ce le raccontano i mass media.

I ragazzi e le ragazze che ho incontrato mi hanno offerto un'occasione di scambio e di riflessione sulla funzione del garante, sulle modalità con cui si svolge il suo lavoro, sui suoi possibili e concreti spazi di intervento; ma sono stati anche, per me, un momento di confronto e di verifica del mio individuale e specifico modo di interpretarlo.

Nel 2023 ho seguito sin dalle fasi di impostazione del lavoro e in tutta la fase di raccolta dei questionari la tesi magistrale di uno studente di Unisalento sul tema dell'importanza dell'istruzione tra i detenuti.

ciclo	Numero partecipanti
1° ciclo 2020-21	20
2° ciclo 2021	8
3° ciclo 2022	13
4° ciclo 2023	9

Il tirocinio si è articolato in:

- attività, svolte prevalentemente online, di lettura e discussione di saggi e testi inerenti il carcere, i diritti dei detenuti e la legislazione in merito;
- una prima conoscenza del carcere e delle sue articolazioni attraverso la realizzazione di una visita sotto la guida del responsabile dell'area trattamentale e, successivamente, attraverso incontri con gruppi di detenuti impegnati in attività di tipo trattamentale: scuola, università, lavoro, teatro...;
- partecipazione ad eventi organizzati in carcere
- affiancamento alla garante durante il lavoro di ascolto dei detenuti.

Credo che, meglio delle mie riflessioni, possano rendere il senso dell'esperienza di tirocinio le parole degli studenti che l'hanno vissuta.

“Dopo sei mesi sono giunta alla conclusione del tirocinio formativo per il mio corso di laurea triennale in sociologia crimine e devianza, presso l'Università del Salento. Dato il corso di studi e il mio interesse nei confronti dell'istituzione penitenziaria, l'uno marzo 2022 ho deciso di iniziare il tirocinio con la Garante dei diritti del comune di Lecce, la professoressa Maria Mancarella.

Per me è stata un'esperienza parzialmente nuova, in quanto durante il liceo avevo avuto la possibilità di svolgere l'alternanza scuola lavoro presso il carcere di Brindisi. In realtà quella esperienza fu completamente diversa da quella vissuta ora. Credevo di arrivare un minimo preparata sull'argomento, invece avevo un mondo completamente ignoto davanti a me.

I primi mesi abbiamo preso parte a degli incontri online, in cui la docente ci ha coinvolti illustrandoci alcuni punti fondamentali da conoscere prima di entrare all'interno dell'istituto. Abbiamo studiato il linguaggio che si usa nel carcere, abbiamo approfondito la questione detenzione delle donne e dei loro figli, la questione sanitaria e tante altre tematiche giuridiche molto interessanti e a me, in parte, sconosciute.

Dopo circa due mesi abbiamo iniziato la parte pratica del tirocinio, entrando nell'istituto penitenziario di Lecce. Durante i primi incontri abbiamo conosciuto figure rilevanti all'interno del carcere, come la Direttrice, il responsabile dell'area pedagogica, il Garante regionale e molti altri. Abbiamo anche visitato luoghi come il teatro, i laboratori dove i detenuti lavorano, gli uffici e i vari blocchi.

Negli incontri successivi possiamo dire di essere entrati nel vivo dell'esperienza, affiancando la professoressa Mancarella durante gli ascolti.

Il ruolo che avevamo all'interno del carcere era quello di ascoltare i detenuti che richiedevano un incontro con la garante dei diritti, provando ad aiutarli trovandogli una soluzione, il più realistica possibile.

Alcuni di questi incontri mi hanno segnata in modo particolare dal punto di vista emotivo. Ho immagini e parole nella mia mente che credo che porterò per sempre con me. Come la piccola E, una bimba di 18 mesi che ho avuto il piacere di incontrare, figlia di una detenuta... che ingiustamente sta scontando anche lei la pena in carcere con la madre.” (2° ciclo)

“I colloqui con i detenuti sono state le esperienze che ha maggiormente sollecitato il mio interesse. I colloqui avvenivano in seguito a ciò che, nel gergo del penitenziario, viene definito “domandina”, ossia una richiesta per un bisogno, come ad esempio un colloquio con la Garante.

Una volta entrate in carcere, ci dirigevamo verso la sua casella all'interno della quale si raccoglievano le domandine a lei rivolte, che venivano successivamente selezionate. Ci dirigevamo poi verso le aree all'interno delle quali si trovavano i detenuti che avevano fatto la domandina per parlare con la Garante. Il nostro compito era quello di assistere con lei ai colloqui e raccogliere e annotare ogni informazione utile riguardante il detenuto riguardo la motivazione della sua domandina, le informazioni che lui/lei può fornire riguardo la sua vita quotidiana nelle mura carcerarie rispetto al rapporto con gli altri, alla sua condizione personale, a quelle che possono essere le lamentele riguardo i pasti, le cure medico-sanitarie, psicologiche e psichiatriche, a quella che è l'interazione con gli agenti della polizia penitenziaria.

Spesso i detenuti chiedono di parlare non solo per risolvere dei problemi che rientrano nella sfera di azione della Garante, ma anche per ricevere un supporto morale. Non era raro che chiedessero una bibbia, una preghiera da parte nostra, che parlassero per sfogarsi, proprio perchè alcuni erano consapevoli che ben poco si poteva fare per cambiare la situazione. Molti cercavano invece qualcuno per parlare, raccontare un po' della loro vita fuori, di quella donna che avevano conosciuto anni fa, di cui custodiscono gelosamente le foto, e che lo aspetta fuori, dei figli che lo chiamano sempre appena possono, dei mille viaggi intorno al mondo fatti durante la sua vita.

Questi momenti di debolezza erano a volte bilanciati da momenti di forte rabbia, qualcuno alzava la voce e scoppiava in lacrime, qualcun altro andava tranquillizzato, altri lo faceva da soli. In linea di massima, che avessero già parlato con la Garante o meno, entravano nella stanza per i colloqui con tono cordiale, gentile ed educato, indipendentemente dall'estrazione sociale o dalla provenienza. Una particolarità che spesso notavo, era come fossero contenti di vederci, ci salutavano sorridendo, non era raro che ci dicessero che i loro figli o i loro nipoti avevano la nostra età. La malinconia si mescolava al piacere di vedere una persona dall'esterno, che rompe la routine all'interno di un luogo in cui si vedono sempre gli stessi volti.” (4° ciclo)

“Al termine di questa esperienza posso ritenermi più che soddisfatta: le aspettative che mi ero creata sono state tutte superate. Oltre che dal punto di vista didattico credo che questa sia stata un'occasione di crescita e conoscenza etica e morale.

Mi ha dato la possibilità di guardare la realtà da una prospettiva diversa e mi ritengo molto fortunata per ciò. Infatti sono consapevole che le mie idee e il mio modo di parlare dell'istituzione penitenziaria è cambiata.” (3° ciclo)

“Sento quindi di essere cambiato, innanzitutto come persona. La presa visione di una situazione satura di problemi e complicità ma anche caratterizzata da qualche sfumatura di speranza, mi ha fatto capire che la voglia di fare è la forza motrice di tutto che sta alla base. Come studente e, si spera, come futuro professionista, l'attività mi ha informato riguardo tutti, o quasi, i temi cruciali del carcere e del detenuto, rendendomi in grado, grazie a future specializzazioni, di promuovere strategie di intervento per dare dignità all'ambiente carcerario e sensibilizzare le nuove generazioni.” (1° ciclo)

Analisi e commento delle esercitazioni fatta all'inizio e alla fine del percorso

Tirocinio studenti di Sociologia, Crimine e devianza, Università del Salento

Esercitazione

Il tirocinio degli/le studenti di Sociologia dell'Università del Salento, con la Garante per i diritti delle persone private della libertà personale della Città di Lecce, vuole essere un percorso di avvicinamento e di conoscenza della realtà del carcere e di quello che ruota intorno alla vita e al mondo dei detenuti, con l'obiettivo di rompere i mille pregiudizi che accompagnano il Carcere.

Una delle attività previste è una esercitazione effettuata all'inizio dell'esperienza, dopo i primissimi incontri di presentazione del percorso, e ripetuta alla fine, con l'obiettivo di guidare gli/le studenti in un percorso di riflessione sulle rappresentazioni sociali connesse con alcune parole stimolo: carcere, detenuto/a, aspettative tirocinio, esperienza tirocinio.

A questo fine, durante uno dei primi incontri ho chiesto agli studenti che seguono le attività di tirocinio con la Garante di scrivere su un foglio le risposte a tre domande:

1. Scrivi 5 aggettivi associati alla parola carcere
2. Scrivi 5 aggettivi associati alla parola detenuto/a
3. Scrivi 5 aggettivi per descrivere le aspettative intorno all'esperienza di tirocinio.

Nella fase terminale delle attività, prima di discutere la relazione finale, gli/le studenti hanno ripetuto l'esercitazione fatta all'inizio dell'esperienza di tirocinio.

Le domande a cui rispondere sono:

1. Scrivi 5 aggettivi associati alla parola carcere
2. Scrivi 5 aggettivi associati alla parola detenuto/a
3. Scrivi 5 aggettivi per descrivere la tua esperienza di tirocinio.

Le parole utilizzate sono state categorizzate e analizzate, confrontando le due applicazioni dell'esercitazione.

Carcere

Per quanto riguarda la prima domanda, sono state messe insieme le parole che si riferiscono:

al carcere come *luogo fisico*

al carcere come *fonte di sentimenti, emozioni*

al carcere come *istituzione*

al tipo *di vita che si vive* nel carcere

alle *conseguenze* della carcerazione

sono state poi isolate le parole connotate *positivamente*.

Il carcere come luogo fisico

All'inizio del tirocinio	Alla fine del tirocinio
Le parole più utilizzate per rappresentare il carcere in riferimento alle sue caratteristiche strutturali sono tante e trasmettono un'immagine del carcere come un luogo	L'immagine del carcere non è molto cambiata al termine dell'esperienza. Le parole usate sono simili, ma hanno un peso inferiore rispetto ad altre parole che raccontano gli aspetti del carcere.

<p><i>buio, scuro, cupo, scomodo, stretto e affollato, sporco, malsano.</i></p> <p>Un posto <i>sconosciuto, inquietante</i>, anche un po' <i>strano</i> dove le persone rimangono chiuse a lungo, allontanate dal resto della società, <i>isolate</i>.</p>	<p>L'immagine di un carcere scuro, buio e misterioso è meno presente. Prevengono parole che evocano abbandono, decadenza, isolamento.</p> <p>Le parole usate sono: <i>isolato, oscuro, grande/stretto, abbandonato, solitario, nascosto, vecchio, grande, enorme, abbandonato.</i></p>
--	--

Il carcere come fonte di sentimenti, emozioni

All'inizio del tirocinio	Alla fine del tirocinio
I sentimenti prevalentemente associati con l'idea di carcere sono in linea con l'immagine di un carcere cupo. Le parole usate richiamano sentimenti di: <i>tristezza, dolore, paura, desolazione, oppressione, asfissia, soffocamento.</i>	<i>Tristezza, sofferenza, costrizione, amarezza, insicurezza, inadeguatezza</i> sono le parole utilizzate che hanno un impatto decisamente inferiore rispetto alla prima raccolta. È un aspetto che evidentemente ha colpito meno

Il carcere come istituzione

All'inizio del tirocinio	Alla fine del tirocinio
Pochi i riferimenti all'idea del carcere che toglie la libertà e controlla totalmente le persone. In questo caso le parole utilizzate sono: <i>restrittivo, priva della libertà, limitante, controllante, violento</i>	Pochi anche in questa seconda raccolta i riferimenti istituzionali, pochi ma più precisi. Vengono fuori parole come: <i>controllo, regolamento, ferreo, privazione</i> che rimandano all'idea del carcere come regime chiuso e fortemente regolato

La vita che si vive nel carcere

All'inizio del tirocinio	Alla fine del tirocinio
Come era prevedibile c'è difficoltà ad immaginare la vita nel carcere. Le parole utilizzate fanno riferimento ad una vita <i>desolata e desolante, scomoda, ridotta al minimo, fatta di privazioni, emarginante, discriminante</i> in particolar modo dal punto di vista del genere.	La parola ripetuta più volte, " <i>duro</i> ", ci rimanda al senso della difficoltà della vita in carcere; all'idea di una vita <i>pesante, scomoda, silenziosa, monotona, fredda,</i>

Le conseguenze della carcerazione

All'inizio del tirocinio	Alla fine del tirocinio
L'idea che tiene unite le poche parole associate alla carcerazione, con riferimento a questa categoria, è quella che essa sia	Pochissimi riferimenti a questo aspetto: sicuramente il carcere genera danni, lascia un segno per tutto la vita, è <i>ingiusto</i> , rafforza i

sostanzialmente il risultato di errori commessi che vengono in questo modo puniti. Le parole sono: <i>azioni sbagliate, amicizie sbagliate, reato, crimine.</i>	pregiudizi, crea danni, è <i>inutile</i> , inefficace o addirittura <i>controproducente</i> .
--	---

Sono state poi isolate le **parole connotate positivamente**.

All'inizio del tirocinio	Alla fine del tirocinio
Il carcere immaginato è quasi completamente negativo. Le parole che evocano un cambiamento, esprimono un atteggiamento positivo sono veramente poche: <i>persona socializzazione, rieducazione, curativo</i> . L'idea è che il carcere sia una sorta di punizione a fin di bene.	Le parole usate che hanno senza dubbio un'accezione positiva sono tante e sono connesse con l'idea che il carcere possa produrre cambiamento. Le parole sono: <i>correttivo, formativo, istruzione, educativo, rieducativo, reinserimento, integrazione, vicinanza, riabilitativo, comunità, opportunità, accettazione, pubblico, laborioso, volontariato, comunità.</i>

Detenuto/a

Per quanto riguarda le parole abbinate allo stimolo *detenuto/a*, sono state individuate due categorie che ci hanno consentito di distinguere tra:

le parole che si riferiscono a

- le *condizioni di vita* conseguenti all'essere detenuto/a
- le *caratteristiche soggettive, gli stati d'animo* conseguenza dell'essere in recluso.

Le parole che si riferiscono alle **condizioni di vita** conseguenti all'essere detenuto/a

All'inizio del tirocinio	Alla fine del tirocinio
Alcune delle parole usate per descrivere il detenuto/a: <i>colpevole, delinquente, furbo, sorvegliato, emarginato, privato della libertà</i> , ci restituiscono un'immagine un po' stereotipata, schiacciata sul reato, sulla colpa che ha prodotto la pena.	Da questo punto di vista, l'immagine presente all'inizio del tirocinio non sembra essere cambiata radicalmente. La rappresentazione della condizione di vita del detenuto/a ha ancora caratteristiche simili a quella dell'inizio dell'esperienza. Le parole/aggettivi usati sono: <i>ignorato, incompreso, escluso, marchiato, condannato, recluso, isolato</i> , anche se sono parole che sembrano voler raccontare come gli altri lo vedano, più che come lui stesso sente di vivere la sua condizione.

le **caratteristiche soggettive, gli stati d'animo** conseguenza dell'essere recluso.

All'inizio del tirocinio	Alla fine del tirocinio
--------------------------	-------------------------

<p>Le parole utilizzate per rappresentare i detenuti e le detenute sono: <i>reclusi, soli, infelici, feriti</i>. Sono tratti che si collegano con l'idea di un carcere triste, desolante e oppressivo che trasforma i detenuti/e in persone fredde, distanti, svogliate: persone <i>maltrattate, abbandonate, ferite</i>, e per questo <i>nostalgiche e deluse</i>. L'immagine è quella di un detenuto/a il cui pensiero è rivolto al passato, alla <i>pena</i>. Le parole scelte sono: <i>instabile, intrappolato, demoralizzato</i>. Pochi hanno invece scelto parole che in qualche modo aprono al futuro, in modi diversi, forse non sempre positivi ma pur sempre disponibili alla speranza: <i>arrabbiato, ribelle, speranzoso</i>.</p>	<p>Alla fine dell'esperienza di tirocinio la rappresentazione del detenuto e dei suoi stati d'animo <i>sembra essere cambiata</i>. Lo testimonia il fatto che la maggior parte delle parole usate hanno un'accezione per così dire positiva: <i>empatico, malinconico, sensibile, accogliente, riflessivo, ragionevole, cordiale, trasparente, ottimista, umano, collaborativo</i>; meno rivolto al passato ma disposto a lottare e a cambiare: <i>combattivo, intraprendente, speranzoso, desideroso di riscatto, meritevole di una seconda occasione, orgoglioso, viaggiatore, buono, rieducazione, reinserimento, attento, educato</i>.</p>
---	--

Esperienza di tirocinio

Nella prima esercitazione è stato chiesto di scrivere cinque aggettivi che esprimessero le aspettative relative all'esperienza di tirocinio, nella seconda invece la consegna diceva di scegliere cinque aggettivi che descrivessero l'esperienza realizzata.

Le categorie individuate per classificare le parole scelte sono quattro:

la prima è rappresentata dai *contenuti* che si andavano ad affrontare

la seconda fa riferimento *ai sentimenti, alle emozioni, agli stati d'animo* connessi con l'esperienza, prima immaginata poi realizzata

la terza associa questa esperienza con la *crescita personale*, qualcosa che comunque sarà utile per sé stessi/e

la quarta associa questa esperienza con l'idea di andare alla *scoperta* di una *realtà sconosciuta*, entrando in un mondo del tutto nuovo.

Le parole che si riferiscono ai contenuti

All'inizio del tirocinio	Alla fine del tirocinio
<p>Tra le parole scelte alcune associano il tirocinio con l'idea che ci sarebbe stato molto da imparare. Tra le parole più usate con questa accezione vi sono: <i>interessante, imparare, apprendimento, formativa, informativa, utile, proficua, conoscenza</i>.</p>	<p>Le parole che si riferiscono a questa categoria, già minoritarie nella prima fase, sono diminuite drasticamente. Le uniche sopravvissute sono: <i>formativa, interessante, istruttiva, mi ha insegnato molto, educativa</i>. Segno questo che quello che ha colpito maggiormente non sono stati i contenuti, cosa ho imparato con la mente ma cosa ho imparato con il cuore, come sono cambiato/a, in quale area della mia vita ha inciso maggiormente.</p>

Le parole che fanno riferimento ai sentimenti, alle emozioni, agli stati d'animo connessi con l'esperienza, prima immaginata poi realizzata

All'inizio del tirocinio	Alla fine del tirocinio
<p>Le parole che fanno riferimento ai sentimenti, alle emozioni, agli stati d'animo sono tante. Le parole scelte: <i>coinvolgente, toccante, empatica, emozionante, forte, riflessiva, intensa, sensibilità, ascoltare</i>, mostrano un'attesa nei confronti dell'esperienza che si andava ad iniziare particolarmente sentita.</p>	<p>Le aspettative dell'inizio non sembrano essere andate perdute. L'aspetto che maggiormente ha colpito nell'esperienza fatta è l'aspetto emotivo, la sua capacità di coinvolgere la persona a tutto tondo, di rappresentare un'occasione <i>rara, unica, irripetibile</i>.</p> <p>Le parole scelte sono: <i>toccante, introspettiva, emozionante, pieno coinvolgimento, empatica, intensa, ricca, appassionante, significativa, compassionevole, affascinante, profonda, indimenticabile, emotivamente faticosa</i>.</p>

Le parole connesse con la crescita personale

All'inizio del tirocinio	Alla fine del tirocinio
<p>Molte parole utilizzate parlano di attese personali alte. Quello che evidentemente ci si aspettava era qualcosa che aiutasse a crescere come persona, che migliorasse la capacità di muoversi in contesti complessi, in modo più consapevole e maturo.</p> <p>Le parole utilizzate che possiamo inserire in questa categoria sono: <i>crescere, consapevolezza, sicurezza, arricchimento, sensibilizzazione, positività</i>.</p>	<p>Al termine dell'esperienza, le parole utilizzate che descrivono un qualcosa di importante per sé non mancano: <i>riflessiva, acquisizione consapevolezza, crescita, umana e personale, personale, necessaria, permanente, travolgente, costruttiva, creativa</i>.</p> <p>Sicuramente molti dei partecipanti sono usciti dall'esperienza di tirocinio diversi da come vi sono entrati.</p>

Andare alla scoperta di una realtà sconosciuta

All'inizio del tirocinio	Alla fine del tirocinio
<p>Questo aspetto, individuabile nella categoria che abbiamo chiamato <i>scoperta</i>, ci porta a una delle motivazioni che sicuramente hanno spinto il nutrito gruppo di studenti a chiedere di fare il tirocinio presso la Garante e cioè quella di conoscere una realtà importante, fortemente legata al percorso di studi intrapreso ma di cui gli/le studenti conoscevano ben poco.</p> <p>Le parole scelte sono infatti: <i>curiosità, nuova, unica, rivelatrice, sorprendente, innovatrice, speciale, superare la zona di confort</i>.</p>	<p>Il bilancio del percorso di scoperta è connotato da parole importanti che descrivono un'esperienza forte: <i>illuminante, rivelatrice, memorabile, anche se impegnativa; pungente destabilizzante, graffiante, travolgente</i>.</p>

I colloqui in carcere

Dalla viva voce dei detenuti e delle loro famiglie

Ho iniziato la mia attività di ascolto dei detenuti è iniziata nel giugno del 2018, a pochi mesi dalla mia nomina. Si è interrotta nel luglio del 2019 per i miei problemi di salute. Ho ricominciato ad entrare in carcere nel settembre dello stesso anno, se pur in modo contenuto dovendo fare i conti con i problemi di deambulazione che l'intervento mi aveva lasciato.

Tutte le attività si sono fermate l'8 marzo del 2020 per il blocco totale degli ingressi.

Nel mese di aprile ho ripreso a parlare con i detenuti via Skype ma, sia per le difficoltà connesse alla scarsa dimestichezza di alcuni con questo mezzo di comunicazione, sia per le difficoltà della polizia penitenziaria a gestire la grande mole di telefonate e videochiamate dei detenuti con le loro famiglie, i colloqui sono stati pochi. Molti hanno utilizzato la posta.

La situazione del 2021 è stata altalenante. A causa di alcuni focolai di contagi, gli ingressi in carcere sono andati un po' a singhiozzo.

Il 2022 invece ha visto una situazione più tranquilla dal punto di vista dei contagi, la riapertura è stata continua e definitiva.

I numeri dei colloqui effettuati risentono inevitabilmente dell'andamento descritto.

	maschile	femminile	totale
Giugno 2018	75	21	96
2019	66	15	81
2020	87	23	110
2021	95	25	120
2022	252	41	293
2023 al 22 marzo	32	15	47
	607	140	747

Accanto ai colloqui con i detenuti, fittissima è stata in questi anni la rete di relazioni con i loro familiari, stabilita con tutti i mezzi a disposizione: via mail, via telefono, per iscritto tramite lettera, di persona. Ho incontrato genitori, mogli, mariti, avvocati, figli.

Di grande aiuto per questa parte del lavoro è stata la collaborazione con Comunità Speranza, nella persona della sua Presidente la dott. Maria Teresa Calvelli, che con grande sensibilità, mi ha sempre messo a disposizione una stanza riservata dove poter ascoltare le persone che chiedevano di incontrarmi.

Per affrontare le difficoltà e i grandi problemi che i detenuti e i loro familiari mi hanno rappresentato ho fatto riferimento e, perciò, incontrato associazioni, istituzioni, rappresentanti di Ordini professionali, avvocati che, sempre, hanno mostrato interesse e collaborazione per i problemi messi sul tavolo, anche quando, purtroppo in molti casi, non si è riusciti a trovare soluzioni praticabili.

Certamente il lavoro emotivamente più impegnativo è stato incontrare i detenuti, avvicinarmi a loro, ascoltarli con la mente ma anche con il cuore; accogliere il loro mondo, comprendere le parole, interpretare gli sguardi, le posture, sostenerli nei momenti di sconforto e scoraggiamento, contenerli nelle esplosioni di una comprensibile rabbia. Accogliere le loro richieste e saperle indirizzare nei luoghi a alle persone adeguate a prenderle in considerazione.

Certamente l'idea che ci sia qualcuno che, come dice il nome, possa garantire che i loro diritti, in quanto persone, siano rispettati crea spesso aspettative salvifiche, non sempre realizzabili. Le tante difficoltà rappresentate, le palesi ingiustizie raccontate si sono spesso scontrate con un sistema di leggi, di circolari non sempre superabili, con una politica sorda e cieca che a volte non sa, non vuole vedere, che valuta e decide sulla base degli umori di una opinione pubblica guidata da immagini vecchie e stereotipate.

Parlare con me non è solo un modo per far valere i propri diritti, segnalare le disfunzioni, chiedere cambiamenti, spesso è anche, a volte solo, un'occasione per incontrare e soprattutto rincontrare una persona che mostra di accoglierli, ascoltarli con un cuore e una mente aperta, non giudicante, disponibile, paziente.

È stata ed è un'esperienza faticosa, dolorosa ma anche fortificante. Riflettendoci, al termine del mio mandato, credo di aver dato molto ma di aver anche ricevuto moltissimo.

Di cosa mi hanno parlato?

- di carenze strutturali: sia sul versante umano, pochi operatori nell'area trattamentale, pochi agenti di polizia penitenziaria, pochi direttori, questo comporta di conseguenza pochi interventi trattamentali e genera dipendenza dal volontariato, la cui presenza è assolutamente vitale per la sopravvivenza della vita sociale e culturale dei detenuti; sia sul versante edilizio, edifici vecchi, inadatti alle esigenze basilari del vivere civile, stanza piccole, spesso umide, servizi igienici inadeguati, spazi per la socialità spogli, tristi e assolutamente inadatti; caldissimi d'estate e molto freddi d'inverno, l'acqua, pur formalmente potabile, passa attraverso tubi vecchi arrugginiti che le danno uno sgradevole colore giallastro, quando staziona a lungo nelle tubature. La manutenzione ordinaria, l'unica possibile per carenza di investimenti, non riesce e non può farvi fronte, tampona le falle più gravi ma lascia inalterata la situazione;
- di una qualità della vita molto scadente: ambienti inadeguati, umidi dove a volte l'acqua filtra dal tetto e dai muri; di una inadeguata fornitura di generi di prima necessità (chi è povero o non ha una famiglia che lo supporti si trova frequentemente in serie difficoltà), di suppellettili vecchie e da sostituire (materassi sedie, tavoli molto usurati); vitto non soddisfacente, costi alti del sopravvitto; di lunghe attese per ricevere farmaci acquistati, per effettuare visite specialistiche o esami diagnostici; di lunghe attese per parlare con educatori, esperti, medici;
- della difficoltà nel parlare con la direzione, della scarsa presenza in carcere dei magistrati di sorveglianza, della grande difficoltà a dialogare con loro personalmente, anche per via telematica; delle difficoltà nel rapportarsi con gli agenti penitenziari, delle difficoltà nel comprendere il perché delle tante disfunzioni di cui subiscono a volte pesantemente le conseguenze; di voler continuare ad essere genitore, madre o padre, e di non saper più se si è in grado di farlo; di cercare una strada per riprendere i contatti con la famiglia; di sentirsi soli terribilmente soli;
- dei lunghi tempi di attesa per avere una risposta alle domande poste dal detenuto sulla cura, sulla visita, sull'esame medico, sulla diagnosi. In carcere non si può telefonare al proprio medico, non sono disponibili gli strumenti di consultazione di norma pronti per i liberi
- di dover sempre attendere, senza sapere quando la risposta arriverà e se arriverà, e quando il tempo passa e le risposte non arrivano, la situazione degenera, la speranza

coltivata, sostenuta con tutte le forze nei primi tempi, scompare per lasciare il posto alla disperazione.

Non sapere, non avere un interlocutore pronto e disponibile, non avere informazioni, non conoscere i processi organizzativi che generano i cambiamenti, le motivazioni delle difficili scelte relative alla soluzione dei problemi, tutto questo produce sentimenti di impotenza, genera vissuti di solitudine, spuntano pensieri persecutori, ci si sente ignorati, abbandonati o ancor peggio perseguitati.

I sentimenti e le emozioni

Il carcere non è solo un luogo fisico che custodisce e segrega corpi, fatto di spazi, letti, servizi; il carcere è soprattutto una rete di relazioni umane, un labirinto di emozioni, un luogo di sentimenti, di emozioni, di relazioni, la cui privazione rende la vita insopportabile.

La solitudine, l'isolamento psicologico è intollerabile, molto più dei bisogni del corpo.

E allora raccontare il carcere non significa descriverne i luoghi, spesso squallidi e inaccoglienti, non significa solo parlare di celle, di spazi angusti, di luoghi all'aperto inaccessibili; il carcere è la storia degli uomini e delle donne che ci vivono, è una rete di relazioni i cui nodi sono rappresentati dai detenuti, dagli agenti, dagli operatori, dal medico agli assistenti sociali, dal Cappellano alla Garante.

Se chi entra in un carcere lo pensasse in termini di affetti e di emozioni, se non dimenticassimo mai che ogni detenuto è un uomo e non un reato, che è uno con la voglia di amare, anche se ha agito con violenza e sopraffazione, se riuscissimo a fare questo il carcere migliorerebbe.

Invece il carcere è ancora una istituzione che fa soggezione o paura, che si nutre di sospetto e di rabbia.

Il carcere è il luogo dei sentimenti del detenuto, ma anche. il luogo dei sentimenti degli agenti che nel carcere passano tante ore della loro vita, degli operatori, di tutti coloro che vi entrano, anche di quelli che sono lì ma non sanno guardarvi dentro.

Entrando in carcere, parlando con i detenuti ho sentito il peso dello sconforto, dell'impotenza, della paura, della paura di non farcela, di rimanere schiacciati dal passato, dalle ingiustizie, dall'odio per una pena eccessiva, per non aver ottenuto gli sconti che si pensa di aver meritato, dalla rabbia per delle differenziazioni che appaiono ingiuste.

In carcere però ho percepito, ho toccato con mano anche la forza della speranza: è lì, affiora sempre al di là di qualunque storia, anche la più brutta, la più triste. In carcere la speranza mostra tutta la sua dignità.

Non è un passivo attendere qualcosa, senza far nulla per raggiungerla, quasi in attesa di un miracolo. In carcere la speranza è la forza che permette di vivere anche quando si è morti, che ti dà la possibilità di vedere fuori dalla finestra anche quando è ermeticamente chiusa.

La lunga lista di suicidi in carcere dello scorso anno, 84, mai così tanti, racchiude storie di solitudine, di disagio psichico, di povertà, esclusione sociale e dipendenze; su queste storie, su queste vite tragicamente interrotte il silenzio della politica è pressoché assoluto.

Le carceri italiane sono diventate invivibili: nelle carceri italiane, anche a Lecce, non c'è solo il sovraffollamento, che ha raggiunto negli ultimi mesi livelli intollerabili, vi è carenza di personale, soprattutto sanitario che si trasforma in carenza di cura nei confronti dei più fragili. Gli operatori dell'area psicopedagogica sono pochi e non riescono a far fronte alle tante richieste e ai complessi bisogni dei/lle detenuti/e; i medici e gli psichiatri sono pochissimi, i

bandi spesso vanno deserti; l'estate poi rende poi più difficile tutto, anche il normale approvvigionamento di medicinali.

Mentre molte situazioni peggiorano, in alcune sezioni i detenuti e le detenute non usufruiscono della sorveglianza dinamica e trascorrono la maggior parte del loro tempo chiusi nelle celle, mentre i lavori di ristrutturazione di alcune aree vanno a rilento e costringono i detenuti a vivere in tre in una cella. Mentre il disagio psichico aumenta pericolosamente, il carcere di Lecce (ma non solo) "torna alla normalità pre-pandemica", diminuiscono il numero e la durata delle telefonate e delle video chiamate, unico grande risultato positivo ottenuto per effetto dell'emergenza Covid.

Cosa si può fare?

Da tempo i Garanti chiedono:

1) Più strutture e interventi capaci di intercettare contraddizioni e difficoltà, la cui soluzione viene affidata sempre e solo all'ambito penale. Quasi un terzo della popolazione carceraria, a Lecce come in Italia, ha una condanna compresa tra uno e due anni: sono persone per le quali il carcere può far poco o nulla; è troppo poco tempo per poter costruire un reale percorso di conoscenza e di riabilitazione, ma è abbastanza per cucire addosso alla persona detenuto uno stigma che ne pregiudica spesso un effettivo reinserimento sociale. Istituire delle strutture di controllo e di accoglienza rivolte ai detenuti con pene brevi e scarsissime risorse e che, per il tipo di reati lievi commessi, non rappresentano certo un elemento di pericolosità è un modo per ridurre i pesanti livelli dell'attuale sovraffollamento e contenere una presenza che parla di povertà e di carenza sul territorio di strutture e interventi a sostegno delle persone più fragili.

2) Rafforzare gli investimenti sull'istruzione e la formazione all'interno degli istituti carcerari significa rispondere al bisogno espresso da molti detenuti di uscire dal carcere almeno con uno strumento più efficace e certificato che li aiuti a migliorare la vita durante la detenzione, a comprendere il presente e a riprendere in mano responsabilmente la propria vita. Lecce da circa due anni è sede di un Polo Universitario, la cui istituzione abbiamo tutti salutato con gioia e speranza ma che ancora stenta a decollare, nonostante il grande impegno profuso da tutti gli operatori coinvolti. La cultura e la formazione, come ha ribadito più di una volta il Garante nazionale, svolgono all'interno delle carceri un ruolo centrale nel favorire il percorso di responsabilizzazione e reinserimento delle persone detenute. Sono lo strumento potente di promozione della persona, un veicolo per un ritorno positivo alla collettività, una premessa per un possibile inserimento lavorativo successivo al periodo di forzata distanza dal contesto sociale.

Investire in cultura e formazione migliora la vita delle persone detenute e di tutta la società.

3) Una maggiore presenza in carcere di operatori sociali, un più efficace adeguamento dei loro profili professionali alle esigenze della vita carceraria e alle sue connotazioni attuali rappresentano un modo per rendere i percorsi di riconnessione con la vita esterna più efficaci e utili. Implementare le piante organiche, spesso numericamente obsolete: con gli organici attualmente presenti tutto questo è realmente molto difficile da realizzare. È un investimento necessario, uno strumento efficace per consentire un ritorno alla realtà sociale diverso da quello che è lasciato entrando.

Più professionisti dell'area educativa, più psicologi, più mediatori culturali significa dotare il carcere di personale competente, chiamato a una serie di compiti essenziali di sostegno, contenimento e rielaborazione delle difficoltà che oggi vengono a volte lasciati alla buona

volontà e disponibilità della Polizia penitenziaria che, oltre al ruolo di sorveglianza, finisce per farsi carico di altri tipi di problemi per i quali non può essere preparata e su cui ricade una incongrua responsabilità.

Le difficoltà che la vita reclusa porta con sé, il disagio psichico soggettivo che spesso queste difficoltà generano non possono essere più trascurate o sanzionate come comportamenti inadeguati e pericolosi, ma vanno prese in carico con conseguenza di una scarsa qualità della vita, di un malessere esistenziale che la situazione degradata in cui versano molti istituti carcere finisce per acuire gravemente.

È compito dello Stato rimuovere tutte queste carenze anche al fine di migliorare le condizioni di chi nella quotidianità del carcere vive e lavora.

La buona volontà, l'impegno, la dedizione con cui moltissimi operatori lavorano, a tutti i livelli e in tutte le aree di competenza, non bastano a rispondere alle giuste lagnanze; a volte si riesce a modificare qualcosa, a dare una risposta positiva ad una richiesta ma, il più delle volte, ci si scontra con il muro della burocrazia, dei fondi che sono sempre troppo pochi, con la frustrazione per non riuscire a realizzare ciò che si è progettato.

Il mio lavoro di Garante

Le aree di intervento:

Rapporti istituzionali:

- Incontri con le autorità: Prefetto, Presidente Trib Sorveglianza, Vescovo, Rettore...
- Partecipazioni incontri Conferenza nazionale Garanti territoriali sia in presenza che online
- Incontri con Il Garante Nazionale e il Capo DAP
- Partecipazione gruppi di lavoro Conferenza garanti territoriali
- Coordinamento gruppo di lavoro Istruzione in carcere
- Contatto continuo e scambio di informazioni e conoscenze con altri Garanti e con associazioni che occupano del carcere
- Partecipazione in presenza e online alla Presentazione Relazione annuale Garante Nazionale
- Collaborazione con Associazione Antigone Puglia
- Collaborazione con Comunità Speranza a favore familiari detenuti
- Incontro con Presidente UDEPE Lecce

Attività di sensibilizzazione:

- Organizzazione incontri/dibattito, sia a livello locale che nazionale, in città e in carcere, sui temi della detenzione
- Partecipazione ad incontri su problematiche penitenziarie organizzati
- Partecipazione con intervento ad incontri su problematiche penitenziarie
- Attivazione e sostegno ad attività di volontariato,
- Raccolta beni di prima necessità e donazioni da parte di Associazioni locali e nazionali
- Presentazione di libri in città
- Partecipazione a cineforum organizzati da Associazioni studentesche
- Apertura e tenuta di una pagina FB Garante dei diritti delle persone private della libertà personale della città di Lecce

Collaborazione con Unisalento

- Attività di Tutor studenti tirocinanti (4 cicli, per un totale di 40 studenti)
- Collaborazione con studenti per lo svolgimento tesi di laurea
- Collaborazione con cds di area pedagogica per l'attivazione di un laboratorio disostegno alla scrittura e alla lettura a favore di un detenuto con problemi di analfabetismo di ritorno
- Collaborazione e sostegno attivazione Polo Universitario Penitenziario
- Formazione laureande per attività volontaria di sostegno a studenti universitari detenuti
- Inserimento Garante nei Partner strategici di Unisalento

Attività nel e per il carcere

- Ascolto dei detenuti
- Visita alle sezioni di detenzione

- Incontri con i familiari dei detenuti o con detenuti in permesso presso Comunità Speranza, Villa Adriana
- Collaborazione con AA.SS. UEPE
- Scambio di informazioni e colloqui con avvocati
- Incontri di monitoraggio e verifica delle situazioni con la Direzione del carcere, la Responsabile dell'area sanitaria, le educatrici, gli esperti
- Organizzazione Cineforum in carcere
- Presentazione libri in carcere e partecipazione ad attività culturali attivate da Associazioni e da laboratori interni

Rendicontazione attività e collaborazione con il Sindaco e l'Assessora di riferimento

- Incontri sistematici a cadenza semestrale per una rendicontazione del lavoro svolto e la condivisione delle attività in programma
- Incontri e colloqui non programmati su specifiche problematiche e situazioni particolari
- Collaborazione nella realizzazione di attività comuni
- Divulgazione comunicati stampa

Le attività istituzionali

2018	
22 maggio	Presentazione ufficiale della Garante dei diritti delle persone private delle libertà personale della città di Lecce durante l'evento di orientamento Open day organizzato dall'ITES Olivetti
28,30 maggio 1,4 Giugno	Visita sezioni Reclusione Circondariale Femminile
15 giugno	Visita al Carcere di Lecce cui hanno partecipato Irene Abigail Piccinini, membro del Comitato nazionale di Radicali Italiani e dell'Associazione Radicali Salento - Diritto e Libertà, l'Assessora ai Diritti Civili del Comune di Lecce, Silvia Miglietta.
27 giugno	Incontro con il Prefetto
30 giugno	Incontro con il Vescovo
4 luglio	Incontro con la Presidente del Tribunale di Sorveglianza
26 e 27 luglio	Roma Partecipazione alla riunione della Conferenza dei Garanti territoriali
28 settembre	Partecipazione spettacolo teatrale a cura di Koreoproject "La strada"
12 ottobre	Partecipazione Congresso nazionale forense tenuto a Lecce sulle tematiche penitenziarie
18 ottobre	Assemblea Conferenza dei Garanti territoriali
16 novembre	incontro con la Giudice della Corte costituzionale Dott.ssa Daria de Pretis che, nell'ambito del progetto 'Viaggio in Italia: la Corte costituzionale nelle carceri', ha incontrato le detenute della sezione femminile della Casa Circondariale di Borgo San Nicola, accompagnate in un percorso preparatorio a quest'incontro dalla Prof. Ada Fiore, responsabile del laboratorio filosofico Liberadentro, attivo nel carcere di Lecce.
30 novembre	Intervento presso il liceo Marcelline di Lecce nell'ambito di una iniziativa di conoscenza del carcere e delle sue problematiche
5 dicembre	Incontro con Maria Teresa Calvelli presidente di Comunità Speranza, Associazione di volontariato penitenziario che realizza il progetto di inclusione sociale denominato ASILO, operativo da oltre 13 anni, presso Villa Adriana, in comodato d'uso dal Comune di Lecce.

6 dicembre	Partecipazione in carcere incontro gruppo di lavoro per il monitoraggio dei detenuti "invisibili" privi di rapporti e relazioni son l'esterno.
13 dicembre	Partecipazione rappresentazione attività teatrale del laboratorio di scrittura teatralizzata guidato da Luisa Ruggio "Vide cor meum"

2019	
17 gennaio	Incontro con la Direttrice UDEPE Lecce
18 febbraio	Incontro con il nuovo Prefetto
11 marzo	Partecipazione in carcere incontro gruppo di lavoro per il monitoraggio dei detenuti "invisibili" privi di rapporti e relazioni son l'esterno.
22 marzo	Partecipazione Convegno organizzato dall'associazione Antigone in collaborazione con il Dipartimento di Storia, Società e Studi sull'Uomo sul "Decreto sicurezza"
27 marzo	Partecipazione alla riunione della Conferenza dei Garanti territoriali
8 aprile	Partecipazione all'incontro con gli studenti di giurisprudenza presso Ecotekne con Luisa Ruggio, la Direttrice della Casa Circondariale di Lecce Rita Russo e la Garante delle Persone private della libertà Maria Mancarella.
15 Aprile	Partecipazione nel teatro del Carcere di Lecce alla performance teatralizzata "Madonne e Maddalene" a cura dei detenuti-autori del Collettivo Rosa dei Venti. Partecipa allo spettacolo Salvo Sottile, in carcere, per girare i materiali per la sua trasmissione Prima dell'alba
8 maggio	Partecipazione dibattito sul carcere nell'ambito del progetto "Io dentro io fuori"
20 maggio	Partecipazione dibattito sul carcere nell'ambito del progetto "Io dentro io fuori"
21 maggio	Incontro dott. Giurgola responsabile S.S. Tribunale per i Minorenni di Lecce
5 luglio	Partecipazione alla prima riunione del Tavolo paritetico permanente per la prevenzione del rischio suicidario, istituito presso il carcere sulla base della Circolare DAP del 2 Maggio 2019 su "Interventi urgenti in ordine all'acuirsi di problematiche in tema di sicurezza interna riconducibili al disagio psichico"
18 novembre	Partecipazione performance teatrale "Il lenzuolo della ricordanza", "Il filo rosso che unisce, nel teatro del carcere di Lecce, a conclusione del laboratorio rivolto alle detenute della prima sezione femminile della struttura penitenziaria, da un'idea di Ornella Cucci
22 luglio	Incontro in carcere tra gli studenti tirocinanti e i detenuti che partecipano al laboratorio di scrittura Mondo scritto guidati da Luisa Ruggio, scrittrice e giornalista.
11 dicembre	Intervento alla presentazione del "XIV Rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione" Aula Ferrari Unisalento
18 dicembre	Partecipazione, nel teatro del Carcere di Lecce "Borgo San Nicola", "123: La Bella e la Bestia", il Quarto studio del Collettivo Rosa dei Venti, scritto e teatralizzato dai lettori-autori detenuti, partecipanti al laboratorio stabile di scrittura e lettura "Mondo scritto", a cura della scrittrice e giornalista Luisa Ruggio, in collaborazione con la Direzione della Casa circondariale di Lecce.

2020	
10 gennaio	Partecipazione consegna Giostrine per i bambini figli di detenuti donate dall'associazione Lions Lecce
14 gennaio	Partecipazione in carcere incontro gruppo di lavoro per il monitoraggio dei detenuti "invisibili" privi di rapporti e relazioni son l'esterno.

24 gennaio	Partecipazione alla presentazione in carcere del libro di Francesca Garbarino “ Buttare la chiave. La sfida del trattamento per gli autori di reati sessuali” nell’ambito del progetto “Io dentro io fuori”
4 febbraio	Partecipazione in carcere incontro gruppo di lavoro per il monitoraggio dei detenuti “invisibili” privi di rapporti e relazioni son l’esterno.
6 febbraio	Partecipazione spettacolo nel teatro del carcere del Collettivo rosa dei venti, composto da detenuti e coordinato da Luisa Ruggio
15 febbraio	Partecipazione in carcere incontro gruppo di lavoro per il monitoraggio dei detenuti “invisibili” privi di rapporti e relazioni son l’esterno.
17 febbraio	Organizzazione e intervento nel dibattito sul tema della carcerazione femminile <i>Donne dentro e fuori le sbarre</i> , organizzato a Monteroni di Lecce
19 febbraio	Presentazione libro di Valeria Coi nella sezione femminile del carcere, organizzato insieme ad Antigone Puglia
21 febbraio	Partecipazione spettacolo teatrale Humana vergogna, messo in scena nel teatro del carcere da AMA (Accademia mediterranea dell’attore)
27 febbraio	Incontro Antigone
10 giugno	Partecipazione alla discussione della tesi di laurea di un detenuto e alla successiva proclamazione, avvenuta online
9 luglio	Partecipazione online alla discussione della tesi di laurea triennale di un detenuto e alla successiva proclamazione alla presenza del Rettore e della Direttrice oltre che di docenti e dei genitori del detenuto.
20 luglio	Incontro studenti tirocinanti con il collettivo Rosa dei venti, laboratorio di scrittura condotto da Luisa Ruggio in carcere
8 ottobre	Partecipazione a Bari incontro organizzato da Antigone Puglie su Carcere e Covid
9 ottobre	Partecipazione alla riunione della Conferenza dei Garanti territoriali
16 ottobre	Partecipazione alla presentazione del libro di Giacinto Siciliano “Di cuore e di coraggio” presso Officine Cantelmo
10 novembre	Incontro a Bari presso l’ufficio del garante regionale con il Garante regione Puglia su Indicazioni in materia di prevenzione dell’infezione da Covi 19 negli istituti penitenziari della Regione Puglia”
13 novembre	Formazione online sul tema degli stranieri in carcere, organizzato dalla conferenza dei garanti territoriali
24 novembre	Partecipazione formazione online sul tema della messa alla prova e lavoro di pubblica utilità organizzata da Associazione volontariato penitenziario
20 dicembre	Donazione al carcere di beni di prima necessità da parte del Club Lions di Lecce, su imput della garante; partecipazione in video conferenza all presentazione della Carta dei diritti dei figli di detenuti, organizzata da Ristretti orizzonti

2021	
16 gennaio	Intervento nella diretta FB organizzata da Umberto Baccolo (Nessuno tocchi caino) sui temi del Carcere durante la pandemia
27 gennaio	Partecipazione con intervento nel webina sulla giustizia riparativa organizzato dall’associazione L’intreccio laboratorio
15 febbraio	Visita al carcere, il Garante Regionale Prof Piero Rossi e l’on. Capone e i rappresentanti di Antigone; incontro in carcere con il sindaco e i rappresentanti di Antigone Puglia
1 marzo	Incontro con la dott. De Robert del Collegio Garante Nazione che effettuerà il giorno successivo una visita al carcere di Lecce

11 marzo	Partecipazione alla presentazione online del Rapporto Antigone
22 marzo	Partecipazione online all'Assemblea della Conferenza dei garanti territoriali
12 aprile	Partecipazione e intervento assemblea online Garanti comunali per la stesura del documento Diritti Comuni
13 aprile	Partecipazione Convegno Fare scuola fare giustizia
27 aprile	Partecipazione e intervento assemblea online Garanti comunali per la stesura del documento Diritti Comuni
14 maggio	Partecipazione e intervento assemblea online Garanti comunali per la stesura del documento Diritti Comuni
21 maggio	Incontro online Rete Amici del carcere
25 maggio	Partecipazione e intervento assemblea online Garanti comunali per la stesura del documento Diritti Comuni
27 maggio	Partecipazione Assemblea Conferenza garanti territoriali
7 giugno	Consegna libri alla direzione della Casa Circondariale "Borgo San Nicola" di Lecce alla presenza dell'Assessora al Welfare del Comune di Lecce, Silvia Miglietta, della Garante, del responsabile dell'area trattamentale, Fabio Zacheo, una donazione di circa cento libri da parte dell'Associazione #RecidivaZero e Nessuno tocchi Caino Spes contra spem,
28 luglio	Partecipazione online all'incontro della Conferenza dei garanti territoriali con il nuovo Capo DAP Dott.Petralia
14 luglio	Incontro del gruppo dei tirocinanti con le componenti della Cooperativa Fermenti lattici che opera nel carcere a sostegno dei bambini che accompagnano i genitori nelle visite in carcere
22 luglio	Incontro online degli studenti del nuovo gruppo di tirocinanti con Luisa Ruggio sul laboratorio Mondo scritto da lei ideato e guidato dal 2017 con i detenuti del carcere.
5 novembre	Partecipazione a Roma all'Assemblea della Conferenza garanti territoriali
17 novembre	Partecipazione a Bari all'incontro con il Presidente di ANCI De Caro, insieme al Garante Nazionale, al Garante di Puglia, alla Garante di Torino e alla Garante di Trani, per la presentazione del documento "Diritti Comuni" contenente proposte per favorire la crescita quantitativa e qualitativa dei garanti comunali
9 dicembre	Intervento al convegno Il carcere durante la pandemia, organizzato insieme ad Antigone Puglia, sala Open Space Lecce
14 dicembre	Partecipazione spettacolo messo in scena da AMA nel teatro del carcere

2022	
24 gennaio	Incontro online Assemblea garanti territoriali e Garante nazione prof Mauro Palma
11 febbraio	Visita con Garante Regione Puglia della CRAP di Casarano, in seguito ad una segnalazione pervenuto alla Garante da parte di un ospite
18 febbraio	Partecipazione Conferenza volontariato penitenziario per analizzare i risultati per Documento redatto dalla Commissione Ruotolo
4 marzo	Incontro con nuovo presidente Tribunale di Sorveglianza
14 marzo	Partecipazione online Conferenza garanti territoriali
29 marzo	Partecipazione online all'incontro pubblico con la ministra Cartabia in diretta streaming da palazzo Valentini sul tema Quali carceri dopo l'emergenza?
6 aprile	Incontro in carcere con Direttrice e presidente Soroptimist Lecce per attivazione iniziative comuni

12 aprile	Incontro con studenti volontarie di Scienze della formazione primaria per l'attivazione di un laboratorio di riattivazione competenze scrittura e lettura nei confronti di un detenuto che dichiarava di non averle.
20 aprile	Proiezione nel teatro del carcere del film Aria Ferma organizzato dalla garante e da Antigone Puglia. Presenti la direttrice e il presidente del Tribunale di sorveglianza
21 Aprile	Incontro inaugurale con i patner strategici Unisalento, di fa parte anche la Garante
5 maggio	Partecipazione presentazione online, libro di Valeria Verdolin, L'istituzione reietta
9 maggio	Inaugurazione aula universitaria presso il C3 alla presenza della Direttrice, del Rettore della delegata e di una rappresentanza di detenuti iscritti all'Università.
11 maggio	Partecipazione alla presentazione del libro di Giuseppe Fioschi, Incontro al vento, aula Studium 2000, Unisalento
19 maggio	Incontro tra Rettore e Partener strategici, tra cui Garante
20 maggio	Partecipazione nel cortile del carcere alla presentazione alle detenute del libro di Valentina Perrone, Un caffè con il latte di mandorla, organizzato da Antigone Puglia
10 giugno	Partecipazione all'incontro nel carcere di Lecce con Federico Mello, giornalista di Rai radio, e la delegata del Rettore Marta Vignola per presentare il Polo Universitario e ascoltare la voce di chi nel carcere ha scelto di studiare.
22 giugno	Partecipazione a Roma alla presentazione al Parlamento della Relazione annuale di Mauro Palma, Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.
30 giugno	Intervento presentazione XVIII Rapporto Antigone nel Chiostro degli Agostiniani
27 luglio	Partecipazione alla lezione aperta offerta dal gruppo dei detenuti che hanno partecipato al laboratorio teatrale promosso dall'Accademia Mediterranea dell'Attore
25 agosto	Partecipazione, e intervento, alla maratona di dibattito a tema carcere per spingere la politica durante la campagna elettorale a pensare e a parlare di carcere, organizzata da Umberto Baccolo, del direttivo di Nessuno tocchi Caino e portavoce del Comitato Riforma Giustizia
16 settembre	Partecipazione all'incontro pubblico Carcere, Italia. Il confronto pubblico promosso dalla Conferenza dei Garanti territoriali sulle proposte sul carcere nei programmi politici per le elezioni
19 ottobre	Partecipazione nel teatro del carcere allo spettacolo Nilde mia, di Paola Leone, con le detenute e un folto pubblico
9 novembre	Incontro con presidente Ordine degli Avvocati di Lecce
10 novembre	Partecipazione e intervento incontro presso Ekotecne sul tema della carcerazione femminile organizzato da Antigone Puglia
15 novembre	Visita al carcere in seguito al suicidio un detenuto italiano, nel reparto denominato "Transito", avvenuto il giorno prima.
24 dicembre	Visita reparto femminile per auguri di Natale

2023	
11 gennaio	Avvio laboratorio educazione finanziaria organizzato da Banca d'Italia, con la collaborazione dell'Associazione Soroptimist Lecce
2 febbraio	Partecipazione incontro organizzato dalla dott.ssa Valentina Farina, nuova Garante della provincia di Brindisi, Modelli organizzativi nei luoghi di privazione della libertà

6 febbraio	Partecipazione incontro online gruppo di lavoro Conferenza garanti territoriali su Giustizia riparativa
8 febbraio	Posa della targa della biblioteca del reparto femminile, realizzata dalle detenute che partecipano al progetto Libere di leggere che promuove la lettura. Progetto di cui facevo parte già prima di essere nominata Garante
2 marzo	Partecipazione all'incontro a Roma tra i garanti territoriali e il Garante nazionale. Incontro con il nuovo capo DAP dott. Giovanni Rossi
3 marzo	Partecipazione a Roma all'Assemblea della Conferenza dei garanti territoriali
6 marzo	Visita carcere con Rita Bernardini, Presidente Associazione Nessuno tocchi Caino
6 marzo	Partecipazione e intervento a Conferenza organizzata da Nessuno tocchi Caino e Camera penale di Lecce su Carcere, luogo di privazione non solo della libertà
21 marzo	Partecipazione in carcere alla lezione aperta del laboratorio di teatro sociale Papillon realizzato da AMA, insieme a un gruppo di tirocinanti 4 ciclo
22 – 23 marzo	Partecipazione a incontro con Catena Fiorello organizzato dal CPIA nell'ambito del Progetto Adotta uno scrittore, attivato dal Salone del libro di Torino. Hanno partecipato anche studenti tirocinanti

ALLEGATI

I Comunicati stampa

20 Febbraio 2019

Lunedì 18 Febbraio 2019, la prof.ssa Maria Mancarella, Garante dei diritti delle persone private della libertà personale della Città di Lecce ha incontrato il Prefetto S.E. la dott.ssa. Maria Teresa Cucinotta, all'interno del percorso di incontri conoscitivi con le Autorità istituzionali finalizzati, come previsto dalla normativa, alla costruzione di una rete di relazioni sinergiche con il territorio.

L'incontro, realizzato nell'ambito delle attività previste dal delicato ruolo di garanzia, è avvenuto in clima di grande cordialità. Dal colloquio tra Garante e il Prefetto sul tema della tutela del detenuto e dei suoi diritti fondamentali, sono emersi importanti spunti per la costruzione di un sistema ottimale di sinergie istituzionali.

Nei mesi successivi alla sua nomina, avvenuta il 17 aprile 2018 da parte del Comune di Lecce, la Garante ha avuto numerosi incontri con organismi istituzionali e sociali, con operatori e associazioni del territorio che operano nel variegato mondo delle restrizioni di libertà. Tra gli altri ha incontrato la Responsabile del Tribunale di Sorveglianza di Lecce, dott.ssa Silvia Dominioni, la Direttrice dell'Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna, dott.ssa Paola Ruggeri, la Direttrice provinciale del Patronato ACLI, dott.ssa Loredana Tundo, il Commissario straordinario per la amministrazione del Comune di Lecce, S.E. dott. Ennio Mario Sodano.

In tutti gli incontri la Garante ha potuto verificare la presenza di grande sensibilità per ciò che riguarda la tutela dei detenuti e delle persone private della libertà personale e una disponibilità operativa finalizzata alla attuazione della piena funzione rieducativa della pena, anche attraverso la realizzazione di iniziative rivolte al reinserimento sociale dei soggetti interessati.

Significativa e improntata alla piena cooperazione è stata l'interlocuzione costante con la direzione della Casa Circondariale Borgo San Nicola, nella persona della dott.ssa Rita Russo, con i suoi vice, dott.ssa Patrizia Andrianello e dott. Giuseppe Renna, con il Comandante della Polizia Penitenziaria, Commissario Capo Riccardo Secci, con la Responsabile del Servizio Sanitario dott.ssa Alessandra Moscatello e con tutto il personale in servizio presso la struttura. In questi mesi la Garante ha partecipato a convegni, seminari, all'esterno e all'interno della Casa Circondariale. Da segnalare l'incontro con la Giudice della Corte costituzionale Dott.ssa Daria de Pretis che, nell'ambito del progetto 'Viaggio in Italia: la Corte costituzionale nelle carceri', ha incontrato il 16 novembre 2018 le detenute della sezione femminile della Casa Circondariale di Borgo San Nicola, accompagnate in un percorso preparatorio a quest'incontro dalla Prof. Ada Fiore, responsabile del laboratorio filosofico Liberadentro, attivo nel carcere di Lecce.

Lo scorso 13 Febbraio la Garante ha partecipato, insieme a una delegazione di studenti del Corso di Laurea in Giurisprudenza dell'Università del Salento, accompagnati dal prof. Rossano Adorno, ad una emozionante rappresentazione curata dal Collettivo Rosa dei venti, "Vide Cor Meum", scritto e teatralizzato dai detenuti partecipanti al Laboratorio stabile di Scrittura e Lettura "Mondo Scritto" a cura della scrittrice e giornalista Luisa Ruggio, in collaborazione con la Direzione della Casa Circondariale. Segno questo di come anche il carcere possa

diventare un luogo di aggregazione sociale, di accoglienza e di scambio, all'insegna dei valori del rispetto e dell'amicizia.

6 luglio 2019

Il giorno 5 Luglio 2019, presso la casa Circondariale "Borgo San Nicola" di Lecce, la Garante per i diritti delle persone private della libertà personale ha partecipato alla prima riunione del Tavolo paritetico permanente per la prevenzione del rischio suicidario, istituito presso il carcere sulla base della Circolare DAP del 2 Maggio 2019 su "Interventi urgenti in ordine all'acuirsi di problematiche in tema di sicurezza interna riconducibili al disagio psichico"

Accanto alla Direttrice del carcere dott.ssa Rita Russo e al Capo Area trattamentale dott. Fabio Zacheo, hanno partecipato all'incontro la Presidente del Tribunale di Sorveglianza, dott.ssa Silvia Dominioni, la Magistrata di sorveglianza dott.ssa Ines Casciaro; la dott. Cinzia Vergine, Coordinatrice Ufficio Gip; il Dirigente del DSM, dott. Serafino De Giorgi; il dott. Giuseppe Gennaro e la dott.ssa Cristina Mendrano, responsabili dell'ambulatorio psichiatrico dell'Area Sanitaria Penitenziaria; i dott. Antonio Santoro e Gianpaolo Mastropasqua, medici della ATSM (Articolazione per la tutela della salute mentale); la dott.ssa Paola Ruggeri, Direttrice dell'UDEPE di Lecce, la dott.ssa Cinzia Conte, referente per l'area educativa.

Il tavolo è chiamato a riflettere sul tema della salute mentale in carcere in un momento particolarmente difficile per la vita carceraria, per i tassi di sovraffollamento in ascesa, per l'aumento dei suicidi di detenuti e degli atti di aggressività e violenza sia nei confronti di altri detenuti che degli operatori di polizia penitenziaria.

Ciò richiama l'attenzione sulle condizioni generali di vita delle persone in detenzione, sul fatto che la carcerazione per sua natura, comprimendo profondamente i diritti individuali fondamentali e in particolare il diritto alla salute, compromette fortemente la salute mentale dei detenuti, fino a divenire essa stessa generatrice di forme più o meno gravi di disagio psichico. La chiusura degli OPG è, in realtà, avvenuta in assenza di un progetto globale di trattamento dei pazienti autori di reato e non è stata accompagnata da un'adeguata revisione delle normative che finiscono per condizionare la possibilità di realizzare adeguati percorsi di cura.

Dal tavolo sono emerse le molteplici problematiche che riguardano la salute mentale dei detenuti, fortemente compromessa dalle condizioni di vita detentiva, e le grandi difficoltà che il sistema carcerario e sanitario incontrano nell'affrontarle. Se pur da posizioni differenti tutti i partecipanti al tavolo hanno espresso il grande disagio e le notevoli difficoltà per i tanti ostacoli che ne impediscono il corretto funzionamento.

Nella Casa Circondariale sono presenti una Sezione intramuraria psichiatrica, unica in Puglia, nata dall'accordo tra il DSM dell'Asl di Lecce e l'Amministrazione penitenziaria, dotata di 20 posti letto destinati a coloro che prima della riforma erano destinati agli OPG, e di un Servizio di psichiatria penitenziaria che svolge la sua attività all'interno delle sezioni detentive.

Paradossalmente il Carcere di Lecce, proprio il suo essere un carcere da tempo attrezzato e attento ai problemi della psichiatria penitenziaria, sconta le carenze di un sistema più ampio che finisce per scaricare le sue inadempienze su chi è già impegnato nell'affrontare i tanti problemi legati alla salute mentale in carcere.

Proprio per la presenza di una sezione psichiatrica intramuraria da tempo, afferma la dott.ssa Russo, vengono inviati a Lecce detenuti con gravi patologie che, non potendo essere accolti nell'ATSM ormai al completo, devono essere tenuti nelle sezioni ordinarie con tutti i problemi, a volte gravissimi, che ne derivano.

Tutto questo a fronte di una carenza di risorse, in particolare di tipo medico psichiatrico (i bandi pubblici per la selezione di psichiatri vanno spesso deserti), che non consente di gestire la complessità della situazione e i tanti eventi critici continuamente presenti. Da tempo, ha affermato il dott. De Giorgi, si chiede alla sanità pubblica, in particolare all'area di psichiatria penitenziaria, di garantire di più con sempre meno risorse, facendo ricadere sul sistema psichiatrico penitenziario problemi e difficoltà di altra natura.

In realtà, come ha recentemente affermato il Comitato nazionale per la bioetica della presidenza del Consiglio nella sua relazione su Salute mentale e assistenza psichiatrica in carcere (Marzo 2019), il carcere e la salute mentale sono incompatibili e la presa in carico delle persone ristrette con disturbo psichiatrico dovrebbe avvenire al di fuori del carcere, nel territorio, limitando la cura psichiatrica in carcere alle persone con disturbi minori o al ristretto numero di coloro per cui non sia possibile applicare un'alternativa alla carcerazione a fine terapeutico. Si veda a questo proposito la recente sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato *“l'illegittimità costituzionale dell'art. 47-ter, comma 1-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354 nella parte in cui non prevede che, nell'ipotesi di grave infermità psichica sopravvenuta, il tribunale di sorveglianza possa disporre l'applicazione al condannato della detenzione domiciliare anche in deroga ai limiti di cui al comma 1 del medesimo art. 47-ter.”* (Sentenza n. 99, 19/4/2019)

Diventa perciò particolarmente rilevante continuare ad evidenziare da una parte la necessità di migliorare la qualità di vita delle persone detenute anche attraverso una più efficace assistenza psichiatrica, trattando la malattia mentale alla stessa stregua di quella fisica e dall'altra lavorare nella direzione di un potenziamento di progetti e percorsi terapeutici alternativi al carcere che garantiscono in modo più efficace il diritto fondamentale alla salute, anche mentale, dei detenuti e contribuiscono in modo determinante alla prevenzione del rischio di recidiva.

Lecce 10/03/2020

Esprimo tutta la mia preoccupazione per quello che sta accadendo in molti istituti penitenziari e il mio sgomento per la morte di alcuni detenuti, al di là della loro possibile connessione con la rivolta in atto. La mia solidarietà va a tutti i detenuti e le detenute, ai loro parenti, alle tante persone che lavorano nel carcere, alla Polizia penitenziaria e alle altre Forze dell'Ordine impegnate per riportare la calma negli Istituti in rivolta, tutti insieme impegnati nel far fronte alle conseguenze delle limitazioni decise dal Governo per rispondere all'emergenza coronavirus.

A tutti rivolgo il mio appello alla collaborazione e al rispetto reciproco. La Direzione della C.C. di Lecce sta facendo il massimo per garantire una corretta informazione relativamente alle decisioni prese da Governo e dalla Direzione dell'Amministrazione Penitenziaria, per migliorare l'utilizzo dei colloqui telefonici, per venire incontro alle esigenze di tutte le componenti di una realtà complessa e variegata come il carcere. Il diritto alla salute di tutti/e anche delle persone ristrette va assolutamente salvaguardato, così come quello alla tutela delle relazioni familiari di chi vive in una situazione di restrizione della propria libertà.

In questo momento, la difficoltà maggiore è quella di trovare il giusto equilibrio tra i due diritti e non possiamo pensare di farlo se non affrontando con attenzione, rispetto, pacatezza gli ostacoli che inevitabilmente nascono. In questo momento così difficile, tuttavia, insieme alla condanna della violenza come forma di reazione agli eventi, devo ricordare che ciò che per le persone libere è complesso e difficile, in carcere è doloroso e particolarmente pesante. L'emergenza Covid19 in tutta la sua gravità sta evidenziando, esasperandoli, i tanti problemi rinviati, sottovalutati, non risolti, di cui soffrono tutti gli Istituti penitenziari. Coloro che vivono in condizioni di restrizione ed esclusione soffrono inevitabilmente in modo più angosciante e penoso le conseguenze degli interventi restrittivi volti, se pur per legittime motivazioni, a limitare o sospendere sia le occasioni di incontro con i propri familiari sia la presenza dei volontari, importante ponte con l'esterno; il rischio è l'isolamento che può portare alla disperazione.

È, perciò, indispensabile mettere gli istituti penitenziari nelle condizioni di garantire a tutti i detenuti e le detenute il diritto a comunicare con i loro cari, anche giornalmente, per telefono o tramite l'utilizzo di video chiamate, nel mentre è auspicabile che i Tribunali di sorveglianza con rapidità diano risposta alle richieste di detenzione domiciliare, favorendo l'utilizzo di misure alternative per chi sta scontando la parte finale della pena.

È necessario, quindi, che siano prese misure urgenti per ampliare il numero e la durata delle telefonate e sostenere la messa in opera di attività interne e che, nel contempo, si adottino provvedimenti capaci di ridurre i numeri della popolazione detenuta, limitando il flusso in ingresso e aumentando quello in uscita.

La situazione è eccezionale e come tale va affrontata.

Messaggio ai detenuti e alle detenute della C.C: Borgo San Nicola
da parte della
Garante dei diritti delle persone private della libertà personale della Città di Lecce

21 marzo 2020

Carissimi e carissime,

a causa di alcuni problemi di salute (sono un soggetto a rischio e ho l'assoluto divieto di uscire da casa) il mio contributo in questo momento di grande emergenza è e sarà molto limitato.

Questo, purtroppo, mi impedisce di svolgere compiutamente il mio compito, non mi consente di essere presente accanto a voi, ascoltarvi, accogliere le vostre richieste, impegnarmi nel comprendere e affrontare con voi le difficoltà.

Per sopperire all'assenza fisica, in questi giorni, mi sono impegnata nel far sentire la mia presenza e il mio sostegno rispondendo alle mail dei vostri parenti, che mi scrivono per segnalare difficoltà e ritardi, comunicando con alcune operatrici/ori dell'area trattamentale, dando voce alle vostre esigenze e necessità in tutte le sedi possibili.

Sento comunque il desiderio e il dovere di farvi arrivare la mia voce attraverso questomessaggio che sarà affisso nelle bacheche di tutte le sezioni, grazie alla disponibilità della dott.ssa Russo che ringrazio.

Come prima cosa voglio esprimere a tutti e a tutte voi la mia solidarietà e vicinanza. Attraverso i vostri racconti mi avete permesso di affacciarmi nelle vostre vite, conoscere i vostri problemi, i vostri sentimenti; è stata ed è per me un'esperienza importante e profonda e di questo vi ringrazio.

Vivere in condizioni di restrizione ed esclusione rende sicuramente più angoscianti e penose le conseguenze degli interventi restrittivi emessi, se pur sulla base di legittime e gravi motivazioni. Non poter più incontrare i vostri cari, i vostri compagni e compagne di vita, i genitori, i figli, le figlie è fonte di grande dolore, anche se sapete bene che l'obiettivo è proteggere voi e loro da ogni possibile occasione di contagio. La salute viene prima di tutto e so che su questo la vostra disponibilità è totale.

So che la Direzione della C.C. di Lecce sta facendo il massimo sforzo per garantire una corretta informazione relativamente alle decisioni prese dal Governo e dalla Direzione dell'Amministrazione Penitenziaria, per migliorare l'utilizzo dei colloqui telefonici e garantire la corretta applicazione del Decreto ma so anche che il vostro comportamento è stato ed è esemplare.

Nei momenti di maggiore difficoltà, quando in gioco c'è la sicurezza, la salute e la vita di tutti e tutte, è necessario mostrare forza d'animo, fermezza e senso di responsabilità. voi ne avete dato prova.

Per quello che è nelle mie possibilità sono a disposizione vostra e delle vostre famiglie, se pur attraverso i canali virtuali; continuerò a interagire con tutte le istituzioni che si occupano di detenuti e in particolare mi attiverò nei confronti del Tribunale di Sorveglianza per sollecitare tempi veloci di esamina delle vostre istanze e, nello stesso tempo, rappresentare al meglio le vostre necessità ed esigenze.

Mi auguro di poter essere da voi al più presto, continuerò ad essere con voi, anche da lontano.

Un caro saluto a tutte e a tutti.

Maria Mancarella

Alla Conferenza nazionale Garanti territoriali
Al Collegio del Garante Nazionale
Aggiornamento C.C. Borgo San Nicola Lecce

9 Aprile 2020

Carissimi/e,

vi invio un breve aggiornamento sulla situazione della C.C. Borgo San Nicola Lecce. Ad oggi la situazione della Casa Circondariale è sufficientemente tranquilla. Non si registra alcun contagio né alcuna persona messa in quarantena.

Tutti i detenuti possono effettuare 4 telefonate a settimana e colloqui Skype. L'incremento delle telefonate è a carico dell'Amministrazione per i detenuti comuni, mentre per i detenuti AS3 l'incremento è a loro spese.

I pacchi arrivano con regolarità attraverso l'utilizzo di corrieri privati oltre che di Poste italiane. A partire dal 17 marzo (data di entrata in vigore del d.l. n. 18/2020) fino a ieri, 7 Aprile 2020, sono usciti dal carcere n. 21 detenuti: 13 con detenzione domiciliare e n. 8 con affidamento in prova al servizio sociale. Solo in 9 casi (4 in affidamento in prova al S.S., 4 in detenzione domiciliare e 1 in semilibertà) possiamo far riferimento al dl 18/2020, negli altri 12 si tratta di istanze presentate al Tribunale di sorveglianza prima del coronavirus.

Vi sono altre 30 istanze, prodotte dinanzi al T.di S. dopo l'entrata in vigore del d.l., di cui non si ha al momento alcuna notizia.

Questo ci dice che sostanzialmente, al momento, non vi sono grandi risultati come effetto dell'entrata in vigore del d.l. .

In accordo con la Direttrice, Dott.ssa Rita Russo, dalla prossima settimana potrò parlare via Skype con i detenuti che ne faranno richiesta. Al momento si rivolgono a me, tramite posta elettronica, i familiari e gli avvocati dei detenuti.

Un grazie da parte mia a tutti i garanti territoriali e in particolare all'ufficio del Garante Nazionale e al prof. Mauro Palma per il lavoro puntuale, costante e prezioso da tutti svolto in questa fase complicatissima a favore di tutta la popolazione detenuta.

Maria Mancarella

Con i vaccini il carcere può tornare a vivere

26 Aprile 2020

Ieri 25 Aprile sono stata nel Carcere di Lecce per fare il punto sulla situazione vaccinale.

Ho parlato con il Comandante della Polizia penitenziaria che ha condiviso con me il prospetto della situazione delle vaccinazioni sezione per sezione.

Il programma di vaccinazione ha avuto una accelerata nei primi giorni di Maggio. Dopo la breve interruzione della fine di Aprile, le vaccinazioni sono infatti riprese regolarmente al ritmo di 60/70 al giorno.

L'arrivo del vaccino Pfizer-BioNTech, che è quello utilizzato al momento, ha diminuito il numero delle rinunce e stemperato le diffidenze purtroppo generate dal vaccino di Astrazeneca. Le persone vaccinate superavano, ieri, il 73% e, sulla base delle adesioni già espresse, si arriverà entro giovedì a coprire l'80% dell'intera popolazione detenuta.

Per raggiungere il restante 20% è in programma, come già fatto dopo il primo turno di vaccinazioni, un'attività capillare di presentazione dei vantaggi della vaccinazione a coloro che ancora non hanno dato il loro consenso. L'obiettivo è arrivare entro la fine di giugno ad una copertura del 90%, vicina a quella degli operatori penitenziari che è del 92%, e di aprire ai colloqui con i familiari in presenza, se pur dimezzando il numero delle postazioni in ogni singola sala colloqui.

Ho poi parlato con i medici e gli infermieri che stanno effettuando le vaccinazioni e con alcuni detenuti appena vaccinati. Ho trovato persone attente, impegnate nel loro lavoro e giovani detenuti consapevoli dell'importanza della vaccinazione soprattutto al fine di rendere più facile e più vicino il rientro del mondo esterno nel carcere.

Esprimo pertanto la mia soddisfazione per il risultato ottenuto: le difficoltà e i problemi di un carcere grande, superaffollato come quello di Lecce sono tantissimi e non sempre facili da affrontare e risolvere, ma almeno questa volta possiamo dire che l'obiettivo sia stato raggiunto. Vaccinare celermente tutta la popolazione detenuta e tutti gli operatori penitenziari è principio di equità sociale fondamentale, anche in considerazione del fatto che si tratta di gruppi sociali particolarmente a rischio per le note situazione di sovraffollamento e di difficile accesso al servizio sanitario ma anche perché con i vaccini il carcere può tornare a vivere.

La ripresa delle lezioni in Carcere

9 Maggio 2020

Come tutti sappiamo dalla fine di febbraio il divieto d'ingresso in carcere di docenti e volontari, oltre che dei familiari, deciso per proteggere l'intera comunità carceraria dal rischio di contagio da coronavirus, oltre a privare le persone detenute del rapporto ravvicinato con i loro parenti, ha interrotto il percorso di formazione e crescita culturale, che è per i detenuti e le detenute uno degli strumenti più efficaci nel processo di responsabilizzazione e sviluppo della loro personalità. In questi anni l'esperienza attivata nella C.C. di Lecce, così come le tante presenti in tutta Italia, ha dimostrato come una buona formazione culturale abbassi notevolmente la recidiva, predisponga la persona detenuta ad un cambiamento di vita e favorisce il suo reale reinserimento nella società civile e nel mondo del lavoro.

L'emergenza sanitaria coronavirus ha portato all'attenzione tutti i problemi delle carceri italiane: dal sovraffollamento e dalle condizioni igieniche alla salute, dalla rigidità ad accedere alle misure alternative alle sofferenze di una popolazione detenuta senza prospettive di effettivo reinserimento sociale, alle difficoltà di una scuola che in carcere non riesce ad utilizzare appieno tutte le sue potenzialità.

Ed è a causa delle necessarie restrizioni messe in atto per motivi sanitari che i detenuti e le detenute che nel corso dell'anno hanno seguito le lezioni si sono ritrovati/e, anche a Lecce, improvvisamente nell'impossibilità di terminare il loro percorso didattico, privati/e del contatto con i/le docenti e con i/le volontari/e, significativo ponte verso l'esterno. Una interruzione particolarmente grave che, come ha subito segnalato il Garante Nazionale, rischia di vanificare il grande lavoro fatto per investire sulla cultura, sull'istruzione come veicolo per il reinserimento sociale, mettendo in pericolo il concreto diritto delle persone detenute allo studio e alla formazione.

In primo momento le difficoltà organizzative, la carenza di personale e di spazi adeguati, ma anche i pregiudizi che da sempre impediscono l'ingresso della tecnologia in carcere, hanno reso difficoltoso la ripresa delle lezioni nella modalità a distanza, così come è successo in tutte le scuole d'Italia.

La soluzione facile ma poco efficace, utilizzata da moltissimi istituti, di inviare agli studenti materiale cartaceo, come libri o fotocopie non ha dato a Lecce, come in altri parti d'Italia, risultati adeguati. L'assenza di un rapporto diretto, la mancanza del contatto con il /la docente, il non poter comunicare e scambiare non solo conoscenze ma esperienze, sentimenti, preoccupazioni, vita quotidiana, che è la vera essenza della relazione educante, ha reso questa modalità assolutamente inefficace e spesso inutile.

Certamente organizzare la didattica a distanza in carcere non è una cosa semplice, al momento solo pochi Istituti (circa 20 a livello nazionale) ci sono riusciti, quasi sempre in modo parziale, senza riuscire a raggiungere tutta la platea degli studenti.

Grazie alla costanza, alla caparbia della Dirigente dell'istituto Olivetti di Lecce, all'impegno dei docenti, alla disponibilità della Direttrice e del personale penitenziari, da giovedì 7 Maggio la DaD nella C.C. di Lecce è iniziata con una lezione prova e, a partire dalla prossima settimana, alcuni studenti e studentesse potranno riprendere il loro percorso. Anche se l'esperienza coinvolge (ci auguriamo per il momento) solo due classi, una nel maschile e una nella sezione femminile, come Garante dei diritti delle persone private della libertà personale non posso che

gioire di questo, anche se timido, riavvio del percorso formativo e fare i miei auguri agli studenti, alle studentesse e agli insegnanti coinvolti.

Saranno 10 detenuti/e (5 per classe) che frequentano l'ultimo anno del Corso ad indirizzo tecnico economico che, in un'aula adeguata alle esigenze di sicurezza previste dalle disposizioni ministeriali, per il momento solo per tre giorni in settimana, seguiranno in videoconferenza le lezioni dei loro docenti, interagiranno con loro e si avvieranno, con il loro supporto, verso l'esame di maturità.

Non è molto ma è pur sempre un segnale importante.

La ripresa dei colloqui in carcere

19 Maggio 2020

Come per tutti noi la vita all'interno delle carceri prova a riprendere il suo cammino. Sulla base della Nota DAP del 14/05/2020, avente per oggetto la ripresa dello svolgimento dei colloqui da parte dei detenuti con i loro familiari, dal 25 Maggio e fino al 4 Luglio (le decisioni potranno mutare in base all'andamento della situazione sanitaria locale e nazionale) nella C.C. Borgo San Nicola di Lecce riprenderanno i colloqui dei detenuti e delle detenute con i loro familiari. Sappiamo tutti quanto le relazioni affettive con la famiglia rappresentino per le persone ristrette un aspetto fondamentale della loro vita e quanto esse siano un bene umano particolarmente importante, capace di proteggere le persone detenute dai danni derivanti dalla carcerazione e sostenerle nella difficile situazione in cui si trovano, quanto il sostegno della rete familiare rappresenti il caposaldo da cui ripartire una volta espiata la pena.

È importante perciò che il carcere si avvii verso la ripresa dei colloqui faccia a faccia con i familiari, se pur con le limitazioni imposte dalle regole previste per la sicurezza sanitaria.

Dopo i controlli di rito, dalla prossima settimana, dunque, i familiari dei/lle detenuti/e potranno recarsi in carcere per far visita ai loro parenti. La scelta della Direzione, improntata ad una comprensibile cautela, si basa su un mix di colloqui in presenza, videochiamate via Skype e colloqui telefonici, articolati in questo modo: 2 colloqui in presenza al mese, 1 ogni 15 giorni; 2 telefonate a settimana e 4 incontri su Skype al mese della durata di 30 minuti. Chi non fa colloqui in presenza potrà effettuare 3 telefonate a settimana, fermo restando i 4 colloqui via Skype.

I colloqui con gli avvocati continueranno a svolgersi a richiesta, via Skype, tutti i giorni compreso il sabato, di mattina mentre il mercoledì anche di pomeriggio.

I colloqui della durata di un'ora si svolgeranno con un solo familiare, nelle salette destinate a quest'uso, con l'utilizzo sui tavoli di una struttura trasparente parafuoco. Ai colloqui potrà accedere un solo familiare, se minore, di età superiore ai 14 anni.

Nel provvedimento del 14 maggio nulla è, invece, previsto ancora per quanto riguarda il ritorno del volontariato in carcere, la cui assenza, lunga ormai più di due mesi, continua ad impoverire gravemente la vita delle persone ristrette in carcere che continua ad essere private della partecipazione alle tante esperienze formativo-ricreative, attive nel carcere di Lecce come in tutta Italia, e del rapporto con i volontari, primo e a volte unico autentico ponte tra il carcere e il mondo esterno.

Come Garante, in attesa di poter riprendere i colloqui nella Casa Circondariale, continuerò a comunicare con i detenuti tramite posta, con avvocati e familiari dei/lle detenuti/e attraverso la posta elettronica e su appuntamento via Skype.

A tutti i detenuti e a le detenute della C.C. di Lecce va il mio saluto, il mio sostegno, la mia vicinanza.

Maria Mancarella

Comunicato stampa

Tra i neolaureati della sessione estiva
Anche tre ospiti della Casa Circondariale di Borgo San Nicola

Lecce, 20 luglio 2020

Una forma di riscatto, un modo per riaffermare il proprio orgoglio di persone in grado di compiere azioni positive e di valore, che non si sono lasciate annullare dal peso del proprio passato. Tra i neolaureati che, in questi giorni, hanno positivamente concluso il proprio percorso di studio all'Università del Salento, ci sono anche alcuni ospiti della Casa Circondariale di Borgo San Nicola: tre le lauree conferite in questa sessione estiva - in Archeologia, in Comunicazione pubblica economica e istituzionale e in Scienze della Comunicazione – e altre otto sono in cantiere per il prossimo futuro.

«Il “distanziamento”, in questo caso, non è una novità, né lo è stata la discussione della tesi in via telematica», sottolinea la dottoressa Silvia Cazzato che, sulla base di uno specifico incarico, segue il percorso accademico di questi studenti, «L'assistenza nelle procedure burocratiche, la flessibilità dei programmi e delle modalità per fruire le lezioni e sostenere gli esami, fino alla laurea a distanza, fanno parte di un percorso personalizzato sostenuto dall'Ateneo che, da tempo, collabora con il Carcere anche in diversi altri progetti».

«Risultati di questo tipo non sono scontati», sottolinea la professoressa Maria Mancarella, già docente di Sociologia a UniSalento e oggi Garante per i diritti delle persone private della libertà personale della Città di Lecce, «Dipende dal carcere nel quale ci si trova, dalle risorse umane interne e dalla capacità di attivare intercettare risorse esterne, dipende dalle strutture universitarie, dall'interesse e dalla sensibilità di Rettori e docenti, dalla presenza di una rete di volontari e volontarie capaci di far da tramite e sopperire alle tante carenze presenti. Se è vero che l'articolo 34 della Costituzione Italiana sancisce il diritto all'istruzione e afferma l'uguaglianza sostanziale di tutte le persone di fronte alla possibilità di raggiungere i livelli più alti, non tutti hanno la possibilità di esercitarlo, in particolare coloro che vivono in un carcere, per i quali lo studio continua a rimanere un percorso complesso, raramente sostenuto dalla presenza delle risorse economiche umane e necessarie. Per questo l'istruzione universitaria è presente solo in alcune carceri italiane. Tra l'Università del Salento e il Carcere di Lecce c'è, al contrario, un rapporto di lunga data che, seppur in modo diversificato nel tempo, ha sempre rappresentato un momento fondamentale per la vita delle due istituzioni e negli anni ha consentito a tanti detenuti di studiare e laurearsi. Come Garante, prosegue il mio impegno ad allargare la platea degli aventi diritto, con l'obiettivo di migliorare le condizioni di studio e ampliare le occasioni di confronto e conoscenza attraverso un lavoro di raccordo tra istituzioni per la costruzione di percorsi e progettualità comuni».

Comunicato stampa
Garante dei diritti delle persone private
della libertà personale della Città di Lecce
Maria Mancarella

17 novembre 2020

La Conferenza dei Garanti territoriali delle persone private della libertà personale ha deciso, nell'incontro del 12 novembre di inviare al parlamento italiano un Appello per ridurre il numero delle presenze in carcere, al fine di tutelare il diritto alla salute di detenuti e operatori penitenziari.

Il carcere è di per sé un luogo in cui il rischio della diffusione del covid-19 è molto alto: il fisiologico assembramento di un numero considerevole di persone in spazi ristretti non consente il rispetto del distanziamento fisico e delle misure di igiene indispensabili alla prevenzione del virus e contribuisce inevitabilmente ad accrescere il rischio di diffusione del contagio.

Dalle informazioni che emergono è evidente come nelle carceri italiane la situazione cominci a diventare seria ma non ancora allarmante. Accanto ad istituti in cui vi sono dei veri e propri focolai, in molte carceri i casi presenti sono pochi e si riferiscono a persone asintomatiche, sia tra il personale penitenziario che tra i detenuti, segno questo che le misure di prevenzione stanno ancora funzionando, se pur a fatica. I dati degli ultimi giorni mostrano, tuttavia, una tendenza verso un rapido e progressivo aumento dei casi. Si ripresenta perciò prepotentemente il tema della riduzione delle presenze insieme a quello della definizione, in tutti gli istituti, di spazi adeguati a una gestione efficace della prevenzione e dell'assistenza, cosa che finisce per contrarre inesorabilmente i già ristretti spazi destinati alla restante popolazione detenuta.

“Una significativa riduzione delle presenze in carcere -scrivono i Garanti nel loro Appello- contribuirebbe positivamente ad affrontare nel migliore dei modi la gestione sanitaria interna della prevenzione e dei focolai, favorendo migliori condizioni lavorative per gli operatori penitenziari e permettendo, ove possibile, la prosecuzione in condizioni di sicurezza, delle attività lavorative e formative, di istruzione, culturali o sportive.”

I garanti fanno perciò appello alla Magistratura perché eviti arresti e misure cautelari in carcere, quando non strettamente indispensabili; perché favorisca licenze straordinarie ai semiliberi, ai lavoranti all'esterno e a coloro che usufruiscono abitualmente di permessi; perché conceda la detenzione domiciliare ai detenuti in fine pena.

Nel carcere di Lecce la situazione non è al momento preoccupante: dai controlli sono emersi sette agenti positivi, tutti appartenenti al Nucleo traduzioni, tra i detenuti invece non risulta alcun positivo. La Direzione continua a fare il possibile di facilitare i contatti con l'esterno almeno fino a quando ciò sarà possibile, utilizzando tutte le modalità comunicativa a disposizione e con ogni mezzo, cercando, anche se a fatica, di non far ricadere il carcere nell'isolamento.

I problemi del carcere sono tanti e non tutti evidenti a coloro che non ne hanno esperienza diretta, che nel carcere non sono mai entrati, a nessun titolo, e che non vogliono vedere. “Il carcere, -mi scrive la Direttrice dott.ssa Russo- da sempre e non solo in tempo di covid, è fatto da problemi sociali che altri preferiscono non risolvere perché scarsamente coinvolgenti sotto il profilo della strategia politica, ma vi assicuro che ciò che incombe sulle coscienze di noi direttori sono il disagio psichico, una tutela della salute mentale inadeguata, persone senza fissa

dimora, poveri ed ancora tossicodipendenti, che si preferisce lasciare in terapia metadonica piuttosto che progettare per loro una vita migliore e libera.”

Purtroppo le disposizioni del DAP hanno limitato al massimo la presenza dei volontari, costringendo alla chiusura delle attività laboratoriali. Le attività scolastiche, invece, proseguite in presenza anche dopo l’ordinanza del presidente Emiliano e precauzionalmente sospese dopo la rilevazione dei casi di positività al Covid tra gli agenti di polizia penitenziaria, si svolgono al momento regolarmente in presenza. I detenuti che lavorano sulla base dell’art.21 continuano regolarmente ad uscire per lavorare all’esterno (due presso il comune di Caprarica, uno presso il comune di Lequile, uno presso l’Olivetti, uno presso l’ex convitto Palmieri, quattro presso la Procura della repubblica, due presso datori di lavoro privati). L’ufficio matricola ha compilato d’ufficio le istanze di detenzione domiciliare per tutti i detenuti, circa cinquanta, che hanno i requisiti richiesti dall’ultimo decreto.

I libri sono un'opportunità di vita per i detenuti e le detenute e, come tutte le persone, hanno diritto ad una seconda vita.

8 Giugno 2021

L'atto di portare in dono un libro in carcere è un gesto di alto civismo perché le storie contenute in un libro, qualunque esse siano, sono un pezzo di realtà che una volta scritta vive di vita autonoma, viaggia da un lettore ad un altro e diventa vita vera, non solo immaginata. Aprire un libro è un po' come aprire le porte del carcere, leggere è aprire una finestra all'ascolto dell'altro, è accogliere altre storie, diverse o uguali alla propria, è aprire nuovi orizzonti e cercare a soluzioni nuove.

Donare libri ai detenuti e alle detenute è garantire a chi sta scontando una pena il diritto e il piacere di leggere, consentire a chi è chiuso in spazi ristretti e sempre uguali di esplorare nuovi mondi e nuove possibilità di vita; leggere un libro aiuta ad aprire la mente, consente di volare con la fantasia e ripensarsi in modo diverso, libero e creativo.

La biblioteca in un carcere, laddove sia presente e funzionante, è spesso il centro propulsivo di molte attività culturali, è un luogo di confronto, di scambio e sviluppo della creatività, un ponte verso il mondo esterno, un centro completo di risorse e informazioni. Avviare una biblioteca, favorirne la crescita e l'utilizzo sono azioni che assumono nel contesto penitenziario una valenza specifica e più incisiva. La biblioteca carceraria è lo spazio ove è possibile superare l'isolamento, la deprivazione culturale, le barriere mentali e fisiche, è il luogo che può, invece, favorire la crescita culturale e il superamento dei pregiudizi e delle reciproche diffidenze.

Tutto questo acquista un significato particolarmente rilevante se a compiere il gesto di donare dei libri sono delle persone che, dopo aver vissuto l'esperienza della carcerazione, sono riuscite ad andare oltre e, da persone libere, hanno ripreso in mano la propria vita e, nonostante le difficoltà, sono oggi parte attiva e vitale della società, impegnate in azioni di promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici di tutti i cittadini, in particolare di coloro che sono in condizione di marginalità sociale.

A donare i libri alla Casa Circondariale di Lecce sono Rossana Elia, in rappresentanza dell'Associazione #RecidivaZero e Anna Briganti, in rappresentanza dell'Associazione Nessuno tocchi Caino, associazioni che si battono per l'abolizione della pena di morte nel mondo e, con specifico riferimento ai detenuti, ex detenuti ed al mondo carcerario in genere, si prefiggono di contribuire alla riduzione della recidiva. Incentivano, promuovono e favoriscono il reinserimento nel mondo del lavoro di coloro che hanno scontato la propria pena; attivano, dove possibile, percorsi formativi di carattere culturale e lavorativo all'interno delle stesse case di reclusione, per agevolare il reinserimento dei detenuti nel tessuto sociale, una volta scontata la pena; informano e sensibilizzano l'opinione pubblica sul dettato dell'art. 27 comma 3 della Costituzione che recita: "Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato".

La donazione sarà effettuata lunedì 7 Giugno 2021, alle ore 11, presso la Casa Circondariale "Borgo San Nicola" di Lecce alla presenza della Garante dei diritti delle persone private della libertà personale della Città di Lecce, Prof.ssa Maria Mancarella, della vicedirettrice del carcere, Dott.ssa Valentina Meo Evoli, del responsabile dell'area trattamentale, Dott. Fabio Zacheo, e dall'Assessora del Comune di Lecce, Silvia Miglietta.

Comunicato stampa

Aggiornamento sulla situazione in carcere da parte della Garante dei diritti delle persone private della libertà personale della città di Lecce, Prof. Maria Mancarella

Lecce 25 Giugno 2021

Appresa la notizia della grave situazione determinata nel Carcere di Borgo San Nicola dall'interruzione dell'erogazione della corrente elettrica per un grave guasto verificatosi in tutta l'area, mi sono recata in mattinata in carcere per una visita di verifica della situazione.

Dagli incontri avuti con il dirigente Pasquale Somma, che sostituisce il Comandante, e con la direttrice, Valentina Meo Evoli, ho potuto appurare che al momento la situazione sembra essere tornata alla normalità e nel contempo mi è stato possibile ricostruire gli avvenimenti degli ultimi giorni.

Il tutto è cominciato mercoledì: a causa di un guasto, preceduto da un breve black out verificatosi martedì, Enel ha interrotto l'erogazione della luce elettrica non solo nel carcere ma in tutta la zona. L'emergenza generata dalla mancanza della luce è stata in primo momento affrontata attraverso il ricorso al generatore che purtroppo, probabilmente a causa del sovraccarico si è bloccato nella mattinata di giovedì. Nel pomeriggio la direzione ha provveduto all'affitto di un generatore di supporto per consentire la riparazione di quello in dotazione al carcere. Alle 18 la situazione sembrava risolta. Intorno alle 20 Enel interrompe improvvisamente l'erogazione, questa volta solo nell'area del carcere, generando una situazione gravissima poiché, nel frattempo, le vasche di accumulo dell'acqua non più alimentate si erano completamente svuotate determinando l'interruzione dell'erogazione dell'acqua. La Direzione si riserva di verificare le responsabilità di questa interruzione.

La preoccupazione e il grave disagio generato hanno dato vita a proteste da parte di detenuti in alcune sezioni, appena contenute dall'intervento degli agenti che, utilizzando l'acqua degli idranti, hanno riempito alcuni secchi da utilizzare per le emergenze.

Oggi, sin dalla prima mattina la direttrice e il comandante hanno incontrato le delegazioni di detenuti di tutte le sezioni per dar loro conto della situazione, spiegare i diversi passaggi e comunicare che Enel si era impegnata a risolvere il problema nella mattinata. È stato anche comunicato loro che, per un paio di giorni nelle ore del passeggio, l'erogazione dell'acqua sarà sospesa per dar modo alle vasche svuotate di riempirsi nuovamente.

La direzione ha, inoltre, acquistato scorte di acqua in bottiglia per venire incontro a tutte le esigenze.

Alle 13 di oggi il problema sembra risolto, i lavori terminati e l'erogazione dell'energia elettrica tornata alla normalità.

Certamente non posso che esprimere la mia soddisfazione per la soluzione del grave problema, ma nello stesso tempo far sentire la mia vicinanza ai detenuti e alle detenute per i gravi disagi affrontati che vanno purtroppo ad aggiungersi ai tanti problemi da cui è afflitto un carcere ormai vecchio strutturalmente, gravemente sovraffollato e con carenze di tipo sanitario ormai croniche come Borgo San Nicola.

Continuerò a monitorare la situazione e darne comunicazione ai tanti familiari che in queste ore mi hanno contattato attraverso tutti i canali a mia disposizione.

I garanti territoriali sul ritorno alla normalità in carcere

2 luglio 2021

In quanto Garante dei diritti delle persone private della libertà personale della città di Lecce credo sia doveroso dare il giusto risalto e la dovuta divulgazione ai risultati della Conferenza dei Garanti territoriali dei detenuti riunita in modalità telematica giovedì 1 luglio 2021, presentati oggi in un comunicato stampa.

La riunione ha avuto come obiettivo fare il punto sul ritorno alla normalità nelle carceri italiane, alla luce delle importanti dichiarazioni della ministra della Giustizia, Marta Cartabia, che ha recentemente preannunciato la ripresa dei colloqui in presenza, a seguito del parere favorevole del Comitato tecnico scientifico (Cts) per l'emergenza epidemiologica. Nel dibattito si è imposto lo sviluppo della vicenda di Santa Maria Capua Vetere, oggetto di un documento, diffuso nei giorni scorsi, con il quale la Conferenza dei Garanti territoriali ha espresso profondo turbamento e grande preoccupazione, per i gravi episodi di violenza ai danni delle persone detenute che hanno portato a 52 misure cautelari nei confronti di agenti della Polizia penitenziaria e di qualche dirigente individuati dalla Procura come possibili responsabili. Particolare apprezzamento è stato espresso per le parole nette da parte della ministra Cartabia la quale, secondo il Portavoce della Conferenza dei Garanti territoriali, Stefano Anastasia, "ha trovato il tono giusto e ha dato la risposta che la società civile e migliaia di operatori e poliziotti penitenziari aspettavano: quello che si è consumato nel carcere casertano è stato un tradimento della Costituzione e dell'alta funzione assegnata alla Polizia penitenziaria".

La Conferenza dei Garanti territoriali chiederà un incontro con il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (Dap) e con la Conferenza delle Regioni. Su tutto i nodi relativi alla ripartenza delle attività, dei colloqui in presenza, degli accessi degli esterni, in vista del completamento della campagna vaccinale. Ulteriori temi di interesse per la Conferenza sono le questioni poste dalla Corte costituzionale in materia di Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (Rems) e il finanziamento ministeriale per le case famiglia protette, per fare uscire dal carcere i bambini con le loro madri

Comunicato stampa

La condizione dei detenuti alla prova del Covid

Martedì 9 Novembre 2021, alle ore 9 nell’Aula 1 Edificio 6, Studium 2000, nell’ambito della Settimana della Sociologia organizzata dal Dipartimento di Storia Società e Studi sull’Uomo dei Unisalento, parleremo della *Condizione dei detenuti alla prova del Covid*.

Insieme ai docenti del Dipartimento, Ferdinando Spina e Marta Vignola, all’Avv. Alessandro Stomeo di Antigone Puglia, discuteremo di come la pandemia ha incontrato ed evidenziato i gravi problemi già presenti in tutti gli istituti carcerari italiani.

Il cronico stato di emergenza che da sempre caratterizza il sistema carcere, con il suo acuirsi durante la crisi sanitaria ancora in atto, ha reso evidente l’importanza di raccontare il carcere nella sua reale condizione e ha messo in luce, più di quanto non fosse già a conoscenza di chi opera all’interno del carcere, la vulnerabilità sociale di buona parte delle detenute e dei detenuti, ospitati in carcere per minime condotte devianti e spesso privi/e di riferimenti esterni per alternative al carcere.

Tutto questo impone una riflessione collettiva sulla necessità di individuare nuove politiche e nuovi modelli di risposta ai reati e mostra come il sistema penitenziario non può, non deve tornare a essere quello del passato, il penitenziario non può vivere in una condizione di perenne emergenza, in una condizione in cui anche le minime misure di profilassi sanitaria non possono essere garantite adeguatamente. La soluzione non può trovarsi nell’ampliamento della capacità detentiva degli istituti penitenziari, che non solo richiede una enorme quantità di risorse finanziarie e umane, tempi di realizzazione lunghi e complicati, ma finisce spesso per inseguire e generare nuova domanda di incarcerazione ma in un’attenta e puntuale applicazione delle norme regolamentari già esistenti, in nuove politiche di accoglienze e di agency delle persone detenute che rendano effettivo e praticabile il diritto ad una vita in carcere quanto più possibile simile a quella fuori.

Parleremo di tutto questo ma anche di come nello specifico i detenuti della Casa Circondariale “Borgo San Nicola” hanno vissuto questi lunghi mesi di emergenza sanitaria; parleremo delle loro difficoltà, dei loro problemi ma anche della forza resiliente con cui i detenuti e le detenute del carcere di Lecce li hanno affrontati.

Ancora una iniziativa a favore dei detenuti e delle detenute della Casa Circondariale Borgo San Nicola di Lecce.

6 dicembre 2021

È stato consegnato al Carcere di Lecce il risultato della raccolta di beni di prima necessità effettuata da Lecce Città Pubblica a favore dei detenuti e delle detenute della C.C. Borgo San Nicola, su sollecitazione dei volontari del carcere e con la collaborazione della Garante dei diritti delle persone private della libertà personale.

Stando accanto ai detenuti, come fanno molti volontari, come fa per mandato istituzionale la Garante, ci si rende presto conto che senza la presenza del volontariato, senza la solidarietà di tanti cittadini e cittadine, molti detenuti, non solo stranieri ma anche italiani, senza danaro e soprattutto privi del sostegno familiare, si troverebbero in seria difficoltà.

Nonostante l'ordinamento penitenziario prescriva che sia la stessa amministrazione a fornire i beni essenziali, come ad esempio quelli per la cura dell'igiene personale, tutti coloro che hanno esperienza di contatto con i detenuti sanno quanto questo succeda solo in minima parte e quanto, ancora una volta, solo chi dispone di soldi propri può sopperire a questa carenza.

La pandemia sociale, non solo quella sanitaria, ha reso molte situazioni ancora più problematiche: molte famiglie, già povere, non sono più in grado di sostenere i loro cari reclusi e se fuori la vita sembra aver ripreso, se pur entro certi limiti, il suo corso, in carcere gli effetti dell'emergenza pandemica sono ancora molto forti e chiaramente visibili.

Come gli altri anni la generosità dei cittadini leccesi è stata pronta ed efficace e si è concretizzata in una donazione particolarmente generosa di grande utilità per i destinatari ma sicuramente importante come esperienza anche per chi la compie. Come tanti ho sempre pensato che chi dalla vita ha ricevuto debba saper donare e restituire almeno una parte di ciò che ha avuto. Il sentimento di solidarietà verso i più deboli dovrebbe accompagnarci nel nostro quotidiano e sicuramente se tutti noi fossimo un po' più solidali e generosi verso chi ha bisogno ne avremmo tutti e tutte da guadagnarci.

Un ringraziamento, infine, va all'Avv. Lorenzo Ria che personalmente ha curato ed effettuato il trasporto e la consegna in carcere.

Fare rete per garantire i diritti dei detenuti

Lecce 19/11/2021

Con la presenza di un referente del Comune, che si è recato oggi in carcere per effettuare le necessarie procedure, sono state gettate le basi per garantire il diritto allo studio di una detenuta, impossibilitata ad iscriversi all'Università poiché priva di documento di identità.

Sono particolarmente felice della soluzione positiva di questo problema per il quale ci siamo impegnati in tanti.

In quanto Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, ringrazio il Comune di Lecce che, pur in presenza di gravissime difficoltà legate alla carenza di personale, ha trovato il modo di affrontare efficacemente il problema urgente della detenuta, la Casa Circondariale per aver snellito le pratiche necessarie, il Settore Studenti detenuti dell'Università del Salento per l'interesse e la collaborazione data. Sappiamo quanto i problemi di tutte le istituzioni siano complessi e difficili ma sappiamo anche quanto studiare sia fondamentale per aprire al mondo e al sociale la persona ristretta e quanto sia importante lavorare insieme per risolvere i problemi. Ci auguriamo che questo esito positivo possa ripetersi ancora in tutte le altre situazioni problematiche che sicuramente verranno. Lavorare insieme e in sintonia aiuta a risolverle.

Lecce 15 dicembre 2021

Giovedì 16 Dicembre alle ore 17, nella Sala Open Space in Piazza Sant'Oronzo a Lecce, la Garante dei diritti delle persone private della libertà personale e Antigone Puglia faranno il punto sulla vita in carcere a due anni della pandemia.

La pandemia ha evidenziato, esasperato i gravi problemi già presenti in quasi tutti gli istituti penitenziari. Ha acuito difficoltà endemiche, evidenziando la grande contraddizione tra un dover essere rivolto verso la risocializzazione e il recupero e una realtà costituita in gran parte da custodia e disciplina.

Mentre la vita negli istituti carcerari prova a ripartire, non senza difficoltà, il carcere e i detenuti sembrano ancora oggi un mondo dimenticato.

Siamo in momento delicato, in cui le decisioni del Governo centrale possono dare una svolta e migliorare la qualità della vita negli istituti carcerari italiani; è importante perciò accendere i riflettori sulle difficoltà che ancora affliggono il mondo degli istituti carcerari per far sì che la pandemia non rimanga un'esperienza bruttissima ma passeggera ma diventi un'occasione per ripensare a nuove prospettive di applicazione della pena detentiva, per re-inventarsi politiche orientate alla rieducazione del condannato e alla tutela della dignità della persona.

È importante perciò riflettere sul futuro del sistema penitenziario che non può e non deve tornare a essere quello del passato. D'altro canto, proprio la pandemia ha messo in luce, più di quanto non fosse già a conoscenza degli operatori, la vulnerabilità sociale di buona parte delle detenute e dei detenuti, ospitati in carcere per minime condotte devianti e prive di riferimenti esterni per alternative al carcere; **ci ha mostrato l'utilità e l'importanza di sfruttare la tecnologia**, che fino a quel momento era stata rifiutata in quanto considerata veicolo di insicurezza; ha messo in evidenza la questione dell'istruzione e dell'informazione, ha amplificato le difficoltà legate alla gestione della salute in carcere, un problema già gravemente presente nella vita di molti detenuti e detenute..

Durante l'incontro si proverà dunque a discutere di tutto questo ma anche a guardare oltre e provare a ragionare su cosa la pandemia abbia insegnato al sistema penitenziario: raccontare e riflettere su un mondo trasformato, dando un piccolo ma ci auguriamo efficace contributo alla comprensione dei problemi e alla costruzione dei percorsi per venirne fuori.

Appello al mondo della politica perché si occupi del carcere,
grande assente da questa campagna elettorale

Lecce 6 Settembre 2022

La Garante preso atto dell'andamento della campagna elettorale 2022, nella quale il carcere con le sue tante difficoltà è il grande assente, fa suo l'invito che il Garante nazionale Mauro Palma rivolge a tutti i partiti invitandoli a un deciso cambio di rotta, che porti all'inserimento del tema carcere nel contesto più ampio delle risposte da dare alle difficoltà del nostro ambito sociale e alle lacerazioni che in esso si sviluppano.

La lunga lista di suicidi in carcere, 59 dall'inizio dell'anno, mai così tanti, racchiude storie di solitudine, di disagio psichico, di povertà, esclusione sociale e dipendenze; su queste storie, su queste vite tragicamente interrotte il silenzio della politica è pressoché assoluto.

Le carceri italiane sono diventate invivibili: nelle carceri italiane, anche a Lecce, non c'è solo il sovraffollamento, che ha raggiunto negli ultimi mesi livelli intollerabili, vi è carenza di personale, soprattutto sanitario che si trasforma in carenza di cura nei confronti dei più fragili. Gli operatori dell'area psicopedagogica sono pochi e non riescono a far fronte alle tante richieste e ai complessi bisogni dei/le detenuti/e; imedici e gli psichiatri non sono pochi, i bandi spesso vanno deserti; l'estate poi rende poi più difficile tutto, anche il normale approvvigionamento di medicinali.

Mentre molte situazioni peggiorano, in alcune sezioni le detenute non usufruiscono della sorveglianza dinamica e trascorrono la maggior parte del loro tempo chiuse nelle celle, mentre i lavori di ristrutturazione di alcune aree vanno a rilento e costringono i detenuti a vivere in tre in una cella, mentre il disagio psichico aumenta pericolosamente, il carcere di Lecce "torna alla normalità pre-pandemica" diminuendo, per i detenuti e le detenute di Alta sicurezza, il numero e la durata delle telefonate e delle video chiamate, unico grande risultato positivo ottenuto per effetto dell'emergenza Covid. Nel frattempo nessuno dei candidati e delle candidate locali alle elezioni sembra volersi occupare di tanta sofferenza.

Per questo la Garante di Lecce fa suo l'appello del Garante Nazionale e invita le forze politiche e i/le candidati/e a mettere al centro dei loro programmi il tema dell'esecuzione penale, non per proporre facili e talvolta vuoti slogan di bandiera ma per affrontare concretamente i problemi. Alcune criticità del sistema possono, infatti, trovare risposte efficaci se si guarda il problema al di là delle diversità ideologiche. Risposte e proposte che possono e devono trovare spazio nel dibattito preelettorale, nei programmi e nelle proposte e negli impegni dei partiti e delle coalizioni.

A tal fine ribadisce i punti essenziali che caratterizzano l'Appello.

1) Più strutture e interventi capaci di intercettare contraddizioni e difficoltà, la cui soluzione viene affidata all'ambito penale.

Quasi un terzo della popolazione carceraria, a Lecce come in Italia, ha una condanna compresa tra uno e due anni: sono persone per le quali il carcere non può far poco o nulla; "è troppo poco tempo per poter costruire un reale percorso di conoscenza e di riabilitazione, ma è abbastanza per cucire addosso alla persona detenuto uno stigma che ne pregiudica spesso un effettivo reinserimento sociale. Istituire delle strutture di controllo e di accoglienza rivolte ai detenuti con pene brevi e scarsissime risorse e che, per il tipo di reati lievi commessi, non rappresentano certo un elemento di pericolosità è un modo per ridurre i pesanti livelli dell'attuale

sovraffollamento e contenere una presenza che parla di povertà e di carenza sul territorio di strutture e interventi a sostegno delle persone più fragili.

2) Rafforzare gli investimenti sull'istruzione e la formazione all'interno degli istituti carcerari significa rispondere al bisogno espresso da molti detenuti di uscire dal carcere almeno con uno strumento più efficace e certificato che li aiuti a migliorare la vita durante la detenzione, a comprendere il presente e a riprendere in mano responsabilmente la propria vita.

Lecce da circa due anni sede di un Polo Universitario, la cui istituzione abbiamo tutti salutato con gioia e speranza ma che ancora stenta a decollare, nonostante il grande impegno profuso da tutti gli operatori coinvolti. "La cultura e la formazione – scrive il Garante nazionale – svolgono all'interno delle carceri un ruolo centrale nel favorire il percorso di responsabilizzazione e reinserimento delle persone detenute. Sono lo strumento potente di promozione della persona, un veicolo per un ritorno positivo alla collettività, una premessa per un possibile inserimento lavorativo successivo al periodo di forzata distanza dal contesto sociale."

Investire in cultura e formazione migliora la vita delle persone detenute e di tutta la società.

3) Una maggiore presenza in carcere di operatori sociali, un più efficace adeguamento dei loro profili professionali alle esigenze della vita carceraria e alle sue connotazioni attuali rappresentano un modo per rendere i percorsi di riconnessione con la vita esterna più efficaci e utili.

Più professionisti dell'area educativa, più psicologi, più mediatori culturali significa dotare il carcere di personale competente, chiamato a una serie di compiti essenziali di sostegno, contenimento e rielaborazione delle difficoltà che oggi vengono a volte lasciati alla buona volontà e disponibilità della Polizia penitenziaria che, oltre al ruolo di sorveglianza, finisce per farsi carico di altri tipi di problemi per i quali non può essere preparata e su cui ricade una incongrua responsabilità.

È un investimento necessario, uno strumento efficace per consentire un ritorno alla realtà sociale diverso da quello che è lasciato entrando.

Implementare le piante organiche, spesso numericamente obsolete, rappresenta la condicio sine qua non per rendere operative le proposte presenti nella circolare, firmata dal capo Dap Carlo Renoldi, con l'obiettivo di rinnovare, con il coinvolgimento delle Autorità sanitarie locali, gli strumenti di intervento e le modalità per prevenire il drammatico fenomeno dei suicidi.

La circolare fa giustamente riferimento al lavoro degli staff multidisciplinari, composti da direttore, comandante, educatore, medico e psicologo, chiamati ad analizzare in forma congiunta le situazioni a rischio, che - si legge nella circolare - "possono essere intercettate dai componenti dell'Ufficio matricola, dai Funzionari giuridico-pedagogici, dal Personale di Polizia penitenziaria (al quale, tante volte, si devono i meritori interventi che riescono a salvare la vita di coloro che si erano determinati al gesto estremo), dagli Assistenti volontari, dagli Insegnanti e, più in generale, da chiunque operi a diretto contatto con la popolazione detenuta, ivi compresi i Garanti, comunque denominati.

Con gli organici attualmente presenti tutto questo è realmente molto difficile da realizzare.

4) Una maggiore attenzione, una assunzione di responsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale per i problemi dei detenuti, maggiori investimenti in strumentazioni e personale per migliorare la capacità di presa in carico delle persone detenute dal punto di vista socio-sanitario non è più un obiettivo rinviabile.

Le difficoltà che la vita reclusa porta con sé, il disagio psichico soggettivo che spesso queste difficoltà generano non possono essere più trascurate o sanzionate come comportamenti inadeguati e pericolosi ma vanno prese in carico con conseguenza di una scarsa qualità della vita, di un malessere esistenziale che la situazione degradata in cui versano molti istituti carcere finisce per acuire gravemente.

È compito dello Stato rimuovere tutte queste carenze anche al fine di migliorare le condizioni di chi nella quotidianità del carcere vive e lavora

A proposito della morte del detenuto avvenuta in carcere pochi giorni fa.

Lecce 23/01/23

A proposito della morte del detenuto avvenuta in carcere pochi giorni fa.

Per quanto riguarda i possibili ritardi nei soccorsi al detenuto colto da malore in cella durante la notte, sarà l'inchiesta interna e la visione dei filmati delle telecamere a stabilire eventuali responsabilità. Sarà compito della magistratura disporre l'autopsia che ci darà sicuramente risposte più precise.

Al momento possiamo solo esprimere le nostre condoglianze ed essere vicini ai familiari del detenuto, ribadendo ancora una volta la necessità e l'urgenza di intervenire sul sistema sanitario interno all'istituto penitenziario che, per la grande varietà e rilevanza dei problemi delle tante persone che ospita, non è in grado di far fronte non solo agli interventi d'urgenza ma spesso anche a quelli di normale routine.

Locandine Attività Garante


Città di Lecce

Garante dei diritti delle persone private della libertà personale

 Relazione al Parlamento 2019

Uno sguardo oltre le sbarre

Una riflessione sulla vita in carcere a partire dalla Relazione del Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale

**Lunedì 13 maggio 2019
ore 17:30**

**Sala Consiliare
Via Rubichi
Comune di Lecce**



Saluti: Dott. Ennio Mario Sodano Commissario Prefettizio di Lecce

Interventi

Maria Manca Garante dei diritti delle persone private della libertà personale
Parlare del carcere: la sofferenza merita un linguaggio adeguato

Rita Russo Direttrice Casa Circondariale - Borgo San Nicola di Lecce
La vita nella Casa Circondariale

Maria Pia Scarciglia Presidente Associazione Antigone Puglia
Vivere e morire in carcere

La cittadinanza tutta è invitata a partecipare

Il carcere durante la pandemia



Il carcere durante la pandemia

La Garante del Comune di Lecce e Antigone fanno il punto della situazione della vita in carcere negli anni della pandemia

Lecce 16 Dicembre ore 17
Sala Open Space Piazza S.Oronzo

Saluti:
Carlo Salvemini, Sindaco della Città di Lecce
Valentina Meo Evoli, Direttrice Reggente della Casa Circondariale "Borgo San Nicola" di Lecce

Introduce e modera:
Maria Pia Scarciglia, Avvocato - Presidente Antigone Puglia

Relazioni:
Maria Mancarella, Garante per i diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Lecce
Alessandro Stomeo, Avvocato - Antigone Puglia
Ines Casciaro, Magistrato presso Tribunale di Sorveglianza Lecce
Alessandra Moscatello, Responsabile area sanitaria della Casa Circondariale di Lecce
Marta Vignola, Università del Salento - Delegata dal Rettore per il Polo Universitario Penitenziario

L'evento è accreditato per n. 2 crediti formativi presso l'Ordine degli Avvocati di Lecce. Green pass obbligatorio.

Il lavoro di pubblica utilità

Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Casa Circondariale Nuovo Complesso
Lecce



Detenuti al Lavoro.
Il lavoro di pubblica utilità tra opportunità e criticità
Lecce, 17 giugno 2019 ore 15.00
Auditorium Museo Castromediano - Viale Gallipoli, 28 - Lecce

PROGRAMMA

Ore 15.00 Salvo	Maria Mancarella Giurista delle persone detenute della Città di Lecce
Stefano Minerva Presidente della Provincia di Lecce	Ore 17.00 Testimonianze
Loredana Capone Assessore della Regione Puglia	Paola Roggeri Direttore UOPE di Lecce
Carlo Salverino Sindaco di Lecce	Luigi De Luca Direttore del Polo Didattico di Lecce
Carmelo Cantore Provveditore dell'Amministrazione Penitenziaria per la Puglia	Patrizia Colella Dirigente dell'I.C. Olivetti di Lecce
Silvia Domonici Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Lecce	Pedro Grieco Sindaco del Comune di Cannicci
Ore 15.30 Apertura Convegno	Franca De Vito Sindaco del Comune di Calimera
Rita Russo Direttore Carcere di Lecce	Ore 18.00 Conclusioni
Mauro Palma "Il senso di un tempo" Caricatore Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale	Rita Russo Direttore Carcere di Lecce
Serena Quarta Sociologa - Caritas Diocesana di Lecce	Coerina Fabio Zacheo - Relicorabile di area pedagogica - Carcere di Lecce

La carcerazione femminile



CITTÀ DI MONTERONI DI LECCE

con il Patrocinio e la collaborazione del Centro Studi Osservatorio Donna dell'Università del Salento e con l'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Lecce

in collaborazione con: FP CGIL Lecce - Istituti Comprensivi "S. Colonna" e "V. Bodini" Monteroni di Lecce e con il "Garante per i Diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Lecce"

Percorso di informazione e sensibilizzazione su Tematiche di Genere

III edizione

Il filo di Eva

Salute - Formazione - Cultura - Arte - Teatro...



2020



LUNEDÌ 17 FEBBRAIO ORE 17.30

Sala Attività Culturali Biblioteca Comunale - Palazzo Baronale

DONNE DENTRO E FUORI LE MURA

Introduce e coordina:

Maria Mancarella - Garante per i Diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Lecce

Saluti Guido Aprea - Commissario Prefettizio

Intervengono:

Rita Russo - Direttrice Casa Circondariale Borgo San Nicola di Lecce

Caterina Gerardi - Scrittrice e documentarista

Ornella Cucci - Insegnante ideatrice del progetto "Il lenzuolo della ricordanza"

Sarà proiettato il documentario curato da Caterina Gerardi

"Nella casa di Borgo San Nicola con le donne, nel carcere"

LA CITTADINANZA È INVITATA

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
DOTT. GUIDO APREA

La settimana della Sociologia Il Covid e le sue conseguenze



UNIVERSITÀ
DEL SALENTO
L'Università dei due mari

Dipartimento
Storia
Società
Studi
sull'Uomo
SHS
History
Society
Human
Studies
Interdisciplinary

SETTIMANA DELLA SOCIOLOGIA A LECCE 8-9 NOVEMBRE 2021 IL COVID E LE SUE CONSEGUENZE

LUNEDÌ 8 NOVEMBRE | 20.00

Officine Culturali Ergot
Piazzetta Ignazio Falconieri 1/b

Apertura, saluti e introduzione

Mariano LONGO, Direttore del Dipartimento di Storia, Società e Studi sull'Uomo

Rischio ed emergenze in tempi pandemici

Fabio POLLICE, Rettore Università del Salento

Fabio DE NARDIS, Docente di Sociologia Politica (Università di Foggia)

Anna Paola PAIANO, PhD "Culture, education, communication" (Ecole Doctorale Internationale EDI)

Gianpasquale PREITE, Docente di Politica dell'Emergenza (Università del Salento)

Sergio SALVATORE, Docente di Psicologia Dinamica ("Sapienza" Università di Roma)

MARTEDÌ 9 NOVEMBRE | 9.00

Aula 1 edificio 6, Studium 2000
via di Valesio angolo viale San Nicola

La condizione dei detenuti alla prova del Covid

Maria MANCARELLA, Garante dei diritti dei detenuti, Comune di Lecce

Ferdinando SPINA, Docente di Sociologia del Diritto (Università del Salento)

Alessandro STOMEI, Associazione Antigone Puglia

Marta VIGNOLA, Docente di Criminologia (Università del Salento)

Coffee Break

11.00 | Comunicazione, scienza e paura

Luca BENVENGA, Dottorando "Human and Social Science" (Università del Salento)

Stefano CRISTANTE, Docente di Sociologia della Comunicazione (Università del Salento)

Diana SALZANO, Docente di Sociologia dei Processi Culturali (Università di Salerno)

Claudio SCAMARDELLA, Direttore Nuovo Quotidiano di Puglia

16.00 | Vulnerabilità sociali e pandemia

Pier Giuseppe ELLERANI, Docente di Teoria e Metodi della Formazione (Università del Salento)

Vincenzo LORUBBIO, Docente di Diritto Comparato delle Vulnerabilità (Università del Salento)

Terri MANNARINI, Docente di Psicologia Sociale (Università del Salento)

Luciana PETRACCA, Docente di Storia Medievale (Università del Salento)

SETTIMANA
DELLA
SOCIOLOGIA

5-15 NOVEMBRE 2021

Evento inserito nel calendario della
SettimanaDellaSociologia.it

  #WeekSoc2021

Comitato scientifico

Emiliano Bevilacqua, Ferdinando Spina, Marta Vignola

Comitato organizzativo

Luca Benvenga, Emiliano Bevilacqua, Matteo Zaterini

Rapporto Antigone

GIOVEDÌ 30 GIUGNO 2022 ORE 19

IL CARCERE VISTO DA DENTRO

**PRESENTAZIONE DEL XVIII RAPPORTO
SULLE CONDIZIONI DI DETENZIONE**

LECCE CHIOSTRO DEGLI AGOSTINIANI



CITTÀ
DI LECCE



ANTIGONE

INTERVENGONO

Silvia Miglietta

Assessora al Welfare

Alessandro Stomeo

Antigone Lecce

Mariateresa Susca

Direttrice Casa Circondariale

Maria Mancarella

Garante dei Diritti dei Detenuti

Giuseppe Mastropasqua

Presidente del Tribunale di Sorveglianza

Modera **Erasmus Marinazzo**

Giornalista Nuovo Quotidiano di Puglia



LECCE

Lunedì 6 marzo 2023

Ore 15:30

Hotel Tiziano

Conferenza

CARCERE

Luogo di privazione non solo della libertà

Indirizzi di salute

Giancarlo DE LAZZARETTI, Presidente Camera Penale Lecce

Introduce e modera

Alessandro STOMEIO, Direttivo Camera Penale Lecce

Intervengono

Rita BERNARDINI, Presidente Nessuno tocchi Caino | Maria MANCARELLA, Garante Detenuti Lecce | Bruna PIARULLI, Direttore UDEPE Lecce | Giuseppe NAPOLI, Consiglio Direttivo Nessuno tocchi Caino | Angelica ANGELINI, Direttivo Camera Penale Lecce | Sergio D'ELIA, Segretario Nessuno tocchi Caino

I numeri della

C.C. BORGO SAN NICOLA LECCE

Direttrice
 Responsabile Area Trattamento
 Responsabile Area Sanitaria
 Comandante

Dott.ssa Maria Teresa Susca
 Dott.ssa Cinzia Conte
 Dott.ssa Alessandra Moscatello
 Dott. Luigi Pellè

DETENUTI

C.C. LECCE Presenze detenuti al 24/03/2023							
PRESENZE Reparto	Sezione	Regime		Tipologia di detenuto	N.presenze		Totale
		chiuso	aperto		Italiani/e	Stranieri/e	
Femminile	AS	x		Alta sicurezza	35		75
	MS		x	Media sicurezza	34	6	
Reclusione 1	1°a		x	MS	42	10	169
	2°a						
	3°a		x	MS	50	10	
	4°a		x	MS	50	7	
Reclusione 2	1°a	x		Precauzionali	15	5	199
	2°a	x		Precauzionali	58	4	
	3°a	x		Precauzionali	44	9	
	4°a	x		Precauzionali	49	15	
Circondariale 1	1°a	x		AS	40	1	173
	2°a	x		AS	36	2	
	3°a	x		AS	45	3	
	4°a	x		AS	46	0	
Circondariale 2	1°a	x		AS	15	9	240
	2°a		x	Def. pene brevi/giud	32	1	
	3°a		x	Def. pene brevi/giud	32	21	
	4°a		x	Def. pene brevi/giud	21	16	
	5°a		x	Def. pene brevi/giud	30	15	
	6°a		x	Def. pene brevi/giud	35	13	
C 3			x	Semiliberi lavoranti	105	7	112
Infermeria							54
Totale					814	164	1022

C.C. LECCE Detenuti per posizione giuridica al 24/03/2023						
Posizione Giuridica	Italiani		Stranieri		Totale	
	uomini	donne	uomini	donne	uomini	donne
In attesa di primo giudizio	139	10	28	1	167	11
Appellanti	65	7	9	1	74	8
Ricorrenti	56	8	14	1	70	9
Misti	64	3	2	0	66	3
Definitivi	535	7	85	4	620	11


Polizia penitenziaria	effettivi	previsti
------------------------------	------------------	-----------------

Dal sito Ministero giustizia	616	581
-------------------------------------	------------	------------

Detenute con figli a carico

numero

	2019	2020	2021	2022	2023
<i>detenute</i>	1	-	-	1	1
<i>minori</i>	1	-	-	1	1



LAVORO

Al 24/3/23	Maschi		Donne		Totale	
Alle dipendenze carcere	310	85,9	23	69,7	333	84,5
In carcere per ditte esterne	28	7,8	9	27,3	37	9,4
Fuori dal carcere	23	6,4	1	3,0	24	6,1
Totale lavoratori	361	100	33	100	394	100
Incidenza lavoratori su totale detenuti	100=947	38,1	100=75	44,0	100=1022	38,5

*Lavoro alle dipendenze A.P.
al 24/03/2023*

	Italiani		Stranieri		Totale	
	uomini	donne	uomini	donne	uomini	donne
<i>Pulizie, vitto, sopravvitto</i>	259	18	36	5	295	23
<i>MOF</i>	8	0	0	0	8	0
<i>Falegnameria</i>	7	0	0	0	7	0
					310	23
					<i>Totale lavoranti</i>	333

Attività lavorative gestita da ditte esterne al 24/03/2023

<i>Nome ditta Tipo di produzione</i>	Sede In carcere	Sede fuori carcere	italiani		stranieri		Totale	
			Uomini	donne	uomini	donne	uomini	donne
			<i>Tiscali/Linkem</i>	x		9	0	1
<i>Forno.....</i>	x		7	0	0	0	7	
<i>Pasticceria</i>		X	4	0	0	0	4	0
<i>Made in carcere</i>	x		5	7	0	2	5	9
<i>Coop. Semi-Liberi</i>	x		1	0	1	0	2	0
			26	7	2	2	28	9
							<i>Totale lavoratori</i>	37

*Lavoranti fuori dal
carcere
24/03/2023*

	italiani		stranieri		Totale	
	Uomini	donne	uomini	donne	uomini	donne
Semiliberi lavoratori in proprio	1	0	0	0	1	0
Semiliberi lavoratori dipendenti	15	0	1	0	16	
Art. 21	5	1	0	0	5	1
Lavori di pubblica utilità	1	0	0	0	1	0
Totale lavoratori 24	22	1	1	0	23	1

ISTRUZIONE

Studenti CPIA	Detenuti (m) iscritti	Detenut e (f) iscritte	Detenuti (m) che hanno superato il livello	Detenute (f) che hanno superato il livello	% successo	% successo f
Alfabetizzazione detenuti stranieri	40	7	23	5	57,5	71,4
1° livello 1° periodo	46	-	16	-		
1° livello 2° periodo	10	-	-	-	-	-
2° livello 1° periodo	72	6	12	-	16,7	-
2° livello 2° periodo	36	7	11	2	30,5	28,6
2° livello 3° periodo	2	-	2	-	100,0	
Totale	226	206	48	7	23,3	35,0

Studenti universitari	
Corso di studio	iscritti
Dams	1
Beni culturali	1
Scienze motorie	1
Ingegneria industriale	1
Scienze della comunicazione	1
Lingue	1
Scienze dell'educazione e della formazione	1
Economia	2
Sociologia	4
Totale	13

18. Classi di età iscritte/i A.A. 2022/23

	1	2	3	4
18-24	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
25-30	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
31-35	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
36-40	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
41-45	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
46-50	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
51-55	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
56-60	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
oltre 60	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Volontari			
Accreditati	Uomini	Donne	Totale
Art. 17	10	14	24
Art. 78	7	12	19
Totale	17	26	43
Data di rilevazione 24/03/2023 (periodo di riferimento 01/01/2022-31/12/2022)			

Detenuti in carico all'UEPE

Adulti in carico UDEPE	Uomini	Donne	totale
Affidamento in prova al s.s.	479	28	507
Detenzione domiciliare	238	13	251
Semilibertà	16	0	16
Collaborazioni altri Uepe per misure	3	0	3
TOTALE	736	41	777
Semidetenzione	0	0	0
Libertà controllata	0	0	0
TOTALE	0	0	0
Libertà vigilata	81	4	85
Lavoro pubblica utilità I. stupefacenti	5	1	6
Lavoro pubblica utilità violaz .codice strada	204	18	222
TOTALE	290	23	313
Indagini dalla libertà per misure alternative	178	22	220
Indagini per misure di sicurezza	12	1	13
Indagini per messa alla prova	257	62	319
Indagini per altri motivi	31	3	34
Osservazioni detenuti	314	23	337
Aggiornamenti osservazioni/indagini	7	1	8
Collaborazione osservazioni/indagini	22	0	22
TOTALE	821	132	953
Trattamento	37	2	39
TOTALE	37	2	39
Messa Alla Prova	182	35	217
TOTALE	182	35	217
Totale soggetti in carico	2066	233	2299
Data rilevazione 20.03.2023			

Ringraziamenti

A conclusione di questa relazione, vorrei ringraziare tutte le persone che hanno reso possibile, ognuno per la sua parte, il mio lavoro di Garante in questi anni: il Sindaco di Lecce Carlo Salvemini e l'assessora Silvia Miglietta per aver istituito la figura del Garante e aver sostenuto il mio lavoro; la direttrice Maria Teresa Susca, il Comandante Luigi Pellè, la Responsabile dell'area trattamentale Cinzia Conte e dell'area sanitaria Alessandra Moscatello, ma anche la direttrice Rita Russo, il Comandate Secci e Fabio Zacheo, la direttrice Valentina Meo Evoli, per il loro lavoro e per il loro sostegno, pur nella diversità degli approcci e dei punti di vista; grazie a Mariapia Scarciglia Presidente di Antigone Puglia, al Rettore a Marta Vignola e Silvia Cazzato, a Sarah Siciliano dell'Università del Salento.

Grazie a tutti coloro che lavorano nel carcere, alla Polizia penitenziaria, agli educatori, agli esperti, ai medici e agli infermieri, agli studenti e alle studente che mi hanno accompagnata, ai volontari, grazie veramente a tutti, anche a quelli che sicuramente avrò dimenticato.

Un grazie particolare va, però, ai detenuti e alle detenute, a tutte le persone che ho incontrato che mi hanno donato un pezzo della loro vita e della loro sofferenza con rispetto, attenzione e fiducia. Spero di non averli delusi del tutto.

Maria Mancarella